

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale

Art. 1. Le leggi, promulgate dal re divengono obbligatorie in tutto il regno nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, e nell'annunzio di tale inserzione nella gazzetta ufficiale del regno.

Art. 2. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Art. 3. Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materia analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto.

Art. 4. Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.

Art. 5. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dal legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 6. Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.

Art. 7. I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salvo le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano.

I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati.

Art. 8. Le successioni legittime e testamentarie però, sia

quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori, e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino.

Art. 9. Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purché questa sia comune a tutte le parti.

La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono i fatti, e se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà.

Art. 10. La competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.

I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto.

Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione.

Art. 11. Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio nel regno.

Art. 12. Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.

Codice civile del Regno d'Italia

(r.d. 25 giugno 1865, n. 2358)

LIBRO PRIMO DELLE PERSONE

TITOLO I DELLA CITTADINANZA E DEL GODI- MENTO DEI DIRITTI CIVILI

Art. 1. Ogni cittadino gode dei diritti civili purché non ne sia decaduto per condanna penale.

Art. 2. I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili o ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 3. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Art. 4. È cittadino il figlio di padre.

Art. 5. Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza.

Può nondimeno entro l'anno dall'età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile della sua residenza, o se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari.

Art. 6. Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purché ne faccia la dichiarazione a norma dell'articolo precedente e fissi nel regno il suo domicilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione.

Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato.

Art. 7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.

Ove la madre abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti.

Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno.

Art. 8. È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purché ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall'articolo 5.

Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo.

Art. 9. La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.

Art. 10. La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale.

Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dallo ufficiale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso ufficiale di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto.

La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, sempreché abbiano anch'essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5.

Art. 11. La cittadinanza si perde:

1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;

3. Da colui che senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno, possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

Art. 12. La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell'articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, né dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la Patria.

Art. 13. Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per al-

cuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la recupera, purché:

1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3. Dichiarì davanti l'ufficiale nello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno.

Art. 14. La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquistò la cittadinanza del marito.

Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risiede nel regno o vi rientri, e dichiarì in ambedue i casi davanti l'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio.

Art. 15. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

TITOLO II DEL DOMICILIO CIVILE E DELLA RESIDENZA

Art. 16. Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 17. Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cambiamento di domicilio.

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'ufficio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

Art. 18. La moglie che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finché non ne abbia acquistato un altro.

Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 19. Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest'elezione deve risultare da prova scritta.

TITOLO III DEGLI ASSENTI

Capo I

Della presunzione di assenza e dei suoi effetti

Art. 20. La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio dell'ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie, si presume assente.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione,

può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Art. 21. Finché l'assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, se non vi è alcun procuratore, può, sull'istanza degli interessati o degli eredi presunti o del ministero pubblico, nominar chi rappresenti l'assente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.

Capo II Della dichiarazione di assenza

Art. 22. Dopo tre anni continui di assenza presunta, o dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contraddittorio i testamentari, e chiunque creda di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale che l'assenza sia dichiarata.

Art. 23. Il tribunale, se la domanda è ammissibile, ordinerà che siano assunte informazioni.

Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, e notificato alle persone in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda ed al procuratore dell'assente.

Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll'intervallo di un mese, nel giornale degli annunci giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del regno.

Art. 24. Assunte le informazioni e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di dichiarazione dell'assenza.

Art. 25. La sentenza che dichiara l'assenza, sarà notificata e pubblicata a norma dell'articolo 23. Capo III.

Capo III Degli effetti della dichiarazione di assenza

Sezione I

Della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente

Art. 26. Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Gli eredi testamentari dell'assente in contraddittorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamentari quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in contraddittorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti.

Tuttavia né gli eredi né le altre persone precedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei beni od all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale.

Art. 27. Qualora alcuno dei presunti eredi od aventi diritto sui beni dell'assente non possa dare cauzione, il tribunale può ordinare quelle altre cautele che stimerà convenienti per l'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela coll'assente ed alle altre circostanze.

Art. 28. L'immissione nel possesso temporaneo attribuisce a coloro che la ottengono ed ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni, ed il godimento delle rendite dei beni dell'assente nei limiti stabiliti in appresso.

Art. 29. Coloro che hanno ottenuta l'immissione nel possesso temporaneo, devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell'assente.

Non potranno, senza l'autorizzazione giudiziale, alienare né ipotecare i beni immobili, né fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione.

Il tribunale ordinerà, ove sia d'uopo, la vendita in tutto od in parte dei beni mobili, ed in tal caso ne sarà impiegato il prezzo.

Art. 30. Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

Art. 31. Se gli immessi nel possesso siano parenti entro il sesto grado, debbono riservare il quinto delle rendite nei primi dieci anni dal giorno dell'assenza, e di seguito sino ai trent'anni il decimo.

Se siano parenti in grado più remoto od estranei, debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito sino ai trent'anni il sesto.

Trascorsi trent'anni, la totalità delle rendite apparterrà in ogni caso agli immessi nel possesso.

Art. 32. Se, durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 33. Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salvo, ove sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall'articolo 21. I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione con le rendite a norma dell'articolo 31.

Art. 34. Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi il tempo della morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro successori; e coloro che hanno goduto i beni, sono tenuti a restituirli con le rendite a norma dell'articolo 31.

Art. 35. Dopo la immissione temporanea nel possesso dei beni, chiunque ha ragioni da far valere contro l'assente, deve proporle contro coloro che hanno ottenuta l'immissione in possesso.

Sezione II

Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente

Art. 36. Se l'assenza fu continuata per lo spazio di trent'anni dopo la immissione nel possesso temporaneo, o se sono trascorsi cento anni dalla nascita dell'assente e le ultime notizie di lui risalgono almeno a tre anni addietro, il tribunale, sull'istanza delle parti interessate, pronunzia la immissione nel possesso definitivo e dichiara sciolte le cauzioni e cessate le altre cautele che fossero state imposte.

Art. 37. Pronunziata l'immissione nel possesso definitivo, cessa pure ogni vigilanza di amministrazione e ogni dipendenza dall'autorità giudiziaria, e coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo, od i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni definitive e disporre dei beni liberamente.

Art. 38. Qualora i cento anni dalla nascita dell'assente si compissero prima della dichiarazione di assenza, o dopo di essa ma prima dell'immissione nel possesso temporaneo, gli aventi diritto, premessa nel primo caso la dichiarazione di assenza, possono domandare che la immissione nel possesso e l'esercizio dei diritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente siano concessi in modo definitivo, purché le ultime notizie dell'assente risalgano almeno a tre anni addietro.

Art. 39. Se dopo l'immissione nel possesso definitivo l'assente ritorna od è provata la sua esistenza, egli ricupera i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora dovuto, od i beni nei quali sia stato investito.

Art. 40. I figli e i discendenti dell'assente possono egualmente, entro i trent'anni dal giorno della immissione nel possesso definitivo, far valere i diritti che loro competono sui beni dell'assente secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, senza essere tenuti a provarne la morte.

Art. 41. Se dopo l'immissione nel possesso definitivo viene provato il tempo della morte dell'assente, coloro che a quel tempo sarebbero stati di lui eredi o legatari, od avessero acquistato un diritto in conseguenza della morte, od i loro successori, possono proporre le azioni loro competenti, salvi ai possessori i diritti acquistati colla prescrizione e gli effetti della buona fede riguardo ai frutti percepiti.

Sezione III

Degli effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente

Art. 42. Niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di persona di cui si ignori la esistenza, se non provi che essa esisteva quando quel diritto è nato.

Art. 43. Aprendosi una successione alla quale sia chiamata in tutto od in parte una persona della cui esistenza non consti, la successione sarà devoluta a coloro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a quelli a cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali in sua mancanza è devoluta la successione, devono far procedere all'inventario dei beni mobili ed alla descrizione degli immobili.

Art. 44. Le disposizioni dei due precedenti articoli non pregiudicano la petizione di eredità, né gli altri diritti che spettassero all'assente od ai suoi rappresentanti od aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

Art. 45. Finché l'assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome quelli che hanno raccolta la successione, non sono obbligati a restituire i frutti da essi percepiti in buona fede.

Capo IV

Della cura e tutela dei figli minori dell'assente

Art. 46. Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l'esercizio della patria potestà a norma dell'articolo 220.

Art. 47. Se la madre non è vivente allorché si verifica la presunzione di assenza del padre, o muore prima che l'assenza sia dichiarata, o è nell'impossibilità di esercitare la patria potestà, la cura dei figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti prossimi nell'ordine stabilito dall'articolo 244, ed in mancanza di questi ad un tutore temporaneo.

TITOLO IV DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ

Art. 48. La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.

Art. 49. La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Ciascuna generazione forma un grado.

Art. 50. La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; è linea collaterale la serie de' gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.

La linea retta si distingue in discendente ed ascendente.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono: la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.

Art. 51. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e

da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimente lo stipite.

Art. 52. L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvo che per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge.

TITOLO V DEL MATRIMONIO

Capo I

Della promessa di matrimonio e delle condizioni necessarie per contrarlo

Sezione I

Della promessa di matrimonio

Art. 53. La promessa scambievolmente di futuro matrimonio, non produce obbligazione legale di contrarlo, né di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

Art. 54. Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata da chi sia maggiore di età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'ufficiale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita.

Sezione II

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 55. Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.

Art. 56. Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'articolo 107. Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.

Art. 58. In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della medesima linea.

Art. 59. In linea collaterale il matrimonio è vietato: 1° tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali; 2° tra gli affini nel medesimo grado; 3° tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

Art. 60. Il matrimonio è proibito:
 Tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
 Tra i figli adottivi della stessa persona;
 Tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante;
 Tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante, e tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato.

Parte

Art. 61. Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finché l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato.

Art. 62. Chi fu in giudizio criminale convinto reo o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fu soltanto pronunciata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

Art. 63. Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Se uno dei genitori è morto o nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

Art. 64. Se il padre e la madre fossero morti o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Il disparere tra le due linee equivale a consenso.

Art. 65. Se non esistono genitori né adottante, né avi, né avole, se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

Art. 66. La disposizione dell'articolo 63 è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela.

A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

Art. 67. Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.

Nell'interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta a udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l'intervento di procuratori né di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.

Art. 68. Il re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59. Può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

Art. 69. Le disposizioni dell'art. 55, dei numeri 2 e 3 dell'articolo 59, e dell'articolo 67 non sono applicabili al re ed alla famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re.

Capo II

Delle formalità preliminari del matrimonio

Art. 70. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.

Art. 71. Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

Art. 72. Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.

Art. 73. La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambi due gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico [96].

La promessa di matrimonio fatta in conformità dell'articolo 54 autorizza la richiesta delle pubblicazioni.

Art. 74. L'ufficiale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

Art. 75. Se l'ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascerà certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 76. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

Art. 77. Le pubblicazioni si considerano come non avvenute, se il matrimonio non è celebrato nel termine dei cento ottanta giorni successivi.

Art. 78. Il re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarino con giuramento davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una serie ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

Art. 79. Gli sposi debbono presentare all'ufficio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio:

Gli estratti dei loro atti di nascita;

Gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità de' precedenti loro matrimoni;

Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto;

Il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

Tutti gli altri documenti che, nella varietà de' casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Art. 80. Se uno degli sposi fosse nella impossibilità di presentare l'atto della sua nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno o dell'altro sesso, ancorché parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimone.

Art. 81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'ufficiale civile deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.

L'atto esprimerà pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso.

Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette.

Capo III

Delle opposizioni al matrimonio

Art. 82. Il padre, la madre, e in mancanza d'ambi due, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio de'

figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del medesimo, quand'anche i figli o discendenti maschi abbiano già compiuto gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.

Art. 83. Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età:

1° Per mancanza del consenso richiesto dall'articolo 65;

2° Per l'infermità di mente di uno degli sposi.

Art. 84. Per le cause indicate nel precedente articolo potranno anche fare opposizione il tutore o il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

Art. 85. Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Art. 86. Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all'articolo 57, il diritto di fare opposizione spetta ai prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.

Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

Art. 87. Il pubblico ministero deve sempre far opposizione al matrimonio se conosca ostarvi qualche impedimento.

Art. 88. Ogni atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Art. 89. L'atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 90. L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione.

Art. 91. Se l'opposizione è respinta, l'opponente, ove non sia un ascendente od il pubblico ministero, potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 92. Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al re ed alla famiglia reale.

Capo IV

Della celebrazione del matrimonio

Art. 93. Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

Art. 94. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorché parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronun-

zierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 95. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.

Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero l'ufficiale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Art. 96. Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 93, l'ufficiale dello stato civile richiederà per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta sarà menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale avanti il quale fu celebrato, manderà copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Art. 97. Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'articolo 94.

Art. 98. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascerà certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale, sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla corte di appello.

Art. 99. Nei matrimoni del re e della famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del senato del regno.

Il re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura.

Capo V

Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel regno

Art. 100. Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini, o tra un cittadino ed uno straniero è valido, purché sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli articoli 70 e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

Art. 101. Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza, sotto pena di una multa esten-

dibile a lire cento.

Art. 102. La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

Art. 103. Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dal quale consti che giusta le leggi da cui dipende nulla osta al divisato matrimonio.

Se lo straniero è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice.

Capo VI

Delle domande per nullità di matrimonio

Art. 104. Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 55, 56, 58, 59, 60 e 62, può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale [1171].

Dalle stesse persone può essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un ufficiale non competente dello stato civile o senza la presenza dei voluti testimoni.

Decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di nullità per incompetenza dell'ufficiale dello stato civile non è più ammessa.

Art. 105. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi del quale non sia stato libero il consenso.

Quando vi fu errore nella persona, l'azione di nullità può essere promossa da quello degli sposi che fu indotto in errore.

Art. 106. Non è più ammissibile la domanda di nullità per le cause espresse nell'articolo precedente, se vi fu coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquisito la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

Art. 107. L'impotenza manifesta e perpetua quando sia anteriore al matrimonio può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge.

Art. 108. Il matrimonio contratto senza il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, può essere impugnato dalle persone delle quali era richiesto il consenso, e da quello degli sposi a cui il consenso era necessario.

Non può essere impugnato dal figlio che aveva compiuto gli anni ventuno quando lo contrasse.

Art. 109. L'azione di nullità nel caso dell'articolo precedente non potrà essere promossa né dai coniugi, né dai parenti dei quali fosse richiesto il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi espressamente o tacitamente approvato, o quando dalla notizia del contratto matrimonio siano trascorsi sei mesi senza loro richiamo.

Parimente l'azione non potrà essere promossa dal coniuge che, dopo raggiunta la maggiore età, ha lasciato trascorrere sei mesi senza richiamo.

Art. 110. Il matrimonio contratto da persone delle quali

anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata non potrà più essere impugnato:

1° quando siano trascorsi sei mesi dopo compiuta la età richiesta;

2° quando la sposa, ancorché non giunta a tale età, sia rimasta incinta.

Art. 111. Il matrimonio contratto prima che gli sposi o l'uno di essi avesse l'età fissata non può essere impugnato dagli ascendenti, né dal consiglio di famiglia o di tutela, che vi abbiano consentito.

Art. 112. Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall'interdetto medesimo, dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, se, quando è seguito, era vi già la sentenza definitiva d'interdizione, o se la infermità per cui la interdizione fu poscia pronunciata, risulta esistente al tempo del matrimonio.

L'annullamento non potrà più pronunciarsi, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Art. 113. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Art. 114. L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 115. Quando la domanda di nullità sia proposta da uno dei coniugi, il tribunale può sull'istanza di uno di essi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambi due i coniugi od uno di essi siano minori di età.

Art. 116. Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio, purché riconosciuti prima dell'annullamento di esso.

Se uno solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore di lui e dei figli.

Capo VII

Delle prove della celebrazione del matrimonio

Art. 117. Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile (1), eccettuati i casi preveduti nell'articolo 364.

Art. 118. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambi due i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 119. Il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio sana ogni difetto di forma.

Art. 120. Non ostante la disposizione degli articoli 117 e 118, se esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambe-

due, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non si trovi in opposizione coll'atto di nascita.

Art. 121. Quando vi siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale l'atto di matrimonio non sia stato iscritto sui registri a ciò destinati, i coniugi potranno far dichiarare l'esistenza del matrimonio, secondo le regole stabilite nei casi di mancanza degli atti dello stato civile, purché concorrano le seguenti condizioni:

1° Che si presenti l'estratto delle fatte pubblicazioni o il decreto di dispensa;

2° Che vi sia prova non dubbia di un conforme possesso di stato.

Art. 122. Se la prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile sicura al matrimonio dal giorno della sua celebrazione tutti gli effetti civili riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Capo VIII

Disposizioni penali

Art. 123. Incorreranno nella multa di lire 200 estendibili a lire 1000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni.

Art. 124. L'ufficiale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, sarà punita con multa estendibile da lire 500 a 2000 [136].

Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione del matrimonio per cui non fosse competente, o nel quale le parti abbiano voluto aggiungere un termine o qualche condizione [108], ovvero senza che siano stati presentati all'ufficio dello stato civile i documenti richiesti dagli articoli 79 e 80.

Art. 125. Incorrerà nella multa di lire 100 estendibile a lire 500 l'ufficiale dello stato civile che abbia fatto procedere alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambi due gli sposi, od in contravvenzione all'articolo 74.

Art. 126. Incorrerà nella multa stabilita nell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli articoli 72, 75, 76, 93, 94, 96, 98 e 103, o commetta qualsiasi altra contravvenzione per cui non sia stabilita una pena speciale in questo capo.

Art. 127. Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, il coniuge colpevole sarà condannato ad una multa non minore di lire 1000 estendibile a lire 3000, ed anche, secondo le circostanze, al carcere estendibile a sei mesi, oltre l'indennità al coniuge ingannato, ancorché non sia data la prova specifica del danno sofferto.

Art. 128. La donna che contragga matrimonio contro il divieto dell'articolo 57, l'ufficiale che lo abbia celebrato e

l'altro coniuge incorrono nella multa di lire 300 estendibili a lire 1000. La donna decade da ogni donazione, lucro dotale e successione che provengano dal primo marito.

Art. 129. L'applicazione delle pene stabilite nei precedenti articoli è promossa dal pubblico ministero davanti al tribunale correzionale.

Capo IX

Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Sezione I

Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro

Art. 130. Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

Art. 131. Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

Art. 132. Il marito, ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

Art. 133. L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

Art. 134. La moglie non può donare, alienare i beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rievocarla.

Art. 135. L'autorizzazione del marito non è necessaria:

1° Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena;

2° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;

3° Quando la moglie eserciti la mercatura.

Art. 136. Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale sia vi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di

consiglio, salvi i casi di urgenza.

Art. 137. La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

Sezione II

Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto agli alimenti fra i parenti

Art. 138. Il matrimonio impone ad ambi due i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non abbiano mezzi sufficienti tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

Art. 139. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno.

Art. 140. La reciproca obbligazione degli alimenti ha pure luogo tra suocero, suocera, genero e nuora.

Questa obbligazione cessa:

1° Quando la suocera o la nuora sia passata a seconde nozze;

2° Quando il coniuge da cui derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro coniuge ed i loro discendenti siano morti.

Art. 141. Alla somministrazione degli alimenti strettamente necessari hanno diritto anche i fratelli o le sorelle, quando per un difetto di corpo o di mente, o per qualsivoglia altra causa non imputabile a loro colpa, non se li possano procacciare.

Art. 142. L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero o la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i fratelli o le sorelle.

Fra i discendenti la gradazione è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti.

Art. 143. Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli.

Art. 144. Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene una mutazione nelle condizioni di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvederà per la cessazione, la riduzione, o l'aumento secondo le circostanze.

Art. 145. Chi deve somministrare gli alimenti, ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentare, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti.

L'autorità giudiziaria però potrà, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione degli alimenti.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può eziandio porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od

obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 146. L'obbligazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

Art. 147. I figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

Capo X

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 148. Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale.

Art. 149. Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Art. 150. La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

Art. 151. La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

Art. 152. La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

Art. 153. La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che fosse stata proposta.

Art. 154. Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione.

Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona.

Art. 155. Qualunque sia la persona a cui i figli saranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Art. 156. Il coniuge, per colpa del quale fu pronunziata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale.

L'altro coniuge conserva il diritto ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambi due i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno.

Art. 157. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 158. La separazione pel solo consenso dei coniugi non può aver luogo senza l'omologazione del tribunale.

TITOLO VI

DELLA FILIAZIONE

Capo I

Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio

Art. 159. Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 160. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di cento ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio né dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso.

Art. 161. Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, il marito e dopo la sua morte gli eredi di lui non potranno disconoscere la paternità nei casi seguenti:

1° Quando il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

2° Quando consti dall'atto di nascita, che il marito assistette a quell'atto o personalmente, o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto autentico;

3° Quando il parto fosse dichiarato non vitale.

Art. 162. Il marito può ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio col provare, che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie per causa di allontanamento o per effetto di altro accidente.

Art. 163. Il marito può anche ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio, se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita viveva legalmente separato dalla moglie.

Tale diritto non gli spetta, quando vi sia stata riunione anche soltanto temporanea fra i coniugi.

Art. 164. Il marito non può ricusare di riconoscere il figlio, allegando la sua impotenza, salvo che si tratti di impotenza manifesta.

Art. 165. Il marito non può neppure ricusare di riconoscere il figlio per causa di adulterio, fuorché quando gliene sia stata celata la nascita: nel qual caso egli è ammesso a provare con ogni genere di prova, anche nel giudizio stesso in cui propone il suo richiamo, così i fatti dell'adulterio e del colamento, come tutti gli altri tendenti ad escludere la paternità.

La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità del marito.

Art. 166. In tutti i casi nei quali il marito è autorizzato a far richiamo, deve proporre giudizialmente la sua domanda

nei seguenti termini:

Entro due mesi quando si trovi nel luogo in cui è nato il figlio;

Entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio, od in cui è stabilito il domicilio coniugale, se era assente;

Entro tre mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuto celata la nascita.

Art. 167. Se il marito muore senza aver promossa l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabile dal tempo in cui egli sarà entrato nel possesso dei beni del defunto, o dal tempo in cui gli eredi fossero turbati dal figlio in tale possesso.

Art. 168. L'azione diretta ad impugnare la paternità sarà proposta contro il figlio se è maggiore di età, e, se è minore od interdetto, in contraddittorio di un curatore deputato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Nel giudizio sarà pure in tutti i casi chiamata la madre.

Art. 169. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse.

Capo II

Delle prove della filiazione legittima

Art. 170. La filiazione legittima si prova coll'atto di nascita iscritto sui registri dello stato civile.

Art. 171. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 172. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui egli pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

Che l'individuo abbia sempre portato il cognome del padre che egli pretende di avere;

Che il padre lo abbia trattato come suo figlio, ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione ed al collocamento di lui;

Che sia stato costantemente riconosciuto come tale nella società;

Che sia stato riconosciuto in tale qualità dalla famiglia.

Art. 173. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso conforme al medesimo.

Parimente non si potrà muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita.

Art. 174. Quando mancano l'atto di nascita ed il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori incerti, ovvero si tratta di supposizione o sostituzione di parto, ancorché in questi due ultimi casi vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, la prova di filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che allora quando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presun-

zioni e gli indizi risultanti da fatti già certi si trovino abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Art. 175. Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

Art. 176. La prova contraria può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

Art. 177. L'azione per reclamare lo stato legittimo è imprescrittibile riguardo al figlio.

Art. 178. La detta azione non può essere promossa dagli eredi o discendenti del figlio, il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore o nei cinque anni dopo la sua maggiore età.

Quando l'azione fu promossa dal figlio, può essere seguita dagli eredi o discendenti, se non vi fu recesso né perenzione d'istanza.

Capo III

Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio e della legittimazione

Sezione I

Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio

Art. 179. Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre o dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente.

Art. 180. Non possono però essere riconosciuti:

1° I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona;

2° I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta in infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado.

Art. 181. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell'atto di nascita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita.

Art. 182. Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro genitore.

Art. 183. Il figlio naturale di uno dei coniugi, nato prima del matrimonio e riconosciuto durante il medesimo, non può essere introdotto nella casa coniugale, se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi avesse già prestato il suo consenso al riconoscimento.

Art. 184. Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età.

Se il riconoscimento fu fatto da ambi due i genitori, la tu-

tela compete di preferenza al padre.

Sono applicabili a questa tutela le disposizioni degli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 233.

Art. 185. Il figlio naturale assume il nome di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre, se è stato riconosciuto da ambi due i genitori.

Art. 186. Il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire ed avviare ad una professione o ad un'arte il figlio naturale riconosciuto, ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti in condizione di somministrarglieli.

Eguale obbligazione ha il genitore verso i discendenti legittimi del figlio naturale premorto, quando la loro madre o gli ascendenti materni, non siano in grado di provvedervi.

Art. 187. Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore, quando questi non abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuge che siano in grado di somministrarglieli.

Art. 188. Il riconoscimento può essere impugnato dal figlio e da chiunque vi abbia interesse.

Art. 189. Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorché nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento.

Art. 190. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclama la madre deve provare d'essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito. Non è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Art. 191. La domanda per dichiarazione di paternità o di maternità può essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse.

Art. 192. La sentenza che dichiara la filiazione naturale, produce gli effetti del riconoscimento.

Art. 193. Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini né sulla paternità né sulla maternità.

Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti:

1° Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2° Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

3° Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori.

Sezione II

Della legittimazione dei figli naturali

Art. 194. La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio, la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto reale.

Art. 195. Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio né per decreto reale i figli che non possono

essere legalmente riconosciuti.

Art. 196. Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti. **e Prima**

Art. 197. I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambi due i genitori nell'atto del matrimonio od anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio.

Art. 198. La legittimazione può essere accordata con decreto reale, quando concorrano le seguenti condizioni:

1° Che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di essi;

2° Che il genitore il quale la domanda, non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, né discendenti da essi;

3° Che il medesimo genitore si trovi nella impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4° Che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge.

Art. 199. Qualora uno dei genitori abbia espressa in un testamento od in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi potranno dopo la morte di lui domandare la legittimazione, sempreché al tempo della morte concorressero le condizioni stabilite dai numeri 2° e 3° dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda sarà comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

Art. 200. La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, sarà presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiarerà in camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dai due precedenti articoli, e conseguentemente *potersi, o non potersi fare luogo alla domandata legittimazione.*

Se la deliberazione della corte di appello, è affermativa, il pubblico ministero la trasmetterà coi relativi documenti e colle informazioni assunte di ufficio al ministro di grazia e giustizia il quale, sentito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne farà relazione al re. Se il re accorda la legittimazione, il decreto reale sarà indirizzato alla corte che avrà dato il parere, sarà trascritto in apposito registro, e sarà per cura delle parti interessate annotato in margine all'atto di nascita del figlio.

Art. 201. La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti, della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che l'ha domandata.

TITOLO VII

DELL'ADOZIONE

Capo I

Dell'adozione e dei suoi effetti

Art. 202. L'adozione è permessa alle persone dell'uno e dell'altro sesso le quali non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquant'anni e superino

almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono di adottare.

Art. 203. Niuno può avere più figli adottivi, se non siano adottati col medesimo atto.

Art. 204. Nessuno può essere adottato da più persone, se non da due coniugi.

Art. 205. I figli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Art. 206. Il minore non può essere adottato, se non ha compiuta l'età di anni diciotto.

Art. 207. Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo aver reso il conto della sua amministrazione.

Art. 208. L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottato.

Se l'adottato o l'adottante hanno padre, madre, o coniuge viventi, sarà pure necessario il loro consenso.

Art. 209. Se l'adottato è minore e non ha genitori viventi, sarà necessaria, secondo i casi, l'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela.

Art. 210. L'adottato assume il cognome dell'adottante e l'aggiunge al proprio. I diritti dell'adottato sulla eredità dell'adottante sono determinati nel titolo *Delle successioni*.

Art. 211. Il padre e la madre adottivi hanno debito di continuare, occorrendo, l'educazione dell'adottato, e di fornirgli i sussidi e gli alimenti di cui avesse bisogno.

L'obbligazione degli alimenti, in caso di bisogno, è reciproca tra l'adottante e l'adottato. Essa però nell'adottante precede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quella dei figli legittimi o naturali dell'adottante.

Art. 212. L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né fra l'adottato e i parenti dell'adottante, salvo ciò che è stabilito nel titolo *Del matrimonio*.

Capo II Delle forme dell'adozione

Art. 213. La persona che vorrà adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno personalmente al presidente della corte d'appello nel cui distretto ha domicilio l'adottante, per venire all'atto del loro reciproco consenso il quale sarà ricevuto dal cancelliere della corte.

Dovranno pure intervenire in persona e per procura quelli di cui è richiesto l'assenso a norma degli articoli 208 e 209.

Art. 214. L'atto di adozione sarà presentato, entro i dieci giorni susseguenti, in copia autentica, dalla parte più diligente alla corte per l'omologazione.

Art. 215. La corte, assunte le opportune informazioni, verificherà:

- 1° Se tutte le condizioni della legge siano state adempite;
- 2° Se colui che vuole adottare, goda buona fama;
- 3° Se l'adozione convenga all'adottato.

Art. 216. La corte, sentito il pubblico ministero in camera di consiglio ed ommessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi pronunzierà in questi termini: *si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione*.

Art. 217. L'adozione ammessa dalla corte di appello produce i suoi effetti dal giorno dell'atto di consenso; ma finché il decreto della corte non sia pronunziato, tanto l'adottante quanto l'adottato possono rinvocare il loro consenso.

Se l'adottante muore, dopo la presentazione dell'atto di consenso alla corte e prima della omologazione, sarà tuttavia continuato il procedimento, e ammessa, qualora sia il caso, l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno presentare alla corte col mezzo del pubblico ministero memorie ed osservazioni per dimostrare inammissibile l'adozione.

Art. 218. Il decreto della corte di appello che ammette l'adozione, sarà pubblicato ed affisso in quei luoghi ed in quel numero di copie, che la corte stimerà di prescrivere, e sarà inoltre inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del regno.

Art. 219. Nei due mesi successivi al decreto della corte l'atto di adozione sarà annotato in margine dell'atto di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile.

L'annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di copia autentica dell'atto di adozione e del decreto della corte di appello, coi certificati delle seguite pubblicazioni ed inserzioni.

Non venendo annotata nel suddetto termine, l'adozione non avrà effetto quanto ai terzi, se non dal giorno in cui l'annotazione sarà eseguita.

TITOLO VIII DELLA PATRIA PODESTÀ

Art. 220. Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

Egli è soggetto alla podestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione.

Durante il matrimonio tale podestà è esercitata dal padre, e, se egli non possa esercitarla, dalla madre.

Sciolto il matrimonio, la patria podestà viene esercitata dal genitore superstite.

Art. 221. Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza permissione del medesimo, salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale. Ove se ne allontani senza permissione, il padre ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale civile.

Qualora giuste cause rendessero necessario l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, il presidente, sull'istanza dei parenti od anche del pubblico ministero, prese informazioni senza formalità giudiziali, provvede nel modo più conveniente senza esprimere nel decreto alcun motivo.

Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il pretore, rife-

rendone immediatamente al presidente, il quale conferma, revoca, o modifica il dato provvedimento.

Art. 222. Il padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto.

Art. 223. Nei casi indicati nei due articoli precedenti contro i decreti del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al presidente della corte di appello e sarà sempre sentito il pubblico ministero.

Art. 224. Il padre rappresenta i figli nati e i nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni.

Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui od altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso, e mediante l'autorizzazione del tribunale civile.

Nascendo conflitto d'interessi tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi ed il padre, sarà nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore sarà fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale fosse vertente il giudizio, ed in ogni altro caso dal tribunale civile.

Art. 225. Per la riscossione dei capitali, o per la vendita di effetti mobili soggetti a deterioramento basterà l'autorizzazione del pretore a condizione di nuovo impiego, la cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso.

Art. 226. Le eredità devolute ai figli soggetti alla patria potestà saranno accettate dal padre col beneficio dell'inventario.

Se il padre non possa o non voglia accettarle, il tribunale, a richiesta del figlio o di alcuno dei parenti, od anche sull'istanza fatta d'ufficio dal procuratore del re, potrà autorizzarne l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

Art. 227. La nullità degli atti fatti in contravvenzione ai precedenti articoli non può essere opposta che dal padre o dal figlio e dai suoi eredi od aventi causa.

Art. 228. Il padre ha l'usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva sino a che il figlio sia emancipato od abbia raggiunto l'età maggiore.

Art. 229. Non sono soggetti all'usufrutto legale

1° I beni lasciati o donati colla condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto, la quale condizione però sarà senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima;

2° I beni lasciati o donati al figlio per imprendere una carriera, un'arte o una professione;

3° I beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione accettata nell'interesse del figlio contro il consenso del

padre.

4° I beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, uffizi, impieghi, professioni ed arti, o altrimenti col proprio lavoro e colla propria industria separata.

Art. 230. Sono inerenti all'usufrutto legale i seguenti paesi:

1° Le spese di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio;

2° Il pagamento delle annualità o degli interessi de' capitali che decorrono dal giorno in cui si apre l'usufrutto;

3° Tutti gli altri obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari.

Art. 231. Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà.

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, ove questo ne sia escluso per cause a lui personali.

Art. 232. L'usufrutto legale cessa colla morte del figlio o col passaggio del genitore ad altre nozze.

Art. 233. Se il genitore abusa della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale sull'istanza di alcuno dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell'usufrutto in tutto od in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio.

Art. 234. Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio abitante con esso senza procura ma senza opposizione, od anche con procura ma senza condizione di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

Art. 235. Il padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre che non voglia accettare le stabilite condizioni, può chiedere di esserne dispensata facendo convocare dal pretore un consiglio di famiglia composto a norma degli articoli 252 e 253, affinché deliberi sulla chiesta dispensa.

La deliberazione del consiglio di famiglia sarà sottoposta all'omologazione del tribunale il quale provvederà, sentito il pubblico ministero.

Art. 236. Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, sull'istanza di persona interessata, può nominare un curatore al ventre.

Art. 237. La madre, volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare un consiglio di famiglia a norma degli articoli 252 e 253. Il consiglio delibererà se l'amministrazione dei beni debba essere conservata alla madre, e le potrà stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione e all'educazione dei figli.

Le deliberazioni del consiglio di famiglia saranno sottoposte al tribunale per i suoi provvedimenti a norma dell'articolo 235.

Art. 238. In mancanza della convocazione richiesta

dall'articolo precedente, la madre perderà di diritto l'amministrazione, e suo marito sarà responsabile in solido di quella esercitata per lo passato ed in appresso indebitamente conservata.

Il pretore, sull'istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate negli articoli 252 e 253, od anche d'ufficio, deve convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle condizioni da stabilirsi per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

Il consiglio di famiglia può riammettere la madre all'amministrazione dei beni.

Alle deliberazioni del consiglio di famiglia sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 237.

Art. 239. Quando la madre è mantenuta nell'amministrazione dei beni o vi fu riammessa, suo marito s'intende sempre associato alla medesima nell'amministrazione, e ne diviene responsabile in solido.

TITOLO IX DELLA MINORE ETÀ, DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE

Capo I Della minore età

Art. 240. È minore la persona che non ha ancora compiuto gli anni ventuno.

Capo II Della tutela

Sezione I Dei tutori

Art. 241. Se ambi due i genitori sono morti, dichiarati assenti o sono incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della patria podestà, si apre la tutela.

Art. 242. Il diritto di nominare un tutore parente od anche estraneo, spetta a quello dei genitori che rimane superstite.

La nomina deve essere fatta per atto notarile o per testamento.

Art. 243. Non ha effetto la nomina di un tutore fatta dal genitore, che al tempo di sua morte non era nell'esercizio della patria podestà.

Art. 244. Se non vi è tutore nominato dal genitore, la tutela spetta di diritto all'avo paterno, e in mancanza di questo all'avo materno.

Art. 245. Quando un figlio minore resta senza padre e madre, senza tutore da essi nominato, senza avo paterno e materno, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse fosse escluso o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore.

Art. 246. Qualunque sia il numero dei figli non può esse-

re loro nominato che un solo tutore.

Nascendo conflitto d'interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvederà nel modo indicato nell'articolo 224.

Art. 247. Chiunque istituisce erede un minore, può nominargli un curatore speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli trasmette, sebbene il minore sia sotto la patria podestà.

Art. 248. Venendo a cessare, durante l'età minore dei figli, ma tutela legale attribuita ai genitori naturali dall'articolo 184, o trattandosi di figli minori di genitori ignoti, non ricoverati in un ospizio, sarà provveduto alla nomina di un tutore dal consiglio di tutela.

Sezione II Del consiglio di famiglia

Art. 249. Verificandosi l'apertura della tutela, è costituito un consiglio di famiglia permanente per tutto il tempo della medesima presso il pretore del mandamento dove si trova la sede principale degli affari del minore.

Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà per decreto del tribunale civile esservi trasferita la sede del consiglio.

Art. 250. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli in minore età, o davanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Il tutore nominato dal genitore, il tutore legittimo e quei parenti che per legge sono membri del consiglio di famiglia debbono, sotto pena dei danni in solido, denunziare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela.

Il pretore, assunte all'uopo le opportune informazioni, convocherà nel più breve termine il consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori.

Art. 251. Il consiglio di famiglia si compone del pretore, il quale lo convoca e lo presiede, e di quattro consulenti.

Faranno altresì parte del consiglio di famiglia il tutore, il protutore e pel minore emancipato il curatore.

Il minore, dopo compiuti i sedici anni avrà diritto di assistere, ma senza voto deliberativo, al consiglio di famiglia, di cui gli sarà perciò notificata la riunione.

Art. 252. Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altra qualità:

1° gli ascendenti maschi del minore; 2° i fratelli germani; 3° gli zii.

In ciascun ordine saranno preferiti i prossimi, ed in parità di grado i più anziani.

Art. 253. Non vi essendo i consulenti indicati nell'articolo precedente o non essendo in numero sufficiente, il pretore deve nominare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per quanto sia possibile e conveniente, tra i prossimi parenti od affini del minore.

In mancanza di parenti e di affini, il pretore provvederà a norma dell'articolo 261.

Art. 254. Il pretore per ragione delle distanze o per altri gravi motivi avrà facoltà di dispensare dall'ufficio di consulente le persone che ne facciano domanda, surrogandone altre secondo le norme stabilite nei due articoli precedenti.

Il pretore surrognerà pure colle stesse norme quei consulenti che nel corso della tutela cessino dall'ufficio.

Art. 255. Le persone chiamate nei consigli di famiglia sono tenute a intervenire personalmente. L'assenza non giustificata è punita con ammenda estendibile a lire cinquanta.

Verificandosi il caso che un membro del consiglio si renda abitualmente assente, il pretore deve surrogarvi un'altra persona, ed ove non sia provata una giusta e permanente causa di assenza, ne riferirà al procuratore del re, il quale promuoverà contro di esso in giudizio civile l'applicazione di una multa estendibile a lire cinquecento.

Art. 256. Nel processo verbale della prima adunanza del consiglio di famiglia si enunceranno i fatti da cui ciascuno dei suoi membri ripete la propria qualità, e si dichiarerà se sia regolarmente costituito.

Trascorsi sei mesi dal giorno della prima convocazione, gli atti del consiglio di famiglia non si potranno più impugnare per ragione d'incompetenza o d'irregolare sua costituzione.

Anche durante i sei mesi non si potranno tali atti annullare a pregiudizio dei terzi che siano in buona fede.

Art. 257. Nel corso della tutela il pretore deve convocare il consiglio di famiglia quando gliene facciano istanza il tutore, o il protutore, o il curatore, o due consulenti, o gli aventi un interesse legittimo.

Può eziandio convocarlo d'ufficio.

La convocazione potrà anche essere ordinata dal procuratore del re.

Art. 258. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di famiglia si richiede la convocazione di tutti i membri di esso e la presenza almeno di tre oltre il pretore. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti quello del pretore avrà la preponderanza.

Art. 259. I membri del consiglio debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni nelle quali hanno un interesse personale.

Il tutore non ha voto, quando si tratta della nomina, dispensa o rimozione del protutore, e il protutore non ha voto, quando si tratta della dispensa o rimozione del tutore, o della nomina di un nuovo tutore.

Art. 260. Quando la deliberazione non è presa all'unanimità, si farà menzione nel processo verbale dell'opinione di ciascun membro del consiglio di famiglia.

Il tutore, il protutore, il curatore ed anche i membri intervenuti all'adunanza potranno impugnare tale deliberazione dinanzi al tribunale in contraddittorio dei membri che furono d'avviso conforme alla medesima.

Art. 261. Nell'interesse delle persone nate fuori di matrimonio si costituisce un consiglio di tutela, eccettuato il caso di tutela legale esercitata dal genitore a norma dell'articolo 184. Se la filiazione è legalmente riconosciuta o dichiarata, il consiglio si compone del pretore e di quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni

abituali di amicizia col genitore. In caso diverso il consiglio di tutela si compone del pretore, di due consiglieri comunali o di due altre persone scelte dal pretore stesso.

Sono nel resto comuni al consiglio di tutela, in quanto siano applicabili, le disposizioni riguardanti i consigli di famiglia.

Art. 262. I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono confidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela senza intervento di pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore.

Art. 263. Nei consigli di famiglia o di tutela, il ministero del pretore e di qualunque altro ufficiale è gratuito come quello dei membri che li compongono.

Sezione III Del protutore

Art. 264. Chi ha diritto di nominare il tutore può nella medesima forma nominare il protutore: in mancanza la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia.

Nei casi in cui il consiglio di famiglia è chiamato ad eleggere il tutore ed il protutore, l'elezione del tutore dovrà precedere quella del protutore, la quale si farà immediatamente dopo nella stessa adunanza.

Art. 265. Il tutore non può assumere l'esercizio della tutela se non vi è protutore, e non essendovi, egli deve promuoverne la nomina senza ritardo.

Se il tutore contravviene a questa disposizione, potrà essere rimosso e sarà sempre tenuto al risarcimento d'ogni danno.

Art. 266. Il protutore agisce pel minore e lo rappresenta nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore.

È pur tenuto di promuovere la nomina di un nuovo tutore in caso di tutela vacante od abbandonata, e frattanto egli rappresenta il minore, e può fare tutti gli atti conservativi ed anche gli amministrativi che non ammettono dilazione.

Art. 267. Il protutore cessa con la nomina di un nuovo tutore: il consiglio di famiglia lo può rieleggere.

Sezione IV Della incapacità e della esclusione e rimozione dagli uffizi tutelari

Art. 268. Non possono essere tutori, protutori, curatori, né far parte del consiglio di famiglia, e devono cessare da questi uffizi qualora gli avessero assunti.

1° Le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate;

2° Coloro che non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio;

3° Tutti quelli che abbiano o siano per avere, o dei quali il padre, la madre, i discendenti od il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, in cui si trovi messo in pericolo lo stato del minore od una parte notevole delle sue sostanze.

Art. 269. Sono esclusi dai medesimi uffici e debbono esserne rimossi, qualora li avessero assunti.

1° I condannati ad una pena criminale;

2° I condannati alla pena del carcere per furto, frode, falso o per reato contro i buoni costumi;

3° Le persone di notoria cattiva condotta, e quelle notoriamente incapaci di amministrare, o di provata infedeltà o trascuratezza, o colpevoli di abuso di autorità nell'esercizio della tutela;

4° I falliti non riabilitati.

Art. 270. Nel caso di condanna a pena correzionale per reato non indicato nel numero 2° dell'articolo precedente, il condannato non può essere tutore finché non abbia scontata la pena.

Qualora avesse già assunta la tutela e la pena fosse maggiore di un anno di carcere, la perde, né può esservi riammesso finché dura la pena, se questa è minore di un anno, il consiglio di famiglia lo può rimuovere.

Art. 271. Le domande cui possono dar luogo le disposizioni dei due precedenti articoli, saranno proposte dinanzi al consiglio di famiglia, salvo il diritto di richiamo davanti il tribunale.

Tale richiamo potrà anche farsi dal pubblico ministero.

Quando si tratti di escludere o rimuovere il tutore o protutore, il consiglio di famiglia non potrà deliberare, se non sentiti o debitamente citati i medesimi.

Sezione V

Delle cause di dispensa dagli uffici di tutore e protutore

Art. 272. Sono dispensati dagli uffici di tutore e protutore:

1° I principi della famiglia reale, salvo che si tratti di tutela di altri principi della stessa famiglia;

2° I presidenti delle camere legislative;

3° I ministri segretari di stato;

4° I presidenti del consiglio di stato, della corte dei conti, delle corti giudiziarie ed i capi del pubblico ministero presso le corti medesime;

5° I segretari e direttori generali delle amministrazioni centrali del regno ed i capi delle amministrazioni provinciali.

Art. 273. Hanno diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela e dall'ufficio di protutore.

1° Le donne che possono essere tutrici;

2° Coloro che abbiano l'età di sessantacinque anni compiuti;

3° Quelli che siano affetti da grave e permanente infermità;

4° Il padre di cinque figli viventi. I figli morti in attività di servizio nell'esercito nazionale di terra o di mare saranno computati per far luogo alla dispensa;

5° Chi sia già incaricato di una tutela;

6° I militari in attività in servizio;

7° Coloro che abbiano missione dal governo fuori del regno, o che per ragione di pubblico servizio risiedano fuori del territorio del tribunale in cui si è costituita la tutela.

Art. 274. Chi non sia parente od affine del minore non può essere costretto ad accettare la tutela o l'ufficio di protutore, ogni qualvolta nel territorio del tribunale in cui si constitui la tutela, od in cui sia parte notevole delle sostanze del minore, risiedano parenti od affini capaci di assumere i detti uffici e non dispensati per causa legittima.

Art. 275. La domanda di dispensa si propone al consiglio di famiglia.

La decisione del consiglio che rigetta la domanda, potrà essere impugnata dinanzi al tribunale dal tutore o protutore che la propone, il quale però sarà tenuto intanto a continuare l'esercizio delle sue funzioni.

In questo caso un delegato speciale del consiglio di famiglia sarà ammesso a difenderne la decisione.

Art. 276. Il consiglio di famiglia potrà in ogni tempo dispensare il tutore, il protutore ed il curatore dal loro ufficio, qualora essi consentano a rassegnarlo, e il consiglio reputi necessario un tale provvedimento nell'interesse del minore.

La deliberazione del consiglio di famiglia, ove non sia stata presa a voti unanimi, sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

Sezione VI

Dell'esercizio della tutela

Art. 277. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 278. Il consiglio di famiglia, qualora la tutela non sia esercitata dall'avo paterno o materno, potrà deliberare sul luogo in cui il minore debba essere allevato, e sull'educazione che convenga dargli, sentito lo stesso minore, quando abbia compiuto l'età di anni dieci.

Art. 279. Il tutore che ha gravi motivi di doglianza per la cattiva condotta del minore, ne riferirà al consiglio di famiglia, il quale potrà autorizzarlo a provocare dal presidente il provvedimento indicato nell'articolo 222.

Art. 280. Il minore deve rispetto ed obbedienza al suo tutore.

Se il tutore abusa della sua autorità o trascura gli obblighi del suo ufficio, il minore potrà portare le sue doglianze al consiglio di famiglia.

Art. 281. Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui abbia avuto legalmente notizia della sua qualità, farà istanza acciocché vengano tolti i sigilli che fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all'inventario dei beni del minore, non ostante qualunque dispensa.

Dovrà l'inventario essere terminato nello spazio di un mese, salvo al pretore di prorogare il detto termine, ove le circostanze lo richiedano.

Art. 282. L'inventario si farà coll'intervento del protutore e coll'assistenza di due testimoni da scegliersi fra i parenti o gli amici della famiglia, per mezzo del notaio nominato dal genitore o altrimenti dal consiglio di famiglia.

Il pretore o il consiglio di famiglia potrà permettere che l'inventario sia fatto senza il ministero di notaio, quando i beni non eccedono il valore di lire tremila.

L'inventario sarà depositato presso la pretura.

Nell'atto del deposito il tutore e il protutore dichiareranno con giuramento la sincerità dell'inventario.

Art. 283. Nell'inventario si indicheranno i mobili, crediti e debiti, si descriveranno le scritture, carte e note relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, e si farà pure la designazione degli immobili.

Il pretore o il consiglio di famiglia determinerà se e come si debba procedere alla stima dei mobili e alla descrizione dello stato degli immobili.

Art. 284. Se nel patrimonio del minore fossero stabilimenti industriali o commerciali, si procederà nelle forme usate in commercio all'inventario dello stabilimento, col l'intervento del protutore e di quelle altre persone che il pretore o il consiglio di famiglia credesse opportuno di delegare.

Quest'inventario sarà pure depositato presso la pretura, ed il riepilogo di esso sarà registrato nell'inventario generale.

Art. 285. Il tutore che abbia debito, credito o altre ragioni verso il minore, deve dichiararlo sulla interpolazione del notaio prima che incomincino le operazioni relative all'inventario.

Il notaio farà menzione nell'inventario della fatta interpolazione e della data risposta.

Nel caso d'inventario senza opera di notaio l'interpolazione al tutore sarà fatta dal pretore, che farà constare delle risposte del tutore nel processo verbale di deposito.

Art. 286. Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato, non ne avrà fatto dichiarazione, decadrà da ogni suo diritto.

Qualora sapendo di essere debitore non abbia dichiarato il suo debito, potrà essere rimosso dalla tutela.

Art. 287. I valori in numerario o in carte al portatore e gli oggetti preziosi, che si trovassero nel patrimonio del minore, saranno depositati nella cassa dei depositi giudiziari od in quella che sarà dal pretore designata, e vi rimarranno sino a che il consiglio di famiglia non avrà intorno a quelli deliberato.

Art. 288. Il tutore che ommette di fare l'inventario nel termine o nel modo stabilito, non ostante qualunque dispensa, o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei danni e può essere rimosso dalla tutela.

Art. 289. Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

Art. 290. Nel termine di due mesi successivi alla formazione dell'inventario, il tutore farà vendere ai pubblici incanti i mobili del minore.

Il consiglio di famiglia potrà autorizzare il tutore a conservare i mobili in tutto od in parte ed anche a venderli ad offerte private.

Art. 291. Compiuto l'inventario, il consiglio di famiglia, stabilirà per approssimazione l'annua spesa per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando la somma da cui cominci l'obbligo al tutore di impiegare gli avanzi delle

rendite, il modo dell'impiego e il tempo entro il quale debba essere fatto.

Il tutore che avrà ommesso di provocare le deliberazioni del consiglio di famiglia su questi oggetti, diventerà responsabile, alla scadenza di tre mesi, degli interessi di qualunque somma eccedente le spese strettamente necessarie.

Art. 292. Il tutore, che non sia l'avo paterno o materno, è tenuto a dare cauzione se non è dispensato dal consiglio di famiglia, con deliberazione che sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

Il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà dare la cauzione.

Quando il tutore non preferisca un altro modo di cauzione, il consiglio di famiglia indicherà quei beni del tutore, sui quali dovrà iscriversi l'ipoteca legale, ed ove il tutore non possieda beni sufficienti, si procederà alla nomina di un nuovo tutore.

Il consiglio di famiglia delibererà intorno a ciò nella prima adunanza.

Art. 293. Il consiglio di famiglia potrà nel progresso della tutela richiedere dal tutore la cauzione da cui fosse stato dispensato, e potrà parimente liberarlo da quella che avesse dato.

Potrà pure estendere o restringere l'iscrizione dell'ipoteca che si fosse presa in luogo della cauzione, ed anche autorizzarne la cancellazione.

In tutti questi casi la deliberazione del consiglio deve essere sottoposta all'omologazione del tribunale.

Art. 294. Il consiglio di famiglia potrà eziandio stabilire cautele speciali per l'esazione e l'impiego di quella parte di rendita che ecceda la somma fissata a norma dell'articolo 291.

Art. 295. Il consiglio di famiglia, se circostanze particolari, lo richiedano, può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Art. 296. Il tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia non può riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere danaro a mutuo, accordare pegni od ipoteche, alienare beni immobili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere o trasferire crediti o carte di credito, fare acquisti di beni immobili o mobili, eccettuati gli oggetti necessari all'economia domestica od all'amministrazione del patrimonio, fare locazioni eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni o provocarle giudizialmente.

Egli non può parimente senza la detta autorizzazione far compromessi o transazioni, promuovere azioni in giudizio, se non quando si tratta di azioni possessorie o di questioni relative al conseguimento delle rendite, salvi i casi di urgenza.

Art. 297. L'autorizzazione del consiglio di famiglia non può essere data in genere, ma deve essere speciale per ciascun atto e contratto.

Nell'autorizzare vendite di immobili, il consiglio determinerà, se esse debbano farsi ai pubblici incanti o per offerte private.

Art. 298. Trovandosi nel patrimonio del minore titoli al portatore, quando il consiglio di famiglia non ne abbia deliberata la conversione in altro impiego, il tutore dovrà farli inscrivere in nome del minore.

Art. 299. Gli stabilimenti di commercio o d'industria che si trovino nel patrimonio del minore, saranno alienati e liquidati dal tutore nei modi e colle cautele che determinerà il consiglio di famiglia.

Il consiglio di famiglia potrà permettere la continuazione dell'esercizio quando vi sia l'evidente utilità del minore: questa deliberazione sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

Art. 300. Il tutore e il protutore non possono comprare i beni del minore, né accettare la cessione di alcuna ragione o credito verso il medesimo. Non possono neppure prenderne in affitto i beni senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

Art. 301. Tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia, per le quali siano autorizzati atti di alienazione, di pegno od ipoteca de' beni del minore, devono essere sottoposte all'omologazione del tribunale.

Saranno parimente soggette all'omologazione del tribunale le deliberazioni che autorizzano il tutore a prendere danari a prestito, e quelle relative alle transazioni, ai compromessi e alle divisioni in cui sia interessato il minore.

Sezione VII Del rendimento dei conti della tutela

Art. 302. Ogni tutore, terminata la sua amministrazione, è tenuto a renderne il conto.

Art. 303. Il tutore, ad eccezione dell'avo paterno e materno, dovrà ogni anno presentare gli stati della sua amministrazione al consiglio di famiglia il quale, prima di deliberare, li farà esaminare da uno dei suoi membri.

Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa in carta non bollata e senza alcuna formalità di giudizio, e, dopo la deliberazione del consiglio di famiglia, depositati presso la pretura.

Art. 304. Qualunque esenzione dall'obbligo di rendere il conto definitivo o di presentare gli stati annuali è di nessun effetto.

Art. 305. Il conto definitivo della tutela si renderà quando il minore sia giunto alla maggiore età, o quando sia emancipato.

Le spese saranno a carico del minore, e saranno intanto anticipate dal tutore.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese che saranno sufficientemente giustificate, e riconosciute utili al minore.

Art. 306. Qualora l'amministrazione del tutore cessi prima che l'amministrato sia giunto alla maggiore età o sia emancipato, il conto dell'amministrazione dovrà rendersi a colui che succede nella tutela, ed in presenza del protutore: il rendimento del conto non sarà però definitivo, salvo che intervenga l'approvazione del consiglio di famiglia.

Se l'amministrato muore durante la minore età, il conto

sarà reso ai suoi eredi.

Art. 307. Se la tutela cessi per la maggiore età dell'amministrato, il conto sarà reso all'amministrato medesimo; ma il tutore non sarà efficacemente liberato, se l'amministrato non sarà stato assistito nell'esame del conto dal protutore o da quell'altra persona che, in mancanza del protutore, sarà stata designata dal pretore.

Nessuna convenzione tra il tutore ed il minore fatto maggiore può aver luogo prima della definitiva approvazione del conto della tutela.

Art. 308. La somma a cui ascenderà il residuo debito del tutore, produrrà interesse dal giorno dell'ultimazione del conto senza che occorra di farne la domanda.

Gli interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale fatta dopo l'ultimazione del conto.

Art. 309. Le azioni del minore contro il tutore e il protutore, e quelle del tutore verso il minore relative alla tutela si prescrivono in dieci anni computabili dal giorno della maggiore età o della morte dell'amministrato, senza pregiudizio però delle disposizioni relative all'interruzione e sospensione del corso delle prescrizioni.

La prescrizione stabilita da questo articolo non si applica all'azione pel pagamento del residuo risultante dal conto definitivo.

Capo III Dell'emancipazione

Art. 310. Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 311. Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto, potrà essere emancipato dal genitore che eserciti la patria potestà, e in mancanza dal consiglio di famiglia.

L'emancipazione si effettuerà mediante dichiarazione fatta davanti il pretore dal genitore, o mediante deliberazione del consiglio di famiglia.

Art. 312. Il figlio naturale potrà essere emancipato dal genitore che ne abbia la tutela legale, e in mancanza dal consiglio di tutela, nelle forme stabilite dall'articolo precedente.

Art. 313. Per l'emancipazione dei minori indicati nell'articolo 262, il consiglio di tutela sarà presieduto dal pretore.

Art. 314. Dichiarata l'emancipazione, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore al minore emancipato.

Se però l'emancipazione è fatta dal padre o dalla madre, il minore emancipato avrà per curatore il genitore emancipante.

Art. 315. Il minore emancipato per effetto del matrimonio avrà per curatore il padre, e in mancanza la madre.

Mancando ambi due i genitori, il consiglio di famiglia o di tutela gli nominerà il curatore.

La donna minore maritata ha per curatore il marito, od il curatore del marito se questo sia minore od inabilitato, ed

infine il tutore del marito se questo sia interdetto.

Qualora sia vedova, ovvero separata di corpo o di beni, avrà per curatore il padre o la madre, e in loro mancanza le sarà nominato un curatore dal consiglio di famiglia o di tutela.

Art. 316. Il conto della precedente amministrazione sarà reso al minore emancipato assistito dal suo curatore, e se questo è quel medesimo che deve rendere il conto, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore speciale.

Art. 317. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da se solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione.

Art. 318. Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego, e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Art. 319. Per tutti gli altri atti eccedenti, la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela.

Le deliberazioni del consiglio relative al patrimonio del minore emancipato saranno soggette all'omologazione del tribunale in tutti i casi accennati nell'articolo 301.

Art. 320. Nel caso in cui il curatore rifiuti di dare il suo consenso, il minore potrà far richiamo al consiglio di famiglia.

Art. 321. Il minore emancipato potrà essere privato del beneficio dell'emancipazione per deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela, quando i suoi atti lo dimostrino incapace di amministrare.

La deliberazione del consiglio non avrà luogo che sopra la domanda del genitore, ove egli abbia concessa la emancipazione e sia vivente.

Dal giorno della revocazione dell'emancipazione il minore rientrerà sotto la patria potestà o nello stato di tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età compiuta.

Art. 322. Le nullità degli atti fatti in contravvenzione alle disposizioni di questo titolo concernenti l'interesse del minore non possono opporsi che dal tutore, dal minore e dai suoi eredi od aventi causa.

TITOLO X DELLA MAGGIORE ETÀ, DELLA INTERDIZIONE E DELLA INABILITAZIONE

Capo I Della maggiore età

Art. 323. La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti.

Il maggiore d'età è capace di tutti gli atti della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali.

Capo II Dell'interdizione

Art. 324. Il maggiore di età ed il minore emancipato, il

quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, deve essere interdetto.

Art. 325. Il minore non emancipato può essere interdetto nell'ultimo anno della sua minore età.

Art. 326. L'interdizione può essere promossa da qualsiasi congiunto, dal coniuge e dal pubblico ministero.

Art. 327. L'interdizione non potrà essere pronunziata se non avuto il parere del consiglio di famiglia o di tutela, e dopo essersi proceduto all'interrogatorio della persona contro cui si promuove.

Il coniuge e i discendenti della persona di cui si domanda l'interdizione ed i parenti che l'abbiano promossa, non possono far parte del consiglio di famiglia o di tutela, né assistere alle sue deliberazioni, sino a che non sia pronunziata sentenza definitiva; essi però hanno diritto di essere sentiti per dare chiarimenti al consiglio.

Dopo l'interrogatorio il tribunale deputerà, se occorre, un amministratore provvisorio, affinché prenda cura della persona di cui fu richiesta l'interdizione e dei suoi beni.

Art. 328. L'interdizione produce il suo effetto dal giorno della sentenza.

Art. 329. L'interdetto è in istato di tutela.

Le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comuni alla tutela degli interdetti.

Art. 330. Il coniuge maggiore di età e non separato legalmente è tutore di diritto dell'altro coniuge interdetto per infermità di mente.

È parimente tutore di diritto, dopo il coniuge, il padre dell'interdetto o, in mancanza del padre, la madre.

Mancando la tutela del coniuge, del padre e della madre, il tutore è nominato dal consiglio di famiglia o di tutela, salvo che il genitore che sopravvisse, prevedendo il caso della interdizione del figlio, glielo abbia designato per testamento o per atto notarile.

Art. 331. Quando la tutela sia esercitata dal coniuge, dal padre o dalla madre, il consiglio di famiglia o di tutela potrà dispensare il tutore dall'obbligo di presentare gli stati annuali menzionati nell'articolo 303.

Art. 332. Il tutore dell'interdetto non sarà tenuto a far vendere mobili che servono all'abitazione della famiglia.

Art. 333. Nessuno, ad eccezione dei coniugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela dell'interdetto oltre dieci anni.

Art. 334. La dote e le altre convenzioni matrimoniali dei figli di un interdetto saranno regolate dal consiglio di famiglia o di tutela.

Art. 335. Gli atti fatti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione, od anche dopo la nomina dell'amministratore provvisorio sono nulli di diritto.

La nullità non può essere proposta se non dal tutore, dall'interdetto e dai suoi eredi od aventi causa.

Art. 336. Gli atti anteriori alla interdizione possono essere annullati, se la causa d'interdizione sussisteva al tempo

in cui avevano luogo gli atti medesimi, e sempreché o per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto, od altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo.

Art. 337. Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per infermità di mente, se non quando o sia si promossa l'interdizione prima della morte di esso, o la prova dell'infermità risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

Art. 338. L'interdizione sarà rievocata ad istanza dei parenti del coniuge o del pubblico ministero, quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo.

Il consiglio di famiglia o di tutela dovrà vegliare per riconoscere, se continui la causa dell'interdizione.

Capo III Dell'inabilitazione

Art. 339. L'infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, e il prodigo potranno dal tribunale essere dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i suoi beni, né fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione, senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela.

L'inabilitazione può essere promossa da coloro che hanno diritto di promuovere l'interdizione.

Art. 340. Il sordo-muto ed il cieco dalla nascita, giunti all'età maggiore, si reputeranno inabilitati di diritto, eccetto che il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie.

Art. 341. La nullità degli atti fatti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore non può essere proposta che dal inabilitato e dai suoi eredi od aventi causa.

Art. 342. L'inabilitazione sarà rievocata, come l'interdizione, quando sia cessata la causa per cui fu pronunciata.

TITOLO XI DEI REGISTRI DELLE TUTELE DEI MINORI O DEGLI INTERDETTI, E DELLE CURE DEGLI EMANCIPATI OD INABILITATI

Art. 343. In ciascuna pretura sarà tenuto un registro delle tutele dei minori o degli interdetti, ed un altro delle cure degli emancipati od inabilitati.

Art. 344. Ogni tutore o curatore dovrà far iscrivere nel registro la tutela o la cura entro quindici giorni da quello in cui l'abbia assunta. Tutti i membri del consiglio di famiglia o di tutela dovranno vegliare perché la iscrizione venga eseguita.

Il pretore la potrà ordinare d'ufficio.

La tutela legale attribuita ai genitori dall'articolo 184 non è soggetta ad iscrizione.

Art. 345. Il registro delle tutele conterrà per ciascuna di esse un capitolo speciale nel quale si dovrà annotare:

Il nome e cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona soggetta alla tutela;

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del tutore, del protutore e degli altri membri del consiglio di famiglia o di tutela;

Il titolo che conferisce la qualità di tutore e di protutore, o la sentenza che pronunziò l'interdizione;

Il giorno in cui si è aperta la tutela;

La data dell'inventario;

La data delle adunanze del consiglio, e l'oggetto delle prese deliberazioni.

Art. 346. Nel registro si terrà nota degli stati annuali dell'amministrazione del tutore e dei loro risultati.

Art. 347. Trasferendosi la sede della tutela in altra pretura, il tutore ne farà dichiarazione nel registro di quella che abbandona e ne procurerà l'iscrizione nel registro dell'altra in cui viene trasferita.

Art. 348. Il registro delle cure degli emancipati od inabilitati avrà, per ciascuna di esse, un capitolo speciale nel quale si dovrà annotare.

Il nome, cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata od inabilitata;

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del genitore emancipante, o dei membri del consiglio di famiglia o di tutela che deliberarono l'emancipazione;

La data dell'emancipazione o della sentenza di inabilitazione;

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato od inabilitato e dei membri del consiglio di famiglia o di tutela.

Il titolo che conferisce la qualità di curatore;

La data delle adunanze del consiglio, e l'oggetto delle prese deliberazioni.

Art. 349. Il pretore veglierà la tenuta dei registri, e alla fine di ogni anno farà rapporto al procuratore del re circa i provvedimenti presi per ottenere l'esecuzione della legge.

I registri saranno tenuti in carta libera e le registrazioni si eseguiranno gratuitamente.

TITOLO XII DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Capo I Disposizioni generali

Art. 350. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

Art. 351. Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli ufficiali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedono nel comune.

Art. 352. Gli atti relativi allo stato civile enunceranno il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono forma-

ti; il nome, cognome e la qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

L'ufficiale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in esso menzione dell'adempimento di questa formalità.

Art. 353. Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'ufficiale: se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

Art. 354. Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

Art. 355. Gli ufficiali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti, se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto stabilite e permesse.

Art. 356. I registri dello stato civile saranno tenuti in doppio originale.

Art. 357. I registri, prima di essere posti in uso, saranno vidimati in ciascun foglio dal presidente del tribunale civile, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il presidente o giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

Art. 358. Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza alcuno spazio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate prima della chiusura degli atti: non vi saranno abbreviature e le date saranno sempre scritte in lettere per disteso.

Art. 359. Qualunque annotazione sopra un atto già iscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà in margine di esso, a richiesta delle parti interessate, dall'ufficiale dello stato civile nei registri correnti od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. Per tale effetto l'ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore del re, il quale veglierà acciocché l'annotazione sia fatta in modo uniforme sui due originali dei registri.

Art. 360. I registri saranno chiusi dagli ufficiali dello stato civile alla fine d'ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto iscritto sul registro; ed entro quindici giorni uno degli originali sarà depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del tribunale.

Art. 361. Le procure e le altre carte annesse agli atti dello stato civile saranno munite del visto dell'ufficiale pubblico, ed unite a quello degli originali che deve rimanere presso il tribunale.

Art. 362. I registri dello stato civile sono pubblici; gli ufficiali dello stato civile non possono recusare gli estratti e i certificati negativi che vengono loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Art. 363. Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a quella di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 364. Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per i scritture, quanto per testimoni.

Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest'articolo.

Art. 365. Il procuratore del re è incaricato di vegliare per la regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verificarne lo stato.

Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verifica, quando vengono depositati nella cancelleria del tribunale; formerà coll'opera del cancelliere un processo verbale dei risultati della verifica, ordinerà il deposito dei registri gli archivi del tribunale e promuoverà l'applicazione delle pene pecuniarie contro coloro che vi abbiano dato luogo, ed anche le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico, chiamate le parti interessate.

Art. 366. Avvenendo alcuno dei casi espressi nell'articolo 364 il tribunale, sulla istanza del procuratore del re, potrà ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti omessi, distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un ufficiale dello stato civile non competente e sia perenta l'azione per impugnarlo, il tribunale, sull'istanza del procuratore del re, potrà ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto all'ufficiale davanti il quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio.

Art. 367. Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando siansi osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo.

È dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvo che preferisca di trasmetterla direttamente all'ufficio dello stato civile indicato nell'articolo seguente.

Art. 368. È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio, o morte dai regi agenti diplomatici o consolari, purché si osservino le forme stabilite da questo codice.

I regi agenti diplomatici o consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci, devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti anzidetti, a loro consegnati o da loro ricevuti, dal ministero degli affari esteri, per cura del quale si faranno pervenire.

Gli atti di nascita all'ufficio dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre se il padre non è conosciuto;

Gli atti di matrimonio all'ufficio dello stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;

Gli atti di morte all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 369. Il presidente del senato assistito dal notaio della corona adempierà le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del re e delle persone della famiglia reale.

Art. 370. Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno e l'altro negli archivi del senato a norma dell'articolo 38 dello statuto.

Capo II

Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione

Art. 371. Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato.

L'ufficiale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

Art. 372. Dopo i cinque giorni dalla nascita la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 373. La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'ufficiale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita sarà steso immediatamente dopo.

Art. 374. L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'ufficiale dello stato civile.

Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'ufficiale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse dai parenti che il bambino sia nato vivo o morto.

Art. 375. Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio.

Art. 376. Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone non si enuncerà che il nome e cognome, la professione e il domici-

lio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

Art. 377. Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale che enuncerà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità civile a cui verrà consegnato.

Questo processo verbale sarà iscritto sui registri.

Art. 378. Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato deve trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'ufficiale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine in cui sarà iscritto.

Art. 379. Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'ufficiale che avrà ricevuto l'atto, ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto, per essere inserita nei registri colla data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta.

Art. 380. Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o padrone della nave, o da chi ne fa le veci.

L'atto di nascita sarà iscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

Art. 381. Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il padrone sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nel regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima, la quale ne farà la trasmissione all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

Art. 382. L'atto di riconoscimento di un figlio sarà iscritto nei registri coll'indicazione della sua data, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, quando vi sia.

Capo III

Degli atti di matrimonio

Art. 383. L'atto di matrimonio deve indicare:

Il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

Il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento menzionato nell'articolo 67;

La data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

La data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti menzionati nell'articolo 68;

La dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio;

Il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'articolo 97, ed il motivo del trasferimento;

La ricognizione della unione degli sposi, che l'ufficiale dello stato civile fa in nome della legge.

Art. 384. La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio, deve per cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha pronunciata e a spesa dell'attore essere trasmessa in copia autentica all'ufficio di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Di questa sentenza si farà annotazione in margine all'atto di matrimonio.

Capo IV Degli atti di morte

Art. 385. Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente, o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

Art. 386. Si stenderà l'atto di morte dall'ufficiale dello stato civile, dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano informati.

Art. 387. L'atto di morte enuncerà il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto enuncerà inoltre, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

Art. 388. In caso di morte in un ospedale, collegio od altro qualsiasi istituto, il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a trasmetterne l'avviso, colle indicazioni stabilite nell'articolo precedente, nel termine di ventiquattro ore, all'ufficio dello stato civile.

Art. 389. Risultando segni o indizi di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

Art. 390. L'ufficiale di polizia dovrà immantinente tra-

smettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, dove sarà morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

Art. 391. Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere i cadaveri, il sindaco od altro pubblico ufficiale ne stenderà processo verbale, e lo trasmetterà al procuratore del re, per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà annesso al registro dello stato civile.

Art. 392. Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo sentenza del tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero.

La sentenza verrà inserita nei registri.

Art. 393. Morendo alcuno nelle prigioni, o nelle case di arresto o di detenzione, l'avviso all'ufficiale dello stato civile sarà dato immediatamente dai custodi o carcerieri.

Art. 394. I cancellieri saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall'esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove sarà stata eseguita, tutte le notizie enunciate nell'articolo 387, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

Art. 395. In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma stabilita dall'articolo 387.

Art. 396. Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli ufficiali nominati nell'articolo 380, e si osserveranno le disposizioni dell'articolo 381. Quando per naufragio di una nave fossero perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne farà inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli ufficiali sovra indicati, gli atti di morte saranno formati dai regi consoli all'estero, o dalle autorità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei superstiti.

Art. 397. Morendo alcuno in luogo diverso da quello della sua residenza, l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto all'ufficio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

Capo V Degli atti dello stato civile dei militari in campagna

Art. 398. Le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate, sono adempiute dagli impiegati designati nei regolamenti.

Art. 399. Le dichiarazioni così di nascita come di morte devono essere fatte nel più breve termine, e contenere le indicazioni stabilite nei capi precedenti di questo titolo.

Art. 400. Gli ufficiali che compiono le funzioni relative allo stato civile, sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero della guerra o della marina, per cura del quale devono essere trasmessi all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

Capo VI

Della rettificazione degli atti dello stato civile

Art. 401. Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile devono essere proposte davanti il tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si chiede la rettificazione.

Art. 402. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

Art. 403. Le sentenze di rettificazione passate in giudicato devono per cura di chi le ha promosse, essere depositate in copia autentica all'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto rettificato.

L'ufficiale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine dell'atto.

Capo VII

Disposizioni penali

Art. 404. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

L'azione sarà promossa dal pubblico ministero.

Art. 405. Ogni alterazione od omissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

LIBRO SECONDO

DEI BENI, DELLA PROPRIETÀ E DELLE SUE MODIFICAZIONI

TITOLO I

DELLA DISTINZIONE DEI BENI

Art. 406. Tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata sono beni immobili o mobili.

Capo I

Dei beni immobili

Art. 407. I beni sono immobili o per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono.

Art. 408. Sono immobili per loro natura i terreni, le fabbriche, i mulini ed altri edifici fissi su pilastri o formanti parte di una fabbrica.

Art. 409. Sono altresì riputati immobili i mulini, i bagni e tutti gli altri edifici galleggianti, ove siano e debbano essere con corde o catene saldamente attaccati a una riva, e su questa trovesi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio.

I detti mulini, bagni ed edifici galleggianti si considerano come formanti una cosa sola con la fabbrica loro destinata, e col diritto che ha il proprietario di tenerli anche sopra acque non sue.

Art. 410. Gli alberi sono immobili finché non vengono atterrati.

Art. 411. Sono parimente immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo: essi diventano mobili a misura che sono raccolti o separati dal suolo, quantunque non siano trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 412. Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua sono immobili.

I canali che deducono le acque in un edificio o fondo, sono pure immobili e fanno parte dell'edificio o del fondo, a cui le acque devono servire.

Art. 413. Sono beni immobili per destinazione le cose, che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo.

Tali sono:

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti rurali;

Il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai mezzaioli;

La paglia, lo strame ed il concime;

I piccioni delle colombeaie;

I conigli delle conigliere;

Gli alveari;

I pesci delle peschiere;

I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti;

Gli utensili necessari a fucine, cartiere, mulini ed altre fabbriche.

Sono parimente immobili tutte le altre cose dal proprietario consegnate all'affittuario od al mezzaiolo per il servizio e la coltivazione del fondo.

Gli animali consegnati dal proprietario del fondo all'affittuario od al mezzaiolo per la coltivazione, ancorché siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in forza della convenzione restano addetti al fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna a soccio o soccida ad altri fuorché all'affittuario od al mezzaiolo, si reputano beni mobili.

Art. 414. Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edificio per rimanervi stabilmente.

Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edificio a cui sono attaccati.

Gli specchi, i quadri ed altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all'edificio, quando formano corpo col tavo-

lato, colla parete o col soffitto.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edificio nel modo sopra indicato.

Art. 415. La legge considera immobili per l'oggetto a cui si riferiscono:

I diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi;

Il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, e quello di abitazione;

Le servitù prediali;

Le azioni che tendono a recuperare immobili o diritti ad essi relativi.

Capo II Dei beni mobili

Art. 416. I beni sono mobili per loro natura o per determinazione della legge.

Art. 417. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o si muovano per propria forza, come gli animali, o vengano mossi da forza esteriore, come le cose inanimate, ancorché tali cose formano collezione od oggetto di commercio.

Art. 418. Sono mobili per determinazione della legge i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro od effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili.

In quest'ultimo caso tali azioni o quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente riputate mobili le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato o dei privati, salvo quanto alle rendite sullo Stato le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico.

Art. 419. I battelli, le chiatte, le navi, i mulini e bagni su battelli, e generalmente gli edifici galleggianti non accennati nell'articolo 409 sono mobili.

Art. 420. I materiali provenienti dalla demolizione di un edificio, o raccozzati per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che non siano adoperati alla costruzione.

Art. 421. Le espressioni *beni mobili*, *effetti mobili*, *stanza mobile* usate sole nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o indicazione che ne restringa il significato, comprendono generalmente tutto ciò che viene riputato mobile secondo le regole sopra stabilite.

Art. 422. La parola *mobili* usata sola nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o indicazione che ne allarghi il significato, o senza contrapposto agli immobili, non comprende il denaro metallico o i suoi rappresentativi, le gemme, i crediti, i titoli di rendita sul debito pubblico e delle imprese commerciali od industriali, i libri, le armi, i quadri, le statue, le monete, le medaglie od altri oggetti attinenti a scienze od arti, gli strumenti propri delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso della

persona, i cavalli e gli equipaggi, i grani, vini, fieni ed altre derrate, e nemmeno le cose che formano oggetto di un commercio.

Art. 423. Le parole *mobilia*, *mobiliare* comprendono i mobili destinati all'uso ed all'ornamento degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, pendoli, tavole, porcellane ed altri oggetti consimili.

Comprendono anche i quadri e le statue che fanno parte dei mobili di un appartamento, non però le collezioni di quadri, di statue, di porcellane ed altre che possono essere nelle gallerie o camere particolari.

Art. 424. L'espressione *casa mobiliata* comprende la sola mobilia; l'espressione *casa con tutto quello che vi si trova* comprende tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del danaro o dei suoi rappresentativi, dei crediti od altri diritti, i cui documenti si trovano nella medesima.

Capo III Dei beni relativamente alle persone a cui appartengono

Art. 425. I beni sono o dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o dei pubblici istituti ed altri corpi morali, o dei privati.

Art. 426. I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali.

Art. 427. Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico.

Art. 428. Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio.

Art. 429. I terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati all'uso pubblico ed alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

Art. 430. I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano.

Art. 431. Le miniere e le saline sono regolate da leggi speciali.

Art. 432. I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico e in beni patrimoniali [824, 826]. La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico, e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali.

Art. 433. I beni degli istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere.

Art. 434. I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo.

Art. 435. I beni non indicati nei precedenti articoli appartengono ai privati.

TITOLO II DELLA PROPRIETÀ

Capo I Disposizioni generali

Art. 436. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 437. Le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali.

Art. 438. Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative alla spropria azione per causa di pubblica utilità sono determinate da leggi speciali.

Art. 439. Il proprietario della cosa ha diritto di rivenderla da qualsiasi possessore o detentore, salve le eccezioni stabilite dalle leggi.

Se il possessore o detentore, dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale, avrà cessato per fatto proprio di possedere la cosa, è tenuto a recuperarla per l'attore a proprie spese, e, non potendo, a risarcirgliene il valore, senza che l'attore sia pregiudicato nel diritto di proporre invece la sua azione contro il nuovo possessore o detentore.

Art. 440. Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie.

Art. 441. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni i termini tra le loro proprietà contigue.

Art. 442. Ciascuno può chiudere il suo fondo, salvi i diritti di servitù spettanti a terzi.

Art. 443. La proprietà di una cosa, sia mobile sia immobile, attribuisce diritto su quanto essa produce o vi si unisce naturalmente o coll'arte; questo diritto si chiama diritto d'accessione.

Capo II Del diritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa

Art. 444. I frutti naturali e i frutti civili appartengono per diritto d'accessione al proprietario della cosa che li produce.

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l'industria dell'uomo, come le biade, il fieno, la legna, i parti degli animali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Sono frutti civili quelli che si ottengono per occasione dalla cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle

enfiteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita.

I fitti e le pigioni dei fondi appartengono alla classe dei frutti civili.

Art. 445. Chi raccoglie i frutti della cosa, ha l'obbligo di rimborsare i terzi delle spese della coltura, delle sementi e delle opere da loro fatte.

Capo III Del diritto d'accessione sopra ciò che s'incorpora, e si unisce alla cosa

Art. 446. Tutto ciò che s'incorpora e si unisce alla cosa appartiene al proprietario di essa secondo le regole stabilite in appresso.

Sezione I Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili

Art. 447. Il proprietario può fare sopra il suo suolo qualsiasi costruzione e piantagione, salve le eccezioni stabilite nel capo *Delle servitù prediali*.

Parimente disotto al suolo può fare qualsiasi costruzione e scavamento, e trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle miniere e di polizia.

Art. 448. Qualsiasi costruzione, piantagione od opera sopra o disotto il suolo si presume fatta dal proprietario a sue spese ed appartenergli, finché non consti del contrario, senza pregiudizio però dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.

Art. 449. Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui, deve pagarne il valore. Sarà anche tenuto in caso di malafede o di colpa grave al risarcimento dei danni; ma il proprietario dei materiali non ha diritto di levarli, salvo che lo possa senza distruggere l'opera costrutta o far perire la piantagione.

Art. 450. Allorché le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo e con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte le piantagioni e costruzioni, ciò verrà eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore: questi potrà inoltre essere condannato al risarcimento dei danni che il proprietario del fondo avesse sofferto.

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore de' materiali e il prezzo della mano d'opera, oppure l'aumento di valore recato al fondo.

Il proprietario però non può chiedere che siano tolte le piantagioni, costruzioni od opere fatte da un terzo, che abbia sofferto evizione e per la sua buona fede sia andato esente dalla restituzione dei frutti, ma deve pagarle in uno dei modi accennati.

Art. 451. Se le piantagioni, fabbriche od altre opere siano state fatte da un terzo con materia altrui, il padrone della

materia non ha diritto di rivendicarla, ma può esigere indennità dal terzo che ne ha fatto uso, ed anche dal proprietario del suolo ma soltanto sul prezzo che da questo fosse ancora dovuto.

Art. 452. Se nella costruzione di un edificio si occupasse in buona fede una porzione del fondo attiguo, e la costruzione si fosse fatta a saputa e senza opposizione del vicino, potranno l'edificio ed il suolo occupato essere dichiarati di proprietà del costruttore, il quale però sarà tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio valore della superficie occupata oltre al risarcimento dei danni.

Art. 453. Le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, chiamanti alluvioni.

L'alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva di un fiume o torrente, siano questi atti o non alla navigazione od al trasporto, coll'obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero secondo i regolamenti.

Art. 454. Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo pei terreni abbandonati dal mare.

Art. 455. Non vi ha diritto di alluvione riguardo ai laghi ed agli stagni, il proprietario dei quali conserva sempre il terreno che l'acqua copre quand'essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venisse a scemare.

Parimente il proprietario del lago e dello stagno non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di straordinaria escrescenza.

Art. 456. Se un fiume o torrente per istantanea forza stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario della parte staccata, può reclamarne la proprietà dentro l'anno. Scorso questo termine, la domanda non è più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo, a cui si unì la parte staccata, non ne abbia ancora preso possesso.

Art. 457. Le isole, isolette, ed unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi o torrenti navigabili od atti al trasporto, appartengono allo Stato, se non vi è titolo o prescrizione in contrario.

Art. 458. Le isole ed unioni di terra, che si formano nei fiumi e torrenti non navigabili né atti al trasporto, appartengono ai proprietari che fronteggiano quel lato della linea mediana del fiume o torrente dal quale si trovano. Se le isole ed unioni di terra si estendono ad ambi due i lati della linea mediana, questa segnerà il confine della proprietà dei rivieraschi delle due sponde.

La porzione dell'isola od unione di terra spettante ai proprietari della stessa sponda è determinata dalle perpendicolari che, partendo dalla linea mediana del fiume o torrente, cadono sui punti estremi delle fronti dei loro fondi.

Art. 459. Le disposizioni dei due precedenti articoli non

si applicano al caso in cui l'isola si formi con terreno staccato per forza istantanea dalla riva e trasportato nel fiume o torrente.

Il proprietario del fondo dal quale fu staccato il terreno, ne conserva la proprietà; ma trattandosi di un fiume navigabile od atto al trasporto, lo Stato ha diritto di farsi cedere la proprietà, mediante pagamento di un'indennità proporzionata.

Art. 460. Se un fiume o torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda, facendone un'isola, il fondo del proprietario confinante, questi conserva la proprietà del fondo, salvo ciò che è stabilito dall'articolo precedente.

Art. 461. Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti alle due rive. Essi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno.

Art. 462. I colombi, conigli e pesci che passano ad un'altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi siano stati attirati con arte o frode.

Sezione II

Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili

Art. 463. Il diritto d'accessione, quando ha per oggetto cose mobili appartenenti a diversi proprietari, è regolato dai principii dell'equità naturale.

Le seguenti disposizioni serviranno di norma al giudice per decidere nei casi non preveduti secondo le particolari circostanze.

Art. 464. Quando due cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite in guisa da formare un solo tutto, ma sono ambedue separabili senza notabile deterioramento, ciascuno di essi ritiene la proprietà della cosa sua, e ha diritto di ottenerne la separazione. Ove poi le due cose non possano separarsi senza notabile deterioramento d'una di esse, il tutto appartiene al proprietario della cosa che ne forma la parte principale, coll'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi fu unita.

Art. 465. È reputata parte principale quella a cui l'altra non fu unita che per uso, ornamento o compimento.

Art. 466. Ma se la cosa unita è molto più preziosa della principale, ed è stata adoperata senza assentimento del proprietario, questi ha la scelta o di appropriarsi il tutto, pagando al proprietario della cosa principale il valore di essa, ovvero di chiedere la separazione della cosa unita, ancorché potesse seguirne deterioramento dell'altra.

Art. 467. Se di due cose unite per formare un solo tutto, l'una non può essere reputata come accessoria dell'altra, si reputa principale quella che è più notevole per valore, ovvero per volume nel caso di valori approssimativamente eguali.

Art. 468. Se un artefice o altra persona abbia adoperata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa

di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere la sua prima forma, il proprietario di essa ha diritto alla proprietà della cosa che se n'è formata, rimborsando l'artefice o l'altra persona del prezzo della mano d'opera.

Art. 469. Quando alcuno abbia adoperata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che né l'una né l'altra delle due materie sia interamente trasformata, ma in modo che l'una non possa separarsi dall'altra senza guasto, la cosa rimane comune ai due proprietari, riguardo all'uno in ragione della materia che gli apparteneva, e riguardo all'altro in ragione della materia che gli apparteneva e del valore della mano d'opera.

Art. 470. Quando però la mano d'opera fosse tanto pregevole da sorpassare di molto il valore della materia adoperata, la mano d'opera è considerata come principale, e l'artefice ha diritto di ritenere la cosa lavorata, pagando al proprietario il prezzo della materia.

Art. 471. Quando una cosa è stata formata con la mescolanza di differenti materie spettanti a diversi proprietari, se le materie possono essere separate senza danno, quegli che non ha assentito alla mescolanza, ha diritto di ottenerne la separazione.

Se le materie non possono più separarsi o la separazione non può aver luogo senza danno, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle materie spettanti a ciascuno.

Art. 472. Se però la materia appartenente ad uno dei proprietari potesse essere riputata come principale o fosse di molto superiore all'altra in valore, e non potessero le due materie separarsi, o la separazione cagionasse deterioramento, il proprietario della materia prevalente ha diritto alla proprietà della cosa prodotta dalla mescolanza, pagando all'altro il valore della sua materia.

Art. 473. Quando la cosa rimane comune fra i proprietari delle materie con le quali è stata formata, ciascuno di essi può domandarne la vendita all'incanto a vantaggio e a spese comuni.

Art. 474. In tutti i casi, ne quali il proprietario della materia adoperata senza il suo assentimento può reclamare la proprietà della cosa, egli ha la scelta di farsi restituire altrettanta materia della stessa qualità o il valore della medesima.

Art. 475. Coloro che hanno adoperate materie spettanti ad altri e senza l'assentimento dei proprietari, possono pure essere condannati al risarcimento dei danni, salvo l'esercizio dell'azione penale, quando sia il caso.

TITOLO III DELLE MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ

Capo I Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

Art. 476. I diritti di *usufrutto*, *uso* ed *abitazione* sono regolati dal titolo da cui derivano; la legge non supplisce che

a quanto non provvede il titolo, salvo che essa disponga altrimenti.

Sezione I Dell'usufrutto

Art. 477. L'usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella forma.

Art. 478. L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo.

Può essere stabilito con determinazione di tempo o sotto condizione, e sopra qualunque specie di beni mobili od immobili.

§ I - Dei diritti dell'usufruttuario

Art. 479. Spetta all'usufruttuario ogni frutto naturale o civile che può produrre la cosa di cui ha l'usufrutto.

Art. 480. I frutti naturali, che al cominciare dell'usufrutto non sono ancora separati dalla cosa che li produce, appartengono all'usufruttuario: quelli che non sono ancora separati quando l'usufrutto finisce, appartengono al proprietario, senza compenso nell'uno e nell'altro caso dei lavori e delle sementi, ma senza pregiudizio della porzione dei frutti, che potesse spettare al mezzaiolo che vi era al tempo in cui cominciò o finì l'usufrutto.

Art. 481. I frutti civili si intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata dell'usufrutto.

Art. 482. L'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce all'usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni che si maturano di giorno in giorno durante il suo usufrutto.

Egli deve sempre restituire il di più che avesse anticipatamente riscosso.

Art. 483. Se l'usufrutto comprende cose delle quali non si possa far uso senza consumarle, come danaro, grani, liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, coll'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima che ne fosse stata fatta al cominciamento di esso. Ove tale stima non sia stata fatta, egli avrà la scelta o di restituire le cose in eguale quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dell'usufrutto.

Art. 484. Se l'usufrutto comprende cose, che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobilia, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle al cessare dell'usufrutto se non nello stato in cui si trovano, con l'obbligo però di tenere indenne il proprietario se per dolo o colpa sua fossero deteriorate.

Art. 485. Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi o la pratica costante dei proprietari; ma non ha diritto a compenso pei tagli non eseguiti, né per le piante riservate affinché crescano, né per quelle di alto fusto che non fossero state tagliate

durante l'usufrutto.

Art. 486. L'usufruttuario, osservando sempre le epoche e la pratica dei precedenti proprietari, approfitta anche delle parti di bosco d'alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari, si facciano questi periodicamente sopra una certa quantità di terreno o sopra una determinata quantità di alberi presi indistintamente in tutta la superficie del fondo.

Art. 487. In tutti gli altri casi non può l'usufruttuario prevalersi degli alberi di alto fusto, salvo che si tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per consuetudine locale siano destinati ad essere periodicamente tagliati.

Art. 488. Può l'usufruttuario adoperare per le riparazioni che sono a suo carico, gli alberi sveltati o spezzati per accidente. A questo fine può anche farne atterrare, se è necessario; ma ha l'obbligo di farne constare la necessità al proprietario.

Art. 489. L'usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto, ed anche i prodotti annuali o periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese o la pratica dei proprietari.

Art. 490. Gli alberi fruttiferi che periscono, e quelli che sono sveltati o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario, coll'obbligo di surrogarne altri.

Art. 491. I piantoni di un semenzaio formano parte dell'usufrutto coll'obbligo all'usufruttuario di osservare gli usi locali tanto circa il tempo e modo dell'estrazione, quanto per la rimessa dei virgulti.

Art. 492. L'usufruttuario può cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito l'esercizio del suo diritto.

Art. 493. Le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli nel caso di cessazione dell'usufrutto, se non per il quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto, computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione, e gli altri successivi dal giorno della scadenza del precedente quinquennio.

Le locazioni per un quinquennio e per minor tempo, che l'usufruttuario ha pattuite o rinnovate più di un anno prima della loro esecuzione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima, se trattasi di case, non hanno ver un effetto, quando la loro esecuzione non abbia cominciato prima che cessasse l'usufrutto.

Se l'usufrutto doveva cessare a tempo certo e determinato, le locazioni fatte dall'usufruttuario non dureranno in ogni caso se non per l'anno, e trattandosi di fondi dei quali il principale raccolto sia biennale o triennale, per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.

Art. 494. L'usufruttuario gode dei diritti di servitù inerenti al fondo di cui ha l'usufrutto, e generalmente tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario.

Gode pure delle miniere, delle cave e delle torbiere, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui comincia l'usufrutto.

Non ha però diritto sulle miniere, cave o torbiere non ancora aperte, né sul tesoro che si scoprisse durante l'usufrutto, salvo le ragioni che gli potessero competere come

ritrovatore.

Art. 495. Il proprietario non può in nessun modo nuocere ai diritti dell'usufruttuario; e questi o chi lo rappresenta non ha diritto in fine dell'usufrutto ad indennità per miglioramenti che avesse fatti, ancorché se ne fosse aumentato il valore della cosa.

L'aumento di valore può tuttavia compensarsi con deterioramenti che fossero seguiti senza grave colpa dell'usufruttuario.

Quando non vi sia luogo a compenso, potrà l'usufruttuario ripigliare le fatte addizioni, ove possano togliersi con qualche suo profitto e senza danno della proprietà, salvo che il proprietario preferisca di ritenerle, rimborsando all'usufruttuario una somma corrispondente al prezzo che questi ne potrebbe ritrarre staccandole dal fondo.

Potrà eziandio l'usufruttuario togliere gli specchi, i quadri ed altri ornamenti, che avesse fatto collocare nel fondo tenuto ad usufrutto, coll'obbligo però di rimettere ogni cosa nel primitivo stato.

§II - Degli obblighi dell'usufruttuario

Art. 496. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano: ma non può conseguirne il possesso, se non dopo aver fatto l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili soggetti all'usufrutto, presente o debitamente citato il proprietario.

Le spese relative sono a carico dell'usufruttuario.

Ove l'usufruttuario sia stato dispensato dal fare l'inventario, questo potrà essere richiesto dal proprietario a sue spese.

Art. 497. L'usufruttuario deve dar cauzione di godere da buon padre di famiglia, se non ne è dispensato dal titolo.

Il padre e la madre, che hanno l'usufrutto legale dei beni dei loro figli, il venditore o il donante con riserva d'usufrutto non sono obbligati a dare cauzione.

Art. 498. Se l'usufruttuario non può dare una cauzione sufficiente:

Gli immobili sono affittati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per la propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto;

I danari compresi nell'usufrutto sono collocati ad interesse;

I titoli al portatore si convertono in carte nominali a favore del proprietario coll'annotazione dell'usufrutto;

Le derrate sono vendute, ed il loro prezzo è parimente collocato ad interesse.

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite ed i fitti.

Art. 499. Non dandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario ha diritto di chiedere che i mobili, i quali deteriorano coll'uso, siano venduti e ne sia impiegato il prezzo, come quello delle derrate; nel qual caso l'usufruttuario ha pure diritto agli interessi.

L'usufruttuario può nondimeno domandare e l'autorità giudiziaria ordinare, secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte dei mobili necessari pel proprio uso coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto.

Art. 500. Il ritardo nel dare cauzione non priva l'usufruttuario del diritto sui frutti.

Art. 501. L'usufruttuario è tenuto alle riparazioni ordinarie, ed anche alle straordinarie che siano state cagionate dall'inseguimento delle ordinarie dopo cominciato l'usufrutto.

Art. 502. In ogni altro caso l'usufruttuario, il quale abbia eseguite le riparazioni straordinarie, ha diritto di essere rimborsato senza interessi del valore delle opere fatte, in quanto la loro utilità sussista ancora al tempo in cui cessa l'usufrutto.

Art. 503. Se l'usufruttuario non voglia anticipare la somma occorrente per le riparazioni straordinarie, e il proprietario acconsenta di eseguirle a proprie spese, l'usufruttuario ne corrisponderà l'interesse al proprietario durante l'usufrutto.

Art. 504. Sono riparazioni straordinarie quelle dei muri maestri e delle volte, la sostituzione di travi ed il rinnovamento intero o di una parte notabile dei tetti dei solai, degli argini, degli acquedotti e dei muri di sostegno e di cinta.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

Art. 505. Le disposizioni degli articoli 502 e 503 si applicano pure quando per vetustà o per caso fortuito rovinano soltanto in parte l'edificio che formava un accessorio necessario pel godimento del fondo soggetto ad usufrutto.

Art. 506. L'usufruttuario è tenuto durante l'usufrutto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono i tributi, i canoni ed altri pesi che secondo la consuetudine gravano i frutti.

Art. 507. Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto d'essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

Art. 508. I debiti per i quali il fondo sia ipotecato, i censi e le rendite semplici imposte sul medesimo, non sono a carico dell'usufruttuario di una o più cose particolari.

Se questi è costretto al loro pagamento, ha regresso contro il proprietario.

Art. 509. L'usufruttuario di un patrimonio o di una quota di patrimonio deve per intero o in proporzione della sua quota soggiacere al pagamento di tutte le annualità si perpetue come vitalizie e degli interessi di tutti i debiti o legati, di cui il patrimonio è gravato.

Trattandosi del pagamento di un capitale, se l'usufruttuario anticipa la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito al termine dell'usufrutto lo stesso capitale senza interesse: se l'usufruttuario non vuole fare questa anticipazione, è in facoltà del proprietario o di pagare tale somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse durante l'usufrutto, o di far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

Art. 510. L'usufruttuario è tenuto a sopportare le spese delle liti riguardanti l'usufrutto, e le condanne a cui le stesse liti potessero dar luogo.

Se le liti riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto, vi saranno tenuti il proprietario e l'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 511. Se durante l'usufrutto un terzo commette qualche usurpazione sul fondo od altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene la denuncia, e, ommettendola, è responsabile di tutti i danni che ne fossero derivati al proprietario.

Art. 512. Se l'usufrutto è stabilito sopra un animale, il quale perisca senza colpa dell'usufruttuario, questi non è tenuto a restituirne un altro né a pagarne il prezzo.

Art. 513. Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge che perisca interamente senza colpa dell'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Se la mandra o il gregge non perisce interamente, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti sino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge cominciò ad essere mancante del numero primitivo.

Art. 514. Trattandosi di animali che formano la dote del fondo soggetto ad usufrutto, si applicano le norme dell'articolo 483.

§III - Dei modi con cui finisce l'usufrutto

Art. 515. L'usufrutto si estingue:

Colla morte dell'usufruttuario;

Collo spirare del tempo per cui fu stabilito;

Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle qualità di usufruttuario e di proprietario;

Col non usarne per lo spazio di trent'anni;

Col totale perimento della cosa, sulla quale fu stabilito.

Art. 516. L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto, o alienando i beni, o deteriorandoli, o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

L'autorità giudiziaria potrà però, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario debba dar cauzione qual ore ne fosse esente, o che i beni siano affittati, o posti sotto amministrazione a spese di lui, o dati anche in possesso al proprietario con obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario od agli aventi causa da lui una somma determinata durante l'usufrutto.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzioni per l'avvenire.

Art. 517. L'usufrutto con ceduto sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tal tempo, ancorché quella persona sia morta prima dell'età stabilita.

Art. 518. L'usufrutto stabilito in favore di comuni o di altri corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà non può eccedere la durata di trent'anni.

Art. 519. Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

Art. 520. Se l'usufrutto è stabilito sopra un podere, del quale faccia parte un edificio, e questo venga in qualsivoglia modo a perire, l'usufruttuario avrà diritto di godere dell'area e dei materiali.

Lo stesso avrà luogo se l'usufrutto non è stabilito che sopra

un edificio. In tal caso però, ove il proprietario intenda di costruire un altro edificio, avrà il diritto di occupare l'area e valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi del valore dell'area e dei materiali.

Sezione II Dell'uso e dell'abitazione

Art. 521. Chi ha l'uso di un fondo, non può raccoglierne i frutti, se non per quanto sia necessario a' suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia.

Art. 522. Chi ha il diritto d'abitazione in una casa, può abitarvi colla sua famiglia.

Art. 523. Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che cominciò il diritto d'uso o di abitazione, quantunque, al tempo in cui cominciò, la persona che ne gode, non avesse contratto matrimonio.

Art. 524. Il diritto d'abitazione si limita a ciò che è necessario all'abitazione di quello a cui fu concesso e della sua famiglia, secondo la condizione del medesimo.

Art. 525. Il diritto d'uso o d'abitazione non si può esercitare se prima non si è data cauzione e formato l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili, come nel caso dell'usufrutto. Potrà però l'autorità giudiziaria dispensare dall'obbligo della cauzione, secondo le circostanze.

Art. 526. Chi ha il diritto d'uso o di abitazione deve godere da buon padre di famiglia.

Art. 527. Se chi ha l'uso di un fondo, ne raccoglie tutti i frutti, o se chi ha il diritto di abitazione, occupa tutta la casa, soggiace alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi, come l'usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

Art. 528. I diritti d'uso e di abitazione non si possono cedere né affittare.

Art. 529. I diritti d'uso e d'abitazione si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto.

Art. 530. L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

Capo II Delle servitù prediali

Art. 531. La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

Art. 532. La servitù prediale è stabilita dalla legge o dal fatto dell'uomo.

Sezione I Delle servitù stabilite dalla legge

Art. 533. Le servitù stabilite dalla legge hanno per ogget-

to l'utilità pubblica o privata.

Art. 534. Le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere pubbliche.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi o da regolamenti speciali.

Art. 535. Le servitù che la legge impone per utilità privata, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti sulla polizia campestre, e dalle disposizioni della presente sezione.

§I - Delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi

Art. 536. I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolorano naturalmente, senza che via sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può in alcun modo impedire questo scolo.

Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore.

Art. 537. Se le sponde o gli argini che erano in un fondo e servivano di ritegno alle acque, siano stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessari, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, possono i proprietari danneggiati o che ne fossero in grave pericolo, farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni. Devono però le opere eseguirsi in modo che il proprietario del fondo non ne patisca danno, premessa l'autorizzazione giudiziaria, sentiti gli interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque.

Art. 538. Lo stesso ha luogo quando si tratti di togliere un ingombro formatosi in un fondo, o in un fosso, rivo, scoloio od altro alveo per materie in essi impigliate, sicché le acque danneggiano o possano danneggiare i fondi vicini.

Art. 539. Tutti i proprietari ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombri accennati nei due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbligati a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava, salvo in tutti i casi il risarcimento dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini od alla formazione degli ingombri anzidetti.

Art. 540. Chi ha una sorgente nel suo fondo, può usarne a piacimento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione.

Art. 541. La prescrizione in questo caso non si compie che col possesso di trent'anni, da computarsi dal giorno in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili e permanenti, destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo e che abbiano servito all'uopo.

Art. 542. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un

comune o di una frazione di esso l'acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato l'uso o non l'hanno in forza di prescrizione, il proprietario ha diritto ad indennità.

Art. 543. Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'articolo 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Quello il cui fondo è attraversato da questa acqua, può anche usarne nello intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al corso ordinario mentre esce dai suoi terreni.

Art. 544. Sorgendo controversia fra i proprietari a cui l'acqua può essere utile, l'autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse dell'agricoltura e della industria coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso dell'acque.

Art. 545. Qualunque proprietario o possessore d'acque può servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore d'altri, ove non osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito non può divertirle in modo che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore.

§II - Dei muri, edifici e fossi comuni

Art. 546. Ogni muro che serve di divisione tra edifici sino alla sua sommità, e in caso di altezze ineguali sino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, ed altresì ogni muro che serve di divisione tra cortili, giardini ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

Art. 547. La proprietà del muro divisorio tra cortili, giardini, orti o campi è determinata dal piovente di esso muro ed in ragione del piovente medesimo.

Se gli sporti, quali sono le mensole, i cornicioni e simili, e i vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, appaiono costrutti con esso, si presume che il muro sia di quel proprietario dalla cui parte si presentano, ancorché vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se poi uno o più di essi sono da una parte, ed uno o più dalla parte opposta, il muro è riputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale a tutti gli altri indizi.

Art. 548. Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

Art. 549. Qualunque comproprietario di un muro comune può tuttavia esimersi dall'obbligo di contribuire alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

La rinuncia però non libera il rinunziante dall'obbligo

delle riparazioni e ricostruzioni a cui avesse dato causa col fatto proprio.

Art. 550. Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune, può rinunciare alla comunione di questo, ma deve per la prima volta farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

Art. 551. Ogni comproprietario può fabbricare appoggiando le sue costruzioni al muro comune, ed immettere travi e travicelli per la grossezza del medesimo, in guisa però che dall'altra parte restino ancora cinque centimetri, salvo il diritto nell'altro comproprietario di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo od appoggiarvi un camino.

Art. 552. Parimente ogni comproprietario di un muro comune può attraversarlo per intero con chiavi e capichiavi, e collocare bolzoni all'opposto lato per guarentigia della sua fabbrica, osservando però la distanza di cinque centimetri dalla superficie esterna del muro verso il vicino, e facendo le opere necessarie per non recar danno alla solidità del muro comune, salvo il risarcimento dei danni temporanei provenienti dal collocamento delle chiavi e dei capichiavi e bolzoni.

Art. 553. Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico le spese dell'alzamento, le riparazioni per il mantenimento dell'alzata superiore al muro comune e le opere occorrenti per sostenere il maggiore peso derivante dall'alzamento, in modo che il muro riesca egualmente solido.

Art. 554. Se il muro comune non è atto a sostenere l'alzamento, chi vuole alzare, è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese e sul proprio suolo quanto alla maggiore grossezza.

In questo caso e in quello espresso nel precedente articolo egli è inoltre tenuto a risarcire il vicino dei danni, che pel fatto anche temporaneo dell'alzamento o della nuova costruzione avesse a soffrire.

Art. 555. Il vicino che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione, pagando la metà di quanto ha costato e il valore della metà del suolo che fosse stato occupato per l'eccedente grossezza.

Art. 556. Il proprietario di un fondo contiguo ad un muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà, pagando al proprietario del muro la metà dell'intero valore, o la metà del valore di quella parte che vuol rendere comune e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costruito, ed eseguendo altresì le opere che occorressero per non danneggiare il vicino.

Questa disposizione non si applica agli edifici destinati all'uso pubblico.

Art. 557. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel muro comune, né applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro e, in caso di rifiuto, senza aver fatto determinare dai periti i mezzi necessari affinché l'opera non riesca di danno ai diritti dell'altro.

Art. 558. Non si può ammucciare contro un muro co-

mune letame, legnami, terra od altre materie, senza prendere le precauzioni necessarie affinché tali mucchi non possano nuocere con l'umidità, o con la spinta, o con la soverchia elevazione, od in qualunque altro modo.

Art. 559. Ciascuno può costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione o di riparazione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini situati nelle città e nei sobborghi. L'altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, ed, in mancanza di questi o di una convenzione, ogni muro di cinta o divisorio tra vicini da costruirsi in avvenire a spese comuni sarà dell'altezza di tre metri.

Art. 560. Nel caso in cui nelle città o nei sobborghi un muro sia divisorio di due fondi l'uno superiore, l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore dovrà sopportare per intero le spese di costruzione e di riparazione del muro sino all'altezza del proprio suolo; la parte del muro che sorge dal suolo del fondo superiore sino all'altezza indicata nell'articolo precedente, sarà costrutta e riparata a spese comuni.

Art. 561. Nei casi espressi nei due articoli precedenti, il vicino che non vuol contribuire alle spese di costruzione o riparazione del muro di cinta o divisorio, se ne può esimere cedendo la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito e rinunciando al diritto di comunione, salva la disposizione dell'articolo 556.

Art. 562. Quando i diversi piani di una casa appartengono a più proprietari, e i titoli di proprietà non provvedono circa le riparazioni e ricostruzioni, queste devono farsi nel modo che segue:

I muri maestri e i tetti sono a carico di tutti i proprietari in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno.

Lo stesso ha luogo per gli anditi, le porte, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e le altre cose comuni a tutti i proprietari: le latrine però sono a carico comune in proporzione del numero delle aperture d'immissione.

Il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i solai e i soffitti che coprono i luoghi di sua proprietà.

Le scale sono costrutte e mantenute dai proprietari dei diversi piani a cui servono, in ragione del valore di ciascun piano.

Si considerano come piani di una casa le cantine, i palchi morti e le soffitte o camere a tetto.

Art. 563. Le norme stabilite per la contribuzione della spesa di riparazione o ricostruzione dei tetti di una casa appartenente a più proprietari si osservano anche nei casi di riparazione dei lastrici così detti solari.

Ove l'uso dei medesimi non sia comune a tutti i proprietari della casa, quelli che hanno l'uso esclusivo di uno o più lastrici solari, per ragione del calpestio, sono tenuti a contribuire per una quarta parte della spesa delle riparazioni o ricostruzioni, e le altre tre quarte parti saranno a carico di essi e degli altri proprietari della casa, nella proporzione stabilita dall'articolo precedente, salve le particolari stipulazioni.

Art. 564. Il proprietario dell'ultimo piano di una casa non

può, senza il consenso dei proprietari degli altri piani, alzare nuovi piani e nuove fabbriche, eccettuate quelle costituenti parapetto di lastrici solari, qualora possa derivarne danno al valore della proprietà degli altri.

Art. 565. Tutti i fossi tra due fondi si presumono comuni se non vi è titolo o segno contrario, e sono mantenuti a comuni spese.

Art. 566. È segno che il fosso non è comune, se si trovi da una sola parte del medesimo il getto della terra o lo spurgo ammucciatovi da tre anni.

Il fosso si presume di proprietà esclusiva di quello dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo così ammucciato.

Art. 567. È segno che il fosso non è comune quando serve agli scoli dalle terre di un solo proprietario.

Art. 568. Ogni siepe tra due fondi è riputata comune ed è mantenuta a spese comuni, eccetto che un solo fondo sia cinto, o vi sia termine di confine o prova in contrario.

Art. 569. Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni, e ciascuno dei due proprietari può chiedere che siano atterrati.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine tra due proprietà si reputano comuni, quando non vi sia titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite non possono tagliarsi, se non di comune consenso e dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuta la necessità o la convenienza del taglio.

§III - Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni

Art. 570. Chi vuol fabbricare una casa, od un muro anche solo di cinta, può farlo sul confine della sua proprietà, salva sempre la facoltà al vicino di rendere il muro comune a norma dell'articolo 556.

Art. 571. Quand'anche non si fabbrichi sul confine, se non si lascia la distanza almeno di un metro e mezzo, il vicino può chiedere la comunione del muro e fabbricare sin contro il medesimo pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo che verrebbe da lui occupato, salvo che il proprietario del suolo preferisca di estendere contemporaneamente il suo edificio sino al confine.

Non volendo il vicino profittare di tali facoltà, deve fabbricare in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro dell'altro.

Lo stesso ha luogo in tutti gli altri casi, in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine.

Si reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una casa o di un muro già sussistente.

Art. 572. Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli edifici indicati nel capoverso dell'articolo 556, né ai muri confinanti colle piazze e colle vie o strade pubbliche, pei quali debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti particolari che li riguardano.

Art. 573. Chi vuole aprire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, od una fossa di latrina o di concime presso un muro altrui od anche comune, deve, quando non

sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservare la distanza di due metri tra il confine colla contigua proprietà ed il punto più vicino del perimetro interno del muro del pozzo d'acqua viva, della cisterna, del pozzo nero o della fossa di latrina o di concime.

Quanto ai tubi di latrina, di acquaio o d'acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente per mezzo di tromba o di qualsivoglia macchina, deve la distanza essere almeno di un metro dal confine.

Eguale distanza sarà osservata per le diramazioni di essi tubi, e sarà sempre computata dal confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo.

Qualora, osservate queste distanze, ne derivasse tuttavia danno al vicino, saranno stabilite maggiori distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino.

Art. 574. Chi vuole fabbricare contro un muro comune o divisorio, ancorché proprio, camini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale o di materie atte a danneggiarlo, ovvero stabilire in vicinanza della proprietà altrui macchine messe in moto dal vapore, od altri manufatti, per cui sia vi pericolo d'incendio o di scoppio o di esalazioni nocive, deve eseguire le opere e mantenere le distanze, che secondo i casi siano stabilite dai regolamenti, e, in loro mancanza, dall'autorità giudiziaria, affine di evitare ogni danno al vicino.

Art. 575. Non si possono scavare fossi o canali, se non osservando una distanza dal confine del fondo altrui eguale alla loro profondità, salvo le maggiori distanze che fossero determinate ai regolamenti locali.

Art. 576. La distanza si misura dal ciglio della sponda dei fossi o canali più vicini al detto confine. Questa sponda deve inoltre essere inclinata a tutta scarpa, e in mancanza di scarpa, essere munita di opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune ovvero in una strada privata, ma comune o soggetta a servitù di passaggio, la distanza si misura dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada più vicino al nuovo fosso o canale, ferme le disposizioni relative alla scarpa.

Art. 577. Se il fosso o canale viene scavato in vicinanza di un muro comune, non è necessaria la suddetta distanza, ma devono farsi tutte le opere atte ad impedire ogni danno.

Art. 578. Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilire capi o da ste di fonte, canali od acquedotti, oppure scavare, profondarne od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio, o variane la forma, deve oltre le distanze sovra stabilite, osservare quelle maggiori distanze ed eseguire quelle opere che siano necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti destinati all'irrigazione dei beni od al giro di edifici.

Sorgendo contestazioni fra i due proprietari l'autorità giudiziaria deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai diritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all'agricoltura od all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o vuol si destinare, assegnando, ove sia d'uopo, all'uno od all'altro dei proprietari quelle indennità che loro possono essere dovute.

Art. 579. Non è permesso di piantare alberi verso il con-

fine del vicino a distanze minori di quelle determinate dai regolamenti locali. In mancanza di questi, devono osservarsi le distanze seguenti:

1° Tre metri per gli alberi di alto fusto.

Sono riputati, quanto alle distanze, alberi di alto fusto quelli, il cui fusto o semplice o diviso in rami sorge ad altezza notevole, quali sono noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

Gli alberi di robinie ed i gelsi della China sono equiparati per le distanze agli alberi di alto fusto.

2° Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.

Sono riputati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto a breve altezza, si diffonde in rami, quali sono i peri, i meli, i ciliegi ed in generale gli alberi da frutto non indicati al numero 1°, ed altresì i gelsi, i salici, le robinie a ombrello ed altri simili.

3° Un mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi tenuti nani ed anche per le piante da frutto tenute nane od a spalliera e ad altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza sarà però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre simili piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Le distanze anzidette non sono necessarie qualora il fondo sia separato da quello del vicino con un muro proprio o comune, purché le piante siano mantenute in modo da non eccedere l'altezza del muro.

Art. 580. Per le piante che nascono e pei piantamenti che si fanno nell'interno dei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali, o lungo le strade comunali, senza impedimento del corso delle acque e dei passaggi, si osserveranno in mancanza di regolamenti gli usi locali e, solo in mancanza di questi, le distanze sopra stabilite.

Art. 581. Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che si piantassero o nascessero a distanze minori di quelle determinate negli articoli precedenti.

Art. 582. Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrino nel suo fondo, salvi però in ambi due i casi i regolamenti e gli usi locali quanto agli ulivi.

§IV - Della luce e del prospetto

Art. 583. Un vicino non può senza il consenso dell'altro fare nel muro comune una finestra o altra apertura, neppure con invetriata fissa.

Art. 584. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, può aprire in questo muro luci o finestre con inferriate ed invetriate fisse.

Queste finestre debbono essere munite di una grata di ferro, le cui maglie non abbiano apertura maggiore di un decimetro, e di un telaio ad invetriata fissa.

Tali finestre non impediranno al vicino di acquistare la comunione del muro: egli però non potrà chiuderle, se non appoggiandovi il suo edificio.

Art. 585. Queste luci o finestre non si possono aprire ad un'altezza minore di due metri e mezzo sopra il pavimento

o suolo del luogo che si vuole illuminare, se è al piano terreno, e di due metri se è nei piani superiori.

L'altezza di due metri e mezzo dal suolo deve sempre osservarsi anche dalla parte che ha sguardo sul fondo vicino.

Art. 586. Chi ha innalzato il muro comune non può aprire luci o finestre nella maggiore altezza, a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

Art. 587. Non si possono aprire vedute dirette o finestre a prospetto, né balconi od altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso, e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo ed il muro in cui si fanno le dette opere, non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Il divieto cessa allorchando vi è tra le due proprietà una via pubblica.

Art. 588. Non si possono parimente aprire vedute laterali ed oblique sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di mezzo metro.

Cessa però questo divieto, quando la veduta laterale ed obliqua sul fondo del vicino formi nello stesso tempo una veduta diretta sulla via pubblica; ma dovranno in tal caso osservarsi i regolamenti locali.

Art. 589. Trattandosi di vedute dirette, la distanza si misura dalla faccia esteriore del muro, e, se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione de' due fondi.

Trattandosi di vedute laterali ed oblique, si misura dal più vicino fianco della finestra, o dal più vicino sporto sino alla detta linea di separazione.

Art. 590. Quando per convenzione od altrimenti sia acquistato il diritto di avere vedute dirette o finestre a prospetto verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata come nell'articolo precedente.

§V - Dello stillicidio

Art. 591. Ogni proprietario deve costruire i tetti in maniera, che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica in conformità ai particolari regolamenti, e non può farle cadere sul fondo del vicino.

§VI - Del diritto di passaggio, e di acquedotto

Art. 592. Ogni proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, affine di costruire o riparare un muro od altra opera propria del vicino od anche comune.

Art. 593. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sui fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo.

Questo passaggio deve stabilirsi in quella parte per cui il transito dal fondo circondato alla via pubblica sia più breve, e riesca di minor danno al fondo su cui viene concesso.

La stessa disposizione può applicarsi a chi avendo un passaggio nei fondi altrui, abbisogni al fine suddetto di ampliarlo pel transito di veicoli.

Art. 594. Sarà sempre dovuta una indennità proporziona-

ta al danno cagionato dall'accesso o dal passaggio, di cui è cenno nei due precedenti articoli.

Art. 595. Se il fondo divenne da ogni parte chiuso per effetto di una vendita, permuta o divisione, i venditori, permutanti o condividenti sono tenuti a dare il passaggio senza alcuna indennità.

Art. 596. Il passaggio concesso ad un fondo circondato, se cessa di essere necessario per la riunione di esso ad un altro fondo contiguo alla via pubblica, può essere soppresso in qualunque tempo ad istanza del proprietario del fondo servente, mediante la restituzione del ricevuto compenso o la cessazione dell'annualità che si fosse convenuta. Lo stesso ha luogo se viene aperta una nuova strada che riesca al fondo già circondato.

Art. 597. L'azione per l'indennità indicata nell'articolo 594 è soggetta a prescrizione, e sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque l'azione per l'indennità non sia più ammissibile.

Art. 598. Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia permanentemente od anche solo temporaneamente, il diritto di servirsene per le necessità della vita o per usi agrari od industriali.

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Art. 599. Chi domanda il passaggio deve aprire il necessario canale, senza che possa far decorrere le sue acque nei canali già esistenti e destinati al corso di altre acque.

Ma il proprietario del fondo che sia anche proprietario di un canale in esso esistente e delle acque nel medesimo scorrenti, potrà impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel canale medesimo, quando ciò possa praticarsi senza notabile danno di chi domanda il passaggio.

In tal caso sarà dovuta al proprietario del canale un'indennità da determinarsi, avuto riguardo all'acqua introdotta, al valore del canale, alle opere che si rendessero necessarie pel nuovo transito ed alle maggiori spese di manutenzione.

Art. 600. Deve anche permettersi il passaggio dell'acqua a traverso i canali ed acquedotti in quel modo che si riconosca più conveniente e adatto al luogo ed al loro stato, purché non sia impedito, ritardato o accelerato né in alcun modo alterato il corso od il volume delle acque in essi scorrenti.

Art. 601. Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, ovvero fiumi o torrenti, si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade ed acque.

Art. 602. Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui, deve giustificare di poter disporre dell'acqua durante quel tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima sia sufficiente per l'uso al quale è destinata; che il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque.

Art. 603. Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo, deve pagare il valore a cui saranno stati stimati i terreni da occuparsi, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi.

I terreni però che venissero occupati soltanto per la risposta delle materie estratte e per il getto dello spurgo, non saranno pagati che per la metà del valore del suolo col soprappiù del quinto, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti: ma ne' terreni medesimi il proprietario del fondo servente può piantare ed allevare alberi od altri vegetali, e rimuovere e trasportare le materie amucchiate, purché tutto segua senza danno del canale, del suo spurgo e della sua riparazione.

Art. 604. Ove la domanda del passaggio delle acque sia per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità di cui è cenno nell'articolo precedente, sarà ristretto alla sola metà, ma coll'obbligo, dopo scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

Chi ha ottenuto questo passaggio temporaneo può avanti la scadenza del termine renderlo perpetuo, pagando l'altra metà cogli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato: scaduto il termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

Art. 605. Chi possiede un canale nel fondo altrui, non può immettervi maggior quantità d'acqua, se non è riconosciuto che il canale ne sia capace, e che non ne possa venir danno al fondo servente.

Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esiga nuove opere, queste non possono farsi, se prima non ne è determinata la natura e la qualità, e pagata la somma dovuta per suolo da occuparsi e pei danni nel modo stabilito dall'articolo 603.

Lo stesso ha luogo, quando per il passaggio a traverso un acquedotto sia da sostituire ad un ponte-canale una tomba o viceversa.

Art. 606. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al caso in cui il passaggio venga domandato affine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo.

Art. 607. Sarà sempre in facoltà del proprietario del terreno servente di far determinare stabilmente il fondo del canale con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Ove però di tale facoltà egli non abbia fatto uso nella prima concessione dell'acquedotto, dovrà sopportare la metà delle spese occorrenti.

Art. 608. Ove un corso d'acqua impedisse ai padroni dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e mantenere i ponti ed i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali od altre simili opere per la continuazione dell'irrigazione e dello scolo, salvi i diritti derivanti da convenzione o dalla prescrizione.

Art. 609. Il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre colla fognatura, con colmate od altri mezzi, ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso di acqua o da qualunque altro scolatoio.

Art. 610. I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possano profittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno la facoltà di servirsene per risanare i loro fondi a condizione che non ne avvenga danno ai fondi già risanati, e che essi sopportino:

1° Le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché le medesime possano servire anche ai fondi attraversati;

2° Una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste pel mantenimento delle opere divenute comuni.

Art. 611. Nell'eseguimento delle opere indicate negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del capoverso dell'articolo 598, e degli articoli 600 e 601.

Art. 612. Se al prosciugamento di un fondo paludoso si opponesse alcuno avente diritto sulle acque che ne derivano, e se, con opportune opere portanti una spesa proporzionata allo scopo, non si potessero conciliare i due interessi, si farà luogo al prosciugamento mediante una congrua indennità all'opponente.

Art. 613. Quelli che hanno diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, possono ove ciò sia necessario, appoggiare od infiggere una chiusa alle sponde, coll'obbligo però di pagare l'indennità, e di fare e mantenere le opere che valgano ad assicurare i fondi da ogni danno.

Art. 614. Gli aventi diritto alla derivazione ed all'uso delle acque a norma del precedente articolo, devono evitare tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevoles pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle medesime acque.

Coloro che vi hanno dato luogo, sono tenuti al risarcimento dei danni e soggetti alle pene stabilite dai regolamenti di polizia rurale.

Art. 615. Le concessioni di uso d'acqua da parte dello Stato s'intendono sempre fatte senza lesione dei diritti anteriori d'uso dell'acqua stessa, che si fossero legittimamente acquistati.

Sezione II

Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo

§I - Delle diverse specie di servitù che possono stabilirsi sui fondi

Art. 616. I proprietari possono stabilire sopra i loro fondi od a beneficio di essi qualunque servitù, purché sia solamente imposta ad un fondo e a vantaggio di un altro fondo, e non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico.

L'esercizio e l'estensione delle servitù sono regolati dal titolo, ed in difetto dalle disposizioni seguenti.

Art. 617. Le servitù sono continue o discontinue. Conti-

nue sono quelle, il cui esercizio è o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidi, i prospetti ed altre simili.

Discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passare, di attingere acqua, di condurre le bestie al pascolo e simili.

Art. 618. Le servitù sono apparenti o non apparenti.

Apparenti sono quelle che si manifestano con segni visibili, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come il divieto di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza determinata.

Art. 619. La servitù della presa d'acqua per mezzo di canale o di altra opera visibile e permanente, a qualunque uso sia destinata, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti, ancorché la presa non si eseguisca che ad intervalli di tempo o per ruota di giorni o di ore.

Art. 620. Quando per la derivazione di una costante e determinata quantità d'acqua scorrente è stata convenuta la forma della bocca e dell'edificio derivatore, questa forma deve essere mantenuta, e non sono le parti ammesse ad impugnarla sotto pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso scorrenti.

Se la forma non è stata convenuta, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti pacificamente durante cinque anni, non è neppure ammesso dopo tal tempo alcun richiamo delle parti sotto pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque come sopra.

In mancanza di convenzioni e del possesso precedentemente menzionato, la forma sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 621. Nelle concessioni d'acqua fatte per un determinato servizio senza che ne sia espressa la quantità, s'intende concessa la quantità necessaria a quel servizio; e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga ad un tempo assicurato l'uso necessario suddetto ed impedito l'eccesso.

Se però è stata convenuta la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di convenzione, si è esercitata pacificamente per cinque anni la derivazione in una determinata forma, non è più ammesso alcun richiamo delle parti, se non nel caso accennato nell'articolo precedente.

Art. 622. Nelle nuove concessioni in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità concessa deve in tutti gli atti esprimersi in relazione al modulo.

Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.

Eso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo, e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

Art. 623. Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.

Art. 624. Tale diritto si esercita per l'acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello di autunno; per l'acqua iemale dall'equinozio d'autunno a quello di primavera, e

per l'acqua distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti nei tempi determinati dalla convenzione o dal possesso.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ed alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o si è cominciato a possedere.

Art. 625. Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.

Art. 626. Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite ma contenute nell'alveo del canale, non possono rattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Art. 627. Nei medesimi canali possono gli utenti variare o permutare fra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.

Art. 628. Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice, non può senza una espressa disposizione del titolo impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

§II - Del modo in cui per fatto dell'uomo si stabiliscono le servitù

Art. 629. Le servitù continue ed apparenti si stabiliscono in forza di un titolo, o colla prescrizione di trent'anni, o per la destinazione del padre di famiglia.

Art. 630. Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

Il possesso, benché immemorabile, non basta a stabilirle.

Art. 631. Nelle servitù affermative il possesso utile per la prescrizione si computa dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante cominciò ad esercitarle sul fondo servente.

Nelle servitù negative il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta con atto formale dal proprietario del fondo dominante a quello del fondo servente per contrastargli il libero uso del medesimo.

Art. 632. La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta per qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi pose o lasciò le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Art. 633. Cessando i due fondi di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

Art. 634. Nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla sua mancanza che col mezzo di un documento, il quale contenga la ricognizione della servitù e provenga dal proprietario del fondo servente.

Art. 635. Il proprietario può, senza il consenso dell'usu-

fruttuario, impone al fondo le servitù che non pregiudicano al diritto di usufrutto: coll'assenso dell'usufruttuario può imporgli anche quelle che lo diminuiscono.

Art. 636. La servitù, concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso, non vi s'intende stabilita e realmente impressa, se non quando gli altri l'abbiano anch'essi concessa unitamente o separatamente.

Le concessioni per qualsivoglia titolo fatte dai primi rimangono sempre in sospeso sin tanto che sia seguita quella dell'ultimo.

La concessione però fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga non solo il concedente, ma i suoi successori anche particolari ed aventi causa a non mettere impedimento all'esercizio del diritto concesso.

Art. 637. Gli scoli derivanti dall'altrui fondo possono costituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve, all'effetto d'impedire la loro diversione.

Allorché il modo d'acquisto di tale servitù è la prescrizione, questa non si ha per cominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia cominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale, di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.

Art. 638. Lo spurgo regolare e la manutenzione delle sponde di un cavo aperto sul fondo altrui, destinato e servente a raccogliere e a condurre gli scoli, fa presumere che esso sia opera del proprietario del fondo dominante, quando non vi sia titolo, segno o prova in contrario.

Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di edifici costruiti e mantenuti dal proprietario stesso del fondo, in cui il cavo è aperto.

Sezione III

In qual modo si esercitano le servitù

Art. 639. Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

Così la servitù di attingere acqua alla fonte altrui racchiude il diritto del passaggio nel fondo dove la fonte si trova.

Parimenti il diritto di far passare le acque nel fondo altrui comprende quello di passare lungo le sponde del canale per vigilare la condotta delle acque, e di farvi gli spurghi e le riparazioni occorrenti.

Nel caso in cui il fondo venisse chiuso, dovrà il proprietario lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi esercita il diritto di servitù per l'oggetto sopra indicato.

Art. 640. Colui al quale è dovuta una servitù, nel fare le opere necessarie per usarne e conservarla, deve scegliere il tempo e il modo che sia per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Art. 641. Tali opere debbono farsi a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo.

Qualora però l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù sia comune fra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, le opere suddette saranno fatte in

comune, ed in proporzione dei rispettivi vantaggi, salvo che il titolo disponga altrimenti.

Art. 642. Nella servitù di presa e di condotta d'acqua, quando il titolo non disponga altrimenti, il proprietario del fondo servente può sempre domandare, che il cavo si mantenga convenientemente spurgato e le sue sponde siano in istato di buona riparazione a spese del proprietario del fondo dominante.

Art. 643. Quando pure il proprietario del fondo servente fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante.

Art. 644. Se il fondo a cui vantaggio fu stabilita una servitù, viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che si renda però più gravosa la condizione del fondo servente: così trattandosi di un diritto di passaggio, ciascun proprietario di una porzione del fondo dominante deve usarne nello stesso luogo.

Art. 645. Il proprietario del fondo servente non può fare cosa alcuna, che tenda a diminuire l'uso della servitù o a renderlo più incomodo.

Non può quindi variare lo stato del fondo né trasferire l'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia, se l'originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo servente, o se gli impedisse di farvi lavori, riparazioni o miglioramenti, egli può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può parimente ammettersi ad istanza del proprietario del fondo dominante, ove questi provi che il cambiamento riesca per lui di notevole vantaggio e non sia di danno al fondo servente.

Art. 646. Colui che ha un diritto di servitù non può usarne, se non a norma del suo titolo o del suo possesso, e senza che tanto nel fondo servente, quanto nel dominante possa fare alcuna innovazione che renda più gravosa la condizione del primo.

Art. 647. Nel dubbio circa l'estensione della servitù, il suo esercizio deve limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione ed il conveniente uso del fondo dominante col minor danno del servente.

Art. 648. Il diritto alla condotta dell'acqua non attribuisce al conducente la proprietà del terreno laterale o sottoposto alla sorgente o al canale conduttore. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo sono a carico del proprietario di esso.

Art. 649. In mancanza di particolare convenzione, il proprietario od altro concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua sino al punto in cui ne fa consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e ad usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano a tempi debiti effettuate.

Art. 650. Il concedente dell'acqua però, se giustifica essere la deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od anche per un fatto altrui che non possa in alcun modo essere a lui né direttamente né indirettamente imputato, non è tenuto al risarcimento dei danni, ma soltanto ad una diminuzione proporzionata del fitto o prezzo pattuito, tuttora da pagarsi od anche già pagato, salvo al concedente ed al concessionario il diritto pei danni verso gli autori della deficienza.

Quando gli stessi autori siano convenuti dagli utenti, questi possono obbligare il concedente ad intervenire nel giudizio e a coadiuvarli con tutti i mezzi che sono in suo potere a conseguire il risarcimento dei danni da chi diede causa alla deficienza.

Art. 651. La deficienza dell'acqua deve sopportarsi da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale deficienza, salvo il diritto al risarcimento dei danni o alla diminuzione del fitto o prezzo, come nell'articolo precedente.

Art. 652. Fra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve sopportarsi prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e fra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente.

È sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni verso chi diede causa alla deficienza.

Art. 653. Quando l'acqua sia concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, coll'obbligo della restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.

Art. 654. Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque sotto pretesto di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva od un diverso corpo, ma deve lasciarli nella totalità discendere a favore del fondo dominante.

Art. 655. La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiarne la coltivazione, ed anche di abbandonarne in tutto od in parte la irrigazione.

Art. 656. Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli e degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità sarà determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto il debito conto di tutte le circostanze.

Art. 657. Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua, o nella bonificazione o nel prosciugamento de' terreni, possono riunirsi in consorzio, affine di provvedere all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da scritto.

Art. 658. Costituito il consorzio, le deliberazioni della maggioranza di esso nei limiti e secondo le norme stabilite nel regolamento relativo, avranno il loro effetto in conformità dell'articolo 678.

Art. 659. La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata all'autorità giudiziaria sulla domanda della maggioranza degli interessi, e sentiti sommariamente gli altri, quando si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa di diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno. In tal caso il regolamento proposto e deliberato dalla maggioranza è pure soggetto all'approvazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 660. Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando sia deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando potendo la divisione effettuarsi senza grave danno, essa venga domandata da qualunque degli interessati.

Art. 661. In tutto il rimanente si osserveranno per tali consorzi le regole stabilite per la comunione, la società e la divisione.

Sezione IV

In qual modo si estinguono le servitù

Art. 662. Le servitù cessano quando le cose si trovano in tale stato che non se ne possa più far uso.

Art. 663. Le servitù risorgono, se le cose sono ristabilite in modo che se ne possa nuovamente far uso, salvo che sia già trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la servitù.

Sotto la stessa limitazione, ricostruendosi un muro od una casa, si conservano le preesistenti servitù.

Art. 664. Qualesivoglia servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente.

Art. 665. Le servitù acquistate dal marito al fondo dotale e dall'enfiteuta al fondo enfiteutico non cessano per lo scioglimento del matrimonio né per l'estinzione dell'enfiteusi: cessano però quelle che sullo stesso fondo fossero state imposte dalle suddette persone.

Art. 666. La servitù è estinta quando non se ne usi per lo spazio di trent'anni.

Art. 667. Il trentennio, se si tratta di servitù discontinua, comincia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di usarne, e se si tratta di servitù continua, dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù.

Art. 668. Il modo della servitù si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima.

Art. 669. La sussistenza di vestigi di opere, colle quali si praticava una presa d'acqua, non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edificio stesso della presa ovvero del canale derivatore.

Art. 670. L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dalla convenzione o dal possesso non impedisce la prescrizione.

Art. 671. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

Art. 672. La sospensione o interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari profitta anche agli altri.

TITOLO IV DELLA COMUNIONE

Art. 673. La comunione di beni, in mancanza di convenzioni o disposizioni speciali, è regolata dalle norme seguenti.

Art. 674. Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali fino a prova contraria.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, sarà proporzionato alle rispettive quote.

Art. 675. Ciascun partecipante può servirsi delle cose comuni, purché le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della comunione o in modo che impedisca agli altri partecipanti di servirsene secondo il loro diritto.

Art. 676. Ciascun partecipante ha diritto di obbligare gli altri a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, salva a questi la facoltà di liberarsene coll'abbandono dei loro diritti di comproprietà.

Art. 677. Uno de' partecipanti non può fare innovazioni nella cosa comunque, ancorché le pretenda vantaggiose a tutti, se gli altri non vi acconsentano.

Art. 678. Per l'amministrazione e pel migliore godimento della cosa comune le deliberazioni della maggioranza de' partecipanti sono obbligatorie anche per la minorità dissenziente.

Non vi è maggioranza, se non quando i voti che concorrono alla deliberazione, rappresentano la maggiore entità degli interessi che costituiscono l'oggetto della comunione.

Se non si forma una maggioranza, o se le deliberazioni di essa risultano gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, l'autorità giudiziaria può dare gli opportuni provvedimenti, ed anche nominare all'uopo un amministratore.

Art. 679. Ciascun partecipante ha la piena proprietà della sua quota e de' relativi utili o frutti. Egli può liberamente alienare, cedere od ipotecare tale quota, ed anche sostituire altri nel godimento di essa, se non si tratti di diritti personali. Ma l'effetto dell'alienazione o dell'ipoteca si limita a quella porzione che verrà a spettare al partecipante nella divisione.

Art. 680. I creditori o cessionari di un partecipante possono opporsi alla divisione a cui si proceda senza il loro intervento, e possono intervenire a proprie spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuata il caso di frode, o di divisione eseguita non ostante una formale opposizione, e salvo sempre ad essi l'esperimento delle ragioni del debitore o cedente.

Art. 681. Nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, e sempre se ne può da ciascuno dei partecipanti domandare lo scioglimento.

Nondimeno è valido il patto che si debba rimanere in

comunione per un tempo determinato, non maggiore di anni dieci.

L'autorità giudiziaria, però, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può ordinare lo scioglimento della comunione anche prima del tempo convenuto.

Art. 682. Nei territori i ove è stabilita la reciprocità dei pascoli, il proprietario che vuole recedere in tutto od in parte dalla comunione del pascolo, deve farne la denuncia un anno prima, e al termine dell'anno perderà il diritto di pascolo nell'altrui fondo in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune.

La denuncia sarà notificata all'amministrazione comunale e pubblicata nel luogo degli affissi del comune.

Sorgendo controversie, provvederà il tribunale civile; ma la facoltà del recesso non può in ver un caso essere contraddetta, se non per un grave ed evidente motivo di utilità generale del comune in cui sono situati i terreni.

Il tribunale, ammettendo il recesso il tribunale, ammettendo il recesso, ne regolerà nel tempo stesso il modo e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla qualità e quantità del terreno sottratto all'uso comune.

Art. 683. Lo scioglimento della comunione non può essere domandato dai comproprietari di cose che dividendosi cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

Art. 684. Sono applicabili alle divisioni fra i partecipanti alla comunione le regole concernenti le divisioni delle eredità.

TITOLO V DEL POSSESSO

Art. 685. Il possesso è la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto, che uno ha o per se stesso, o per mezzo di un altro il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di lui.

Art. 686. Il possesso è legittimo quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria.

Art. 687. Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso ed a titolo di proprietà, quando non si provi che abbia cominciato a possedere in nome altrui.

Quando sia si cominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che il possesso abbia continuato con lo stesso titolo, qualora non sia vi prova in contrario.

Art. 688. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo.

Art. 689. Parimenti gli atti violenti o clandestini non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo: esso tuttavia può cominciare quando la violenza o la clandestinità siano cessate.

Art. 690. Il possesso delle cose, di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico.

Art. 691. Il possessore attuale che provi d'aver posseduto in un tempo più remoto, si presume che abbia posseduto

anche nel tempo intermedio, salva la prova del contrario.

Art. 692. Il possesso attuale non fa presumere l'antico, salvo che il possessore abbia un titolo; nel qual caso si presume aver egli posseduto dalla data del suo titolo, se non è provato il contrario.

Art. 693. Il possesso continua di diritto nella persona del successore, a titolo universale.

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per invocarne e goderne gli effetti.

Art. 694. Chi trovandosi da oltre un anno nel possesso legittimo di un immobile o di un diritto reale, o di una universalità di mobili, viene in tale possesso molestato, può entro l'anno dalla molestia chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

Art. 695. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile od immobile, può entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere contro l'autore di esso di venir reintegrato nel possesso medesimo.

Art. 696. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice, premessa la citazione dell'altra parte, sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione e con la maggior celerità di procedura, contro qualsivoglia persona, fosse anche il proprietario delle cose di cui si è patito lo spoglio.

Art. 697. La reintegrazione nel possesso in caso di spoglio non esclude l'esercizio delle altre azioni possessorie da parte di qualunque legittimo possessore.

Art. 698. Chi ha ragione di temere che da una nuova opera da altri impresa così sul proprio come sull'altrui suolo, sia per derivare danno ad un immobile, ad un diritto reale o ad altro oggetto da lui posseduto, può denunziare al giudice tale nuova opera, purché non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo cominciamento.

Il giudice, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione della nuova opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele; nel primo caso pel risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, quando le opposizioni al suo proseguimento risultino non fondate nella definitiva decisione sul merito; e nel secondo caso per la demolizione o riduzione dell'opera, e pel risarcimento dei danni che possa soffrirne il denunziante, se questi ottenga definitiva sentenza favorevole non ostante la permessa continuazione.

Art. 699. Chi ha ragionevole motivo di temere che da qualsivoglia edificio, da un albero, o da altro oggetto sovrastanti pericolo di un danno grave e prossimo ad un fondo od oggetto da lui posseduto, ha diritto di denunziare il fatto al giudice, e di ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo, o s'ingiunga al vicino l'obbligo di dare cauzione pei danni possibili.

Art. 700. In tutte le questioni di possesso in materia di servitù la pratica dell'anno antecedente, e, quando si tratti di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento, determina i diritti ed i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessato.

Art. 701. È possessore di buona fede chi possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del qual titolo ignorava i vizi.

Art. 702. La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve darne la prova.

Basta che la buona fede vi sia stata al tempo dell'acquisto.

Art. 703. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale.

Art. 704. Il possessore, ancorché di buona fede, non può pretendere alcuna indennità per causa di miglioramenti, se più non sussistono al tempo dell'evizione.

Art. 705. Il possessore tanto di buona quanto di mala fede non può pretendere per miglioramenti, se non la somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato.

Art. 706. Al solo possessore di buona fede compete la ritenzione de' beni per causa di miglioramenti in essi realmente fatti e sussistenti, se questi sono stati domandati nel corso del giudizio di rivendicazione, e già venne fornita qualche prova della sussistenza in genere dei medesimi.

Art. 707. Riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo. Questa disposizione non si applica all'universalità de' mobili.

Art. 708. Colui però che ha smarrita la cosa o che ne fu derubato, può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo a questo il regresso per indennità contro colui dal quale l'ha ricevuta.

Art. 709. Se però l'attuale possessore della cosa sottratta o smarrita l'ha comprata in una fiera o in un mercato, ovvero all'occasione di un vendita pubblica, o da un commerciante che faccia pubblico spaccio di simili oggetti, il proprietario non può ottenere la restituzione della cosa sua, se non rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata.

LIBRO TERZO

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LA PROPRIETÀ E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 710. La proprietà si acquista coll'occupazione.

La proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono per successione, per donazione e per effetto di convenzioni.

Possono anche acquistarsi col mezzo della prescrizione.

TITOLO I DELL'OCCUPAZIONE

Art. 711. Le cose che non sono ma possono venire in proprietà di alcuno, si acquistano coll'occupazione. Tali

sono gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca, il tesoro e le cose mobili abbandonate.

Art. 712. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi particolari.

Non è tuttavia lecito di introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore.

Art. 713. Ogni proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve risarcire il danno cagionato al possessore del fondo: quando il proprietario non li abbia entro due giorni inseguiti, od abbia cessato durante due giorni d'inseguirli, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli.

Lo stesso diritto spetta al proprietario di animali mansueti, salva la disposizione dell'art. 462; ma essi appartengono a chi li avrà presi e ritenuti, se non sono reclamati entro venti giorni.

Art. 714. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà al ritrovatore.

Tesoro è qualunque oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato, e del quale nessuno possa provare di essere padrone.

Art. 715. Chi trova un oggetto mobile che non sia tesoro, deve restituirlo al precedente possessore; e se non lo conosce, deve senza ritardo consegnarlo al sindaco del luogo dove lo ha trovato.

Art. 716. Il sindaco rende nota la consegna anzidetta per mezzo di pubblicazione nelle forme consuete da rinnovarsi in due domeniche consecutive.

Art. 717. Passati due anni dal giorno della seconda pubblicazione, senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano richiesta la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata.

Tanto il proprietario quanto il ritrovatore, ripigliando la cosa o il prezzo, devono pagare le spese per essa occorse.

Art. 718. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale somma o prezzo ecceda le due mila lire, il premio pel sopra più sarà solamente del vigesimo.

Art. 719. I diritti sopra le cose gettate in mare, o sopra quelle che il mare rigetta, o sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari.

TITOLO II DELLE SUCCESSIONI

Art. 720. La successione si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto od in parte la testamentaria.

Capo I Delle successioni legittime

Art. 721. La legge devolve in successione ai discendenti

legittimi, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali ed al coniuge, nell'ordine e secondo le regole in appresso stabilite, ed in loro mancanza al patrimonio dello Stato.

Art. 722. La legge nel regolare la successione considera la prossimità della parentela, e non la prerogativa della linea né la origine dei beni, se non nei casi e nei modi dalla legge stessa espressamente stabiliti.

Sezione I Della capacità di succedere

Art. 723. Tutti sono capaci di succedere, salvo le eccezioni determinate dalla legge.

Art. 724. Sono incapaci di succedere:

1° Coloro che al tempo dell'apertura della successione non siano ancora concepiti;

2° Coloro che non sono nati vitali.

Nel dubbio si presumono vitali quelli di cui consta che sono nati vivi.

Art. 725. Sono incapaci, come indegni, di succedere:

1° Chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta;

2° Chi la avesse accusata di reato punibile con pena criminale, quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio;

3° Chi la avesse costretta a far testamento od a cangiarlo;

4° Chi la avesse impedita di far testamento o di revocare il già fatto, o avesse soppresso, celato od alterato il testamento posteriore.

Art. 726. Chi fosse incorso nella indegnità, può essere ammesso a succedere, quando la persona della cui successione si tratta, ve lo abbia espressamente abilitato con atto autentico o con testamento.

Art. 727. Chi fu escluso come indegno è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi, dei quali avesse goduto dopo aperta la successione.

Art. 728. L'indegnità del genitore od ascendente non nuoce ai suoi figli o discendenti, sia che succedano per ragion propria, sia che succedano per rappresentazione.

Ma il genitore non ha sulla parte di eredità devoluta ai suoi figli i diritti di usufrutto e di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Sezione II Della rappresentazione

Art. 729. La rappresentazione ha per effetto di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti del rappresentato.

Art. 730. La rappresentazione nella linea retta discendente ha luogo in infinito e in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio premorto, sia che tutti i figli del defunto essendo mancanti di vita prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in gradi eguali od ineguali, e quantunque in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi.

Art. 731. Tra gli ascendenti non vi ha rappresentazione: il prossimo esclude gli altri.

Art. 732. Nella linea collaterale la rappresentazione è ammessa in favore dei figli e discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione sia devoluta ai loro discendenti in gradi eguali od inequali.

Art. 733. In tutti i casi nei quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

Art. 734. Non si rappresentano le persone viventi, eccetto che si tratti di persone assenti o incapaci di succedere.

Art. 735. Si può rappresentare la persona alla cui successione si è rinunciato.

Sezione III

Della successione dei parenti legittimi

Art. 736. Al padre, alla madre e ad ogni altro ascendente succedono i figli legittimi o i loro discendenti senza distinzione di sesso e quantunque nati da matrimoni diversi.

Essi succedono per capi, quando sono tutti in primo grado; per stirpi, quando tutti o alcuni di essi succedono per rappresentazione.

Art. 737. Sotto nome di figli legittimi si intendono anche i figli legittimati, gli adottivi e i loro discendenti.

Però i figli adottivi e i loro discendenti succedono bensì all'adottante in concorso anche dei figli legittimi, ma sono estranei alla successione di tutti i congiunti dell'adottante.

Art. 738. A colui che muore senza lasciar prole, né fratelli o sorelle, né discendenti da essi, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o quello dei genitori che sia superstite.

Art. 739. A colui che muore senza lasciar prole, né genitori, né fratelli o sorelle, né discendenti da questi, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna, non avuto riguardo all'origine dei beni.

Se però gli ascendenti non sono in egual grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

Art. 740. Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli o sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in niun caso la porzione, in cui succedono i genitori od uno di essi, sia minore del terzo.

Se vi sono fratelli o sorelle consanguinei od uterini, succedono anch'essi; ma, concorrono con germani o siano soli, conseguono la sola metà della quota spettante ai germani.

I discendenti da fratello o sorella succedono per stirpi a norma degli articoli 732 e 733.

La parte che spetterebbe ai genitori viventi, si devolve in loro mancanza agli altri ascendenti prossimi nel modo determinato dal precedente articolo.

Art. 741. A colui che muore senza lasciar prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli o le sorelle per capi e i loro discendenti per stirpi.

I fratelli però o le sorelle consanguinei od uterini e i loro discendenti, concorrendo con fratelli o sorelle germani o loro discendenti hanno diritto alla sola metà della quota che spetta ai germani.

Art. 742. Morendo alcuno senza lasciare prole, né genitori, né ascendenti, né fratelli o sorelle, né discendenti da essi, la successione si apre a favore del congiunto o dei congiunti più vicini al defunto, senza distinzione di linea paterna o materna.

La successione non ha luogo tra congiunti oltre il decimo grado.

Sezione IV

Della successione dei figli naturali

Art. 743. I figli naturali non hanno diritto alla successione dei genitori, quando la loro filiazione non sia legalmente riconosciuta o dichiarata.

Art. 744. Riconosciuta o dichiarata la filiazione, se i figli naturali concorrono coi figli legittimi o loro discendenti, hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi.

I figli legittimi o loro discendenti hanno facoltà di pagare la quota spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.

Art. 745. Quando il genitore non lascia superstiti figli legittimi o loro discendenti, ma il padre o la madre o l'uno di essi, od altro ascendente, oppure il coniuge, i figli naturali succedono nei due terzi dell'eredità, e il resto si devolve agli ascendenti o al coniuge.

Se i figli naturali concorrono a un tempo cogli ascendenti e col coniuge del genitore, detratto il terzo della eredità a favore degli ascendenti e il quarto a favore del coniuge, la rimanente eredità si devolve ai figli naturali.

Art. 746. I figli naturali devono imputare, alla porzione in cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto dai genitori e sia soggetto a collazione, a norma della sezione IV decapito III di questo titolo, non ostante qualunque dispensa.

Art. 747. Quando al genitore non sopravvivano né discendenti legittimi, né ascendenti, né il coniuge, i figli naturali.

Art. 748. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti.

Art. 749. Il figlio naturale, ancorché riconosciuto, non ha diritto sui beni dei congiunti del padre o della madre, né questi congiunti hanno diritto sui beni del figlio naturale.

Art. 750. Se il figlio naturale muore senza lasciar prole, né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori se fu riconosciuto o dichiarato figlio d'ambi due.

Art. 751. Se al figlio naturale morto senza prole sia su-

perstite anche il coniuge, l'eredità si devolve per una metà al coniuge e per l'altra metà al genitore od ai genitori, a norma dell'articolo precedente.

Art. 752. I diritti accordati dagli articoli precedenti non si estendono ai figli, di cui la legge non ammette il riconoscimento.

Questi però, nei casi indicati, nell'art. 193, hanno diritto agli alimenti, i quali saranno loro assegnati in proporzione delle sostanze del padre o della madre, e del numero e della qualità degli eredi legittimi.

Sezione V

Dei diritti del coniuge superstite

Art. 753. Quando al coniuge defunto siano superstiti figli legittimi, l'altro coniuge ha sull'eredità di lui l'usufrutto di una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio, compreso nel numero dei figli anche il coniuge.

Concorrendo figli naturali con legittimi, l'usufrutto del coniuge è di una porzione eguale a quella che tocca a ciascun figlio legittimo.

Tale porzione di usufrutto non può mai essere maggiore del quarto dell'eredità, e può essere soddisfatta nel modo stabilito dall'articolo 819.

Art. 754. Se non vi sono figli legittimi, ma ascendenti o figli naturali, o fratelli o sorelle, o loro discendenti, è devoluta in proprietà al coniuge superstite la terza parte dell'eredità.

Se però il coniuge concorre ad un tempo con ascendenti legittimi e con figli naturali, non ha diritto che al quarto della eredità.

Art. 755. Quando il defunto lasciasse altri parenti successibili, l'eredità si devolve al coniuge pei due terzi.

Gli si devolve per intero nel caso che il defunto non lasci parenti successibili entro il sesto grado.

Art. 756. Il coniuge concorrendo con altri eredi, deve imputare alla sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali.

Art. 757. I diritti di successione accordati al coniuge superstite non spettano al coniuge, contro cui il defunto abbia ottenuto sentenza di separazione personale passata in giudicato.

Sezione VI

Della successione dello Stato

Art. 758. In mancanza delle persone chiamate a succedere secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti, l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato.

Capo II

Delle successioni testamentarie

Art. 759. Il testamento è un atto revocabile, col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o di più persone.

Art. 760. Le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità od una quota dei beni del testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede.

Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

Art. 761. Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né per disposizione reciproca.

Sezione I

Della capacità di disporre per testamento

Art. 762. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Art. 763. Sono incapaci di testare:

1° Coloro che non hanno compiuta l'età di diciotto anni;

2° Gli interdetti per infermità di mente;

3° Quelli che, quantunque non interdetti, si provi non essere stati sani di mente nel tempo in cui fecero il testamento.

L'incapacità dichiarata nei numeri 2° e 3° nuoce alla validità del testamento, solo nel caso che sussistesse al tempo in cui fu fatto il medesimo.

Sezione II

Della capacità di ricevere per testamento

Art. 764. Sono incapaci di ricevere per testamento coloro che sono incapaci di succedere per legge.

Possono però ricevere per testamento i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque non siano ancora concepiti.

Art. 765. I discendenti dell'indegno hanno sempre diritto alla legittima che sarebbe spettata all'escluso.

Art. 766. Sono applicabili all'indegno di ricevere per testamento le disposizioni degli articoli 726, 727, e del capoverso dell'art. 728.

Art. 767. I figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti.

Art. 768. I figli naturali non legittimati, se vi sono discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro per successione intestata.

Art. 769. Il tutore non può mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, fatte prima dell'approvazione del conto definitivo, quantunque il testatore morisse dopo l'approvazione del conto.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 770. Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio.

Art. 771. Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di

altro ufficiale civile, militare, marittimo o consolare che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto.

Art. 772. Sono parimente prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna.

Art. 773. La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 767, 768, 769, 770, 771 e 772 è nulla, ancorché venga simulata sotto forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto nome d'interposta persona.

Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace.

Sezione III Della forma dei testamenti

§I - Dei testamenti ordinari

Art. 774. La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Art. 775. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

Art. 776. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

Art. 777. Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, o da due notai in presenza di due testimoni.

Art. 778. Il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale sarà ridotta per iscritto per cura del notaio.

Il notaio darà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni.

Sarà fatta espressa menzione dell'osservanza di tali formalità.

Art. 779. Il testamento deve esser sottoscritto dal testatore; se egli non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione.

Art. 780. Il testamento deve pure essere sottoscritto dai testimoni e dal notaio.

Art. 781. Se il testamento è ricevuto da due notai, la dichiarazione di volontà sarà fatta ad ambi due e sarà ridotta in iscritto per cura di uno dei medesimi.

Il testamento deve essere sottoscritto dai testimoni e dai due notai.

Sono nel resto applicabili le disposizioni dei tre articoli precedenti.

Art. 782. Il testamento segreto può essere scritto dal te-

statore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve anche essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni: se è scritto in tutto o in parte da altri, deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio.

Art. 783. La carta in cui sono stese le disposizioni, o quella che serve d'involto, sarà sigillata con impronta qualunque in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura od alterazione.

Il testatore in presenza di quattro testimoni la consegnerà al notaio così sigillata, o la farà sigillare nel modo sopra espresso in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene il suo testamento.

Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per cura del notaio si scriverà l'atto di ricevimento, nel quale si indicheranno:

Il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

Il numero e l'impronta dei sigilli;

L'assistenza dei testimoni a tutte le formalità sopracennate.

L'atto sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Ove il testatore non potesse per qualche impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserverà ciò che è stabilito dall'art. 779.

Tutto ciò sarà fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Art. 784. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto porre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, deve altresì dichiarare di averle lette, ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverle; di che si farà menzione nell'atto della consegna.

Art. 785. Coloro che non sanno o non possono leggere, non possono fare testamento segreto.

Art. 786. Il sordo-muto ed il muto possono testare o per testamento olografo o per testamento segreto ricevuto da notaio.

Facendo testamento segreto, devono in fronte all'atto della consegna scrivere in presenza dei testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il loro testamento, e se questo è stato scritto da un terzo, devono aggiungere di averlo letto.

Il notaio nell'atto della consegna esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza di lui e dei testimoni.

Nel resto si osserverà tutto ciò che è stabilito nell'art. 783.

Art. 787. Chi è privo interamente dell'udito, volendo fare testamento pubblico, oltre l'osservanza delle altre formalità richieste, deve leggere egli stesso l'atto testamentario; di che sarà fatta menzione nell'atto medesimo.

Ove il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire cinque testimoni.

Se il testamento è ricevuto da due notai, bastano tre testimoni.

Art. 788. I testimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti, e non aver perduto per condanna il godimento l'esercizio dei diritti civili.

Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento.

§II - Di alcuni testamenti speciali

Art. 789. Nei luoghi in cui domini peste od altra malattia riputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio o dal giudice o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto in presenza di due testimoni.

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve e, se le circostanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni: tuttavia è valido anche senza queste ultime sottoscrizioni, purché si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta tale formalità.

Possono in tali testamenti essere testimoni persone dell'uno e dell'altro sesso, purché maggiori di sedici anni.

Art. 790. Gli anzidetti testamenti diverranno nulli sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovassi il testatore, ovvero, sei mesi dopo che questi sia si trasferito in luogo immune dalla malattia.

Ove il testatore muoia nell'intervallo, il testamento sarà depositato, tosto ché sia possibile, nell'ufficio del registro del luogo ove è stato ricevuto.

Art. 791. I testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ricevuti a bordo dei vascelli e d'altri bastimenti della marina militare dall'ufficiale comandante il bastimento ed insieme dal commissario di marina, ed in loro mancanza da quelli che ne fanno le veci.

A bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal *secondo* ed insieme dal capitano o patrone, e in loro mancanza da chi ne fa le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni, maschi e maggiori di età.

Art. 792. Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio, il testamento del capitano o patrone e del *secondo* possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, osservato nel resto ciò che è stabilito nel precedente articolo.

Art. 793. Si farà sempre un doppio originale dei testamenti mentovati nei due precedenti articoli.

Art. 794. Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della marina militare e di commercio deve essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'hanno ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Art. 795. I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 796. Se il bastimento approda ad un porto estero, in cui si trovi un regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento, sono tenuti a consegnargli uno degli originali, e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno del bastimento nel regno, sia nel porto del disarmo, sia in qualunque altro, i due originali del testamento

o quello che resta, nel caso che l'altro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati all'autorità marittima locale insieme colla copia dell'annotazione anzidetta.

Della consegna ordinata nel presente articolo si rilascerà dichiarazione, di cui si farà cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale e ruoli suddetti.

Art. 797. Gli agenti diplomatici e consolari e le autorità marittime locali devono stendere un processo verbale della consegna del testamento e trasmettere ogni cosa al ministero della marina, il quale ordinerà il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmetterà l'altro all'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 798. Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita dagli articoli 791 e seguenti non avrà effetto, se non quando il testatore muoia sul mare o entro tre mesi dopo che sarà disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie.

Art. 799. Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito può essere ricevuto da un maggiore, o da qualunque altro ufficiale di grado uguale o superiore, o da un intendente militare o commissario di guerra, in presenza di due testimoni aventi le qualità volute dall'art. 791; il testamento sarà ridotto in iscritto, osservando quanto alle sottoscrizioni, ciò che è stabilito dall'art. 794.

Il testamento dei militari appartenenti a corpi o posti staccati dall'esercito, può anche essere ricevuto dal capitano o da altro ufficiale subalterno che ne abbia il comando.

Art. 800. Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento può anche essere ricevuto dall'ufficiale sanitario di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

Art. 801. I testamenti di cui è cenno nei due articoli precedenti, devono essere al più presto trasmessi al quartier generale, e da questo al ministero della guerra, che ne ordinerà il deposito nell'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 802. Nella forma speciale stabilita dagli articoli 799 e 800, possono soltanto testare coloro, i quali sono in militare spedizione per causa di guerra, così in paese estero come nell'interno del regno, od acquartierati o di presidio fuori del regno, o prigionieri presso il nemico, o in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Art. 803. Il testamento fatto nella forma sopra stabilita diverrà nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie.

§III - Disposizione comune alle varie specie di testamenti

Art. 804. Le formalità stabilite negli articoli 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 793, 794, 799 e 800 devono osservarsi sotto pena di nullità.

Se però un testamento segreto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverlo, non potesse valere come tale, varrà come testamento olografo, qualora ne abbia i requisiti.

Sezione IV

Della porzione di cui si può disporre per testamento**§I - Della porzione legittima dovuta ai discendenti ed agli ascendenti**

Art. 805. Le liberalità per testamento non possono oltrepassare la metà dei beni del testatore, se questi morendo lascia figli, qualunque sia il numero dei medesimi.

L'altra metà è riservata a vantaggio dei figli, e forma la loro porzione legittima.

Art. 806. Sotto nome di figli sono compresi nell'articolo precedente i figli legittimi, i legittimati, gli adottivi e i loro discendenti.

I discendenti però non si contano che per quel figlio che rappresentano.

Art. 807. Se il testatore non lascia né figli né discendenti, ma ascendenti, non può disporre che dei due terzi dei beni.

La porzione legittima, ossia il terzo spetta al padre e alla madre per eguale porzione, ed in mancanza di uno dei genitori spetta interamente all'altro.

Non lasciando il testatore né padre, né madre, ma ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione legittima spetta per metà agli uni e per metà agli altri, ove siano in grado eguale: ove siano in grado ineguale, spetta per intero ai prossimi dell'una o dell'altra linea.

Art. 808. La porzione legittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione.

Art. 809. Il testatore che non lascia superstiti discendenti o ascendenti, può disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare.

Restano però salvi i diritti del coniuge superstite e dei figli naturali a norma del §II di questa sezione.

Art. 810. Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione, o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

La stessa scelta spetta ai legittimari nel caso in cui si è disposto della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile.

Art. 811. Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad un legittimario a capitale perduto o con riserva di usufrutto, sarà imputato alla porzione disponibile, e l'eccedente sarà conferito alla massa.

Questa imputazione e questa collazione non possono essere domandate da quelli fra i legittimari che abbiano dato il loro assenso all'alienazione.

§II - Dei diritti del coniuge e dei figli naturali nelle successioni testamentarie

Art. 812. Il coniuge contro cui non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto sulla

eredità dell'altro coniuge, nel caso che questo lasci figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge.

Art. 813. Se il testatore non lascia discendenti ma ascendenti, la parte riservata al coniuge è il quarto in usufrutto.

Art. 814. La quota di usufrutto del coniuge è il terzo, quando il testatore non lascia né discendenti né ascendenti aventi diritto a legittima.

Art. 815. Quando il testatore lascia figli o ascendenti legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi hanno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali fanno numero anche i figli legittimi, con facoltà a questi di soddisfarla nei modi stabiliti dall'art. 744.

Art. 816. Quando non vi sono discendenti né ascendenti legittimi, i figli naturali hanno diritto a due terzi della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi.

Art. 817. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti.

Art. 818. La porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti, e forma così una detrazione della parte disponibile.

Art. 819. È in facoltà degli eredi di soddisfare alle ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia, o mediante l'assegno dei frutti di beni immobili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo, e altrimenti dall'autorità giudiziaria avuto riguardo alle circostanze del caso.

Sino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.

Art. 820. Il coniuge superstite ed il figlio naturale, per le quote di usufrutto o di proprietà rispettivamente loro attribuite, godono degli stessi diritti e delle stesse garanzie di cui godono i legittimari riguardo alla legittima, salvo ciò che è stabilito dagli articoli 815 e 819. Ma sì il coniuge come il figlio naturale, oltre quanto sia loro lasciato per testamento, devono imputare alle rispettive quote, il primo tutto ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita dal genitore e che sia soggetto ad imputazione, a norma delle disposizioni contenute nella sezione IV del capo III di questo titolo.

§III - Della riduzione delle disposizioni testamentarie

Art. 821. Le disposizioni testamentarie, le quali eccedono la porzione disponibile, sono riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione.

Art. 822. Per determinare la riduzione si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui è stato di-

sposto a titolo di donazione, quanto ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle donazioni, e quanto ai beni immobili secondo il loro stato al tempo delle donazioni ed il loro valore al tempo della morte del donatore, e sull'asse così formato si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi aventi diritto a riserva.

Art. 823. Se il valore delle donazioni eccede o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie sono senza effetto.

Art. 824. Se le disposizioni testamentarie eccedono la quota disponibile, o la porzione di questa quota, che resterebbe dopo detratto il valore delle donazioni, la riduzione si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari.

Art. 825. Ogni qualvolta però il testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, ed una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima.

Art. 826. Quando il legato soggetto a riduzione sia di un immobile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Ove la separazione non possa farsi comodamente e il legatario abbia nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza è uguale al quarto o minore di esso, il legatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro coloro ai quali è riservata la porzione legittima.

Il legatario però che ha diritto alla legittima, può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta nella legittima.

Sezione V

Dell'istituzione di erede e dei legati

Art. 827. Le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione d'erede o di legato, o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore.

Art. 828. Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto.

§I - Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria

Art. 829. Non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento, siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere.

Ciò non si applica al caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a fa-

vore d'incapaci.

Art. 830. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.

Art. 831. Le disposizioni per l'anima o a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle.

Art. 832. Le disposizioni a favore dei poveri, od altre simili espresse genericamente senza che sia determinato l'uso, l'opera pia o il pubblico istituto in cui favore siano fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non possa o non voglia accettare l'incarico, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e sono devolute all'istituto locale di carità.

Art. 833. Sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.

Art. 834. È parimenti nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

Ma è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

Art. 835. È nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'erede o di un terzo di determinare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di remunerazione per servizi prestati al testatore nell'ultima sua malattia.

Art. 836. Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti risulta quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

Art. 837. Il legato di cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui: nel qual caso è in facoltà dell'erede o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario o di pagarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d'altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al tempo di sua morte, è valido il legato della medesima.

Art. 838. È valido indistintamente il legato di cosa appartenente all'erede od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

Art. 839. Se al testatore, all'erede, od al legatario appartiene una parte della cosa legata od un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte od a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'art. 837.

Art. 840. È valido il legato di cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie, benché nessuna di tal genere o

specie ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, o nessuna se ne trovi al tempo della morte.

Art. 841. Quando il testatore ha lasciato come sua propria una cosa particolare o cadente sotto un certo genere od una certa specie, il legato non ha effetto, se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

Art. 842. Il legato di cosa o di quantità da prendersi da certo luogo, ha soltanto effetto se la cosa vi si trova, e per la parte che ve ne sia nel luogo indicato dal testatore.

Art. 843. È nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già in proprietà del legatario.

Che se questi l'ha acquistata di poi dal testatore o da altri, ha diritto al prezzo, qualora concorrano le circostanze espresse nell'art. 837, e non ostante ciò che è stabilito dall'art. 892, salvo che la cosa in ambi due i casi fosse pervenuta al legatario a titolo meramente gratuito.

Art. 844. Il legato di un credito o di liberazione di un debito ha effetto per la sola parte che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a rimettere al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Art. 845. Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per pagare il legatario del suo credito.

Art. 846. Il legato d'alimenti comprende il vitto, il vestiuto, l'abitazione e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi secondo le circostanze all'istruzione conveniente alla sua condizione.

Art. 847. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi, ancorché contigui, non fanno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne fanno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nell'immobile legato e le ampliamenti al circuito di un recinto.

§II - Delle disposizioni condizionali o a termine

Art. 848. La disposizione a titolo universale o particolare può farsi anche sotto condizione.

Art. 849. Nel testamento si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi od al buon costume.

Art. 850. È contraria alla legge la condizione che impedisce tanto le prime nozze, quanto le ulteriori.

Il legatario però di un usufrutto od uso, di una abitazione o pensione, o d'altra prestazione periodica pel caso o pel tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Ha pure effetto la condizione di vedovanza apposta in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell'altro.

Art. 851. Si ha per non apposto ad una disposizione a ti-

tolo universale il giorno, dal quale debba la medesima cominciare o cessare.

Art. 852. È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o legatario.

Art. 853. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione sospensiva è priva d'effetto, se la persona a cui favore è fatta, muore prima che sia verificata la condizione.

Art. 854. La condizione, la quale secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, non impedisce che l'erede o il legatario abbiano un diritto acquistato e trasmissibile ai propri eredi anche prima della verificata condizione.

Art. 855. Se il testatore ha lasciata l'eredità o il legato sotto obbligo all'erede o al legatario di non fare o non dare, l'erede o il legatario è tenuto a dare cauzione o altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

Art. 856. Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

Art. 857. Se l'erede fu istituito sotto una condizione sospensiva, finché questa condizione si verifichi o sia certo che più non si possa verificare, sarà dato all'eredità un amministratore.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui l'erede od il legatario non adempie l'obbligo della cauzione voluta dai due articoli precedenti.

Art. 858. L'amministrazione sarà affidata al coerede od ai coeredi istituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale possa aver luogo il diritto d'accrescimento.

Art. 859. Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra esso ed i coeredi stessi non può aver luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione verrà affidata al presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

Art. 860. Le disposizioni dei tre precedenti articoli hanno luogo anche nel caso in cui fosse chiamato a succedere un non concepito, figlio immediato di una determinata persona vivente, secondo l'articolo 764. Ove sia chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e in mancanza alla madre.

Art. 861. Agli amministratori mentovati nei precedenti articoli sono comuni i carichi e le facoltà dei curatori delle eredità giacenti.

§III - Degli effetti dei legati e del loro pagamento

Art. 862. Qualunque legato puro o semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario,

trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata.

Art. 863. Il legatario, deve domandare all'erede il possesso della cosa legata.

Art. 864. Il legatario non può pretendere i frutti o gli interessi, che dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa.

Art. 865. Gli interessi od i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario dal giorno della morte del testatore:

1° Quando il testatore lo abbia espressamente ordinato;
2° Quando il legato sia di un fondo o di un capitale o d'altra cosa fruttifera.

Art. 866. Se è stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa comincia a decorrere dal giorno della morte del testatore.

Art. 867. Nel legato di una determinata quantità da soddisfarsi a termini periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta pel termine incorso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

Art. 868. Se fra più eredi non è stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno di soddisfare il legato, ciascuno è tenuto a soddisfarlo in proporzione della quota che gli spetta.

Art. 869. Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a taluno degli eredi, questo solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede o i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con fondi ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consti di una contraria volontà del testatore.

Art. 870. Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere o di una specie, la scelta è dell'erede il quale non è obbligato di dare l'ottima, né può offrirla d'infima qualità.

Art. 871. Si osserva la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

Art. 872. Ricusando il terzo la scelta o non potendo farla per morte o per altro impedimento, essa viene fatta dall'autorità giudiziaria con la regola stessa.

Art. 873. Se la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi può scegliere l'ottima fra quelle che si trovassero nell'eredità: non essendovene, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'erede si applica a quella da farsi dal legatario.

Art. 874. Nel legato alternativo la scelta si presume lasciata all'erede.

Art. 875. Se l'erede o il legatario cui compete la scelta, non ha potuto farla, questo diritto si trasmette al suo erede.

La scelta fatta è irretrattabile.

Se delle cose appartenenti al genere od alla specie legata una sola ve ne è nel patrimonio del testatore, l'erede o il legatario non può pretendere altra fuori del patrimonio, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

Art. 876. La cosa legata sarà consegnata cogli accessori necessari, e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testatore.

Art. 877. Le spese necessarie per la prestazione del legato sono a carico dell'eredità, senza che possano diminuire la porzione riservata dalla legge.

Il pagamento della tassa di successione è a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatari ove la cosa legata vi sia soggetta.

Art. 878. Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro carico inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se poi la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo od altro debito dell'eredità od anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi, e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

§IV - Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari

Art. 879. Se tra gli eredi istituiti alcuno è premorto al testatore, o rinunzia all'eredità, o è incapace, la sua porzione è devoluta al coerede o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto d'accrescimento, salvo ciò che è stabilito dall'art. 890.

Art. 880. Il diritto d'accrescimento ha luogo fra i coeredi, quando in uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione siano stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatta tra essi distribuzione di parti.

Art. 881. S'intende fatta distribuzione di parti soltanto nel caso, in cui il testatore ha espressamente indicata una quota per ciascuno. La semplice espressione – *per eguali parti, o ineguali porzioni* – non esclude il diritto d'accrescimento.

Art. 882. I coeredi ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione dell'erede mancante, sottentrano negli obblighi e nei carichi a cui egli sarebbe sottoposto.

Art. 883. Ogniqualvolta non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore.

Questi sottentrano nei carichi e negli obblighi a cui era sottoposto l'erede mancante.

Art. 884. Quando alcuno de' legatari sia premorto al testatore, o rinunzi al legato, o ne sia incapace, o venga a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, si fa pure luogo tra i medesimi al diritto d'accrescimento a norma degli articoli 880 e 881, e così pure quando una cosa sia stata nello stesso testamento legata a più persone, anche con separata disposizione.

Art. 885. Se a più persone è lasciato un usufrutto in mo-

do che secondo le regole sopra stabilite vi sia fra loro il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, anche quando egli manchi dopo l'accettazione del legato.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida con la proprietà.

Art. 886. Se fra i legatari non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante rimane a profitto dell'erede o del legatario personalmente gravato, o di tutti gli eredi ed in proporzione delle loro quote ereditarie quando ne sia gravata l'eredità.

Art. 887. La disposizione dell'art. 882 riguardo agli obblighi cui fosse sottoposto il coerede mancante, si estende anche al collegatario a cui favore si verifica il diritto di accrescimento, ed all'erede o al legatario a cui favore si rende caduco il legato.

§V - Della revocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie

Art. 888. Le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva od ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo o legittimato o adottivo.

Lo stesso ha luogo ancorché il figlio fosse concepito al tempo del testamento, e trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorché fosse già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto legittimato dopo.

La revocazione non ha luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Art. 889. Se i figli o discendenti sopravvenuti premuoianno al testatore, la disposizione ha il suo effetto.

Art. 890. Qualunque disposizione testamentaria è senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non è sopravvissuto al testatore o è incapace.

I discendenti però dell'erede o del legatario premorto od incapace sottentrano nell'eredità o nel legato nei casi, in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se si trattasse di successione intestata, eccetto che il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale.

Art. 891. La disposizione testamentaria è caduca relativamente all'erede o al legatario che vi rinunzia.

Art. 892. Qualunque alienazione faccia il testatore del tutto o di parte della cosa legata, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorché l'alienazione sia nulla o la cosa ritorni in possesso del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformata la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduta la precedente forma e la primitiva denominazione.

Art. 893. Il legato non ha effetto, se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore: come neppure, se è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, benché questi sia stato costituito in mora a con-

segnarla, allorquando sarebbe egualmente perita presso il legatario.

Art. 894. Quando più cose siano alternativamente legate, sussiste il legato, ancorché ne rimanga una sola.

Sezione VI Delle sostituzioni

Art. 895. Può all'erede istituito od al legatario sostituirsi un'altra persona, nel caso che alcuno di essi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.

Possono sostituirsi più persone ad una sola ed una sola a più.

Art. 896. Se nella sostituzione è soltanto espresso uno dei due casi, che il primo chiamato non possa o che non voglia conseguire l'eredità o il legato, l'altro caso s'intende tacitamente incluso, purché non consti della volontà contraria del testatore.

Art. 897. I sostituti devono adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purché non apparisca la volontà del testatore di limitare quei pesi alla persona dei primi chiamati.

Nondimeno le condizioni che riguardassero specialmente la persona dell'erede o del legatario, non si presumono ripetute a riguardo del sostituito, se ciò non è stato espressamente dichiarato.

Art. 898. Se tra più coeredi o legatari a parti disuguali è ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione.

Se poi nella sostituzione insieme coi primi nominati è chiamata un'altra persona, la porzione vacante appartiene in parti eguali a tutti i sostituiti.

Art. 899. Qualunque disposizione colla quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona, è sostituzione fedecommissaria.

Tale sostituzione è vietata.

Art. 900. La nullità della sostituzione fedecommissaria non reca pregiudizio alla validità dell'istituzione d'erede o del legato, a cui è aggiunta: ma sono prive di effetto tutte le sostituzioni anche di primo grado.

Art. 901. La disposizione, colla quale è lasciato l'usufrutto o altra annualità a più persone successivamente, ha soltanto effetto in favore dei primi chiamati a goderne alla morte del testatore.

Art. 902. Non è vietato di stabilire annualità da convertirsi in perpetuo o a tempo, in soccorsi all'indigenza, in premio alla virtù e al merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone di una data qualità o di determinate famiglie.

Sezione VII Degli esecutori testamentari

Art. 903. Il testatore può nominare uno o più esecutori

testamentari.

Art. 904. Chi non può contrattare obbligazioni, non può essere esecutore testamentario.

Art. 905. Il minore non può essere esecutore testamentario, neppure coll'autorizzazione del padre, del tutore o del curatore.

Art. 906. Il testatore può concedere all'esecutore testamentario l'immediato possesso di tutti o di una parte soltanto dei suoi beni mobili, ma tale possesso non può oltrepassare un anno computabile dal giorno della sua morte.

Art. 907. L'erede può far cessare il detto possesso, offrendosi pronto a consegnare all'esecutore testamentario una quantità di danaro bastante al pagamento dei legati di beni mobili, o giustificando d'averli soddisfatti, od assicurandone il pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore.

Art. 908. Gli esecutori testamentari faranno apporre i sigilli, quando fra gli eredi vi siano minori, interdetti o assenti od un corpo morale.

Faranno stendere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dell'erede presunto, o dopo averlo citato.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita dei mobili.

Vigileranno perché il testamento sia eseguito, ed in caso di controversia possono intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

Spirato l'anno dalla morte del testatore, devono render conto della loro amministrazione.

Art. 909. Le attribuzioni dell'esecutore testamentario non passano ai suoi eredi.

Art. 910. Se vi sono più esecutori testamentari che hanno accettato, uno solo può agire in mancanza degli altri; ma sono tenuti in solido a render conto dei beni mobili loro affidati, purché il testatore non abbia diviso le loro funzioni e ciascuno di essi non sia ristretto a quella che gli fu attribuita.

Art. 911. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario e il rendimento dei conti, e le altre indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni sono a carico dell'eredità.

Sezione VIII

Del deposito dei testamenti olografi e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti

Art. 912. Il testamento olografo, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pretore del mandamento e di due testimoni.

La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio.

Si stenderà nella forma degli atti pubblici processo verbale del deposito; nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento trascrivendone esattamente il tenore, e farà pure menzione dell'apertura del testamento se fu presentato si-

gillato, e della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unita la carta che contiene il testamento, l'estratto dell'atto di morte del testatore o il provvedimento del tribunale in conformità dell'articolo 26.

Art. 913. Nel caso che il testamento olografo fosse stato dal testatore depositato presso un notaio, le formalità stabilite dall'articolo precedente saranno eseguite presso il notaio depositario.

Art. 914. Adempite le formalità stabilite dai due precedenti articoli, il testamento olografo avrà la sua esecuzione, salvi i provvedimenti conservativi che l'autorità giudiziaria davanti la quale fosse impugnato il testamento, o il pretore nell'atto del deposito, in via d'urgenza, credesse di dare a cautela degli interessati.

Art. 915. Il testamento ricevuto in forma segreta, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà dal notaio aperto e pubblicato in presenza del pretore del mandamento di sua residenza e di due almeno dei testimoni intervenuti all'atto di consegna. Qualora questi non si trovasse, saranno chiamati due altri testimoni per riconoscere lo stato della scheda testamentaria e, se è possibile, le sottoscrizioni.

La carta che contiene il testamento, sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio che la conserverà insieme coll'atto di consegna.

Dell'apertura e della pubblicazione si stenderà processo verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento, e farà menzione della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unito l'estratto o il provvedimento accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 912.

Sezione IX

Della revocazione dei testamenti

Art. 916. Non si può in qualsiasi forma rinunciare alla libertà di revocare o cangiare le disposizioni fatte per testamento: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Art. 917. I testamenti possono essere revocati o in tutto o in parte con un testamento posteriore, o con un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni che lo sottoscrivano, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare o in tutto o in parte la disposizione anteriore.

Art. 918. Un testamento nullo non può avere l'effetto di atto notarile per revocare i testamenti anteriori.

Art. 919. Le disposizioni revocate nel modo espresso nell'art. 917 non si possono far rivivere, se con un nuovo testamento.

Art. 920. Il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che si trovassero contrarie alle nuove o incompatibili con esse.

Art. 921. La revocazione fatta con un testamento posteriore ha pieno effetto, ancorché questo nuovo atto resti senza esecuzione perché l'erede istituito od il legatario sia premorto, sia incapace o rinunci all'eredità od al legato.

Art. 922. Il testamento segreto, ed anche il testamento olografo che fosse stato depositato, può in ogni tempo essere dal testatore ritirato dalle mani del notaio presso cui si trova.

Per cura del notaio si stenderà processo verbale della restituzione in presenza del testatore e di due testimoni, coll'intervento del pretore del mandamento; il pretore deve particolarmente accertarsi dell'identità della persona del testatore.

Il processo verbale di restituzione sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne farà menzione.

Qualora il testamento fosse depositato in un pubblico archivio, il verbale sarà steso dall'ufficiale archivista con l'intervento del pretore del mandamento, e sottoscritto dal testatore, dai testimoni, dal pretore e dall'ufficiale medesimo.

Il processo verbale menzionato nelle precedenti disposizioni sarà conservato nelle forme stabilite dai regolamenti, e si apporrà nota dell'eseguita restituzione del testamento in margine o in calce dell'atto di consegna o di deposito.

Capo III

Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie

Sezione I

Dell'apertura della successione e della continuazione del possesso nell'erede

Art. 923. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 924. Se fra due o più chiamati rispettivamente a succedere è dubbio quale abbia pel primo cessato di vivere, chi sostiene la morte anteriore dell'uno o dell'altro, deve darla prova; in mancanza di prova si presumono morti tutti ad un tempo, e non ha luogo trasmissione di diritto dall'uno all'altro.

Art. 925. Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione.

Art. 926. Se altri che pretenda aver diritto sopra i beni dell'eredità, ne prende possesso, gli eredi si hanno per i spogliati di fatto, e possono esercitare le azioni tutte che competono ai possessori legittimi.

Art. 927. I figli naturali, che hanno diritto ad una parte dell'eredità in concorso con figli legittimi, debbono chiederne a questi il possesso.

Art. 928. I casi e le formalità di apposizione e di rimozione dei sigilli sono determinati dal codice di procedura civile.

Sezione II

Dell'accettazione dell'eredità e della rinunzia alla medesima

§I - Dell'accettazione

Art. 929. L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col beneficio dell'inventario.

Art. 930. Le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non si possono validamente accettare, che con le formalità stabilite nei titoli VIII e IX del libro primo di questo codice, e col beneficio dell'inventario.

Art. 931. I maggiori inabilitati non possono accettare se non col consenso del curatore e col beneficio dell'inventario.

Art. 932. Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

Esse non possono essere accettate se non col beneficio dell'inventario secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti.

Art. 933. L'effetto dell'accettazione risale al giorno in cui si è aperta la successione.

Sono però sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll'erede apparente. Se questi ha alienato in buona fede una cosa dell'eredità, è soltanto obbligato a restituire il prezzo ricevuto o a cedere la sua azione contro il compratore che non lo avesse ancora pagato.

L'erede apparente di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti, se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 934. L'accettazione può essere espressa o tacita.

È espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata.

È tacita quando l'erede fa un atto, che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Art. 935. Gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non sia assunto il titolo o la qualità di erede.

Art. 936. La donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredi faccia de' suoi diritti di successione ad un estraneo, o a tutti i suoi coeredi o ad alcuno di essi, inducano dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

Art. 937. Lo stesso ha luogo per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi, come anche per quella fatta a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente quando per la rinunzia riceve un prezzo.

Art. 938. La rinunzia fatta da un coerede non induce accettazione di eredità, quando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi legittimi o testamentari, ai quali sarebbe si devoluta la porzione del rinunziante in caso di sua mancanza.

Art. 939. Quello a cui favore si è aperta una successione, se muore senza averla accettata espressamente o tacitamente, trasmette ai suoi eredi il diritto di accettarla.

Art. 940. Se questi eredi non sono tra loro d'accordo per accettare o per rinunciare all'eredità, quello che accetta acquista solo tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimanendovi estraneo il rinunziante.

Art. 941. Gli eredi che hanno accettata l'eredità propria del trasmittente, possono tuttavia rinunciare all'eredità al medesimo devoluta ma non ancora da lui accettata: all'opposto la rinuncia dell'eredità propria del trasmittente in chiude quella dell'eredità al medesimo devoluta.

Art. 942. L'accettazione della eredità non si può impugnare, salvo che sia stata la conseguenza della violenza o del dolo.

Non si può neppure impugnare l'accettazione per causa di lesione.

Tuttavia, se viene a scoprirsi un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare ai legati scritti in esso, oltre il valore dell'eredità, salva la porzione legittima che gli sia dovuta.

Art. 943. La facoltà di accettare un'eredità non si prescrive che col decorso di trent'anni.

§II - Della rinuncia

Art. 944. La rinuncia ad una eredità non si presume.

Essa non può farsi che con una dichiarazione presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sopra un registro tenuto all'uopo.

Art. 945. Chi rinuncia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinuncia però non lo esclude dal poter chiedere i legati a lui fatti.

Art. 946. Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia, si accresce ai suoi coeredi; se è solo, la successione si devolve al grado susseguente.

Art. 947. Nessuno succede rappresentando un erede che abbia rinunciato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado o se tutti i coeredi rinunziano, sottentrano i figli per diritto proprio e succedono per capi.

Art. 948. Nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve ai coeredi od agli eredi legittimi, come è stabilito negli articoli 880 e 883.

Art. 949. I creditori di colui che rinuncia ad un'eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell'erede che ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi creditori e per la concorrenza dei loro crediti.

Art. 950. Sino a che il diritto di accettare un'eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunciato, questi possono ancora accettarla quando non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità, tanto in forza della prescrizione, quanto di atti validamente fatti col curatore

dell'eredità giacente.

Art. 951. Se però un'erede testamentario o legittimo è chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare, se accetti o rinunci l'eredità stessa, l'autorità giudiziaria stabilirà un termine per tale dichiarazione; decorso questo termine, senza che sia stata fatta la dichiarazione, l'eredità si intende ripudiata.

Art. 952. Non ostante ciò che è stabilito negli articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditari, perdono il diritto di rinunziarvi, decorsi tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, se non si sono conformati alle disposizioni circa il beneficio dell'inventario, e sono riputati eredi puri e semplici, ancorché opponessero di possedere tali beni ad altro titolo.

Art. 953. Gli eredi che hanno sottratti o nascosti effetti spettanti all'eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinuncia.

Art. 954.

Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunciare all'eredità di una persona vivente, né alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità.

§III - Del beneficio dell'inventario, dei suoi effetti e delle obbligazioni dell'erede beneficiato

Art. 955. La dichiarazione di un erede, che egli non intende di assumere questa qualità, se non col beneficio dell'inventario, debba esser fatta nella cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, ed iscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinuncia.

Tale dichiarazione entro un mese successivo sarà per cura del cancelliere trascritta all'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione, ed inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari.

Art. 956. L'erede può valersi del beneficio dell'inventario, non ostante qualunque divieto del testatore.

Art. 957. La dichiarazione suddetta non produce effetto se non è preceduta o susseguita dall'inventario dei beni dell'eredità nelle forme determinate dal codice di procedura civile e nei termini stabiliti in appresso.

Art. 958. Se tra più eredi taluno vuole accettare l'eredità col beneficio dell'inventario ed altri senza, l'eredità deve essere accettata col detto beneficio.

In questo caso basta che un solo faccia la dichiarazione.

Art. 959. L'erede che si trova nel possesso reale dell'eredità, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura successione o della notizia della devoluta eredità. Ove entro questo termine lo abbia cominciato ma non possa compirlo, ricorrendo al pretore del luogo dell'apertura successione può ottenere una proroga che non ecceda però altri tre mesi, salvo che si rendesse necessario un termine maggiore per particolari gravi circostanze.

Art. 960. Ove l'erede non abbia nei tre mesi cominciato l'inventario, o, non lo abbia compito nel termine medesimo od in quello pel quale avesse ottenuto la proroga, si intende che abbia accettata puramente e semplicemente l'eredità.

Art. 961. Compiuto l'inventario, l'erede che non abbia ancora fatta la dichiarazione a norma dell'articolo 955, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare sull'accettazione o rinuncia dell'eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato, si ha per erede puro e semplice.

Art. 962. Qualora si tratti di erede il quale non sia nel possesso reale dell'eredità, né sia sì in essa ingerito, ove siano proposte istanze contro di lui, i termini sopra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare non cominciano a decorrere che dal giorno, che sarà fissato dall'autorità giudiziaria.

Ove poi contro di lui non si propongano istanze, egli conserva sempre il diritto di fare l'inventario, finché il tempo per accettare non sia prescritto.

Art. 963. I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla loro maggiore età, od alla cessazione della interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle disposizioni del presente paragrafo.

Art. 964. Durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, colui che è chiamato alla successione, non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

Egli è però considerato curatore di diritto dell'eredità, ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte.

Ove non compaia, l'autorità giudiziaria nominerà un curatore all'eredità perché la rappresenti in tale giudizio.

Art. 965. Se si trovano nell'eredità oggetti, che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, l'erede può, durante i detti termini, farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità giudiziaria stima più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettata l'eredità.

Art. 966. Se l'erede rinuncia all'eredità prima della scadenza dei termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinuncia sono a carico dell'eredità.

Art. 967. L'erede, colpevole di avere scientemente e con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità, decade dal beneficio dell'inventario.

Art. 968. L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all'erede questi vantaggi:

Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e possa liberarsi col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari.

Che non siano confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

Art. 969. L'erede col beneficio d'inventario ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari e di render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può esser costretto al pagamento coi propri beni,

che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme di cui sia debitore.

Art. 970. L'erede con beneficio d'inventario non è obbligato che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

Art. 971. I creditori e i legatari possono far assegnare un termine all'erede per il rendimento del conto.

Art. 972. L'erede a cui è dovuta la legittima, quantunque non abbia accettato col beneficio dell'inventario, può far ridurre le donazioni ed i legati fatti ai suoi coeredi.

Art. 973. L'erede decade dal beneficio dell'inventario, se vende i beni immobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza le forme stabilite dal codice di procedura.

Art. 974. L'erede decade parimente dal beneficio dell'inventario, se vende i beni mobili dell'eredità senza l'autorizzazione giudiziale o senza osservare le forme stabilite dal codice di procedura civile, prima che siano decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione col beneficio dell'inventario: dopo questo termine può vendere i beni mobili senza alcuna formalità.

Art. 975. Se lo richiedono i creditori od altri aventi interesse, l'erede deve dare idonee cautele pel valore de' beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo de' medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari: quando non le dia, l'autorità giudiziaria provvederà per la sicurezza degli interessati.

Art. 976. Se all'erede sono notificate opposizioni per parte di un creditore o di altro interessato, egli non può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinati dall'autorità giudiziaria.

Se non vi sono opposizioni, decorso un mese dalla trascrizione ed inserzione di cui è cenno nell'articolo 955, ovvero dal compimento dell'inventario quando la detta pubblicazione sia stata anteriore, l'erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di pozzività.

Art. 977. I creditori non oppositori, i quali si presentano dopo esausto l'asse ereditario nel soddisfacimento degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro i legatari.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni da computarsi dal giorno dell'ultimo pagamento.

Art. 978. Le spese dell'apposizione de' sigilli, dell'inventario e del conto sono a carico dell'eredità.

Art. 979. L'erede che ha sostenuto lite senza plausibile fondamento, deve essere condannato in proprio nelle spese.

§IV - Dell'eredità giacente

Art. 980. Quando l'erede non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato, l'eredità si reputa

giacente, e si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore.

Art. 981. Il curatore è nominato dal pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, sull'istanza delle persone interessate o anche d'ufficio.

Il decreto, col quale si nomina il curatore, sarà pubblicato per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunci giudiziari.

Art. 982. Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, ad esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei depositi giudiziari il danaro che vi si trovasse e si ritraesse dalla vendita dei mobili e degli immobili, e da ultimo a rendere conto della sua amministrazione.

Art. 983. Le disposizioni del §III di questa sezione, riguardanti l'inventario, il modo di amministrazione, e il rendimento dei conti per parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni ai curatori delle eredità giacenti.

Sezione III Della divisione

Art. 984. Si può sempre domandare la divisione dell'eredità nonostante qualunque divieto del testatore.

Ciò non di meno, quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di loro sono minori di età, il testatore può proibire la divisione dell'eredità tra i medesimi fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. L'autorità giudiziaria tuttavia, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può permetterla.

Art. 985. Può domandarsi la divisione, quand'anche uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo ch  si provi che la divisione fu fatta o che vi ha un possesso sufficiente ad indurre la prescrizione.

Art. 986. Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

Art. 987. Ciascuno de' coeredi può chiedere in natura la sua parte de' beni mobili ed immobili dell'eredit . Nondimeno, se vi fossero creditori che avessero sequestrati i mobili o che vi si opponessero o se il maggior numero dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili saranno venduti ai pubblici incanti.

Art. 988. Se gli immobili non possono comodamente dividersi, se ne far  egualmente la vendita agli incanti giudiziari.

Quando per  le parti siano tutte in et  maggiore e vi consentano, gli incanti possono seguire avanti un notaio eletto di comune accordo ed anche tra i soli condividenti.

Art. 989. I patti e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai condividenti, si stabiliranno dall'autorit  giudiziaria.

Art. 990. Dopo la stima e la vendita, se ebbe luogo, dei mobili e degli immobili, l'autorit  giudiziaria pu , secondo le circostanze, rimettere le parti o avanti un giudice delega-

to, o avanti un notaio da esse eletto o nominato di ufficio, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti al giudice delegato od al notaio si procede ai conti che i condividenti si dovessero rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredit  e alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si debbano tra loro i condividenti.

Art. 991. Ciascuno dei coeredi, a norma delle regole stabilite in appresso, conferisce tutto ci  che gli   stato donato e le somme di cui   debitore.

Art. 992. Se la collazione non   fatta in natura, i coeredi ai quali   dovuta, prelevano una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Questi prelevamenti, per quanto   possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualit  e bont  di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Art. 993. Fatti i prelevamenti, si procede sopra ci  che rimane in massa, alla formazione di tante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.

Art. 994. Nella formazione e composizione delle parti si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recare danno colla divisione alla qualit  delle coltivazioni, e fare in modo che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima quantit  di mobili, immobili, diritti o crediti di eguale natura e valore.

Art. 995. L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente o in rendite o in denaro.

Art. 996. Le quote si formano da uno dei coeredi o da altra persona, se tutti concordano nella scelta e se colui che   stato eletto accetta la commissione: in caso contrario si formano da un perito nominato d'ufficio.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte. Se per  gli eredi non concorrono in parti eguali, l'autorit  giudiziaria decide se si debba procedere per estrazione o per attribuzione in tutto o in parte.

Art. 997. Prima di procedere all'estrazione delle quote, ciascun condividente   ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle medesime.

Art. 998. Le norme stabilite per la divisione delle masse da ripartirsi si osservano egualmente nelle suddivisioni tra le stirpi condividenti.

Art. 999. Compita la divisione, si devono rimettere a ciascuno de' condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una propriet  divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo per  di comunicarli agli altri condividenti che vi abbiano interesse, ogni qualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all'intera eredit  si consegnano alla persona scelta a tal uopo da tutti gli eredi, la quale ha l'obbligo di comunicarli ai condividenti ad ogni loro domanda.

Se vi sia contrasto nella scelta, la persona verr  determinata dall'autorit  giudiziaria.

Art. 1000. Nel rimanente e per quanto non sia provveduto nella presente sezione si osservano le norme stabilite nel titolo *Della comunione*.

Sezione IV Della collazione e della imputazione

Art. 1001. Il figlio o discendente il quale venga alla successione, ancorché con beneficio d'inventario, insieme co' suoi fratelli o sorelle o loro discendenti, deve conferire ai suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto.

Art. 1002. Ancorché il figlio o discendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione, se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione.

Art. 1003. L'erede che rinuncia alla successione, può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima.

Art. 1004. Le donazioni fatte al discendente dell'erede sono sempre considerate come fatte colla dispensa dalla collazione.

L'ascendente che succede al donante, non è tenuto a conferirle.

Art. 1005. Parimente il discendente che succede per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorché ne avesse accettata l'eredità.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire ciò che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui ne avesse rinunziata l'eredità.

Art. 1006. Le donazioni in favore del coniuge di un discendente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno solamente sia discendente dal donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Art. 1007. È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo nuziale delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, per procurargli qualunque ufficio o collocamento, o pagarne i debiti.

Se il dotante ha pagato la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata è soltanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

Art. 1008. Tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione contraria, e salvo ciò che è stabilito nell'art. 1026.

Art. 1009. Non si debbono conferire le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione e le ordinarie per abbigliamento, nozze e regali d'uso.

Art. 1010. Parimente non si conferiscono gli utili, che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purché queste non contenessero alcun indiretto vantaggio al momento che vennero fatte.

Art. 1011. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed

alcuno de' suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con un atto di data certa.

Art. 1012. L'immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario non è soggetto a collazione.

Art. 1013. I frutti e gli interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti, che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Art. 1014. La collazione è dovuta soltanto dal discendente coerede al suo coerede secondo l'art. 1001.

Essa non è dovuta né ad altri eredi, né ai legatari, né ai creditori ereditari, salvo che vi sia disposizione contraria del donante o testatore, e salvo ciò che è stabilito nell'art. 1026.

Il donatario perciò o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, può pretendere la collazione al solo effetto di stabilire la quota della sua legittima, e non mai per integrare la porzione disponibile.

Art. 1015. La collazione si fa o col presentare la cosa in natura o coll'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Art. 1016. Quando il donatario d'un immobile lo ha alienato od ipotecato, la collazione si fa soltanto coll'imputazione.

Art. 1017. La collazione per imputazione si fa, avuto riguardo al valore dell'immobile, al tempo dell'aperta successione.

Art. 1018. In tutti i casi si deve dar credito al donatario delle spese colle quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo dell'aperta successione.

Art. 1019. Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie che ha fatto per la conservazione della cosa, ancorché non l'abbia migliorata.

Art. 1020. Il donatario dal suo canto è obbligato per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto o per sua colpa e negligenza abbiano diminuito il valore dell'immobile.

Art. 1021. Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati a norma dei tre articoli precedenti.

Art. 1022. Se la donazione fatta ad un discendente successibile con dispensa dalla collazione è di un immobile ed eccede la quota disponibile, il donatario deve conferire l'immobile in natura o può ritenerlo per intero, secondo le regole stabilite nell'art. 826.

Art. 1023. Il coerede conferendo un immobile in natura può ritenere il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Art. 1024. La collazione de' mobili si fa soltanto per imputazione e sul ragguaglio del valore che avevano al tempo della donazione, giusta la stima annessa all'atto della medesima, ed in mancanza di tale stima a norma di quella che verrà fatta da periti.

Art. 1025. La collazione del danaro donato si fa col

prendere una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità.

Ove tale danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro cedendo sino alla concorrente quantità l'equivalente in mobili, ed in mancanza di questi, in immobili ereditari.

Art. 1026. Non ostante le disposizioni degli articoli 1008 e 1014, il donatario o legatario avente diritto ad una porzione legittima, il quale domandi la riduzione delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un coerede o di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la porzione disponibile, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La dispensa però non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni altra cosa che secondo le regole sopra stabilite è esente dalla collazione, è pure esente dall'imputazione.

Sezione V Del pagamento dei debiti

Art. 1027. I coeredi contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti determinato.

Art. 1028. Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può esigere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie: se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme, con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione.

Il solo erede nella cui quota cade questo fondo, è incaricato della prestazione medesima, coll'obbligo di garantire i coeredi.

Art. 1029. Gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo, contro i coeredi in ragione della parte per cui essi debbono contribuire.

Art. 1030. Il coerede, che in forza dell'ipoteca abbia pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi, fuorché per quella parte che ciascuno di essi deve personalmente sostenere, quantunque il coerede che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva per altro la facoltà di richiedere il pagamento del credito a lui personale, non altrimenti che qualunque altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

Art. 1031. In caso di non solvenza di un coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

Art. 1032. I creditori dell'eredità ed i legatari possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede, a norma delle disposizioni contenute

nel titolo XXIV di questo libro.

Art. 1033. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e salvo altresì il diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato, sottomette nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

Sezione VI Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 1034. Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti per incanti fra i coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Art. 1035. I coeredi si debbono vicendevolmente garantiti per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Art. 1036. Ciascun coerede è personalmente obbligato in proporzione della sua quota ereditaria a tenere indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato, debba essere egualmente ripartita tra la persona garantita e tutti i coeredi solventi.

Art. 1037. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni successivi alla divisione.

Non vi è luogo a garanzia per la non solvenza del debitore, se questa è sopravvenuta soltanto dopo che venne fatta la divisione.

Sezione VII Della rescissione in materia di divisione

Art. 1038. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione quando uno dei coeredi provi di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto dell'eredità non dà luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplemento alla divisione.

Art. 1039. L'azione di rescissione si ammette contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditari, ancorché fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, od in qualunque altra maniera.

Ma, dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorché non fosse cominciata alcuna lite sopra tale oggetto.

Art. 1040. La detta azione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno dei coe-

di, a suo rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

Art. 1041. Per conoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima degli oggetti secondo il loro stato o valore al tempo della divisione.

Art. 1042. Quello contro cui è promossa l'azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, dando all'attore il supplemento della sua porzione ereditaria in danaro o in natura.

Art. 1043. Il coerede che ha alienato la sua porzione od una parte di essa, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopoché gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.

Sezione VIII

Della divisione fatta dal padre, dalla madre o da altri ascendenti fra i loro discendenti

Art. 1044. Il padre, la madre e gli altri ascendenti possono dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Art. 1045. Queste divisioni possono farsi per atto tra vivi, o per testamento colle stesse formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni e per i testamenti.

Le divisioni fatte per atto tra vivi non possono comprendere che i beni presenti.

Art. 1046. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente al tempo della sua morte, i beni non compresi sono divisi in conformità della legge.

Art. 1047. È interamente nulla la divisione, nella quale non siano stati compresi tutti i figli che saranno chiamati alla successione e i discendenti dei figli premorti.

In questo caso tanto i figli o discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli che vi ebbero parte, possono promuovere una nuova.

Art. 1048. La divisione fatta dall'ascendente può essere impugnata, se dalla medesima o dalle altre disposizioni fatte dall'ascendente risulta che sia lesa nella porzione legittima alcuno di quelli, fra i quali sono stati divisi i beni. Se la divisione è fatta per atto tra vivi, può altresì essere impugnata per lesione oltre il quarto a norma dell'articolo 1038.

Art. 1049. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nel precedente articolo impugna la divisione fatta dall'ascendente, deve anticipare le spese della stima, e soccombendo nel giudizio definitivo, sarà condannato nelle spese medesime e in quelle della lite.

TITOLO III

DELLE DONAZIONI

Art. 1050. La donazione è un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

Art. 1051. È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione, e quella pure per cui s'imponga qualche peso al donatario.

Capo I

Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Art. 1052. Non può donare:

Chi non può far testamento;

L'inabilitato dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'inabilitazione ed il minore sebbene emancipato, salvo le disposizioni particolari relative al contratto di matrimonio.

Art. 1053. Non possono ricevere per donazione, neppure sotto il nome di interposte persone, gl'incapaci di ricevere per testamento nei casi e nei modi stabiliti nel capo *Delle successioni testamentarie*.

Art. 1054. I coniugi non possono durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti.

Art. 1055. Qualunque donazione a vantaggio di una persona incapace è nulla, ancorché fatta sotto apparenza di contratto oneroso.

Capo II

Della forma e degli effetti delle donazioni

Art. 1056. Tutti gli atti di donazione debbono essere fatti per atto pubblico, altrimenti sono nulli.

Art. 1057. La donazione non obbliga il donante, e non produce effetto, se non dal giorno in cui viene accettata.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso, o con atto pubblico posteriore, prima però della morte del donante; ma in quest'ultimo caso la donazione non ha effetto, se non dal giorno in cui è notificato al donante l'atto di accettazione.

Art. 1058. Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione deve essere fatta da lui, o in suo nome da persona munita di procura per atto autentico esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione o la facoltà in generale di accettare donazioni.

Art. 1059. La donazione fatta ad un minore non emancipato o ad un interdetto sarà accettata dal padre o dal tutore.

La madre benché sia ancora in vita il padre, e gli altri ascendenti benché siano ancora in vita i genitori, possono accettare la donazione fatta al minore e all'interdetto, quantunque non ne siano tutori; ma in tali casi è necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Lo stesso ha luogo quando la donazione sia fatta dal padre o dal tutore, con facoltà in ogni caso al tribunale di nominare per tale accettazione qualunque altra persona.

Le donazioni in favore dei nascituri da una determinata persona vivente possono essere negli stessi modi accettate dal padre, dalla madre, dall'avo o da qualunque altro degli ascendenti.

Il minore emancipato ed il maggiore inabilitato può ac-

cettare la donazione col consenso del curatore.

Art. 1060. Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate, se non coll'autorizzazione del governo menzionata nell'articolo 932.

Art. 1061. Se l'accettazione non è fatta nei modi stabiliti negli articoli precedenti, la nullità della donazione può essere opposta anche dal donante, dai suoi eredi od aventi causa.

Art. 1062. La donazione debitamente accettata è perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti donati s'intende trasferita nel donatario senza necessità di tradizione.

Le donazioni fatte in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi o della prole nascitura dai medesimi, non possono essere impugnate per mancanza di accettazione.

Art. 1063. I minori, gli interdetti, e qualsivoglia altro donatario non sono restituiti in intero per la mancanza di accettazione delle donazioni, salvo il regresso contro chi aveva l'obbligo dell'accettazione.

Art. 1064. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, è nulla riguardo a questi.

Art. 1065. È nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni impossibili o contrarie alla legge ed al buon costume.

Art. 1066. È nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

Art. 1067. È parimente nulla se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli che esistevano al tempo della donazione, o specificamente designati nella medesima.

Art. 1068. Qualunque donazione fatta in riguardo di futuro matrimonio è senza effetto, se il matrimonio non segue.

Lo stesso ha luogo se il matrimonio è annullato; ma la donazione in quanto riguarda i figli rimane efficace nei casi espressi nell'art. 116, e sono pur salvi i diritti acquistati dai terzi nel tempo intermedio.

Art. 1069. Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, un tale oggetto od una tale somma appartiene agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola o stipulazione in contrario.

Art. 1070. Qualunque donazione di cose mobili non è valida, che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal notaio, e dal donatario o da chi accetta per esso se interviene all'atto: la nota sarà unita all'originale della donazione.

Art. 1071. Il donante può stipulare la reversibilità degli effetti donati, tanto nel caso che avesse a premorire il solo donatario, quanto nel caso che avessero a premorire il donatario ed i suoi discendenti.

A questo diritto non si fa luogo che a beneficio del solo donante.

Art. 1072. Il diritto di reversibilità produce l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca della dote, dei lucri dotali e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti ed ipoteche.

Art. 1073. Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni, se non nei casi e ne' limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

Art. 1074. È permesso al donante di riservare a suo vantaggio e dopo di lui anche a vantaggio di uno o più altri, non però successivamente, l'uso o l'usufrutto dei beni donati tanto mobili quanto immobili.

Art. 1075. È nulla la donazione che ha per oggetto d'istituire o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.

Art. 1076. Se la donazione di cose mobili è stata fatta con riserva d'usufrutto, questo cessando, il donatario è tenuto a ricevere gli effetti donati che si trovassero in natura nello stato in cui saranno, ed ha azione contro il donante o i suoi eredi per gli effetti non più sussistenti sino alla concorrenza del valore ad essi attribuito nell'atto della donazione, eccetto che siano periti per solo caso fortuito.

Art. 1077. Il donante non è tenuto a garanzia verso il donatario per l'evizione che questi soffra delle cose donate.

Questa regola però, oltre il caso espresso nell'art. 1396, cessa:

1° Quando il donante abbia espressamente promesso la garanzia;

2° Quando l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale del donante;

3° Quando trattasi di donazione che imponga oneri al donatario, nel qual caso la garanzia è dovuta soltanto sino a concorrenza dell'importare degli oneri.

Capo III

Della revocazione delle donazioni

Art. 1078. La donazione può revocarsi per effetto della condizione risolutiva, per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli.

Art. 1079. Verificandosi la condizione risolutiva apposta alla donazione, i beni donati ritornano in potere del donante liberi da qualsiasi carico e da qualunque ipoteca imposta dal donatario, e il donante ha contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti che avrebbe contro il donatario medesimo.

Art. 1080. Se la condizione risolutiva, espressa o tacita, si verifica per causa d'inadempimento dei pesi imposti al donatario, il donante può proporre la domanda di revocazio-

ne della donazione, senza pregiudizio però dei terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

Art. 1081. La revocazione per causa d'ingratitude non può essere proposta che nei seguenti casi:

Se il donatario abbia attentato alla vita del donante;
Se sia si reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie od ingiurie gravi;
Se gli neghi indebitamente gli alimenti.

Art. 1082. La domanda di revocazione per ingratitude deve essere proposta entro l'anno dal giorno del fatto che vi dà luogo o dal giorno in cui il donante ha potuto averne notizia.

Tale domanda non può proporsi dal donante contro gli eredi del donatario né dagli eredi del donante contro il donatario, eccetto che l'azione in quest'ultimo caso sia stata promossa dallo stesso donante od egli fosse mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

Art. 1083. Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benché postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione.

Ove si tratti di donazioni reciproche, la revocazione della donazione per la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti produce anche la revocazione della donazione fatta dall'altro.

Art. 1084. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di revocare la donazione per la sopravvenienza di figli, è nulla.

Art. 1085. La revocazione può essere domandata ancorché il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

Art. 1086. La donazione può essere revocata, anche nel caso in cui il donatario sia entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo abbia lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvenienza del figlio; ma il donatario non è tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura essi siano, se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 1087. Sono eccettuate dalle disposizioni precedenti, e rimangono irrevocabili tanto per causa di ingratitude, quanto per sopravvenienza di figli, le donazioni puramente remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, salvo però ai figli del donante il diritto di chiederne la riduzione in quanto eccedono la porzione disponibile.

Art. 1088. La revocazione per ingratitude o per sopravvenienza di figli non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

Art. 1089. Revocata la donazione, il donatario deve restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, insieme coi frutti dal giorno della medesima.

Art. 1090. L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli al donante si prescrive col decorso di cinque anni computabili dal giorno della nascita dell'ultimo figlio.

Il donante non può proporre la detta azione dopo la morte dei figli e loro discendenti.

Capo IV

Della riduzione delle donazioni

Art. 1091. Le donazioni di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa ed in favore di qualsiasi persona, vanno soggette a riduzione, se al tempo della morte del donante si riconoscono eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante secondo le norme stabilite nel capo II del titolo II di questo libro.

Le regole stabilite nell'articolo 810 e negli articoli 821 e seguenti per la riduzione delle disposizioni testamentarie si osservano anche per la riduzione delle donazioni.

Art. 1092. La riduzione delle donazioni non può essere domandata che da quelli, a vantaggio dei quali la legge riserva la legittima od altra quota di successione, e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunciare a questo diritto durante la vita del donante né con dichiarazione espressa né col prestare il loro assenso alla donazione. I donatori, i legatari e i creditori del defunto non possono domandare la riduzione né approfittarne.

Art. 1093. Non si fa luogo alla riduzione delle donazioni, se non dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui fu disposto per testamento: qualora sia luogo a questa riduzione, essa si fa cominciando dall'ultima donazione e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

Art. 1094. Il donatario deve restituire i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando sia giudizialmente domandata la riduzione entro l'anno, ed in mancanza dal giorno della domanda.

Art. 1095. Gli immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario.

Art. 1096. L'azione per la riduzione e per la rivendicazione può promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni ed alienati dai donatori, nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i donatori medesimi e premessa l'escussione dei loro beni. Quest'azione deve promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

TITOLO IV

DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI IN GENERE

Capo I

Delle cause delle obbligazioni

Art. 1097. Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi-contratto, da delitto o quasi-delitto.

Sezione I Dei contratti

§I Disposizioni preliminari

Art. 1098. Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico.

Art. 1099. Il contratto è bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

Art. 1100. Il contratto è unilaterale, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che queste ultime incontrino alcuna obbligazione.

Art. 1101. È a titolo oneroso quel contratto nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio; a titolo gratuito o di beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente.

Art. 1102. È contratto di sorte o aleatorio, quando per ambedue i contraenti o per l'uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto.

Tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il gioco, la scommessa e il contratto vitalizio.

Art. 1103. I contratti abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto di questo titolo.

Le regole particolari a certi contratti civili sono stabilite nei titoli relativi a ciascuno di essi e quelle proprie delle contrattazioni commerciali nel codice di commercio.

§II Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti

Art. 1104. I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono:

- La capacità di contrattare;
- Il consenso valido dei contraenti;
- Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione;
- Una causa lecita per obbligarsi.

1. Della capacità delle parti contraenti

Art. 1105. Qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge.

Art. 1106. Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge:

- I minori;
- Gli interdetti;
- Gli inabilitati;
- Le donne maritate.

E generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti.

Art. 1107. La persona capace di obbligarsi non può opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o della donna maritata, con cui essa ha contrattato.

L'incapacità però derivante da interdizione per causa di

pena si può opporre da chiunque vi abbia interesse.

2. Del consenso

Art. 1108. Il consenso non è valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpo con dolo.

Art. 1109. L'errore di diritto produce la nullità del contratto solo quando ne è causa unica o principale.

Art. 1110. L'errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto.

Non produce la nullità, quando cade soltanto sulla persona colla quale si è contrattato, eccetto che la considerazione della persona colla quale s'intende contrattare, sia la causa principale della convenzione.

Art. 1111. La violenza usata contro colui che ha contrattato l'obbligazione, è causa di nullità, ancorché sia stata usata da una persona diversa da quella, a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.

Art. 1112. Il consenso si reputa estorto colla violenza, quando questa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e tale da poterle incutere ragionevole timore di esporre sé o le sue sostanze ad un male notevole. Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso ed alla condizione delle persone.

Art. 1113. La violenza è causa di nullità del contratto, anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di pronunziare sulla nullità secondo le circostanze.

Art. 1114. Il solo timore riverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per annullare il contratto.

Art. 1115. Il dolo è causa di nullità del contratto, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali, che l'altro senza di essi non avrebbe contrattato.

3. Dell'oggetto dei contratti

Art. 1116. Le sole cose che sono in commercio, possono formare oggetto di contratto.

Art. 1117. La cosa che forma l'oggetto del contratto, debba essere determinata almeno nella sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purché si possa determinare.

Art. 1118. Le cose future possono formare oggetto di contratto.

Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta, né fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso.

4. Della causa dei contratti

Art. 1119. L'obbligazione senza causa, o fondata sopra

una causa falsa o illecita non può avere alcun effetto.

Art. 1120. Il contratto è valido, quantunque non ne sia espressa la causa.

Art. 1121. La causa si presume sino a che non si prova il contrario.

Art. 1122. La causa è illecita, quando è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico.

§III Degli effetti dei contratti

Art. 1123. I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti.

Non possono essere rievocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge.

Art. 1124. I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche in tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano.

Art. 1125. Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione.

Art. 1126. Se la cosa che taluno si è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a due persone, è un mobile per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu dato il possesso, sarà preferita all'altra, sebbene il suo titolo fosse posteriore di data, purché il possesso sia di buona fede.

Art. 1127. Si presume che ciascuno abbia contrattato per sé e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non sia si espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto.

Art. 1128. Nessuno può stipulare in suo proprio nome, fuorché per se medesimo.

Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso, o di una donazione che fa ad altri. Chi ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare.

Art. 1129. Può taluno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona. Tale promessa dà soltanto diritto ad indennità verso colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l'obbligazione.

Art. 1130. I contratti non hanno effetto che fra le parti contraenti: essi non pregiudicano né giovano ai terzi, fuorché nei casi stabiliti dalla legge.

§IV Dell'interpretazione dei contratti

Art. 1131. Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anziché stare al senso letterale delle parole.

Art. 1132. Quando una clausola ammette due sensi, si

deve intendere nel senso per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne potrebbe avere alcuno.

Art. 1133. Le parole che possono avere due sensi, debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

Art. 1134. Il patto ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto.

Art. 1135. Nei contratti si debbono avere per apposte le clausole che sono d'uso, ancorché non vi siano espresse.

Art. 1136. Le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero.

Art. 1137. Nel dubbio il contratto si interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

Art. 1138. Per quanto siano generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposto di contrattare.

Art. 1139. Quando in un contratto si è espresso un caso affine di spiegare un patto, non si presume che sianesi voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto.

Sezione II

Dei quasi-contratti

Art. 1140. Il quasi-contratto è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti.

Art. 1141. Quegli che volontariamente si assume un affare altrui, contrae l'obbligazione di continuare la gestione cominciata e di condurla a termine, sino a che l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso, e deve altresì soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo affare ed a tutte le obbligazioni, che risulterebbero da un mandato avuto dall'interessato.

Art. 1142. È pur tenuto a continuare la gestione, ancorché l'interessato muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede possa assumerne la direzione.

Art. 1143. È parimente tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di un buon padre di famiglia. L'autorità giudiziaria può tuttavia moderare la valutazione dei danni, che fossero derivati da colpa o negligenza dell'amministratore, secondo le circostanze che lo hanno indotto ad assumere l'affare.

Art. 1144. Se l'affare fu bene amministrato, l'interessato deve adempiere le obbligazioni contratte in nome suo dall'amministratore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunto, e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili, cogli interessi dal giorno in cui furono fatte.

Art. 1145. Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.

Art. 1146. Chi per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Cessa però tale diritto, se il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del titolo e delle cautele relative al credito; nel qual caso è salvo a colui che ha pagato, il regresso conto il vero debitore.

Art. 1147. Quegli che ha ricevuto il pagamento, se era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gli interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

Art. 1148. Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, deve restituirla in natura, se sussiste: qualora la cosa più non sussista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede, deve restituirla il valore, ancorché la cosa sia perita ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede, non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che è stato rivolto in suo profitto.

Art. 1149. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita o a cedere l'azione per conseguirlo.

Art. 1150. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche il possessore di mala fede delle spese fatte per la conservazione della cosa, e delle utili a norma dell'articolo 705.

Sezione III Dei delitti e dei quasi-delitti

Art. 1151. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

Art. 1152. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.

Art. 1153. Ciascuno parimente è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia.

Il padre e in sua mancanza la madre sono obbligati pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi; i padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati;

I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La detta responsabilità non ha luogo allorché i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.

Art. 1154. Il proprietario di un animale o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se sia smarrito o sia fuggito.

Art. 1155. Il proprietario di un edificio è obbligato pe' danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta

per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione.

Art. 1156. Se il delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato.

Capo II Delle diverse specie di obbligazioni

Sezione I Delle obbligazioni condizionali

Art. 1157. È condizionale l'obbligazione, la cui sussistenza o risoluzione dipende da un avvenimento futuro ed incerto.

Art. 1158. È sospensiva la condizione che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto.

La condizione risolutiva è quella che, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui erano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

Art. 1159. Casuale è la condizione che dipende da un evento fortuito, il quale non è in potere né del creditore, né del debitore: potestativa quella il cui adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti: mista quella che dipende ad un tempo dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo, o dal caso.

Art. 1160. Qualunque condizione contraria al buon costume od alla legge, o che impone di fare una cosa impossibile, è nulla e rende nulla l'obbligazione da essa dipendente.

Art. 1161. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la medesima.

Art. 1162. È nulla l'obbligazione contratta sotto una condizione, che la fa dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato.

Art. 1163. Quando l'obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva, e, prima che questa si verifichi, la cosa che ne forma l'oggetto, perisce o deteriora, si osservano le seguenti regole:

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione si ha come non contratta.

Se la cosa è interamente perita per colpa del debitore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore deve riceverla nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 1164. La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione dell'obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l'avvenimento preveduto nella condizione.

Art. 1165. La condizione risolutiva è sempre sottintesa

nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambi due i casi.

La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze.

Art. 1166. Qualunque condizione debba essere adempita nel modo verisimilmente voluto ed inteso dalle parti.

Art. 1167. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento segua in un tempo determinato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza che l'avvenimento sia seguito. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita, e non si ha per mancata, se non quando sia certo che l'avvenimento non seguirà.

Art. 1168. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non segua in un dato tempo la condizione s'intende verificata, allorché questo tempo è spirato senza che sia seguito l'avvenimento: essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per seguire l'avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa è verificata solo quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per seguire.

Art. 1169. La condizione si ha per adempita, quando lo stesso debitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l'adempimento.

Art. 1170. La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

Art. 1171. Il creditore può, prima che sia verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

Sezione II

Delle obbligazioni a tempo determinato

Art. 1172. Il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in questo che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

Art. 1173. Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, sempreché, la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

Spetta egualmente all'autorità giudiziaria di stabilire per l'adempimento dell'obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato rimesso alla volontà del debitore.

Art. 1174. Ciò che si deve a tempo determinato, non si può esigere prima della scadenza del termine; ma non si può ripetere ciò che si è pagato anticipatamente, ancorché il debitore ignorasse il termine.

Art. 1175. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze, che si è stipulato egualmente in favore del creditore.

Art. 1176. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, se è divenuto non solvente, o se per fatto proprio ha diminuito le cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato le cautele promesse.

Sezione III

Delle obbligazioni alternative

Art. 1177. Chi ha contratta un'obbligazione alternativa, si libera prestando una delle cose disgiuntamente comprese nell'obbligazione; ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra cosa.

Art. 1178. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente concessa al creditore.

Art. 1179. L'obbligazione è semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva formare oggetto dell'obbligazione.

Art. 1180. L'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due cose promesse perisce, o non può più essere consegnata, quantunque ciò accada per colpa del debitore.

Il prezzo della cosa non può essere offerto in luogo della medesima.

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che perì l'ultima.

Art. 1181. Quando, nei casi espressi nel precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore:

Se una soltanto delle cose è perita ma senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta: ove il debitore sia in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo della cosa perita;

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa relativamente ad ambedue o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua scelta.

Art. 1182. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'articolo 1298.

Art. 1183. Le regole stabilite in questa sezione si applicano ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

Sezione IV

Delle obbligazioni in solido

§1 Dell'obbligazione in solido riguardo ai creditori

Art. 1184. L'obbligazione è in solido verso più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di loro il diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito, e il pagamento fatto ad uno di essi, libera il debitore, ancorché il beneficio dell'obbligazione si possa dividere fra i diversi creditori.

Art. 1185. Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò nondimeno la rimessione fatta da un solo dei creditori non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore.

§II Dell'obbligazione in solido fra i debitori

Art. 1186. L'obbligazione è in solido per parte dei debitori, quando sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

Art. 1187. L'obbligazione può essere in solido, ancorché uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa: come quando l'obbligazione dell'uno è condizionale e semplice quella dell'altro, ovvero se uno ha un termine a pagare che non è concesso all'altro.

Art. 1188. L'obbligazione in solido non si presume ma debba essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa, fuorché ne' casi nei quali l'obbligazione in solido ha luogo di diritto in forza della legge.

Art. 1189. Il creditore può rivolgersi contro uno fra i debitori a sua scelta, senza che il debitore possa opporgli il beneficio della divisione.

Art. 1190. Le istanze giudiziali promosse contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori.

Art. 1191. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori in solido, gli altri condebitori non restano liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo, ma non sono tenuti al risarcimento dei danni. Il creditore può ripetere tale risarcimento soltanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, o che erano in mora.

Art. 1192. La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori in solido fa decorrere gli interessi riguardo a tutti.

Art. 1193. Il debitore in solido convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che sono comuni a tutti gli altri condebitori. Non può opporre le eccezioni che sono personali soltanto ad alcuno degli altri condebitori.

Art. 1194. Quando uno dei debitori diventa erede del creditore; o quando il creditore diventa erede di uno dei debitori, il credito in solido non si estingue che per la porzione di quel debitore.

Art. 1195. Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido contro gli altri per l'intero credito.

Art. 1196. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quietanza l'obbligazione in solido o i suoi diritti in generale, non rinuncia all'obbligazione in solido se non riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall'obbligazione in solido, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla sua parte, se la quietanza non dichiara che la riceve per la sua parte.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è stata pronunciata una sentenza di condanna.

Art. 1197. Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua porzione dei frutti maturati o degli interessi del debito, rinuncia all'azione in solido per i frutti od interessi scaduti, ma non per quelli che hanno da scadere né pel capitale, eccetto che il pagamento separato sia continuato per dieci anni consecutivi.

Art. 1198. L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori: questi non sono fra loro obbligati, se non ciascuno per la sua parte.

Art. 1199. Il condebitore in solido che ha pagato l'intero debito, non può ripetere dagli altri condebitori che la porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, o sopra quello che ha fatto pagamento.

Art. 1200. Nel caso in cui il creditore ha rinunciato all'azione in solido verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori diventano non solventi, la porzione di questi è per contributo ripartita fra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dall'obbligazione in solido per parte del creditore.

Art. 1201. Se l'affare per cui fu contratto il debito in solido, non riguarda che uno degli obbligati in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente ad esso non sono reputati che come suoi fideiussori.

Sezione V

Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili

Art. 1202. È indivisibile l'obbligazione che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione, ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa o un fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile ma cessa di essere tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti.

Ogni altra obbligazione è divisibile.

Art. 1203. L'obbligazione stipulata in solido non acquista il carattere d'indivisibilità.

§I Dell'obbligazione divisibile

Art. 1204. L'obbligazione che è capace di divisione, deve eseguirsi fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile.

La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono domandare il credito, né sono tenuti a pagare il debito che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore e il debitore.

Art. 1205. La divisibilità fra gli eredi del debitore non è ammessa:

1° Quando sia dovuto un corpo determinato;

2° Quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell'adempimento dell'obbligazione;

3° Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi due casi l'erede che possiede la cosa dovuta o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede può essere convenuto per l'intero, salvo il regresso contro i coeredi.

§II Dell'obbligazione indivisibile

Art. 1206. Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per la totalità, ancorché l'obbligazione non sia stata contratta in solido.

Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

Art. 1207. Ciascun erede del creditore può esigere l'intera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di dar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi, ma non può egli solo rimettere il debito intero né ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi ha rimesso il debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può domandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto la remissione o ricevuto il valore.

Art. 1208. L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può domandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purché il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato, salvo il regresso contro i coeredi.

Sezione VI

Delle obbligazioni con clausole penali

Art. 1209. La clausola penale è quella con cui una persona, per assicurare l'adempimento di una obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel caso che non l'adempia o ne ritardi l'esecuzione.

Art. 1210. La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non produce quella dell'obbligazione principale.

Art. 1211. Il creditore può domandare al debitore che è in mora, l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece della pena stipulata.

Art. 1212. La clausola penale è la compensazione dei danni che soffre il creditore per l'inadempimento dell'obbligazione principale.

Il creditore non può domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata pel semplice ritardo.

Art. 1213. Se l'obbligazione principale contiene un termine nel quale deve eseguirsi, la pena s'incorre quando il termine viene a scadere; se l'obbligazione non contiene un termine, la pena non s'incorre dal debitore se non quando è costituito in mora.

Art. 1214. La pena può essere diminuita dal giudice, allorché l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

Art. 1215. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi o per intero contro il contravventore, ovvero contro ciascun coerede per la sua parte, e coll'azione ipotecaria pel tutto, salvo il regresso contro colui pel fatto del quale si è incorso la pena.

Art. 1216. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale è divisibile, non s'incorre la pena che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente dell'obbligazione principale per cui era tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Ciò non ha luogo allorché, essendo stata apposta la clausola penale al fine che non si potesse fare il pagamento in parte, un coerede ha impedito che l'obbligazione venisse per intero adempita. In questo caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

Art. 1217. Quando non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto, si considera come una cautela per il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della convenzione, e si dice caparra. La parte che non è in colpa, se non preferisce di ottenere l'adempimento della convenzione, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha data.

Capo III

Degli effetti delle obbligazioni

Art. 1218. Chi ha contratto una obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni.

Art. 1219. L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna.

Se il debitore è in mora a farne la consegna, la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore.

Art. 1220. Non essendo adempita l'obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla adempiere egli stesso a spese del debitore.

Art. 1221. Se l'obbligazione consiste nel non fare, il debitore che vi contravviene, è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione.

Art. 1222. Il creditore può domandare che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all'obbligazione di non fare, e può essere autorizzato a distruggerlo a spese del debitore, salvo il risarcimento de' danni.

Art. 1223. Se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non mediante una intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione.

Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito in mora che mediante un'intimazione od altro atto equivalente.

Art. 1224. La diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti o d'ambidue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell'articolo 1843.

Questa regola per altro si deve applicare con maggiore o minor rigore, secondo le norme contenute per certi casi in questo codice.

Art. 1225. Il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione quanto pel ritardo dell'esecuzione, ove non provi che l'adempimento o il ritardo sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile, ancorché non sia per sua parte intervenuta mala fede.

Art. 1226. Il debitore non è tenuto ad aver un risarcimento di danni, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato.

Art. 1227. I danni sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso stabilite.

Art. 1228. Il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento dell'obbligazione non derivi da suo dolo.

Art. 1229. Quantunque l'inadempimento dell'obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione.

Art. 1230. Quando la convenzione stabilisce, che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni, non si può attribuire all'altra parte una somma maggiore o minore.

Lo stesso ha luogo, se l'accertamento dei danni è fatto sotto forma di clausola penale, o mediante caparra data al tempo del concluso contratto.

Art. 1231. In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell'eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società.

Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita.

Art. 1232. Gli interessi scaduti possono produrre altri in-

teressi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi.

Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d'interessi dovuti per una annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti quanto fosse altrimenti stabilito dai rispettivi loro regolamenti.

Art. 1233. Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizia, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione.

La stessa regola si osserva per la restituzione dei frutti e per gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

Art. 1234. I creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore.

Art. 1235. Possono pure i creditori impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni.

Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambi due i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.

In ogni caso però la revocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione.

Capo IV

Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni

Art. 1236. Le obbligazioni si estinguono:

Col pagamento,
Colla novazione,
Colla rimessione del debito,
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa dovuta,
Coll'annullamento e colla rescissione,
Per effetto della condizione risolutiva,
Colla prescrizione.

Sezione I

Del pagamento

§I Del pagamento in genere

Art. 1237. Ogni pagamento presuppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto, è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

Art. 1238. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi ha interesse, come da un coobbligato o da un fideiussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, purché questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non venga a sottrarre nei diritti del creditore.

Art. 1239. L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che sia adempita dal debitore medesimo.

Art. 1240. Il pagamento che ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido, se non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di alienarla.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di cosa che si consuma coll'uso, dal creditore che l'ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era proprietario o non aveva la capacità di alienarla.

Art. 1241. Il pagamento debba essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, dall'autorità giudiziaria o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi o ne abbia approfittato.

Art. 1242. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorché il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione.

Art. 1243. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore.

Art. 1244. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non ostante sequestro o atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od oppositori: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo regresso contro il creditore.

Art. 1245. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse uguale od anche maggiore.

Art. 1246. Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorché divisibile.

Art. 1247. Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato rimettendola nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purché i deterioramenti sopraggiunti non provengano da fatto o colpa di lui o delle persone di cui deve rispondere, ed egli non fosse in mora prima dei seguiti deterioramenti.

Art. 1248. Se il debito è di una cosa determinata soltanto nella sua specie, il debitore per essere liberato non è tenuto a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure della peggiore.

Art. 1249. Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto. Non essendo fissato il luogo e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 1508.

Art. 1250. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§II Del pagamento con surrogazione

Art. 1251. La surrogazione nei diritti del creditore a favore di un terzo che paga, è convenzionale o legale.

Art. 1252. La surrogazione è convenzionale:

1° Quando il creditore ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei diritti, nelle azioni, ne' privilegi o nelle ipoteche che essa ha contro il debitore: questa surrogazione debba essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento;

2° Quando il debitore prende a prestito una somma, affine di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che l'atto di prestito e la quietanza abbiano data certa; che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa a prestito per fare il pagamento e nella quietanza si dichiari che il pagamento è stato fatto coi danari somministrati a tal effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

Art. 1253. La surrogazione ha luogo di diritto.

1° A vantaggio di colui che, essendo egli stesso creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha il diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o delle sue ipoteche;

2° A vantaggio di colui che, avendo acquistato un immobile, fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto paga uno o più creditori, a favore dei quali il fondo è ipotecato;

3° A vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4° A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che ha pagato coi propri danari i debiti ereditari.

Art. 1254. La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori.

Il creditore che fu solo in parte soddisfatto, e colui che gli fece il pagamento in parte, concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai medesimi dovuto.

§III Dell'imputazione dei pagamenti

Art. 1255. Chi ha più debiti della stessa specie, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

Art. 1256. Chi ha un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare al capitale ciò che paga, in preferenza dei frutti e degli interessi: il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi, se non è integrale, s'imputa prima agli interessi.

Art. 1257. Chi ha più debiti verso una stessa persona, se accetta una quietanza per cui il creditore imputi specificamente la somma ricevuta ad uno di essi, non può più chie-

dere l'imputazione ad un debito differente, quando non sia vi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

Art. 1258. Quando la quietanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato al debito che a quel tempo il debitore aveva maggior interesse di estinguere tra quelli che erano parimente scaduti; in caso diverso al debito scaduto, quantunque meno gravoso di quelli non peranco scaduti.

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa al più antico e proporzionalmente in parità di cose.

§IV Dell'offerta di pagamento e del deposito

Art. 1259. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante l'offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta.

Dal giorno del deposito legalmente eseguito cessano gli interessi, e la cosa depositata rimane a rischio e pericolo del creditore.

Art. 1260. Affinché l'offerta reale sia valida, è necessario:

1° Che sia fatta al creditore capace di esigere od a chi ha facoltà di ricevere pel medesimo;

2° Che sia fatta da persona capace di pagare;

3° Che comprenda l'intera somma od altra cosa dovuta, i frutti e gli interessi pur dovuti, le spese liquide ed una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento;

4° Che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore;

5° Che sia si verificata la condizione, sotto la quale fu contratto il debito;

6° Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento; e quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio o a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

7° Che l'offerta sia fatta per mezzo di un notaio o d'altro ufficiale pubblico autorizzato a tal sorta di atti.

Art. 1261. Per la validità del deposito non è necessario che venga autorizzato dal giudice, ma basta:

1° Che sia stato preceduto da una intimazione fatta al creditore, nella quale s'indichi il giorno, l'ora e il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2° Che il debitore sia si privato del possesso della cosa offerta, consegnandola, insieme cogli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere tali depositi;

3° Che sia si steso dall'ufficiale pubblico un processo verbale indicante la specie delle cose offerte, il rifiuto di accettarle per parte del creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4° Che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito colla intimazione di ritirare la cosa depositata.

Art. 1262. Le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi atti sono validi, sono a carico del creditore.

Art. 1263. Finché il deposito non è stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi

condebitori o i suoi fideiussori non restano liberati.

Art. 1264. Allorché il debitore ha ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarato buona e valida la sua offerta ed il deposito, non può più, nemmeno col consenso del creditore, ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori e fideiussori.

Art. 1265. Il creditore, il quale ha acconsentito che il debitore ritiri il deposito, dopo che questo fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi, pel pagamento del suo credito, de' privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse.

Art. 1266. Se la cosa dovuta è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve con atto d'intimazione fare ingiungere al creditore di eseguirne il trasporto. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore può ottenere dal giudice la permissione di depositarla in altro luogo.

Sezione II

Della novazione

Art. 1267. La novazione ha luogo in tre maniere:

1° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico che rimane estinto;

2° Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore;

3° Quando in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore rimane liberato.

Art. 1268. La novazione non può validamente effettuarsi se non tra persone capaci di contrattare.

Art. 1269. La novazione non si presume, ma bisogna che dall'atto chiaramente risulti la volontà di effettuarla.

Art. 1270. La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

Art. 1271. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

Art. 1272. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro di lui, se il delegato diviene non solvente, purché l'atto non contenga una riserva espressa, o il delegato non fosse di già in istato di non solvenza o di fallimento al momento della delegazione.

Art. 1273. La semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Non la produce nemmeno la semplice indicazione fatta dal creditore d'una persona che debba per lui ricevere.

Art. 1274. I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, se il creditore non ne ha fatta espressa riserva.

Art. 1275. Quando la novazione si effettua per la sostitu-

zione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

Art. 1276. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

Art. 1277. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i condebitori restano liberati.

La novazione effettuata relativamente al debitore principale libera i fideiussori.

Nondimeno se il creditore esige nel primo caso l'adesione dei condebitori, o nel secondo quella dei fideiussori, e i medesimi ricusano di aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

Art. 1278. Il debitore che accettò la delegazione, non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salva però la sua azione contro di questo.

Tuttavia trattandosi di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, il debitore può opporle, se tale qualità sussiste ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.

Sezione III Della rimessione del debito

Art. 1279. La volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori in solido.

Art. 1280. La restituzione del pegno non basta per far presumere la rimessione del debito.

Art. 1281. Il creditore il quale, dichiarando di rimettere il debito a vantaggio di uno dei condebitori in solido, non vuole liberare tutti gli altri, deve espressamente riservarsi i suoi diritti contro di essi. Ma in tal caso non può ripetere il credito, se non colla detrazione della parte di colui al quale ha fatto la rimessione.

Art. 1282. La rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori; quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale.

Art. 1283. La liberazione accordata dal creditore ad uno de' suoi fideiussori senza il consenso degli altri, profitta ai medesimi per la parte di quello che fu liberato.

Art. 1284. In ogni caso ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi al debito e portarsi a scarico del debitore principale e degli altri fideiussori.

Sezione IV Della compensazione

Art. 1285. Quando due sono debitori l'uno verso l'altro, ha luogo tra essi una compensazione che estingue i due

debiti nel modo e nei casi seguenti.

Art. 1286. La compensazione si fa di diritto in virtù della legge, ed anche senza saputa dei debitori, al momento stesso della contemporanea esistenza dei due debiti che reciprocamente si estinguono per le quantità corrispondenti.

Art. 1287. Non ha luogo la compensazione, se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro o una determinata quantità di cose della stessa specie, le quali possono nei pagamenti tener luogo le une delle altre, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

Art. 1288. Le dilazioni, che si fossero concesse gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo alla compensazione.

Art. 1289. La compensazione ha luogo, qualunque siano le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi:

1° Quando si tratta della domanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2° Quando si tratta della domanda per la restituzione del deposito o del comodato;

3° Quando si tratta di un debito il cui titolo deriva da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro;

4° Quando il debitore ha preventivamente rinunziato alla compensazione.

Art. 1290. Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale; ma il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al fideiussore.

Il debitore in solido non può invocare la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore, se non sino alla concorrenza della parte dello stesso condebitore.

Art. 1291. Il debitore che senza condizione o riserva ha consentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però non accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, non impedisce la compensazione, fuorché dei crediti posteriori alla notificazione.

Art. 1292. Quando i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto al luogo del pagamento.

Art. 1293. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le stesse regole che sono stabilite per l'imputazione nell'articolo 1258.

Art. 1294. La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di sé a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

Art. 1295. Quegli che ha pagato un debito, il quale di diritto era estinto in forza della compensazione, e poi propone

il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, valersi dei privilegi, delle ipoteche o cauzioni annesse al suo credito, sempreché non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

Sezione V Della confusione

Art. 1296. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, avviene una confusione di diritto che estingue il debito e il credito.

Art. 1297. La confusione che si opera per la riunione delle qualità di creditore e di debitore principale nella stessa persona, profitta ai fideiussori.

La riunione nella persona del fideiussore della qualità di creditore e di debitore principale non produce l'estinzione dell'obbligazione principale.

La confusione nella persona di uno dei debitori in solido non profitta ai suoi condebitori, se non per la porzione di cui era debitore.

Sezione VI Della perdita della cosa dovuta

Art. 1298. Quando una determinata cosa che formava l'oggetto dell'obbligazione perisce, od è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si estingue, se la cosa è perita o posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, e prima che questi fosse in mora.

Ancorché il debitore sia in mora e non abbia assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l'ha sottratta, dal restituirne il valore.

Art. 1299. Allorché la cosa è perita, posta fuori commercio o smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni che gli spettavano riguardo alla medesima, passano al suo creditore.

Sezione VII Delle azioni di nullità o di rescissione

Art. 1300. Le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare.

Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo agli atti degli interdetti e degli inabilitati, dal giorno in cui è tolta l'interdizione o l'inabilitazione; riguardo agli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli atti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Art. 1301. Le dette azioni si trasmettono agli eredi; ma essi non possono esercitarle, se non entro quel tempo che

rimaneva ai loro autori, salve però le disposizioni relative all'interruzione o sospensione del corso delle prescrizioni.

Art. 1302. L'eccezione di nullità o di rescissione può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o rescissione.

Quest'eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell'articolo 1300.

Art. 1303. Nelle obbligazioni dei minori l'azione di nullità è ammessa:

1° Allorché il minore non emancipato ha fatto da sé un atto senza l'intervento del suo legittimo rappresentante;

2° Allorché il minore emancipato ha fatto da sé un atto, pel quale la legge richiede l'assistenza del curatore;

3° Allorché non sono osservate le formalità stabilite per alcuni atti con disposizioni speciali di legge.

Art. 1304. Gli atti compiuti nel modo voluto dalla legge nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato hanno la forza che avrebbero, se fossero fatti da un maggiore di età pienamente capace.

Art. 1305. L'obbligazione non si può impugnare da quel minore, che con raggiri o mezzi dolosi ha occultato di essere tale. Ma a costituire in dolo il minore non basta la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore.

Art. 1306. Il minore è pareggiato al maggiore di età per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto.

Art. 1307. Nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato a un minore, a un interdetto o inabilitato o a una donna maritata in forza di un'obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che quanto fu pagato, venne rivolto a vantaggio dei medesimi.

Art. 1308. L'azione di rescissione per causa di lesione non si può proporre, ancorché si tratti di minori, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge.

La detta azione, nei casi in cui è ammessa, non produce effetto a danno dei terzi, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione.

Art. 1309. L'atto di conferma o ratifica di una obbligazione, contro la quale la legge ammette l'azione di nullità, non è valido, se non contiene la sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa e la dichiarazione che s'intende di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente da chi conosce il vizio dopo il tempo, in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge produce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, salvi però i diritti dei terzi.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione di rescissione per causa di lesione.

Art. 1310. Non si possono sanare con verun atto confer-

mativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità.

Art. 1311. La conferma, ratifica o esecuzione volontaria di una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore, dopo la morte di lui, include la loro rinuncia ad opporre i vizi delle forme e qualunque altra eccezione.

Capo V

Della prova delle obbligazioni e di quella della loro estinzione

Art. 1312. Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione, deve provarla, e chi pretende esserne stato liberato, deve dal suo canto provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione.

Sezione I

Della prova per iscritto

Art. 1313. La prova per iscritto risulta da atto pubblico o da scrittura privata.

Art. 1314. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1° Le convenzioni che trasferiscono proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca, salve le disposizioni relative alle rendite sopra lo stato;

2° Le convenzioni che costituiscono o modificano servitù prediali, o diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto;

3° Gli atti di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4° i contratti di locazione d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;

5° i contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società è indeterminata o eccede i nove anni;

6° Gli atti che costituiscono rendite sì perpetue come vitalizie;

7° Le transazioni;

8° Gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

§I Dell'atto pubblico

Art. 1315. L'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede.

Art. 1316. L'atto che per incompetenza od incapacità dell'ufficiale o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico, vale come scrittura privata, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

Art. 1317. L'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio o d'altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto.

Ciò non ostante nel caso di querela di falso in via penale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso viene sospesa col mandato di cattura; sino a che non sia rilasciato il mandato

di cattura, o nel caso di querela di falso in via civile, l'autorità giudiziaria può a norma delle circostanze sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'atto.

Art. 1318. Tanto l'atto pubblico quanto la scrittura privata fanno prova tra le parti anche di quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purché l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione.

Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

Art. 1319. Le contro-dichiarazioni fatte per privata scrittura non possono avere effetto che fra le parti contraenti ed i loro successori a titolo universale.

Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

§II Delle scritture private

Art. 1320. La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa.

Art. 1321. Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto a riconoscere o negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione.

I suoi eredi od aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere il carattere o la sottoscrizione del loro autore.

Art. 1322. Quando la parte nega il proprio carattere o la propria sottoscrizione, e quando i suoi eredi e aventi causa dichiarano di non conoscerla, se ne ordina la verifica giudiziale.

Art. 1323. Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da un notaio.

Il notaio non autenterà le sottoscrizioni, che non siano apposte alla presenza sua e di due testimoni, premesso l'accertamento dell'identità delle persone dei contraenti.

Art. 1324. Quantunque il carattere o la sottoscrizione sia stata riconosciuta o sia tenuta per tale, la parte contro cui si produce un atto privato, ha sempre il diritto di proporre le sue ragioni contro il contenuto del medesimo, benché non abbia fatta alcuna riserva al momento della ricognizione.

Art. 1325. La polizza o promessa per scrittura privata, colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro o a darle altra cosa valutata in quantità, debba essere scritta per intero di mano di chi la sottoscrive, o per lo meno è necessario che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un buono od approvato indicante in lettere per disteso la somma o la quantità della cosa.

Questa disposizione non si applica alle materie commerciali.

Art. 1326. Quando la somma espressa nel corpo dell'atto è diversa da quella espressa nel buono, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorché l'atto come pure il buono siano scritti per intero di mano di colui che si è obbligato, ove non si provi in qual parte sia precisamente l'errore.

Art. 1327. La data delle scritture private non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse sono state trascritte o depositate nell'ufficio di registro, dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di scrivere colui o uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventario o quando la data risulta da altre prove equipollenti.

Art. 1328. I libri dei commercianti non fanno fede delle somministrazioni che vi sono registrate, contro le persone non commercianti, ma possono autorizzare il giudice a deferire d'ufficio il giuramento all'una o all'altra parte.

Art. 1329. I libri dei commercianti fanno fede contro di essi; ma quegli che vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario.

Art. 1330. I registri e le carte domestiche non fanno fede a favore di colui che le ha scritte, ma la fanno contro di esso: 1° Quando enunciano formalmente la ricevuta di un pagamento;

2° Quando contengono una espressa menzione che l'annotazione è stata scritta per supplire alla mancanza di titolo a favore del creditore.

Art. 1331. Qualunque annotazione posta dal creditore in calce, in margine o nel dorso di un suo titolo di credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione del debitore, fa fede, quantunque non porti né la data né la sottoscrizione del creditore, ed il titolo sia sempre rimasto presso di lui.

Lo stesso ha luogo per le annotazioni poste dal creditore nel dorso, in margine o in calce del duplicato di un titolo proprio del debitore o di una precedente quietanza, purché tale documento si trovi presso il debitore.

§III Delle tacche o taglie di contrassegno

Art. 1332. Le tacche o taglie di un contrassegno corrispondenti a quelle del contrassegno di riscontro fanno fede fra le persone, le quali usano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto.

§IV Delle copie degli atti pubblici e privati

Art. 1333. Le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall'atto originale e sono autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale che li ha ricevuti o che è legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso originale.

Fanno ugualmente fede le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in pubblico archivio, quando siano spedite dall'archivista in conformità dei regolamenti.

Art. 1334. Fanno la stessa fede le copie degli atti pubblici estratte in conformità dei regolamenti dall'archivista sulla copia autentica depositata nell'archivio dal notaio o da altro pubblico ufficiale, a cui sia dalla legge imposto tale obbligo.

Art. 1335. Nei casi enunciati negli articoli precedenti, le parti non possono esigere la presentazione nel luogo del giudizio dell'atto originale, né della copia depositata

nell'archivio, ma possono sempre esigere la collazione della copia coll'originale, e in mancanza di questo colla copia depositata nell'archivio.

Art. 1336. In mancanza dell'originale e di una copia depositata in pubblico archivio, le copie autentiche estratte in conformità degli artt. 1333 e 1334 fanno tuttavia piena fede, purché non siano abrase né diano luogo in alcun modo a sospetti.

Art. 1337. Le copie menzionate nell'articolo precedente possono anche servire di originale, affine di estrarre altre copie, qualora si trovino in un pubblico registro, od anche in mano di privati, se d'ordine del giudice, citati gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, vengano depositate nell'archivio a ciò destinato.

Art. 1338. Le copie che, in mancanza dell'originale o di copia depositata in pubblico archivio, fossero state estratte da pubblici ufficiali a ciò non autorizzati, possono servire di principio di prova, ove siano fatte da più di trent'anni: se sono più recenti, possono secondo le circostanze essere tenute come semplici indizi.

Art. 1339. Le copie che si trovassero solo trascritte sui pubblici registri, non possono servire che di principio di prova per iscritto.

§V Degli atti di ricognizione

Art. 1340. L'atto di ricognizione o rinnovazione fa fede contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, se questi coll'esibizione del documento primitivo non dimostrano che vi è stato errore o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data.

Sezione II

Della prova testimoniale

Art. 1341. Non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto, il cui valore eccede le lire cinquecento, ancorché si tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa tale prova contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti, né sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, ancorché si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

Resta però in vigore quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio.

Art. 1342. La regola precedente si applica al caso in cui l'azione, oltre la domanda del capitale, contiene quella degli interessi, se questi riuniti al capitale eccedono la somma di lire cinquecento.

Art. 1343. Quegli che ha fatta una domanda per una somma eccedente le lire cinquecento, non può essere ammesso alla prova testimoniale, ancorché restringesse la sua prima domanda.

Art. 1344. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di somma anche minore di lire cinquecento, quando sia dichiarato che tale somma è residuo o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto.

Art. 1345. Se nel medesimo giudizio una parte fa più domande, delle quali non ha documento in iscritto, o che congiunte insieme eccedono la somma di lire cinquecento, la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorché la parte allegasse che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purché simili ragioni non derivassero da diverse persone per titolo di successione, donazione od altrimenti.

Art. 1346. Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non sono interamente giustificate per iscritto, devono essere proposte nello stesso giudizio.

Le domande proposte in giudizi successivi non possono provarsi per testimoni.

Art. 1347. Le regole sopra stabilite soggiacciono ad eccezione, quando vi è un principio di prova per iscritto.

Questo principio di prova risulta da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato.

Art. 1348. Le dette regole soggiacciono anche ad eccezione, ogniquale volta non è stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione contratta verso di lui, ovvero il creditore ha perduto il documento che gli serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore.

Il primo caso si verifica:

1° Nelle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti;

2° Nei depositi necessari fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed in quelli fatti dai viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, od ai vetturini che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3° Nelle obbligazioni contratte in casi d'accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto.

Sezione III Delle presunzioni

Art. 1349. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

§I Delle presunzioni stabilite dalla legge

Art. 1350. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti. Tali sono:

1° Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come fatti in frode delle sue disposizioni;

2° i casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze;

3° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

Art. 1351. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo, se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa: che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità.

Art. 1352. La presunzione legale dispensa da qualunque

prova quello a cui favore essa ha luogo.

Art. 1353. Non è ammessa veruna contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa si annullano certi atti o si nega l'azione in giudizio, salvo che la legge abbia riservata la prova in contrario.

§II Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge

Art. 1354. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

Sezione IV Della confessione delle parti

Art. 1355. La confessione è giudiziale e stragiudiziale.

Art. 1356. La confessione giudiziale è la dichiarazione che la parte o il suo procuratore speciale fa dinanzi un giudice, ancorché incompetente.

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta.

Art. 1357. La confessione stragiudiziale è quella che si fa fuori di giudizio.

Art. 1358. Se la confessione stragiudiziale è fatta alla parte o a chi la rappresenta, forma una piena prova.

Se è fatta ad un terzo, non può somministrare che un semplice indizio.

Art. 1359. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, qualora si tratti di domanda per cui la legge non ammette la prova testimoniale.

Art. 1360. La confessione giudiziale o stragiudiziale non può essere divisa in danno di chi l'ha fatta.

Non può rinvocarsi, quando non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto.

Art. 1361. Per produrre i suoi effetti la confessione deve essere fatta da persone capaci di obbligarsi.

La confessione di tutori ed amministratori non pregiudica agli amministratori, se non quando sia fatta ne' casi e modi per cui essi possono obbligare gli amministratori medesimi.

Sezione V Del giuramento

Art. 1362. Il giuramento deve sempre prestarsi personalmente e non per mezzo di procuratore.

Art. 1363. Il giuramento è di due specie:

1° Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della controversia, e chiamassi decisorio;

2° Quello che dal giudice viene deferito d'ufficio all'una o all'altra parte.

§I Del giuramento decisorio

Art. 1364. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia civile.

Non si può deferire sopra un fatto delittuoso, né sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto scritto, né per impugnare un fatto che un atto pubblico attesti seguito nell'atto steso avanti l'ufficiale pubblico che l'ha ricevuto.

Art. 1365. Non può essere deferito che sopra un fatto specifico proprio di colui al quale si deferisce, ovvero sulla semplice notizia d'un fatto.

Art. 1366. Può deferirsi in qualunque stato si trovi la causa, ed anche quando non vi sia alcun principio di prova della domanda o dell'eccezione sulla quale si deferisce il giuramento.

Art. 1367. Quegli a cui è deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe nella domanda o nell'eccezione, e parimente soccombe l'avversario se ricusa di prestare il giuramento che gli fu riferito.

Art. 1368. La parte a cui è stato deferito il giuramento, non può riferirlo dopo che ha dichiarato di essere pronta a giurare.

Art. 1369. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l'oggetto, non è comune ad ambedue le parti ma soltanto proprio di quella a cui fu deferito.

Art. 1370. Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità.

Art. 1371. Chi ha deferito o riferito il giuramento, può dispensare il suo avversario che si dichiarò pronto a giurare, dal prestarlo; ma il giuramento si ha come prestato.

Art. 1372. La parte che ha deferito il giuramento, può revocarlo sino a che la parte contraria non abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo, o sino a che non sia intervenuta sentenza irrevocabile sull'ammissione del medesimo.

Può revocarlo anche dopo la sentenza, e dopoché la parte contraria abbia dichiarato di essere pronta a prestarlo, se nella sentenza fu variata la formola proposta, salvo che abbia con qualche atto posteriore alla sentenza fatta acquiescenza alla formola variata.

La parte che ha riferito il giuramento, non può più revocarlo, se l'altra parte ha dichiarato di essere pronta a giurare.

Art. 1373. Il giuramento ricusato o prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito, ed a vantaggio de' suoi eredi od aventi causa o contro di essi.

Il giuramento.

Deferito da uno dei creditori in solido al debitore, non lo libera che per la porzione dovuta a quel creditore;

Deferito al debitore principale, libera egualmente i fideiussori;

Deferito ad uno dei debitori in solido, giova ai condebitori;

Deferito al fideiussore, giova al debitore principale.

Nei due ultimi casi il giuramento del condebitore in solido o del fideiussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non sul fatto della obbligazione in solido o della fideiussione.

§II Del giuramento deferito d'ufficio

Art. 1374. Il giudice può deferire il giuramento ad una

delle parti o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare nella condanna la quantità dovuta.

Art. 1375. Il giudice non può deferire d'ufficio il giuramento, né sulla domanda, né sull'eccezione opposta, se non quando concorrono le seguenti due condizioni:

1° Che la domanda o l'eccezione non sia pienamente provata;

2° Che le medesime non siano mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare la domanda.

Art. 1376. Il giuramento deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti non può da questa riferirsi all'altra parte.

Art. 1377. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa domandata, se non quando è impossibile di provarlo altrimenti.

Deve pure in questo caso determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento.

TITOLO V

DEL CONTRATTO DI MATRIMONIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1378. La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

Art. 1379. Gli sposi non possono derogare né ai diritti che appartengono al capo della famiglia, né a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge, né alle disposizioni proibitive contenute in questo codice.

Art. 1380. Non possono fare alcuna convenzione o rinuncia che tenda a mutare l'ordine legale delle successioni.

Art. 1381. Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio sia regolato da consuetudini locali o da leggi, alle quali non sono legalmente sottoposti.

Art. 1382. I contratti matrimoniali devono essere stipulati per atto pubblico avanti notaio prima del matrimonio.

Art. 1383. Le mutazioni nei contratti matrimoniali che occorressero prima del matrimonio, debbono farsi egualmente per atto pubblico.

Inoltre, nessuna mutazione o contro-dichiarazione è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Art. 1384. Ogni mutazione o contro-dichiarazione, qualunque rivestita delle forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce della minuta del contratto di matrimonio non fu fatta annotazione indicante l'atto che contiene il cangiamento o la contro-dichiarazione. Questa annotazione deve parimente essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa

al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto.

Tanto il notaio quanto il pubblico archivista non possono, sotto pena dei danni verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta.

Art. 1385. Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

Art. 1386. Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

Art. 1387. Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da colui, contro il quale è stata pronunciata sentenza od anche solo promosso giudizio d'invalidazione, è necessaria l'assistenza del curatore che sarà all'uopo per tal fine nominato.

Capo II

Della dote

Art. 1388. La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

Sezione I

Della costituzione della dote

Art. 1389. La costituzione della dote può comprendere in tutto od in parte tanto i beni presenti quanto i beni futuri della donna, oppure un oggetto determinato.

La costituzione di dote espressa in termini generici di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri.

Art. 1390. Se la donna passa ad un secondo o ulteriore matrimonio, non s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

Art. 1391. La dote non si può costituire, né aumentare dai coniugi durante il matrimonio.

Art. 1392. Se il padre e la madre che ha beni stradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intende costituita in parti eguali da ambi due.

Art. 1393. Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

Art. 1394. La dote, se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai beni dei dotanti, ancorché la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri di cui appartenga loro l'usufrutto.

Art. 1395. Se la dote è costituita dal solo padre pei diritti

paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intero a carico del padre.

Art. 1396. Coloro che costituiscono una dote, sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

Art. 1397. Gli interessi della dote decorrono di diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quantunque sia si pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

Art. 1398. Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivente.

Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivente se non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel caso contrario in semplice usufrutto, salvo che gli sposi abbiano diversamente pattuito.

Il lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri costituita od aumentata durante il matrimonio, e non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione legittima.

Sezione II

Dei diritti del marito sulla dote, e dell'alienazione dei beni dotali

Art. 1399. Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio.

Egli solo ha diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuotere i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

Art. 1400. Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Nulladimeno qualora dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un trasformazione o una diminuzione per cui venga la dote ad essere in pericolo, e quegli che l'ha costituita o ne è il debitore, sia nel numero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, può il tribunale civile sull'istanza del medesimo ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

Art. 1401. Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

Art. 1402. La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

Art. 1403. L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

Art. 1404. La dote può essere alienata o ipotecata, se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca.

Art. 1405. Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote né le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Art. 1406. Venendo autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale, ed è dotale anche l'avanzo del prezzo, che si deve come tale impiegare.

Sarà parimente impiegato come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambi due i casi il tribunale provvederà in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

Art. 1407. È nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambi due i coniugi, se non è stata permessa nel contratto di matrimonio, o non si adempiano le condizioni sopra stabilite.

Il marito può durante il matrimonio far rivocare l'alienazione o l'obbligazione: uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito però che vi ha acconsentito, è obbligato pei danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa alienata od obbligata era dotale.

Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote, anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

Art. 1408. Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

Sezione III Della restituzione della dote

Art. 1409. Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non stimati nel contratto nuziale o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere costretti a restituire senza dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio.

Art. 1410. Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto, senza che sia si dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

Art. 1411. Se i mobili la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati coll'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti, e nello stato in cui si trovano.

La moglie può in qualunque caso ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario suo abbigliamento,

detrato però il valore di tali oggetti quando sono stati primitivamente dati con una stima.

Art. 1412. Se la dote non stimata comprende capitali o rendite costituite che abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabile a negligenza del marito, questi ne è liberato restituendo i relativi titoli e documenti.

Art. 1413. Se la dote è stata costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

Art. 1414. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti al pagamento della dote, e se la moglie non ne è la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o da' suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove non si giustificasse avere il medesimo usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

Art. 1415. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i frutti della dote che deve restituirsi, corrono di diritto a favore de' suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo anzidetto dall'eredità del marito, la quale in ambi due i casi le deve inoltre fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto.

Art. 1416. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote consistente tanto in immobili, quanto in danaro o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il coniuge superstite e gli eredi del premorto, in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

Art. 1417. Se l'immobile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Sezione IV Della separazione della dote dai beni del marito

Art. 1418. La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie, la quale sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie.

La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale contro il marito.

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

Art. 1419. La separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, quando fra sessanta giorni successivi alla sentenza non sia stata eseguita mediante atto pubblico, col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito, od almeno nel detto termine la moglie non abbia pro-

poste e proseguite le relative istanze.

Art. 1420. La sentenza che pronunzia la separazione dei beni, è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese del giudizio di separazione e di pagamento sono a carico del marito.

Art. 1421. I creditori particolari della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote.

Art. 1422. I creditori del marito possono reclamare contro la separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria, ed anche eseguita in frode dei loro diritti: possono altresì intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

Art. 1423. La moglie che ha ottenuto la separazione della dote, deve contribuire, in proporzione delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle dell'educazione della prole.

Art. 1424. La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali, e devono impiegarsi coll'autorizzazione giudiziale.

Capo III Dei beni parafernali

Art. 1425. Sono parafernali tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

Art. 1426. La moglie che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce nella proporzione stabilita nell'articolo 138.

Art. 1427. La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento de' suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli né di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato, salve le disposizioni del capo IX, titolo V del libro primo.

Art. 1428. Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, a condizione che renda conto de' frutti, egli è obbligato verso la medesima come qualunque altro procuratore.

Art. 1429. Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura ma senza opposizione per parte di essa, od anche con procura ma senza condizione di render conto de' frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati.

Art. 1430. Se il marito, nonostante l'opposizione della moglie, fatta con atto anche stragiudiziale, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a render conto alla medesima de' frutti esistenti e dei consumati.

Art. 1431. Il marito che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Art. 1432. Le disposizioni degli artt. 1428, 1429, 1430 e 1431 si applicano al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

Capo IV Della comunione dei beni tra coniugi

Art. 1433. Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale de' beni, fuorché quella degli utili: questa comunione può essere pattuita, quantunque vi sia costituzione dotale.

Tale convenzione debba essere fatta nel contratto di matrimonio, e non può stipularsi che abbia principio in un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio.

Art. 1434. Gli sposi possono stabilire patti speciali per siffatta comunione, alla quale, in mancanza, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo *Della società*. In tutti i casi però si osserveranno le disposizioni seguenti.

Art. 1435. Non possono essere compresi nella comunione né l'attivo e passivo presente de' coniugi, né quello che venisse loro devoluto per successione o donazione durante la comunione; ma il godimento de' beni sì mobili come immobili, presenti e futuri dei coniugi cade nella comunione.

Art. 1436. L'effetto di questa comunione è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi unitamente o separatamente durante la comunione, siano essi derivati dall'industria comune o da risparmi fatti sui frutti o sulle entrate de' coniugi, detratti però sempre i debiti della stessa comunione.

Art. 1437. Si farà dagli sposi prima del matrimonio una descrizione autentica de' loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione sarà pur fatta dei beni mobili che venissero loro a devolversi durante la comunione. In mancanza di tale descrizione o di altro titolo autentico, i beni mobili sono considerati come acquisti della comunione.

Art. 1438. Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione.

Art. 1439. Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento de' quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Art. 1440. Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parte disuguali negli utili, ovvero che il sopravvivate preleverà su di essi una porzione, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, né per la sostanza né per la forma.

Non può tuttavia stipularsi, che uno dei coniugi debba contribuire nel passivo una maggior parte di quella che fosse per avere nell'attivo della comunione.

Art. 1441. La comunione non si può sciogliere che per la morte di uno dei coniugi, per l'assenza dichiarata, per la separazione personale definitiva e per la separazione giudiziale de' beni.

Art. 1442. La separazione giudiziale de' beni non può pronunziarsi che in caso di cattiva amministrazione della comunione, o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

A siffatta separazione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1418, 1420 e 1421.

Art. 1443. Se, sciolta la comunione, i coniugi vogliono ristabilirla, possono ciò fare con un atto pubblico. In questo caso la comunione riprende il suo effetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi durante la separazione.

È nulla qualunque convenzione, colla quale si rinnovasse la comunione con patti diversi da quelli con cui essa era anteriormente regolata.

Art. 1444. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie od i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla con beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto viene stabilito per le rinunzie alle eredità, o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario, nel capo *Delle disposizioni comuni alle successioni etc.*, e sotto le pene ivi comminate.

Art. 1445. Nella divisione della comunione i coniugi od i loro eredi, ed anche in caso di rinunzia od accettazione col beneficio dell'inventario, la moglie od i suoi eredi possono sempre, nonostante la disposizione dell'art. 1437, prelevare le cose mobili, che possono provare con tutti i mezzi autorizzati dalla legge avere loro appartenuto prima della comunione, o essere loro devolute durante la medesima a titolo di successione o donazione.

La moglie od i suoi figli eredi possono valersi della prova testimoniale, qualora si tratti di cose ad essa devolute a titolo di successione o donazione, qualunque ne sia il valore.

La moglie od i suoi eredi possono anche ripetere il valore delle cose mobili spettanti ad essa ed escluse dalla comunione, ma che non si trovassero più in natura al tempo della divisione, e possono in tal caso provare anche per notorietà il valore delle dette cose.

Art. 1446. Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non può farsi a pregiudizio dei terzi, che in mancanza di descrizione o d'altro titolo autentico di proprietà avessero contrattato col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie o ai suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al marito, ed anche sui beni di lui particolari.

TITOLO VI DELLA VENDITA

Capo I

Della natura e della forma della vendita

Art. 1447. La vendita è un contratto, per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo.

Art. 1448. La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quan-

tunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa né sia pagato il prezzo.

Art. 1449. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti questi casi l'effetto di essa è regolato dai principi generali dei contratti.

Art. 1450. Quando si tratta di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio e pericolo del venditore, finché non sono pesate, numerate o misurate.

Il compratore però può chiedere o la consegna delle mercanzie, o il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della obbligazione.

Art. 1451. Se al contrario le mercanzie sono state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta.

S'intende fatta la vendita in massa, se le cose sono state vendute per un solo e certo prezzo, senza che sia si avuto riguardo al peso, al numero o alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo.

Art. 1452. Quanto al vino, all'olio ed alle altre cose delle quali si usa fare l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finché il compratore non le ha assaggiate e riconosciute della qualità pattuita.

Art. 1453. La vendita col patto di precedente assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

Art. 1454. Il prezzo della vendita debba essere determinato e specificato dalle parti.

Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purché sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della residenza di una delle parti.

Se la persona scelta nell'atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

Si può altresì pattuire, che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale.

Art. 1455. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salvo le particolari convenzioni.

Capo II

Delle persone che possono comprare o vendere

Art. 1456. Possono comprare o vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta.

Art. 1457. Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, né direttamente, né per interposte persone:

Il genitore, dei beni dei figli soggetti alla sua potestà;

I tutori, i protutori e i curatori, dei beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela, o cura;

I procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, dei beni de' comuni o degli istituti pubblici affidati alla loro cura, salvo che, per particolari circostanze nell'atto che permette la vendita, siano autorizzati a concorrere agli incanti;

I pubblici ufficiali, dei beni che si vendono sotto la loro autorità o mediante il loro intervento.

Art. 1458. I giudici, gli ufficiali del pubblico ministero, i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori ed i notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della corte, del tribunale o della pretura, di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti.

Inoltre gli avvocati e procuratori non possono né per loro, né per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto, né fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta o altro simile sulle cose comprese nelle cause alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Capo III

Delle cose che non si possono vendere

Art. 1459. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni, se il compratore ignorava che la cosa era d'altri.

La nullità stabilita da questo articolo non si può mai opporre dal venditore.

Art. 1460. È nulla la vendita dei diritti di successione di una persona vivente, ancorché questa vi acconsenta.

Art. 1461. La vendita è nulla, se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale.

Capo IV

Delle obbligazioni del venditore

Art. 1462. Il venditore ha due obbligazioni principali, quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende.

Sezione I

Della tradizione della cosa

Art. 1463. La tradizione è la consegna della cosa venduta in potere o possesso del compratore.

Art. 1464. Il venditore adempie l'obbligazione della consegna degli immobili, quando ha rimesso i documenti della proprietà venduta, e le chiavi se trattasi di un edificio.

Art. 1465. La tradizione dei mobili si compie:
O con la loro consegna reale;

O con la consegna delle chiavi degli edifici che li contengono;

O anche col solo consenso delle parti, se la consegna non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere per altro titolo.

Art. 1466. La tradizione delle cose incorporee si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

Art. 1467. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto a carico del compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

Art. 1468. La tradizione si deve fare nel luogo in cui la cosa si trovava al momento della vendita, quando non si è diversamente pattuito.

Art. 1469. Il venditore che non ha accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paga il prezzo.

Egli non è tenuto alla consegna della cosa, ancorché avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito.

Art. 1470. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trovava al tempo della vendita.

Dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore.

Art. 1471. L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

Art. 1472. Il venditore è tenuto alla consegna della cosa nella quantità che si è stipulata nel contratto, salve le modificazioni seguenti.

Art. 1473. Se la vendita di un immobile si è fatta coll'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore che lo esige, la quantità indicata nel contratto.

Quando ciò non è possibile o il compratore non lo esige, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

Art. 1474. Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la quantità si trova maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo: ha però la facoltà di recedere dal contratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel medesimo.

Art. 1475. In tutti gli altri casi in cui la vendita riguarda un corpo determinato e limitato, o fondi distinti e separati, ovvero comincia dalla misura o dall'indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura, l'espressione della misura non dà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, né ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se essa sia minore, salvo quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno del valore intero della cosa ven-

duta, purché non vi sia stipulazione in contrario.

Art. 1476. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi è luogo ad accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di corrispondere il supplemento del prezzo cogli interessi, se ha ritenuto l'immobile.

Art. 1477. In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo che avesse ricevuto, le spese del contratto medesimo.

Art. 1478. Nei casi sopra espressi l'azione pel supplemento del prezzo che spetta al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o pel recesso dal contratto che spetta al compratore, debbono proporsi nel termine di un anno dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle rispettive ragioni.

Art. 1479. Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto e per un solo e medesimo prezzo, coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l'azione tanto pel supplemento, quanto per la diminuzione del prezzo non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

Art. 1480. La questione, se la perdita o il deterioramento della cosa venduta e non per anco consegnata debba essere a carico del venditore o del compratore, sarà giudicata colle regole stabilite nel titolo *Delle obbligazioni e dei contratti in genere*.

Sezione II Della garanzia

Art. 1481. La garanzia che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo riguarda il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riguarda i vizi o i difetti occulti della medesima.

§1 Della garanzia in caso di evizione

Art. 1482. Quantunque nel contratto di vendita non sia stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta, ed altresì dai pesi che si pretendono gravarla e che non furono dichiarati nel contratto.

Art. 1483. I contraenti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto, e pattuire altresì che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia.

Art. 1484. Quantunque sia pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, ciò nonostante egli resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio.

Qualunque convenzione in contrario è nulla.

Art. 1485. Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

Art. 1486. Se fu promessa la garanzia o nulla fu stipulato su tale oggetto, il compratore che ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare al venditore:

1° La restituzione del prezzo;

2° Quella de' frutti, quando sia obbligato a restituirli al proprietario, che ha rivendicato la cosa;

3° Le spese fatte in conseguenza della denuncia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'autore principale;

4° Finalmente il risarcimento dei danni, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti pel contratto.

Art. 1487. Se quando si verifica l'evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

Art. 1488. Se però il compratore ha ricavato un utile dai deterioramenti da esso fatti, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile anzidetto.

Art. 1489. Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

Art. 1490. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e di tutti i miglioramenti utili che vi avrà fatti.

Art. 1491. Il venditore, se ha venduto in mala fede il fondo altrui, è tenuto a rimborsare il compratore di tutte le spese, anche voluttuarie, che questi avesse fatte sul fondo.

Art. 1492. Il compratore, se ha sofferta l'evizione di una parte della cosa, e questa parte è relativamente al tutto di tale entità che non avrebbe comprato il tutto senza la parte colpita dall'evizione, può fare sciogliere il contratto di vendita.

Art. 1493. Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non si è sciolta la vendita, il compratore sarà rimborsato dal venditore del valore della parte colpita dall'evizione secondo la stima al tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di valore.

Art. 1494. Se il fondo venduto è gravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e queste sono di tale entità da far presumere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, egli può domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di un'indennità.

Art. 1495. Le altre questioni che possono nascere pel risarcimento dei danni dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, debbono essere decise secondo le regole generali stabilite nel titolo *Delle obbligazioni e dei contratti in genere*.

Art. 1496. Quando il compratore ha evitato l'evizione del fondo, mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia, rimborsandolo della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Art. 1497. La garanzia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza passata in giudicato, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti motivi per fare respingere la domanda.

§II Della garanzia pei vizi o difetti occulti della cosa venduta

Art. 1498. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che ne diminuiscono l'uso in modo che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata o avrebbe offerto un prezzo minore.

Art. 1499. Il venditore non è obbligato pei vizi apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

Art. 1500. È obbligato pe' vizi occulti quantunque non gli fossero noti, eccetto che avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia.

Art. 1501. Il compratore nei casi indicati negli articoli 1498 e 1500 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi restituire quella parte di prezzo, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 1502. Se il venditore conosceva i vizi della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, al risarcimento dei danni verso il compratore.

Art. 1503. Se il venditore ignorava i vizi della cosa, non è tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della vendita.

Art. 1504. Se la cosa che era difettosa, è perita in conseguenza dei suoi difetti, il perimento sta a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennità indicate nei due articoli precedenti.

È però a carico del compratore il perimento derivante da caso fortuito.

Art. 1505. L'azione redibitoria che proviene dai vizi della cosa deve proporsi al compratore, se si tratta d'immobili, entro un anno dalla consegna.

Se si tratta di animali, deve proporsi fra i quaranta giorni, e se d'altri effetti mobili, fra tre mesi dalla consegna, salvo che da usi particolari siano stabiliti maggiori o minori termini.

L'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali.

Art. 1506. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

Capo V

Delle obbligazioni del compratore

Art. 1507. L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

Art. 1508. Quando nel contratto non si è stabilito nulla in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo

in cui deve farsi la tradizione.

Art. 1509. In mancanza di convenzione speciale, il compratore è tenuto agli interessi sino al giorno del pagamento del prezzo, ancorché non sia in mora, se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi.

Art. 1510. Il compratore, se è o ha ragione di temere di essere molestato con un'azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, sempreché questi non prescelga di dar cauzione, o non sia si convenuto che il compratore pagherà nonostante qualunque molestia.

Art. 1511. Nella vendita d'immobili la condizione risolutiva, espressa o tacita, che si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore, non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sopra gli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione.

Art. 1512. Trattandosi di cose mobili, lo scioglimento della vendita ha luogo di diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa, non sia si presentato per riceverla, od anche presentandosi per riceverla, non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggiore dilazione.

Art. 1513. Se la vendita fu fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può eziandio in mancanza di pagamento rivendicare le cose mobili vendute, sinché queste si trovano in possesso del compratore, od impedirne la rivendita, purché la domanda per rivenderle venga proposta entro i quindici giorni dal rilascio, e le cose si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il diritto di rivendicazione non ha però effetto in pregiudizio del privilegio accordato al locatore, quando non sia provato che al tempo dell'introduzione dei mobili che forniscono la casa od il fondo locato, egli fosse informato che ne era ancora dovuto il prezzo.

Non sono derogate le leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione.

Capo VI

Della risoluzione e della rescissione della vendita

Art. 1514. Indipendentemente dalle cause di nullità e di risoluzione già espresse in questo titolo, e da quelle comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere risolto coll'esercizio del diritto di riscatto, e può essere rescisso per lesione.

§I Del riscatto convenzionale

Art. 1515. Il riscatto convenzionale è un patto, per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale ed il rimborso di cui si tratta nell'articolo 1528.

Art. 1516. Il diritto di riscatto non può stipularsi per un tempo maggiore di cinque anni.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine anzidetto.

Art. 1517. Il termine fissato, è perentorio, e non può essere prorogato.

Art. 1518. Non promovendo il venditore l'azione di riscatto nel termine convenuto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

Art. 1519. Il termine decorre contro qualunque persona, ancorché minore di età, salvo il regresso contro chi di ragione.

Art. 1520. Il venditore che ha pattuito il riscatto, può promuoverne l'azione contro i terzi acquirenti, quantunque nei rispettivi contratti non sia stato denunziato il riscatto convenuto.

Art. 1521. Il compratore col patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore. La prescrizione decorre a favore di lui tanto contro il vero proprietario, quanto contro coloro che pretendessero di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Egli può opporre il beneficio dell'escussione ai creditori del suo venditore.

Art. 1522. Il compratore col patto di riscatto di parte indivisa di un fondo, se è divenuto aggiudicatario del fondo intero per incanto fra condividenti provocato contro di lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

Art. 1523. Se più persone hanno venduto unitamente e mediante un solo contratto un fondo tra esse comune, ciascuna può promuovere l'azione di riscatto sopra la parte soltanto che le spettava.

Art. 1524. Ha luogo la stessa disposizione se chi ha venduto il fondo, ha lasciato più eredi.

Ciascuno di questi può far uso della facoltà del riscatto per la parte soltanto di cui è erede.

Art. 1525. Il compratore però nei casi espressi ne' due precedenti articoli può pretendere l'intervento in causa di tutti i venditori del fondo comune o di tutti i coeredi, affinché concordino tra loro pel riscatto del fondo intero. Se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

Tuttavia non volendo uno o più de' coeredi o dei venditori del fondo comune effettuare il riscatto, possono gli altri ed anche un solo eseguirlo nella totalità per proprio conto.

Art. 1526. Se diversi proprietari di un fondo non l'abbiano venduto unitamente e per intero, ma ciascuno abbia venduto la sola sua parte, essi possono separatamente esercitare l'azione di riscatto sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può costringere colui che in tal modo la esercita, a ricomprare l'intero fondo.

Art. 1527. Se il compratore ha lasciato più eredi, l'azione di riscatto non si può promuovere che contro ciascuno di essi e per la parte che gli spetta, tanto nel caso in cui la cosa venduta sia ancora indivisa, quanto in quello in cui la medesima sia stata tra essi divisa.

Ma se l'eredità fu divisa e la cosa venduta è compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di riscatto può essere promossa contro di lui per la totalità.

Art. 1528. Il venditore che fa uso del patto di riscatto deve rimborsare il compratore non solo del prezzo capitale, ma anche delle spese e di qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e per quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare dell'aumento. Egli non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Il venditore che rientra in possesso del fondo in forza del patto di riscatto, lo riprende esente da tutti i pesi e da tutte le ipoteche di cui il compratore lo avesse gravato: è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purché siano convenute per un tempo non maggiore di un triennio.

§II Della rescissione della vendita per causa di lesione

Art. 1529. Il venditore che è stato leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita ancorché nel contratto avesse rinunciato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

Art. 1530. Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si deve stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

Art. 1531. La domanda non è più ammessa, spirati due anni dal giorno della vendita.

Questo termine decorre contro gli assenti, contro gli interdetti ed i minori aventi causa da un venditore di maggiore età.

Lo stesso termine decorre e non si sospende durante il tempo stipulato pel riscatto.

Art. 1532. La prova della lesione non può essere ammessa che nel caso in cui i fatti denunziati siano bastantemente verisimili e gravi per far presumere la lesione.

Art. 1533. La prova del valore si fa mediante perizia.

La prova testimoniale non può essere ammessa, se non per stabilire circostanze di fatto che la perizia non ha potuto definire.

Art. 1534. Nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa, o di ritenerla pagando il supplemento al giusto prezzo.

Art. 1535. Il compratore, se presceglie di ritenere la cosa, è tenuto agli interessi del supplemento dal giorno della domanda di rescissione.

Se presceglie di restituirla e di ritirarne il prezzo, deve i frutti dal giorno della domanda.

Gli interessi del prezzo ch'egli ha pagato, sono a lui parimente computati dal giorno della domanda, o dal giorno del pagamento se non ha raccolto alcun frutto.

Art. 1536. La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

Essa non ha luogo neppure nelle vendite che si fanno ai pubblici incanti.

Art. 1537. Le regole espresse nel paragrafo precedente pei casi in cui più persone hanno venduto unitamente o separatamente, e per quello in cui il venditore o compratore

ha lasciato più eredi, si osservano anche quando si tratta dell'azione di rescissione.

Capo VII

Della cessione dei crediti o di altri diritti

Art. 1538. La vendita o cessione di un credito, di un diritto o di una azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al momento che si è convenuto sul credito o sul diritto da cedersi e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

Il possesso si trasferisce mediante la consegna del documento che prova il credito o diritto ceduto.

Art. 1539. Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico.

Art. 1540. Il debitore è validamente liberato se ha pagato al cedente, prima che questi o il cessionario gli abbia notificata la cessione.

Art. 1541. La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gli interessi scaduti, salvo che sia si convenuto altrimenti.

Art. 1542. Quegli che cede un credito o altro diritto, deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia.

Art. 1543. Il cedente non è responsabile della solvenza del debitore che quando ne ha assunto l'obbligo, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso dal credito ceduto.

Art. 1544. Quando il cedente ha promesso la garanzia della solvenza del debitore e nulla fu convenuto sulla durata di tale garanzia, s'intende che l'abbia limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto.

Se il credito è pagabile fra un termine non ancora scaduto, l'anno decorre dalla scadenza.

Se il credito porta costituzione di una rendita perpetua, la garanzia della solvenza si estingue col decorso di dieci anni dalla data della cessione.

Art. 1545. Quegli che vende un'eredità senza specificarne gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Se egli aveva già rivolto a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o riscosso qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della medesima, è tenuto a rimborsarne il compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

Il compratore deve dal canto suo rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell'eredità, e tenergli conto di quanto gli fosse dovuto sulla medesima, qualora non vi sia stipulazione in contrario.

Art. 1546. Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandolo

del prezzo reale della cessione colle spese e coi legittimi pagamenti, e cogli interessi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione.

Art. 1547. Il diritto si ritiene per litigioso, quando la sussistenza di esso già sia giudizialmente contestata.

Art. 1548. La disposizione dell'articolo 1546 cessa:

1° Se la cessione fu fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;

2° Se fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3° Se fu fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

TITOLO VII

DELLA PERMUTA

Art. 1549. La permuta è un contratto, con cui ciascuna delle parti si obbliga di dare una cosa per averne un'altra.

Art. 1550. La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita.

Art. 1551. Se uno dei permutanti ha già ricevuta la cosa datagli in permuta, e prova in seguito che l'altro contraente non è proprietario della stessa cosa, non può essere costretto a consegnare quella che egli ha promesso di dare, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

Art. 1552. Il permutante, il quale ha sofferto l'evizione della cosa ricevuta in permuta, può a sua scelta domandare il risarcimento dei danni o ripetere la cosa data.

Art. 1553. Nei casi di risoluzione accennati nei due precedenti articoli rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione.

Art. 1554. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

Se però si è convenuto a carico di uno dei permutanti un rifacimento in danaro che supera il valore dell'immobile da lui dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita, e l'azione di rescissione spetta a chi ha ricevuto il rifacimento.

Art. 1555. Le altre regole stabilite pel contratto di vendita, si applicano anche alla permuta.

TITOLO VIII

DELL'ENFITEUSI

Art. 1556. L'enfiteusi è un contratto, col quale si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo coll'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate.

Art. 1557. L'enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti, in quanto non siano contrarie alle disposizioni degli.

In mancanza di convenzioni speciali si osservano le regole seguenti.

Art. 1558. Le imposte prediali e tutti gli altri pesi che

gravano il fondo, sono a carico dell'enfiteuta.

Art. 1559. Non può l'enfiteuta pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità o perdita di frutti.

Art. 1560. Se il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteuta è liberato dal peso dell'annua prestazione.

Se il fondo non è distrutto che in parte, non può l'enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di canone, ove la rendita della parte che resta, sia sufficiente per pagarlo interamente. In questo caso però, e sempreché ne sia perita una parte notevole, l'enfiteuta può rinunciare al suo diritto, retrocedendo il fondo al concedente.

Art. 1561. L'enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accessioni.

Ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo enfiteutico.

Art. 1562. L'enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.

Per la trasmissione del fondo enfiteutico, in qualunque modo avvenga, non è dovuta alcuna prestazione al concedente. La subenfiteusi non è ammessa.

Art. 1563. Ogni ventinove anni il concedente può chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico.

Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione; le spese di essa sono a carico del possessore del fondo.

Art. 1564. L'enfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'interesse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni.

Le parti possono tuttavia convenire il pagamento di un capitale inferiore a quello sopra accennato.

Ove si tratti di enfiteusi concessa a tempo determinato e non eccedente i trent'anni, possono anche convenire il pagamento di un capitale superiore, che non potrà però eccedere il quarto di quello sopra stabilito.

Art. 1565. Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico, qualora l'enfiteuta non preferisca di redimerlo a norma dell'articolo precedente:

1° Se dopo una legittima interpolazione l'enfiteuta non ha pagato il canone per due anni consecutivi;

2° Se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie l'obbligazione di migliorarlo.

I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, valendosi anche all'uopo del diritto di affrancazione spettante all'enfiteuta, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzioni per l'avvenire.

Art. 1566. Nel caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto al compenso pei miglioramenti da esso fatti al fondo enfiteutico.

Tale compenso è dovuto sino alla concorrenza della minor somma che risulta tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio del fondo, se la devoluzione è avvenuta per colpa dell'enfiteuta.

Ove la devoluzione avvenga per la scadenza del termine

fissato all'enfiteusi, il compenso è dovuto in ragione del valore dei miglioramenti al tempo del rilascio.

Art. 1567. Nel caso di devoluzione le ipoteche acquistate contro l'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto pei miglioramenti.

Nel caso di affrancazione le ipoteche acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione.

TITOLO IX

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1568. Il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le opere.

Art. 1569. La locazione delle cose è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere l'altra di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.

Art. 1570. La locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede.

Capo II

Della locazione delle cose

Sezione I

Delle regole comuni alle locazioni delle case e dei beni rustici

Art. 1571. Le locazioni d'immobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo s'intendono ristrette ai trent'anni, computabili dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario è di nessun effetto.

Trattandosi di locazione di una casa per abitazione, può pattuirsi che la medesima duri tutta la vita dell'inquilino o anche sino a due anni dopo.

Le locazioni dei terreni affatto incolti, che si fanno col patto di dissodarli e di ridurli a coltura, possono anche estendersi a un tempo maggiore di trent'anni ma non oltre i cento.

Art. 1572. La locazione che eccede i nove anni, non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione.

Art. 1573. Il conduttore ha diritto di sublocare o di cedere il suo affitto ad un altro, se tale facoltà non gli è stata vietata.

Gli può essere vietata in tutto o in parte; ma il divieto non ha luogo senza un patto speciale.

Art. 1574. Il sub conduttore non è obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo

dell'intimazione della domanda, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non si reputano però anticipati i pagamenti eseguiti dal sub conduttore in conformità della consuetudine dei luoghi.

Art. 1575. Il locatore è tenuto per la natura del contratto e senza bisogno di speciale stipulazione:

1° A consegnare al conduttore la cosa locata;

2° A mantenerla in istato di servire all'uso per cui venne locata;

3° A garantirne al conduttore il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

Art. 1576. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

Deve farvi, durante la locazione tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni, che per uso sono a carico del conduttore.

Art. 1577. Il conduttore debba essere garantito per tutti quei vizi e difetti della cosa locata che ne impediscano l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

Se da questi vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto a farglielo indenne salvo che provi di averli ignorati.

Art. 1578. Se durante la locazione la cosa locata è totalmente distrutta, il contratto è sciolto di diritto; se non è distrutta che in parte, il conduttore può secondo le circostanze domandare la diminuzione del prezzo o lo scioglimento del contratto. In ambi due i casi non si fa luogo a veruna indennità, se la cosa è perita per caso fortuito.

Art. 1579. Il locatore non può durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.

Art. 1580. Se durante la locazione la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire, quantunque sia, l'incomodo che gli arrecano, quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre venti giorni, viene diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui il conduttore è rimasto privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, si può secondo le circostanze far luogo allo scioglimento del contratto.

Art. 1581. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sulla cosa locata, salva al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

Se al contrario il conduttore è stato molestato nel suo godimento in conseguenza di un'azione relativa alla proprietà della cosa, esso ha diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purché la molestia e l'impedimento siano stati denunziati al locatore.

Art. 1582. Se quelli che hanno cagionate molestie con vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sulla cosa

locata, o se il conduttore è citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte o a soffrire l'esercizio di qualche servitù, egli deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato dalle molestie, e se lo chiede, deve esser posto fuori di causa, anche solo indicando il locatore nel cui nome possiede.

Art. 1583. Il conduttore ha due obbligazioni principali:

1° Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze;

2° Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

Art. 1584. Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello a cui venne destinata o in modo che possa derivarne danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.

Art. 1585. Il conduttore deve restituire la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione, che ne sia stata fatta fra esso ed il locatore, ad eccezione di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza maggiore.

Art. 1586. Se non si è proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, salva la prova in contrario.

Art. 1587. Il conduttore è tenuto, sotto pena dei danni e delle spese, ad avvertire prontamente il locatore delle usurpazioni che si commettessero sulla cosa locata.

Art. 1588. Il conduttore è obbligato pe' deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il suo godimento, quando non provi che siano avvenute senza sua colpa.

È pur obbligato pe' deterioramenti e per le perdite cagionate dalle persone della sua famiglia o da' suoi sub conduttori.

Art. 1589. Egli è obbligato per l'incendio, quando non provi:

Che è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per difetto di costruzione, o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia;

O che il fuoco si è comunicato da una casa, o da un fondo vicino.

Art. 1590. Se una casa è abitata da più inquilini, tutti sono obbligati per l'incendio in concorso col locatore, se anch'esso vi abita, e ciascuno in proporzione del valore della parte da esso occupato.

Eccetto che provino che l'incendio è cominciato nell'abitazione d'uno di essi, nel quale caso questi solo deve esserne responsabile.

O che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile.

Art. 1591. La locazione fatta per un tempo determinato cessa di diritto collo spirare del termine stabilito, senza che sia necessario di dare la licenza.

Art. 1592. Spirato il termine stabilito nel contratto di lo-

cazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza determinazione di tempo.

Art. 1593. Se fu intimata la licenza, il conduttore, ancorché abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

Art. 1594. Nel caso dei due articoli precedenti, la sicurezza data per la locazione non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

Art. 1595. Il contratto di locazione si scioglie quando la cosa è totalmente perita.

Se una delle parti manca alle sue principali obbligazioni, si può dall'altra chiedere la risoluzione del contratto in conformità dell'art. 1165.

Art. 1596. Il contratto di locazione non si scioglie per la morte del locatore, né per quella del conduttore.

Art. 1597. Se il locatore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a stare alla locazione, quando questa sia anteriore alla vendita e consti da atto pubblico o da scrittura privata di data certa, sempreché il locatore stesso non sia si riservato il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita.

Art. 1598. Quantunque il conduttore non abbia un atto pubblico o una scrittura di data certa, se il suo possesso è anteriore alla vendita, il compratore è tenuto a lasciarlo continuare per tutto quel tempo per cui s'intendono fatte le locazioni senza determinazione di tempo.

Nel caso che il compratore voglia licenziare il conduttore dopo il detto tempo, è inoltre tenuto a renderlo avvertito nel termine stabilito dalla consuetudine del luogo per le denunce di licenza.

Art. 1599. Se nel contratto di locazione si è convenuto, che nel caso di vendita il compratore possa licenziare il conduttore, questi non ha diritto ad alcuna indennità né verso il locatore né verso il compratore, salvo che sia si pattuito il contrario.

Art. 1600. Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto di licenziare il conduttore in caso di vendita, è tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunce di licenza.

L'affittuario de' beni rustici debba essere avvertito almeno un anno prima.

Art. 1601. Il conduttore licenziato dall'acquirente in mancanza di locazione per atto autentico o per scrittura avente data certa, ha diritto al risarcimento dei danni verso il locatore.

Art. 1602. Il compratore con patto di riscatto non può usare della facoltà di licenziare il conduttore sino a che, collo spirare del termine fissato per il riscatto, non divenga irrevocabilmente proprietario.

Sezione II

Regole particolari alla locazione delle case

Art. 1603. L'inquilino che non fornisce la casa di mobili

sufficienti, può essere licenziato da essa, se non dà cautele bastanti ad assicurare la pigione.

Art. 1604. Le riparazioni di piccola manutenzione, che stanno a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono determinate dalla consuetudine de' luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi:

Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi de' camini;

All'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;

Al pavimento ed a' quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi siano rotti;

Ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non sia responsabile;

Alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiovistelli o alle serrature.

Art. 1605. Non sono però a carico dell'inquilino quelle fra le suddette riparazioni che siano cagionate da vetustà o da forza maggiore.

Art. 1606. Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

Art. 1607. La locazione dei mobili somministrati per l'addobbo d'una casa intera, di un appartamento, di una bottega o di qualunque altro edificio, si considera fatta per quel tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, degli appartamenti, delle botteghe e di altri edifici.

Art. 1608. La locazione di un appartamento mobiliato si intende fatta ad anno, se la pigione è pattuita ad un tanto per anno; a mese, se è pattuita a un tanto per mese; a giorno, se è pattuita a un tanto al giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione è stata fatta ad anno, a mese o a giorno, s'intende fatta secondo l'uso dei luoghi.

Art. 1609. Se la locazione è stata fatta senza determinazione di tempo, non può alcuna delle parti contraenti dare la licenza all'altra, senza osservare i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi.

Art. 1610. Se un inquilino continua nel godimento della casa o dell'appartamento, spirato il termine fissato per la locazione, senza opposizione per parte del locatore, s'intende che lo ritiene alle stesse condizioni per il tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e più non può dimetterlo od esserne licenziato, se non dopo una licenza data nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

Art. 1611. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione per il tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni che fossero derivati dall'abuso della cosa locata.

Art. 1612. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorché dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, se non vi è patto in contrario.

Art. 1613. Quando si è pattuito nel contratto di locazione che il locatore possa portarsi ad abitare la casa, egli è tenuto

a dare anticipatamente la licenza all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo.

Sezione III

Regole particolari alla locazione de' fondi rustici

Art. 1614. Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione o all'aumento del fitto che nei casi, nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo Della vendita.

Art. 1615. Se l'affittuario di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione, se ne abbandona la coltura, se non lo coltiva da buon padre di famiglia, se impiega il fondo locato a uso diverso da quello per cui fu destinato, o generalmente se non eseguisce i patti dell'affitto, in guisa che ne derivi danno al locatore, questi può secondo le circostanze fare sciogliere l'affitto.

In tutti i casi l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto.

Art. 1616. Ogni affittuario è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

Art. 1617. Se l'affitto è fatto per più anni, e durante lo stesso la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno perisce per casi fortuiti, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto eccetto che sia compensato dalle precedenti raccolte.

Se non è compensato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affitto; nel qual tempo si fa un conguaglio coi frutti raccolti in tutti gli anni del medesimo.

Frattanto può l'autorità giudiziaria dispensare temporaneamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

Art. 1618. Se l'affitto è per un anno solo ed è accaduta la perdita o della totalità o almeno della metà de' frutti, l'affittuario viene esonerato da una parte proporzionata del fitto.

Non può pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

Art. 1619. L'affittuario non può conseguire la riduzione, se la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al locatore una quota dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, sempreché il conduttore non fosse in colpa né in mora per la consegna al locatore della sua porzione de' frutti.

L'affittuario non può parimente domandare una riduzione, se la causa del danno sussisteva ed era nota al tempo in cui fu stipulato l'affitto.

Art. 1620. L'affittuario può con una espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

Art. 1621. Tale convenzione non s'intende fatta che pei casi fortuiti ordinari, come la grandine, il fulmine, la brina.

Essa non s'intende fatta pe' casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o una inondazione a cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che l'affit-

tuario sia sì assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

Art. 1622. L'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinché l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.

L'affitto di terreni colti, quando sono divisi in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni.

Art. 1623. L'affitto de' fondi rustici, quantunque fatto senza determinazione di tempo, cessa di diritto collo spirare del tempo per cui s'intende fatto, a norma del precedente articolo.

Art. 1624. Se allo spirare dell'affitto di fondi rustici fatto per tempo indeterminato l'affittuario continua ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall'art. 1622.

Art. 1625. L'affittuario che cessa deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione, i fabbricati opportuni e gli altri comodi occorrenti pe' lavori dell'anno susseguente; e reciprocamente, il nuovo affittuario deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni fabbricati e gli altri comodi occorrenti pel consumo de' foraggi e per le raccolte che restano a farsi.

Così nell'uno come nell'altro caso si debbono osservare le consuetudini de' luoghi.

Art. 1626. L'affittuario che cessa, deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti al principio dell'affitto; se non li ha ricevuti, il locatore può ritenerli secondo la stima.

Capo III

Della locazione delle opere

Art. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria:

1° Quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2° Quella de' vetturini sì per terra come per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3° Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.

Art. 1628. Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa.

Art. 1629. I vetturini per terra o per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, riguardo ai quali è disposto nel titolo Del deposito e del sequestro.

Art. 1630. I vetturini sono obbligati non solo per ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o nella loro vettura, ma altresì per ciò che è stato consegnato loro sul porto o nel luogo di ricapito, per essere riposto nel loro bastimento o nella loro vettura.

Art. 1631. Essi sono obbligati per la perdita e per i guasti o le avarie delle cose loro affidate, se non provano che si sono perdute o hanno sofferto guasto o avaria per un caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 1632. Gli imprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua e delle vetture pubbliche debbono tenere un registro del danaro e degli effetti ed involti di cui s'incaricano.

Art. 1633. Gli imprenditori e i direttori dei trasporti e delle vetture pubbliche e i padroni di bastimenti sono inoltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge tra essi e quelli coi quali contrattano.

Art. 1634. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che egli somministri soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministri anche la materia.

Art. 1635. Nel caso in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo prima di essere consegnata, la perdita rimane a carico dell'artefice, purché il committente non fosse in mora per riceverla.

Art. 1636. Nel caso in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l'industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è obbligato soltanto per la sua colpa.

Art. 1637. Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa dell'artefice, prima che l'opera sia consegnata, e senza che il committente sia in mora a verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purché la cosa non sia perita per un vizio della materia.

Art. 1638. Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verifica può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il committente paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto.

Art. 1639. Se nel corso di dieci anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un edificio o di altra opera notevole, l'una o l'altra rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione o per vizio del suolo, l'architetto e l'imprenditore ne sono responsabili.

L'azione per l'indennità deve essere promossa entro due anni dal giorno in cui si è verificato uno dei casi sopra enunciati.

Art. 1640. Un architetto o un imprenditore che si è incaricato per appalto di costruire un edificio, in conformità di un disegno stabilito e concordato col committente, non può domandare alcun aumento del prezzo, né col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, né col pretesto che sensi fatte al disegno variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto e non se ne è convenuto il prezzo col committente.

Art. 1641. Il committente può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, tenendo indenne l'imprenditore di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

Art. 1642. Il contratto di locazione di un'opera si scioglie colla morte dell'artefice e dell'architetto od imprenditore incaricato di essa.

Art. 1643. Il committente è però tenuto a pagare ai loro

eredi, in proporzione del prezzo fissato nella convenzione, l'importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allorché tali lavori o materiali possono essergli utili.

Art. 1644. L'imprenditore è responsabile dell'opera delle persone che ha impiegato.

Art. 1645. I muratori, fabbri ed altri artefici impiegati alla costruzione di un edificio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro il committente dei lavori, se non fino a concorrenza del debito che egli ha verso l'imprenditore nel tempo in cui promuovono la loro azione.

Art. 1646. I muratori, fabbri ed altri artefici che contrattano direttamente a prezzo fatto, sono soggetti alle regole stabilite nel presente capo, e sono riputati appaltatori per la parte di lavoro che eseguono.

Capo IV

Della mezzadria o masseria o colonia

Art. 1647. Colui che coltiva un fondo col patto di dividerli frutti col locatore, si chiama mezzaiolo, mezzadro, massaro o colono, e il contratto che ne risulta, si chiama mezzadria, masseria o colonia. Sono comuni a tale contratto le regole stabilite in generale per le locazioni di cose, e in particolare per le locazioni di fondi rustici colle modificazioni seguenti.

Art. 1648. La perdita per caso fortuito del tutto o di parte della raccolta dei frutti divisibili è sopportata in comune dal locatore e dal mezzaiolo, e non dà azione ad alcuna indennità in favore dell'uno verso dell'altro.

Art. 1649. Il mezzaiolo non può sublocare né cedere la masseria, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto. In caso di contravvenzione il locatore ha diritto di riprendere il godimento della cosa data a masseria, ed il mezzaiolo né condannato al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto.

Art. 1650. Il mezzaiolo non può vendere fieno, paglia o concime, né fare carreggiature per altri senza il consenso del locatore.

Art. 1651. La colonia, in qualunque modo sia fatta, non cessa mai di diritto; ma il locatore deve dare o il colono pretendere licenza entro il tempo fissato dalla consuetudine.

Art. 1652. Può domandarsi anche fuori di tempo lo scioglimento della masseria, qualora vi siano giusti motivi, come in caso che il locatore od il massaro manchino ai loro impegni, o che una malattia abituale renda inabile il massaro alla coltivazione, ed in altri simili casi. L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza ed equità dell'autorità giudiziaria.

Art. 1653. Per la morte del colono la colonia si risolve col finire dell'anno agrario in corso; ma se la morte è avvenuta negli ultimi quattro mesi, compete ai figli e agli altri eredi del defunto, se con lui coabitavano, la facoltà di continuare nella colonia anche per l'anno seguente; ed in mancanza di eredi coabitanti, o se questi non possono o non vogliono usare di tale facoltà, essa compete alla vedova del colono. Nel caso in cui gli eredi e la vedova nella coltiva-

zione del fondo non seguissero le norme di un buon padre di famiglia, sia nel restante tempo dell'anno agrario in corso, sia nell'anno susseguente, può il locatore fare coltivare il fondo a proprie spese, prelevandone poscia l'importare sulla porzione dei frutti a cui essi avrebbero diritto.

Art. 1654. In tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni precedenti o da convenzioni espresse, si osservano nel contratto di masseria le consuetudini locali. In mancanza di consuetudini o di convenzioni espresse hanno luogo le regole seguenti.

Art. 1655. Il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata e gli strumenti necessari alla coltivazione del fondo stesso debbono fornirsi dal colono. La quantità del bestiame debba essere in proporzione dei mezzi che la possessione tenuta a masseria somministra per alimentarlo.

Art. 1656. Le sementi si forniscono in comune dal locatore e dal mezzaiolo.

Art. 1657. Le spese che possono occorrere al colono per l'ordinaria coltivazione dei campi o per la raccolta dei frutti sono a suo carico.

Art. 1658. Le piantagioni ordinarie, come quelle che si fanno in surrogazione delle piante morte o fortuitamente atterrate o divenute infruttifere durante la masseria, debbono farsi dal mezzaiolo, ed è a carico del locatore la somministrazione delle piante, delle fascine, dei vimini e dei pali che alle medesime occorressero. Se le piante si traggono dal semenzaio che trovassi nel fondo, non è dovuta al mezzaiolo alcuna indennità.

Art. 1659. Lo spurgo dei fossi, tanto interni quanto adiacenti alle strade pubbliche, come pure i lavori che sogliono ordinarsi dai comuni per la conservazione delle strade, sono a carico del colono. Egli ha pure l'obbligo di fare le carteggiature ordinarie sia per le riparazioni del fondo e della casa colonica, sia pel trasporto dei generi alla casa del locatore.

Art. 1660. Il colono non può raccogliere, né battere i grani, né fare la vendemmia senza avvertirne il locatore.

Art. 1661. Tutti i frutti, tanto naturali quanto industriali del fondo, si dividono per metà tra il locatore ed il mezzaiolo. È a carico del mezzaiolo il taglio dei boschi cedui per la quantità necessaria per i pali delle viti e per altri usi del fondo. Il soprappiù appartiene al locatore, restando a suo carico le spese. I tronchi degli alberi morti o atterrati sono riservati al locatore. Le opere necessarie per le potature e pel taglio dei rami degli alberi morti od atterrati sono a carico del mezzaiolo. Egli non può disporre di questi oggetti che per la quantità necessaria al servizio del fondo ed al suo proprio uso. Il soprappiù spetta al locatore.

Art. 1662. Il libro del locatore, se contiene le partite di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, e se le partite medesime sono state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi presso il colono, fa piena prova tanto a favore del locatore quanto contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita. Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sé, purché sia scritto

dal locatore nella maniera sopraccennata. Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto perché andò smarrito o non se ne ebbe cura, si sta a quello che vien presentato.

Art. 1663. Il libretto tenuto dal locatore e dal colono nella forma indicata nell'articolo precedente fa prova eziandio dei patti, che possono essersi fra loro convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite in questo capo.

Art. 1664. La colonia senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina coll'undici di novembre. Passato il mese di marzo senza che sia si data o presa licenza, si intende la colonia rinnovata per un altro anno.

Capo V

Della locazione a soccida o soccio

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1665. La locazione a soccida o soccio è un contratto, per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame, perché lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

Art. 1666. Vi sono più specie di soccida:

La soccida semplice ed ordinaria;

La soccida a metà;

La soccida coll'affittuario o col mezzaiolo;

La soccida impropriamente detta.

Art. 1667. Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame che sia capace di accrescimento, o di utilità all'agricoltura e al commercio.

Art. 1668. Non essendovi patti particolari, tali contratti vengono regolati dai principii seguenti.

Sezione II

Della soccida semplice

Art. 1669. La locazione a soccida semplice è un contratto, per cui si dà ad altri del bestiame per custodirlo, nutrirlo ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagni la metà nell'accrescimento. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore che il bestiame può avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

Art. 1670. La stima attribuita al bestiame nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore, e non ha altro effetto che di determinare la perdita o il guadagno che può risultarne, terminata la locazione.

Art. 1671. Il conduttore deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame datogli a soccida.

Art. 1672. Egli non è obbligato nei casi fortuiti, se non quando sia imputabile di colpa precedente, senza la quale non sarebbe avvenuto il danno.

Art. 1673. Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

Art. 1674. Il conduttore, che non si è obbligato a risarcire i danni dei casi fortuiti, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie e di quanto altro ne possa rimanere.

Art. 1675. Se il bestiame è perito od il suo valore primitivo è diminuito senza colpa del conduttore, la perdita è a carico del locatore.

Art. 1676. Il solo conduttore profitta del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida. La lana e l'accrescimento si dividono.

Art. 1677. Non si può stipulare:

Che il conduttore sopporti più della metà della perdita del bestiame, allorché avvenga per caso fortuito e senza sua colpa;

Che egli abbia nella perdita una parte più grande che nel guadagno;

Che il locatore prelevi in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida. Ogni convenzione di tale natura è nulla.

Art. 1678. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, e nemmeno questi può disporre senza il consenso del conduttore.

Art. 1679. Quando la locazione a soccida è contratta coll'affittuario altrui, deve essere notificata al locatore dei beni in cui egli tiene l'affitto; senza di che il locatore dei detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

Art. 1680. Il conduttore non può tosare le bestie date a soccida senza prima avvertirne il locatore.

Art. 1681. Se nel contratto non fu stabilito il tempo per cui deve durare la soccida, si ritiene che abbia a durare per tre anni.

Art. 1682. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento se il conduttore non adempie ai suoi obblighi.

Art. 1683. Al termine della locazione od al tempo dello scioglimento si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida. Il locatore può prelevare dalle mandre bestie d'ogni specie sino alla concorrenza della prima stima: il di più si divide.

Se non vi sono bestie sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelle che rimangono senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.

Sezione III

Della soccida a metà

Art. 1684. La soccida a metà è una società, nella quale ciascuno dei contraenti conferisce la metà del bestiame che resta comune pel guadagno o per la perdita.

Art. 1685. Il solo conduttore profitta, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali. Il

locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento.

Art. 1686. Nel rimanente le regole della soccida semplice si applicano alla soccida a metà.

Sezione IV

Della soccida data dal locatore al suo affittuario o al mezzaiuolo

§I - Della soccida coll'affittuario

Art. 1687. La soccida data all'affittuario, chiamata anche *soccida di ferro*, è quella per cui si concede un fondo in affitto, a condizione che al terminare della locazione l'affittuario lasci degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che ha ricevuti.

Art. 1688. La stima del bestiame consegnato all'affittuario non produce in lui la traslazione della proprietà, ma nulladimeno pone il bestiame a suo rischio.

Art. 1689. Tutti i guadagni appartengono all'affittuario durante la locazione, se non vi è patto in contrario.

Art. 1690. Nelle soccide contratte coll'affittuario il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella cultura della quale si deve unicamente impiegare.

Art. 1691. La perdita anche totale del bestiame, avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell'affittuario, se non si è altrimenti pattuito.

Art. 1692. Al termine della locazione l'affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima preventiva, ma deve lasciare bestiame di valore eguale a quello che ha ricevuto. Ogni deficienza che si verifica nel valore del bestiame è a carico dell'affittuario che la deve risarcire; ogni eccedenza è a tutto di lui vantaggio.

§II - Della soccida col mezzaiuolo

Art. 1693. Si può stipulare che il mezzaiuolo rilasci al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore abbia una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetti la metà del latte.

Art. 1694. La soccida col mezzaiuolo termina col fine della locazione.

Art. 1695. Nel rimanente essa è sottoposta a tutte le regole della soccida semplice.

Sezione V

Della soccida impropriamente detta

Art. 1696. La soccida impropriamente detta ha luogo quando si danno una o più vacche, perché siano custodite ed alimentate, delle quali il locatore conserva la proprietà, avendo soltanto il guadagno dei vitelli che nascono da esse.

TITOLO X DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ

Capo I Disposizioni generali

Art. 1697. La società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare.

Art. 1698. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, ed essere contratta per l'interesse comune delle parti. Ciascun socio deve conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.

Capo II Delle diverse specie di società

Art. 1699. Le società sono universali o particolari.

Sezione I Delle società universali

Art. 1700. Si distinguono due specie di società universali: la società di tutti i beni presenti e la società universale dei guadagni.

Art. 1701. La società di tutti i beni presenti è quella, colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possiedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne. Possono altresì comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti acquistassero per successione o donazione, non entrano in questa società, se non per essere goduti in comunione. Ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è nulla.

Art. 1702. La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante la società: i beni sì mobili come immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, se non per essere goduti in comunione.

Art. 1703. Il semplice contratto di società universale, senza altra dichiarazione, non include che la società universale dei guadagni.

Art. 1704. Non può aver luogo veruna società universale, eccetto che tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente a scapito dei diritti d'altre persone.

Sezione II Delle società particolari

Art. 1705. La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.

Art. 1706. È parimente società particolare il contratto,

con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione.

Capo III Delle obbligazioni dei soci fra loro e relativamente ai terzi

Sezione I Delle obbligazioni dei soci tra loro

Art. 1707. La società comincia nell'istante medesimo del contratto, se non è fissato un altro tempo.

Art. 1708. Non essendovi patto circa la durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci, sotto le limitazioni espresse nell'articolo 1733; se però si tratta d'affare, il quale non duri che per un determinato tempo, la società si intende contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare.

Art. 1709. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. Quando ciò che si deve conferire, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferta l'evizione, il socio che l'ha conferito, ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è obbligato per l'evizione a favore del compratore.

Art. 1710. Il socio che doveva conferire alla società una somma e non l'ha conferita, è di diritto debitore degli interessi di tale somma dal giorno in cui si doveva eseguirsi il pagamento, salvo il risarcimento dei danni. Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gli interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

Art. 1711. I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

Art. 1712. Se uno dei soci è creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso una persona che è pure debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, deve imputare ciò che riceve dal debitore al credito della società e al proprio nella proporzione dei due crediti, ancorché colla quietanza avesse fatta l'intera imputazione al suo credito particolare: ma se ha dichiarato nella quietanza che l'imputazione è fatta interamente al credito della società, questa dichiarazione ha il suo effetto.

Art. 1713. Se uno dei soci ha ricevuta l'intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventa in appresso non solvente questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la quietanza specialmente a sconto della sua porzione.

Art. 1714. Ciascuno dei soci è obbligato verso la società dei danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

Art. 1715. Le cose il cui solo godimento è stato posto in società, e consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, rimangono a rischio e pericolo del

socio che ne è proprietario. Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società sopra stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio e pericolo della società. Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'importare della stima.

Art. 1716. Un socio ha l'azione contro la società non solo per la restituzione dei capitali sborsati a conto di essa, ma altresì per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali e dei rischi inseparabili della sua amministrazione.

Art. 1717. Se il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito pel fondo sociale. Riguardo a colui che non ha conferito che la propria industria, la sua parte nei guadagni o nelle perdite è regolata come la parte di colui che nella società ha conferito la somma o porzione minore.

Art. 1718. Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, la determinazione che sarà data, non può impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all'equità. Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando sono decorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha cominciato ad eseguirla.

Art. 1719. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni. Parimente è nulla la convenzione, per cui i capitali o effetti posti in società da uno e da più soci si dichiarassero esenti da qualunque contributo nelle perdite.

Art. 1720. Il socio incaricato della amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purché ciò segua senza frode. Questa facoltà non può essere revocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, è revocabile come un semplice mandato.

Art. 1721. Se più soci sono incaricati di amministrare, senza che siano determinate le loro funzioni o sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

Art. 1722. Se fu pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza l'altro, uno solo non può, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, salvo che si trattasse di un atto di urgenza, dall'omissione del quale potesse derivare un grave ed irreparabile danno alla società.

Art. 1723. In mancanza di patti speciali sul modo di amministrare si osservano le seguenti regole:

1° Si presume che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci, ancorché non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi o ad

uno di essi il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa;

2° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purché le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca ai suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

3° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società;

4° Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorché le reputi vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi acconsentano.

Art. 1724. Il socio che non è amministratore, non può né alienare né obbligare le cose, benché mobili, le quali dipendono dalla società.

Art. 1725. Ciascuno dei soci ha facoltà di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società, ma non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorché ne avesse l'amministrazione.

Sezione II

Delle obbligazioni dei soci verso i terzi

Art. 1726. Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati in solido pei debiti sociali, né uno dei soci può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno data la facoltà.

Art. 1727. I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorché uno di essi abbia in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione della sua porzione.

Art. 1728. La stipulazione esprimente che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa sia stata rivolta in vantaggio della società.

Capo IV

Delle diverse maniere con cui finisce la società

Art. 1729. La società, finisce:

1° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;

2° Per l'estinzione della cosa o pel compimento dell'affare;

3° Per la morte di alcuno dei soci;

4° Per l'interdizione, per la non solvenza o pel fallimento di alcuno dei soci;

5° Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società.

Art. 1730. La prorogazione di un società contratta a tempo determinata non può essere provata, che con quei mezzi coi quali si può provare il contratto di società.

Art. 1731. Se uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa e questa perisce prima che

sia stata realmente conferita, la società rimane sciolta riguardo a tutti i soci. Parimente rimane sciolta in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione e la proprietà è rimasta presso del socio. Ma non rimane sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

Art. 1732. Si può stipulare che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti. Nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo allo stato in cui essa si trova al tempo della morte del socio, e non partecipa alle ulteriori ragioni se non in quanto sono una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

Art. 1733. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata è senza limite, e si effettua mediante una rinuncia notificata a tutti i soci, purché tale rinuncia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

Art. 1734. La rinuncia non è di buona fede, quando il socio rinuncia per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune. Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

Art. 1735. Lo scioglimento della società contratta a tempo determinato non può domandarsi da uno de' soci prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile agli affari sociali, o in altri casi consimili. L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1736. Son applicabili alle divisioni tra i soci le regole concernenti la divisione dell'eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

TITOLO XI DEL MANDATO

Capo I Della natura del mandato

Art. 1737. Il mandato è un contratto in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare per conto di un'altra persona da cui ne ha avuto l'incarico.

Art. 1738. Il mandato può essere espresso o tacito. Anche l'accettazione può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario.

Art. 1739. Il mandato è gratuito se non vi è patto in contrario.

Art. 1740. Il mandato è speciale per un affare o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del

mandante.

Art. 1741. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la ordinaria amministrazione, il mandato debba essere espresso.

Art. 1742. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato: la facoltà di fare transazione non comprende quella di fare compromessi.

Art. 1743. Il minore emancipato può essere scelto per mandatario; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori. La moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito.

Art. 1744. Quando il mandatario agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro coloro coi quali il mandatario ha contrattato, né i medesimi l'hanno contro il mandante. In tal caso però il mandatario è direttamente obbligato verso la persona con cui ha contrattato, come se l'affare fosse suo proprio.

Capo II Delle obbligazioni del mandatario

Art. 1745. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne rimane incaricato, ed è responsabile dei danni derivanti dall'inadempimento del medesimo. È parimente tenuto a terminare l'affare già cominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivare pericolo.

Art. 1746. Il mandatario è responsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

Tale responsabilità riguardo alla colpa è applicata, quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario.

Art. 1747. Ogni mandatario deve rendere conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza del mandato, quantunque ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

Art. 1748. Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nell'incarico avuto:

1° Quando non gli fu concessa la facoltà di sostituire alcuno;

2° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui scelta era notoriamente incapace o non solvente. In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

Art. 1749. Se in un solo atto si sono costituiti più mandatori o procuratori, l'obbligazione in solido tra essi non ha luogo se non è stata pattuita.

Art. 1750. Il mandatario deve gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e gli interessi di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

Art. 1751. Il mandatario che ha dato alla parte, con cui ha contrattato in tale qualità, una sufficiente notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garanzia per quello che avesse operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

Capo III Delle obbligazioni del mandante

Art. 1752. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà che gli ha date. Non è obbligato per quello che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se ciò non è stato espressamente o tacitamente ratificato.

Art. 1753. Il mandante deve rimborsare il mandatario delle anticipazioni e delle spese che questi ha fatto per l'esecuzione del mandato, e pagargli il compenso se l'ha promesso. Se non è imputabile alcuna colpa al mandatario, il mandante non può dispensarsi di tale rimborso e pagamento, ancorché l'affare non fosse riuscito, né può far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

Art. 1754. Il mandante deve parimente tener indenne il mandatario delle perdite sofferte per occasione degli assunti incarichi, quando non gli si possa imputare alcuna colpa.

Art. 1755. Il mandante deve al mandatario gli interessi delle somme da questo anticipate dal giorno del provato pagamento delle medesime.

Art. 1756. Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

Capo IV Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato

Art. 1757. Il mandato si estingue:

Per la revocazione fattane dal mandante;

Per la rinunzia del mandatario;

Per la morte, per l'interdizione e pel fallimento sia del mandante sia del mandatario;

Per l'inabilitazione del mandatario o del mandante, se oggetto del mandato siano atti ch'essi non potrebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore.

Art. 1758. Il mandante può, quando vuole, revocare il mandato e costringere il mandatario a restituirgli lo scritto che lo comprova.

Art. 1759. La revocazione del mandato notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorandola hanno agito in buona fede con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

Art. 1760. La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la revocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata.

Art. 1761. Il mandatario può rinunziare al mandato noti-

ficando al mandante la sua rinunzia. Tuttavia il mandante, se tale rinunzia lo pregiudica, deve essere tenuto indenne dal mandatario, salvo che questi non possa continuare nell'esercizio del mandato senza notabile suo danno.

Art. 1762. È valido ciò che fa il mandatario, in nome del mandante, nel tempo che ignora la morte di lui od una delle altre cause per cui cessa il mandato, purché siano in buona fede coloro coi quali contratta.

Art. 1763. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi consapevoli del mandato debbono darne avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono per l'interesse di questo.

TITOLO XII DELLA TRANSAZIONE

Art. 1764. La transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere.

Art. 1765. Per far transazione è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa.

Art. 1766. Si può far transazione sopra un'azione civile che provenga da un reato. La transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

Art. 1767. Nelle transazioni si può stipulare una pena contro chi non le adempie. Questa pena tiene luogo di compenso pei danni cagionati dal ritardo, fermo tuttavia l'obbligo di adempiere la transazione.

Art. 1768. La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione.

Art. 1769. Le transazioni non pongono fine se non alle controversie le quali sono state indicate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

Art. 1770. Colui che ha fatto transazione sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato.

Art. 1771. La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

Art. 1772. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile. Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, né per causa di lesione: ma deve essere corretto l'errore di calcolo.

Art. 1773. È però ammessa l'azione di nullità contro una transazione nei casi di dolo, di violenza o di errore sopra la persona o l'oggetto della controversia.

Art. 1774. Si può egualmente impugnare una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che

le parti abbiano espressamente trattato della nullità.

Art. 1775. La transazione fatta sopra documenti, che si sono in appresso riconosciuti falsi, è interamente nulla.

Art. 1776. È parimenti nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avesse notizia.

Art. 1777. Allorché le parti hanno fatta transazione generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano allora ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti. Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

TITOLO XIII

DELLA COSTITUZIONE DI RENDITA

Art. 1778. Si può stipulare una rendita ossia annua prestazione in danaro od in derrate, mediante la cessione di un immobile od il pagamento di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere.

Art. 1779. La rendita si può stipulare perpetua o vitalizia. Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo seguente.

Art. 1780. La rendita per prezzo d'alienazione, o come condizione di cessione d'immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, si chiama rendita fondiaria.

Art. 1781. La cessione d'immobili accennata nell'articolo precedente trasferisce nel cessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausola contraria. La cessione, se è fatta a titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, è soggetta alle regole stabilite per le donazioni.

Art. 1782. La rendita costituita mediante un capitale si chiama rendita semplice o censo, e debba essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato: altrimenti il capitale è ripetibile.

Art. 1783. La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario. Può tuttavia stipularsi, che il riscatto non si eseguisca durante la vita del cedente o prima di un certo termine, il quale nelle rendite fondiarie non può eccedere i trent'anni e nelle altre i dieci. Può anche stipularsi, che il debitore non effettuerà il riscatto senza che n'abbia avvisato il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non può eccedere un anno.

Qualora sianesi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti.

Art. 1784. Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corri-

spondente all'annua rendita sulla base dell'interesse legale, od al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, sempreché non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore. In questo caso il debitore è liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato.

Art. 1785. Il debitore di un'annua rendita oltre i casi espressi nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima,

1° Se dopo una legittima interpolazione non ha pagata la rendita pel corso di due anni consecutivi;

2° Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3° Se, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza;

4° Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita, viene diviso fra più di tre possessori.

Art. 1786. Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o non solvenza del debitore. Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o della non solvenza avesse alienato il fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non ha diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offre pronto al pagamento della medesima e presenta per essa sufficienti cautele.

Art. 1787. La condizione risolutiva per inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione.

Art. 1788. Gli articoli 1783, 1784, 1785, e 1786 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale, e salve le speciali disposizioni riguardanti l'enfiteusi.

TITOLO XIV

DEL CONTRATTO VITALIZIO

Capo I

Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio

Art. 1789. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro od altra cosa mobile, o mediante un immobile.

Art. 1790. Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o per testamento ss.) e deve in tal caso essere rivestita delle forme stabilite dalla legge per tali atti.

Art. 1791. La rendita vitalizia costituita per donazione o per testamento è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

Art. 1792. La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla

vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

Art. 1793. Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

Art. 1794. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benché un altro ne abbia somministrato il prezzo. In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia il carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni; ma va soggetta a riduzione o è nulla nei casi espressi nell'articolo.

Art. 1795. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto era già defunta, non produce alcun effetto.

Capo II

Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti

Art. 1796. Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione.

Art. 1797. La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere d'essere rimborsato del capitale o a rientrare nel possesso del fondo alienato. Egli ha solo il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e di domandare che venga ordinato, quando il debitore non vi acconsente, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma bastante per soddisfare alle pensioni.

Art. 1798. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita coll'offrire il rimborso del capitale, e col rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a pagare la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto grava abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

Art. 1799. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto. Se però fu convenuto di pagare per rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

Art. 1800. Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro.

Art. 1801. La rendita vitalizia non si estingue colla perdita dei diritti civili del proprietario; ma deve essere pagata durante tutta la vita del medesimo alle persone indicate dalla legge.

TITOLO XV

DEL GIUOCO E DELLA SCOMMESSA

Art. 1802. La legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa.

Art. 1803. Sono eccettuati i giuochi che contribuiscono all'esercizio del corpo, come sono quelli che addestrano al maneggio delle armi, alle corse a piedi o a cavallo, a quelle dei carri, al giuoco del pallone ed altri di tal natura. Nondimeno l'autorità giudiziaria può rigettare la domanda, quando la somma impegnata nel giuoco o nella scommessa sia eccessiva.

Art. 1804. Il perdente non può in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato purché per parte del vincitore non sia vi stato frode o dolo, e purché il perdente non sia minore di età, interdetto o inabilitato.

TITOLO XVI

DEL COMODATO

Capo I

Della natura del comodato

Art. 1805. Il comodato o prestito ad uso è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, affinché se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Art. 1806. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1807. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario. Se però il prestito è stato fatto in riguardo del solo comodatario ed a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata.

Capo II

Delle obbligazioni del comodatario

Art. 1808. Il comodatario è tenuto a vegliare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa prestata, e non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 1809. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, è responsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non l'avesse impiegata in un uso diverso o l'avesse restituita al tempo determinato nel contratto.

Art. 1810. Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogandone una propria, o se egli, non potendo salvare che una delle due cose, ha preferito la propria, è responsabile della perdita dell'altra.

Art. 1811. Se la cosa fu stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorché avvenuta per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia patto in contrario.

Art. 1812. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso per cui fu data a prestito e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato pel deterioramento.

Art. 1813. Il comodatario che ha fatto qualche spesa per

potersi servire della cosa comodata, non può ripeterla.

Art. 1814. Se più persone hanno unitamente preso a prestito la stessa cosa, ne sono obbligate in solido verso il comodante.

Capo III

Delle obbligazioni del comodante

Art. 1815. Il comodante non può ripigliare la cosa data a prestito, fuorché decorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata.

Art. 1816. Nondimeno, se durante il detto termine o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, può l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

Art. 1817. Se durante il prestito il comodatario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto a rimborsarne il comodatario.

Art. 1818. Se la cosa comodata ha difetti tali da recar danno a colui che se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento del danno, qualora conoscendo i difetti della cosa non ne abbia avvertito il comodatario.

TITOLO XVII DEL MUTUO

Capo I

Della natura del mutuo

Art. 1819. Il mutuo o prestito di consumazione è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, coll'obbligo nell'ultima di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose.

Art. 1820. In forza del mutuo il mutuuario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per conto del medesimo.

Art. 1821. L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto. Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

Art. 1822. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità. Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di corso, si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutate.

Art. 1823. Se furono prestate verghe metalliche o derrate,

il debitore non deve restituire che la stessa quantità e qualità, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo.

Capo II

Delle obbligazioni del mutuante

Art. 1824. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa responsabilità stabilita dall'art. 1818 pel comodato.

Art. 1825. Il mutuante non può prima del termine convenuto domandare le cose prestate.

Art. 1826. Non essendo fissato il termine della restituzione, l'autorità giudiziaria può concedere al mutuuario una dilazione secondo le circostanze.

Art. 1827. Ove sia sì convenuto soltanto che il mutuuario paghi quando potrà o quando ne avrà i mezzi, l'autorità giudiziaria gli prescriverà un termine al pagamento, secondo le circostanze.

Capo III

Delle obbligazioni del mutuuario

Art. 1828. Il mutuuario è obbligato a restituire le cose ricevute a mutuo nella stessa quantità e qualità e al tempo convenuto, e in mancanza è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui doveva secondo la convenzione fare la restituzione delle cose. Se non è stato determinato né il tempo, né il luogo, il pagamento si deve fare dal mutuuario secondo il valore corrente nel tempo in cui egli fu costituito in mora, e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

Capo IV

Del mutuo ad interesse

Art. 1829. È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili.

Art. 1830. Il mutuuario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli né imputarli al capitale.

Art. 1831(1).

L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti. Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse.

(1) *Legge 22 giugno 1905, n. 268, che diminuisce l'interesse legale in materia civile e commerciale.*

Art. 1. — L'art. 1831 del Codice civile è così modificato: «L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel quattro per cento in materia civile e nel cinque per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisce la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei

contraenti. Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse».

Art. 2. – La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell'articolo precedente, si estende alle disposizioni di ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge. Nondimeno resta ferma la misura di capitalizzazione del 5 per 100 per le affrancazioni, commutazioni, riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.

Art. 3. – La presente legge non è applicabile agli interessi maturati nel tempo anteriore alla sua attuazione.

Art. 1832 (1).

Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore, della misura legale (1831), non ostante qualsiasi patto contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta (1833).

(1) *Legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale.*

«Art. 1. – Il disposto dell'articolo 1832 del Codice Civile viene esteso ai debiti, anche se contratti prima della promulgazione della presente legge, delle Province, dei Comuni e degli altri enti di cui nell'articolo 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2 dell'articolo 1833 del Codice Civile, nonché il comma 1 dell'articolo stesso, nella parte relativa ai contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualità, quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale. Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato articolo 1832, sarà dato con manifesto inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci giudiziari della Provincia».

Art. 1833. Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, né a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che comprendono gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale. Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi.

Art. 1834. La quietanza pel capitale rilasciata senza riserva degli interessi fa presumere il loro pagamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria.

TITOLO XVIII

DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO

Art. 1835. Il deposito in genere è un atto, per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Art. 1836. Vi sono due specie di deposito:

Il deposito propriamente detto ed il sequestro.

Capo I

Del deposito propriamente detto

Sezione I

Della essenza del deposito

Art. 1837. Il deposito propriamente detto è un contratto

essenzialmente gratuito, il quale non può avere per soggetto che cose mobili. Esso non è perfetto che colla tradizione della cosa. La tradizione si compie col solo consenso, se la cosa che si conviene di lasciare in deposito, sia già presso il depositario per qualche altro titolo.

Art. 1838. Il deposito è volontario o necessario.

Sezione II

Del deposito volontario

Art. 1839. Il deposito volontario ha luogo per consenso spontaneo di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito.

Art. 1840. Il deposito volontario non si può regolarmente fare se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

Art. 1841. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare. Ciò non ostante, una persona capace di contrattare che accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario: essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito.

Art. 1842. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quella che ha fatto il deposito, non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finché questa si trova presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si fosse rivolto in vantaggio di quest'ultimo.

Sezione III

Degli obblighi del depositario

Art. 1843. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie.

Art. 1844. La disposizione del precedente articolo si deve applicare con maggior rigore,

1° Quando il depositario si è offerto a ricevere il deposito;

2° Quando ha stipulato una remunerazione per la custodia del deposito;

3° Quando il deposito si è fatto unicamente per l'interesse del depositario;

4° Quando si è convenuto espressamente che il depositario sarà obbligato per qualunque colpa.

Art. 1845. Il depositario non è responsabile in verun caso per gli accidenti prodotti da forza maggiore, eccetto che sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

Art. 1846. Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente.

Art. 1847. Non può in alcun modo tentare di scoprire le cose depositate presso di sé, quando gli sono state affidate in una cassa chiusa o in un involto suggellato.

Art. 1848. Il depositario deve restituire l'identica cosa

che ha ricevuto. Un deposito di danaro, quando in conformità dell'art. 1846 il depositario ne avesse fatto uso, deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso tanto d'aumento quanto di diminuzione del loro valore.

Art. 1849. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si trova al tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

Art. 1850. Il depositario, a cui la cosa depositata fu tolta per forza maggiore, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma di danaro o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto.

Art. 1851. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire, il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato.

Art. 1852. Il depositario è tenuto a restituire i frutti che la cosa depositata avesse prodotto, e che fossero stati da lui riscossi. Egli non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

Art. 1853. Il depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che glie l'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo, salvo il disposto dall'art. 1841.

Art. 1854. Esso non può pretendere che il deponente provi d'essere proprietario della cosa depositata. Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito fatto presso di sé, intimandogli che lo reclaims in un determinato e congruo termine, salve le disposizioni del codice penale. Se quegli a cui fu fatta la denuncia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a colui dal quale l'ha ricevuto.

Art. 1855. In caso di morte del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che all'erede. Se vi sono più eredi, la cosa depositata deve restituirsi ad ognuno di essi per la sua porzione. Se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

Art. 1856. Se per avvenuto cambiamento di stato il deponente ha perduto l'amministrazione dei suoi beni dopo il deposito, questo non può restituirsi se non a colui che ha l'amministrazione dei beni del deponente.

Art. 1857. Se il deposito è stato fatto dal tutore o da un altro amministratore in tale qualità, e la sua amministrazione è finita al tempo della restituzione, questa non si può fare che alla persona già rappresentata od al nuovo rappresentante.

Art. 1858. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Le spese di trasporto che occorressero, sono a carico del deponente.

Art. 1859. La restituzione deve farsi, se il contratto non

indica il luogo, in quello ove si trova la cosa depositata.

Art. 1860. Il deposito si deve restituire al deponente appena lo domanda, quantunque sia si fissato nel contratto un termine per la restituzione, purché non sia vi presso il depositario un atto di sequestro o di opposizione nei modi stabiliti dalla legge. Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito; ma se per motivi speciali il deponente vi si oppone, spetta all'autorità giudiziaria il pronunziare.

Art. 1861. Ogni obbligazione del depositario si estingue, quando venga a scoprire e provi che a lui stesso appartiene la cosa depositata.

Sezione IV

Degli obblighi del deponente

Art. 1862. Il deponente è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite di cui il deposito può essergli stato occasione.

Art. 1863. Il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

Sezione V

Del deposito necessario

Art. 1864. Il deposito necessario è quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto.

Art. 1865 (1). Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario, salvo quanto è disposto dall'art. 1348.

(1) Abrogato dall'art. 15 del r.d.l. 12-10-1919, n. 2099, in base al quale gli osti e gli albergatori assumono responsabilità illimitata per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose apportate dalle persone a cui essi nell'esercizio della loro industria, hanno dato alloggio. In ogni altro caso la responsabilità è limitata al valore della cosa perduta o deteriorata e cessa interamente quando il danno risulti imputabile a colpa grave del cliente o sia determinato da forza maggiore o dalla natura della cosa depositata (art. 12), senza che eventuali dichiarazioni dell'albergatore valgano a escluderla (art. 14).

Art. 1866 (1). Gli osti e gli albergatori sono obbligati, come depositari, per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario.

(1) V. nota (1) *sub* art. 1865.

Art. 1867 (1). Essi sono obbligati pel furto e pel danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alle direzioni degli alberghi, o da estranei che li frequentano.

(1) V. nota (1) *sub* art. 1865.

Art. 1868 (1). Essi non sono obbligati pei furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario.

■ (1) V. nota (1) *sub* art. 1865.

Capo II Del sequestro

Sezione I Delle diverse specie di sequestro

Art. 1869. Il sequestro è convenzionale o giudiziario.

Sezione II Del sequestro convenzionale

Art. 1870. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da due o più persone presso un terzo che si obbliga di restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.

Art. 1871. Il sequestro può non essere gratuito.

Art. 1872. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze indicate in appresso.

Art. 1873. Il sequestro può avere per oggetto beni mobili ed immobili.

Art. 1874. Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate o per una causa giudicata legittima.

Sezione III Del sequestro o deposito giudiziario

Art. 1875. Oltre i casi stabiliti dal codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro.

1° Di un immobile o di una cosa mobile la cui proprietà o il cui possesso sia controverso fra due o più persone;

2° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

Art. 1876. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante o il depositario vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia. Deve presentarle tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di revocazione del sequestro. L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorità giudiziaria.

Art. 1877. Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona sulla quale le parti interessate siano fra loro d'accordo, o ad una persona nominata d'ufficio dall'autorità giudiziaria. Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XIX DEL PEGNO

Art. 1878. Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo l'estinzione del medesimo.

Art. 1879. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata.

Art. 1880. Questo privilegio non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e della specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità e misura e del loro peso. Tuttavia la riduzione dell'atto in scrittura non è richiesta, se non quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire.

Art. 1881. Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulta da atto pubblico o da scrittura privata, e ne è fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

Art. 1882. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato, ed è rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Art. 1883. Il pegno può essere dato da un terzo pel debitore.

Art. 1884. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto. È nullo qualunque patto, il quale autorizza il creditore, ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità sopra stabilite.

Art. 1885. Il creditore è responsabile secondo le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza. Il debitore deve dal canto suo rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione del pegno.

Art. 1886. Se è dato in pegno un credito il quale produce interessi il creditore deve imputare tali interessi a quelli che possono essergli dovuti. Se il debito per la cui sicurezza si è dato in pegno un credito, non produce per sé stesso interessi, l'imputazione si fa al capitale del debito.

Art. 1887. Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro.

Art. 1888. Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno. Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può essere costretto a rilasciare

il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambedue i crediti ancorché non sia stato stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito.

Art. 1889. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore. L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito. Vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora soddisfatti.

Art. 1890. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le materie commerciali e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.

TITOLO XX DELL'ANTICRESI

Art. 1891. L'anticresi è un contratto, mediante il quale il creditore acquista il diritto di fare suoi i frutti dell'immobile del suo debitore, coll'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

Art. 1892. Il creditore, se non fu convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi. Deve pure, sotto pena dei danni, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie dell'immobile. Tutte le spese relative a tali oggetti saranno prelevate dai frutti.

Art. 1893. Il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito. Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi accennati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento dell'immobile, purché non abbia rinunciato a questo diritto.

Art. 1894. Il creditore non diventa proprietario dell'immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo. In mancanza di pagamento può domandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

Art. 1895. I contraenti possono stipulare che i frutti si compenseranno cogli interessi in tutto od in parte.

Art. 1896. Le disposizioni degli artt. 1883, 1888 e 1889 sono applicabili all'anticresi ugualmente che al pegno.

Art. 1897. L'anticresi non produce effetto che nei rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi.

TITOLO XXI DELLA FIDEIUSSIONE

Capo I

Della natura e dell'estensione della fideiussione

Art. 1898. Quegli che si costituisce fideiussore per

un'obbligazione, si vincola verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il debitore non vi soddisfaccia.

Art. 1899. La fideiussione non può sussistere che per una obbligazione valida. Ciò non ostante può prestarsi la fideiussione per un'obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, siccome nel caso della minore età.

Art. 1900. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né essere contratta sotto condizioni più gravi. Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno gravi. La fideiussione che eccede il debito, o che si contrae sotto condizioni più gravi, è valida soltanto alla misura dell'obbligazione principale.

Art. 1901. Ciascuno può rendersi fideiussore senza ordine ed eziandio senza saputa di colui pel quale si obbliga, e costituirsi fideiussore non solo del debitore principale ma anche del fideiussore di questo.

Art. 1902. La fideiussione non si presume, ma deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratta.

Art. 1903. La fideiussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessori del debito, e anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denuncia fatta al fideiussore.

Art. 1904. Il debitore obbligato a dare sicurezza deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della corte d'appello in cui si deve prestare la sicurezza.

Art. 1905. La solvenza di un fideiussore non si misura che in ragione de' suoi beni capaci d'ipoteca, eccetto che si tratti di materia di commercio o il debito sia tenue. Pel fine accennato non si tiene conto dei beni litigiosi, né di quelli situati a tale distanza da rendere troppo difficili gli atti esecutivi sopra i medesimi.

Art. 1906. Quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente sia divenuto in appresso non solvente, se ne deve dare un altro. Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza di una zione, colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella determinata persona.

Capo II

Degli effetti della fideiussione

Sezione I

Degli effetti della fideiussione fra il creditore ed il fideiussore

Art. 1907. Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso, eccetto che il fideiussore abbia rinunciato al beneficio dell'escussione o sia si obbligato in solido col debitore; in questo caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principi stabiliti riguardo ai debiti in solido.

Art. 1908. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza nei primi atti della causa contro di lui promossa.

Art. 1909. Il fideiussore che fa istanza per l'escussione, deve indicare al creditore i beni del debitore principale ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione. Non si tiene conto dell'indicazione di beni del debitore principale situati fuori della giurisdizione della corte d'appello in cui si deve fare il pagamento, o di beni litigiosi, o di beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

Art. 1910. Qualora il fideiussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per la escussione, il creditore è responsabile verso il fideiussore fino alla concorrenza dei beni indicati, a cagione della non solvenza del debitore principale, sopraggiunta per essersi da lui differito il procedimento giudiziale.

Art. 1911. Se più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse rimane obbligata per l'intero debito.

Art. 1912. Nondimeno ciascuna delle dette persone, ove non abbia rinunciato al beneficio della divisione, può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuna. Se alcuni fideiussori erano non solventi nel tempo in cui uno dei fideiussori ha ottenuto la divisione, questi è obbligato in proporzione per tale non solvenza, ma non può essere più molestato per causa delle non solvenze sopravvenute dopo la divisione.

Art. 1913. Se il creditore ha diviso egli stesso e volontariamente la sua azione, non può recedere dalla fatta divisione, quantunque prima del tempo in cui ha dato il consenso per tale divisione, vi fossero de' fideiussori non solventi.

Art. 1914. Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori siano non solventi, o siano liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai fideiussori.

Sezione II

Degli effetti della fideiussione fra il debitore ed il fideiussore

Art. 1915. Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorché non consapevole della prestata sicurtà. Il regresso ha luogo tanto pel capitale, quanto per gli interessi e le spese: il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte. Egli ha regresso per gli interessi di tutto ciò che ha pagato pel debitore, ancorché il debito non producesse interessi, ed anche pei danni, quando sia il caso. Gli interessi però che non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.

Art. 1916. Il fideiussore che ha pagato il debito, sottratta in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

Art. 1917. Se vi sono più debitori principali obbligati in

solido per lo stesso debito, il fideiussore che ha fatto sicurtà per tutti, ha il regresso contro ciascuno di loro per ripetere l'intera somma pagata.

Art. 1918. Il fideiussore che ha pagato, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato anch'esso, qualora il fideiussore non abbia avvertito il debitore del fatto pagamento, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione. Se il fideiussore ha pagato senza essere convenuto e senza avere avvertito il debitore principale, non ha alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del pagamento, il debitore avesse avuto mezzi di far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Art. 1919. Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato:

1° Quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento;

2° Quando il debitore sia fallito o si trovi in istato di non solvenza;

3° Quando il debitore sia obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato, e questo sia scaduto;

4° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

5° Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purché l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela, o non vi fosse convenzione in contrario.

Sezione III

Dell'effetto della fideiussione fra più fideiussori

Art. 1920. Se più persone hanno fatto sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Il regresso però non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi espressi nell'articolo precedente.

Capo III

Della fideiussione legale e della fideiussione giudiziale

Art. 1921. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il fideiussore offerto deve adempire alle condizioni stabilite negli articoli 1904 e 1905.

Art. 1922. È in facoltà di colui che deve dare una sicurtà, il dare invece un pegno od altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad assicurare il credito.

Art. 1923. Il fideiussore giudiziale non può domandare l'escussione del debitore principale.

Art. 1924. Quegli che si è reso soltanto garante del fideiussore giudiziale, può domandare l'escussione del fideiussore.

Capo IV

Dell'estinzione della fideiussione

Art. 1925. L'obbligazione che nasce dalla fideiussione, si

estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

Art. 1926. La confusione che si effettua nella persona del debitore principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà pel fideiussore.

Art. 1927. Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che sono inerenti al debito; ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

Art. 1928. Il fideiussore anche in solido è liberato, allorché per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Art. 1929. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine ne soffra in seguito l'evizione.

Art. 1930. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale non libera il fideiussore, il quale tuttavia può in tal caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

Art. 1931. Il fideiussore che ha limitata la sua fideiussione allo stesso termine (1172 ss.) che fu accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purché il creditore entro due mesi dalla scadenza del termine abbia proposte le sue istanze e le abbia con diligenza continuate.

TITOLO XXII DELLA TRASCRIZIONE

Art. 1932. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:

1° Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà d'immobili, o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato;

2° Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritto di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto;

3° Gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4° Le sentenze di vendita all'incanto di proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio, ed eccettuante le aggiudicazioni seguite agli incanti fra conviventi;

5° I contratti di locazione d'immobili eccedenti i nove anni;

6° I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata;

7° Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessazione di pignoni o di fitti non ancora scaduti, per un termine

maggiore di tre anni;

8° Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei numeri precedenti.

Art. 1933. Si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge:

1° Il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili;

2° La dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario in conformità del capoverso dell'art. 955;

3° Le domande di revocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli articoli 1080, 1088, 1233, 1308, 1511, 1553 e 1787. La trascrizione delle dette domande sarà annotata in margine della trascrizione dell'atto di alienazione.

Art. 1934. Ogni sentenza colla quale si è pronunziato l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revocazione di un atto trascritto, deve essere annotata in margine della trascrizione dell'atto al quale si riferisce. L'annotazione sarà fatta per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza, e in mancanza di procuratore per cura della parte stessa, entro un mese dacché la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di una multa di lire 100 estendibile a lire 200.

Art. 1935. La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata. Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.

Art. 1936. La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenza, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Art. 1937. Il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni:

1° Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio e la residenza delle parti;

2° La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;

3° Il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza;

4° La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni volute dall'articolo 1979.

Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel numero 2 dell'articolo 1933, basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.

Art. 1938. La trascrizione deve essere fatta a ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell'art. 955.

Art. 1939. Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso. Il conservatore restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate.

Art. 1940. L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate nell'articolo 1937 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto e sull'immobile che ne è l'oggetto.

Art. 1941. La trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interessato.

Art. 1942. Le sentenze e gli atti enunciati nell'articolo 1932, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile. Parimente, sinché non sia seguita la trascrizione, non può avere effetto a pregiudizio dell'ipoteca concessa all'alienante dall'articolo 1969, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

Art. 1943. Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato.

Art. 1944. Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione. La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla e dai loro eredi.

Art. 1945. La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nel numero 3 dell'articolo 1933, e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell'atto di alienazione, avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti, interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.

Art. 1946. La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria del regno. In tal caso però il richiedente deve presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incarica-

to della riscossione della tassa suddetta.

Art. 1947. Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione. Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta, della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

TITOLO XXIII

DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE

Art. 1948. Chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

Art. 1949. I beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti un eguale diritto quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione.

Art. 1950. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

Art. 1951. Se le cose soggette a privilegio od ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita e del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati od ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione.

Sono altresì vincolate al pagamento dei detti crediti le somme dovute per causa di spropriazione forzata per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge.

Capo I DEI PRIVILEGI

Art. 1952. Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito.

Art. 1953. Il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari. Fra più crediti privilegiati la prelazione viene dalla legge determinata secondo la qualità del privilegio.

Art. 1954. I crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro importare.

Sezione I Dei privilegi sopra i mobili

Art. 1955. I privilegi sopra i mobili sono generali o speciali. I primi comprendono tutti i beni mobili del debitore; i secondi colpiscono determinati mobili.

§I - Dei privilegi generali sui mobili

Art. 1956. Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell'ordine seguenti i crediti riguardanti:

1° Le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di

esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori;

2° Le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3° Le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4° Le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, ed i salari delle persone di servizio per egual tempo.

Art. 1957. Hanno pure privilegio sulla generalità dei mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovraimposte comunali e provinciali. Tale privilegio non si estende al tributo fondiario.

§II - Dei privilegi sopra determinati mobili

Art. 1958. Hanno privilegio speciale:

1° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto;

2° I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provenienti dal medesimo. Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dell'antecedente;

3° I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata. Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo pel credito dell'annata in corso e della susseguente, se non è certa la data della locazione. In ambedue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottrarre nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni e i fitti, pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto. Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore per i danni recati agli edifici e fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, la restituzione delle scorte e tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto. Il privilegio sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa od il fondo locato, comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finché si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell'introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri. Il privilegio sopra i frutti ha luogo anche quando essi appartengono al subaffittuario. Il privilegio sopra le cose che servono a fornire l'immobile locato od alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni. Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purché ne abbia promossa l'azione nel termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei mobili di cui era fornito il fondo ru-

stico, o nel termine di giorni quindici, se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa, salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto.

4° I crediti dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria tanto in favore dei locatori quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria;

5° Le somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta;

6° Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui il creditore è in possesso;

7° Le spese fatte per la conservazione o pel miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese;

8° Le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo;

9° Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangono ancora presso colui che li trasportò, o che sono stati da lui consegnati, sempreché in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l'azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna;

10° I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e sugli interessi che ne fossero dovuti;

11° Le somme dovute dai contabili dello Stato, dei comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e relativi interessi.

§III - Dell'ordine dei privilegi sopra i mobili

Art. 1959. Il privilegio per le spese di giustizia indicato nel numero 1 dell'articolo 1956 è preferito a tutt'i privilegi speciali accennati nell'articolo 1958. Gli altri privilegi generali indicati nel detto articolo 1956 sono parimenti preferiti al privilegio generale indicato nell'articolo 1957, ed insieme con quest'ultimo sono preferiti ai privilegi speciali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1958, ma sono postposti ai rimanenti privilegi in esso articolo indicati.

Art. 1960. Se concorrono crediti aventi speciale privilegio sopra lo stesso o gli stessi mobili, la prelazione si esercita nell'ordine seguente. Il credito dello Stato è preferito ad ogni altro credito sopra i mobili che furono oggetto dei tributi indicati nel numero 1 dell'articolo 1958;

Sopra i frutti dei fondi concessi in enfiteusi, affittati o dati a colonia, sono preferiti ai crediti del locatore o del colono i crediti:

1° Per la raccolta,

2° Per la coltivazione,

3° Per le sementi,

4° Per i canoni indicati nel numero 2 dell'art. 1958;

Sopra i mobili di cui è fornita la casa o il fondo, è preferito al credito del locatore e del colono il credito indicato nel numero 7 dell'articolo 1958;

Ai crediti indicati nel numero 9 dell'articolo 1958 sono preferiti i crediti indicati nel numero 8 dello stesso articolo.

Sezione II

Dei privilegi sopra gli immobili

Art. 1961. Il credito per le spese del giudizio di spropriazione degli immobili e di quello di graduazione, fatte nell'interesse comune dei creditori, è privilegiato sopra gli immobili spropriati, ed è preferito a qualunque altro credito.

Art. 1962 (1).

Sono parimente privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr'imposte comunali e provinciali, sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge. Hanno pure privilegio i crediti dello Stato pei diritti, di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili che ne furono l'oggetto. Tale privilegio non può pregiudicare ai diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa. Lo stesso privilegio inoltre, per quanto riguarda le tasse di successione, non ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

(1) *Legge 27 febbraio 1908, n. 71.*

Articolo unico. Il privilegio speciale stabilito a favore dello Stato dal primo capoverso dell'art. 1962 del Codice civile, è esteso al credito dello Stato per la totalità del mutuo accordato per le migliori, e per la totalità degli interessi di mora, e le quote di capitali e di interessi, dovutegli semestralmente, saranno rimosse dagli esattori delle imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto anche per quei mutui, comunque garantiti, che fossero stati con ceduti anteriormente alla pubblicazione di essa.

Art. 1963. I crediti indicati nell'articolo 1956 saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografari.

Capo II

Delle ipoteche

Art. 1964. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione. Essa è indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. Essa è inerente ai beni, e li segue presso qualunque possessore.

Art. 1965. L'ipoteca non ha effetto se non è resa pubblica, e non può sussistere che sopra beni specialmente indicati e per somma determinata in danaro.

Art. 1966. L'ipoteca si estende a tutti i miglioramenti ed anche alle costruzioni ed altre accessioni dell'immobile ipotecato.

Art. 1967. Sono capaci d'ipoteca:

1° I beni immobili, che sono in commercio, coi loro accessori riputati come immobili;

2° L'usufrutto degli stessi beni coi loro accessori, ad eccezione dell'usufrutto legale degli ascendenti;

3° I diritti del concedente e dell'enfiteuta sui beni enfiteutici;

4° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.

Art. 1968. L'ipoteca è legale, giudiziale o convenzionale.

Sezione I

Dell'ipoteca legale

Art. 1969. Hanno ipoteca legale:

1° Il venditore od altro alienante, sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione;

2° I coeredi, i soci ed altri condividenti, sopra gli immobili caduti nell'eredità, società e comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;

3° Il minore e l'interdetto, sui beni del tutore a norma degli articoli 292 e 293;

4° La moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali.

Quest'ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, ancorché il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente. Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l'ipoteca non ha luogo che dal giorno della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, sui beni posseduti dal marito in detto giorno;

5° Lo stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli ufficiali giudiziari. Quest'ipoteca può essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di cattura, e giova anche alle parti civili pel risarcimento dei danni agiudicati nella sentenza di condanna. Alle spese di giustizia ed al risarcimento dei danni sono preferite quelle della difesa.

Sezione II

Dell'ipoteca giudiziale

Art. 1970. Ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, o all'adempimento di un'altra obbligazione la quale possa risolversi nel risarcimento dei danni, produce ipoteca sui beni del debitore a favore di chi l'ha ottenuta.

Art. 1971. Le sentenze di condanna non producono l'ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità giacente od accettata con beneficio d'inventario.

Art. 1972. Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, se non dal giorno in cui sono rese esecutive con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 1973. Le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere non producono ipoteca sui beni situati nel regno, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione del-

la autorità giudiziaria del regno, salve le disposizioni contrarie delle convenzioni internazionali.

Sezione III Dell'ipoteca convenzionale

Art. 1974. Coloro soltanto che hanno la capacità di alienare un immobile, possono sottoporlo ad ipoteca.

Art. 1975. I beni delle persone incapaci di alienare, e quelli degli assenti non possono essere ipotecati, fuorché per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 1976. Coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso da una condizione, o risolubile in casi determinati, o dipendente da titolo annullabile, non possono costituire che un'ipoteca soggetta alle medesime eventualità, ad eccezione dei casi in cui la legge espressamente dispone che la risoluzione o la rescissione non è operativa a danno dei terzi.

Art. 1977. L'ipoteca convenzionale non può costituirsi sui beni futuri.

Art. 1978. L'ipoteca convenzionale deve costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata.

Art. 1979. Nell'atto costitutivo dell'ipoteca l'immobile da sottoporvisi deve essere specificatamente designato colla indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.

Art. 1980. Qualora i beni sottoposti all'ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi ha diritto ad un supplemento di ipoteca e in mancanza al pagamento del suo credito.

Sezione IV Della pubblicità delle ipoteche

§1 - Della iscrizione

Art. 1981. L'ipoteca si rende pubblica mediante iscrizione nell'ufficio della ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati.

Art. 1982. L'ipoteca legale spettante alla moglie deve per cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote, essere iscritta nel termine di venti giorni dalla data dell'atto. Quando l'ipoteca non sia stata ristretta a determinati beni, il notaio dove far dichiarare dal marito la situazione dei beni da lui posseduti colle indicazioni espressamente nell'articolo 1979. L'iscrizione dell'ipoteca legale spettante alla moglie può in ogni caso essere richiesta da chi ha costituito la dote, ed anche dalla moglie senza bisogno di autorizzazione.

Art. 1983. L'ipoteca legale spettante ai minori ed agli interdetti deve essere iscritta nel termine di venti giorni dalla deliberazione del consiglio di famiglia accennata negli articoli 292 e 293, per cura del tutore, del protutore e del cancelliere che ha assistito alla deliberazione medesima. L'iscrizione può anche essere richiesta dal minore o dall'in-

terdetto senza bisogno di assistenza o di autorizzazione, come pure dai loro parenti.

Art. 1984. Le persone obbligate a prendere l'iscrizione delle ipoteche legali secondo i due articoli precedenti, se non adempiono a tale obbligo nel termine stabilito, sono tenute al risarcimento dei danni, ed incorrono in una multa estendibile a lire mille. Inoltre il tutore e protutore possono essere rimossi dalla tutela o protutela. Il procuratore del re veglierà all'esecuzione delle accennate disposizioni, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione delle pene stabilite, e può anche all'uopo richiedere l'iscrizione delle menzionate ipoteche.

Art. 1985. Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere un atto di alienazione deve iscrivere d'ufficio e sotto pena dei danni l'ipoteca legale spettante all'alienante in forza del numero 1 dell'articolo 1969. Tale iscrizione non avrà luogo se viene presentato un atto pubblico, od una scrittura privata autenticata da notaio od accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi furono adempiuti.

Art. 1986. L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore, ma quanto a quelli che sono da lui acquistati dopo la condanna, la iscrizione non può prendersi se non a misura che essi pervengano al debitore.

Art. 1987. Per operare l'iscrizione si presentano al detto ufficio il titolo costitutivo dell'ipoteca e due note, una le quali può essere stesa in calce allo stesso titolo.

Queste note devono contenere:

1° Il nome, il cognome, il domicilio, o la residenza del creditore e del debitore e la loro professione, se ne hanno, come pure il nome del padre loro;

2° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio delle ipoteche (19);

3° La data e la natura del titolo ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4° L'importare della somma dovuta;

5° Gli interessi o le annualità che il credito produce;

6° Il tempo dell'esigibilità;

7° La natura e la situazione de' beni gravati colle indicazioni volute dell'articolo 1979.

Art. 1988. Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente i documenti ed una delle due note, la quale deve contenere in calce il certificato da lui sottoscritto dell'effettuata iscrizione, con la data e il numero d'ordine della medesima.

Art. 1989. Quando l'ipoteca deriva da atto privato, non se ne può ottenere l'iscrizione, se la sottoscrizione di chi l'ha acconsentita, non è autenticata da notaio od accertata giudizialmente. Il richiedente deve presentare l'origine della privata scrittura coi documenti accessori, ove occorre; se l'originale si trova depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, basta la presentazione di una copia autenticata dell'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti avanti indicati. Venendo presentato l'originale della scrittura privata, deve il medesimo coi relativi documenti, se ve ne sono, rimanere depositato nell'ufficio delle ipoteche.

Art. 1990. Gli atti seguiti in paese estero che si presentano per l'iscrizione, devono essere debitamente legalizzati.

Art. 1991. Se l'ipoteca deriva da un atto pubblico ricevuto nel regno o da una sentenza, pronunciata da un'autorità giudiziaria del regno, l'iscrizione può essere domandata quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro a cui sia soggetto il titolo. In tale caso non è necessaria l'esibizione del titolo, ma le note che si presentano per l'iscrizione devono essere certificate dal notaio che ha ricevuto l'atto o dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza, e si osservano le disposizioni del capoverso dell'articolo 1946.

Art. 1992. L'iscrizione dell'ipoteca non può farsi che per una somma di denaro a tale effetto determinata nell'atto costitutivo o dichiarativo del credito, o in un atto posteriore. La determinazione della somma, se non è fatta nel titolo costitutivo o dichiarativo del credito né con atto posteriore, può farsi dal creditore medesimo nella nota per l'iscrizione.

Art. 1993. La vitalità e la efficacia delle ipoteche e delle iscrizioni sui beni di un debitore fallito sono regolate dalle leggi commerciali.

Art. 1994. Il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito iscritto, può far annotare in margine o in calce dell'iscrizione presa dal suo autore la cessione, surrogazione od il pegno, consegnando al conservatore l'atto relativo. Ove questo sia una scrittura privata od un atto seguito in paese estero, si osservano le disposizioni degli articoli 1989 e 1990. Dopo questa annotazione l'iscrizione non può essere cancellata senza il consenso del cessionario, surrogato o creditore pignoratizio e le intimazioni o notificazioni che occorresse di fare in dipendenza dell'iscrizione, saranno fatte al domicilio eletto dallo stesso cessionario, surrogato o creditore pignoratizio per quanto riguarda l'interesse dei medesimi.

Art. 1995. È in facoltà del creditore, del suo mandatario e del suo erede od avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendovene un altro nella stessa giurisdizione.

Il cambiamento sarà annotato dal conservatore in margine o in calce dell'iscrizione. La dichiarazione del creditore circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio, e rimanere in deposito nell'ufficio del conservatore.

Art. 1996. Le iscrizioni sopra i beni di un defunto possono essere fatte colla semplice indicazione della sua persona e nel modo voluto per le altre iscrizioni, senz'obbligo di far menzione degli eredi. Ove però al tempo dell'iscrizione gli immobili ipotecati appariscano da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, l'iscrizione deve anche essere presa contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal numero 1 dell'articolo 1987, in quanto risultano dagli stessi libri censuari.

Art. 1997. L'iscrizione non ha effetto che per la somma enunciata nella nota, ancorché si giustifichi coll'atto da cui apparisce il debito, che la somma dovuta è maggiore dell'enunciata. Se la somma enunciata è maggiore di quella che è realmente dovuta, l'iscrizione non ha effetto che per quest'ultima somma.

Art. 1998. L'ommissione o l'inesattezza d'alcuna delle volute indicazioni nel titolo costitutivo dell'ipoteca o nelle due note, non producono la nullità dell'iscrizione, fuorché nel caso in cui inducano assoluta incertezza sulla persona del creditore o del debitore, o su quella del possessore del fondo gravato quando ne è necessaria l'indicazione, o sulla identità dei singoli beni gravati, o sull'importare del credito. In caso d'altre omissioni od inesattezze, se ne può ordinare la rettificazione ad istanza e a spese della parte interessata.

Art. 1999. Le azioni, alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori, sono promosse avanti l'autorità giudiziaria competente per mezzo di citazione da farsi ad essi in persona propria o all'ultimo loro domicilio eletto. Lo stesso ha luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni. Se non si fosse fatta l'elezione di domicilio, o fosse morta la persona o cessato l'ufficio presso cui il domicilio erasi eletto, le citazioni e notificazioni suddette possono farsi all'ufficio delle ipoteche presso cui l'iscrizione fu presa. Ma trattandosi di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale della iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

Art. 2000. Le spese dell'iscrizione e della rinnovazione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario.

§II - Delle rinnovazioni

Art. 2001. L'iscrizione conserva l'ipoteca per trent'anni dalla sua data. L'effetto dell'iscrizione cessa, se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine.

Art. 2002. L'obbligo della rinnovazione delle ipoteche legali a favore dell'interdetto incombe al tutore, al protutore ed al cancelliere della pretura dove sarà a quel tempo il registro della tutela (343 ss.) dello stesso interdetto, sotto le pene comminate nell'articolo 1984.

Art. 2003. L'obbligo della rinnovazione per conservare gli effetti delle precedenti iscrizioni cessa nel caso di purgazione coll'iscrizione dell'ipoteca legale nascente del titolo di alienazione a norma dell'articolo 2042, e nel caso di spropriazione forzata coll'iscrizione dell'ipoteca legale nascente dalla vendita all'incanto contro il compratore pel pagamento del prezzo a norma dell'articolo 2089.

Art. 2004. L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio, e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.

Art. 2005. Per ottenere la rinnovazione si presentano al conservatore due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione. Tiene luogo di titolo la nota dell'iscrizione da rinnovarsi. Saranno osservate dal conservatore le disposizioni contenute nell'articolo 1988.

Art. 2006. Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati appariscono da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa dal debitore, la rinnova-

zione deve anche essere diretta contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal numero 1 dell'articolo 1987, in quanto risultano dagli stessi libri censuari.

Sezione V

Dell'ordine fra le ipoteche

Art. 2007. L'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorché si tratti di un contratto di prestito in cui lo sborso del denaro si effettui posteriormente.

Art. 2008. Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il grado. Nullameno se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero, facendone menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

Art. 2009. Le ipoteche iscritte allo stesso numero e sugli stessi immobili concorrono tra loro senza distinzione di grado.

Art. 2010. L'iscrizione del credito serve per far collocare allo stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, e quelle ordinarie che possono occorrere per la collocazione nel giudizio di graduazione. L'iscrizione di un capitale che produce interessi, se la misura di questi vi è enunciata, serve inoltre per far collocare allo stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori e quella in corso al giorno della trascrizione del precetto fatta a norma dell'articolo 2085, oltre agli interessi successivi, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati dovuti, le quali hanno effetto dal giorno della loro data. Le parti possono anche, con patto espresso, estendere l'ipoteca del credito e gli effetti della medesima a spese giudiziali maggiori delle sopra accennate, purché ne sia presa la corrispondente iscrizione.

Art. 2011. Il creditore avente ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente per essersi sul prezzo dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intende surrogato nell'ipoteca che apparteneva al creditore soddisfatto, e può far eseguire la relativa annotazione, come è stabilito nell'articolo 1994, all'effetto di esercitare l'azione ipotecaria sopra gli stessi beni e di essere preferito ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa del privilegio stabilito dall'articolo 1962.

Art. 2012. Nei casi di purgazione e di spropriazione forzata i diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente fissati con la iscrizione dell'ipoteca legale in favore della massa dei creditori a norma degli articoli 2042 e 2089.

Sezione VI

Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore

Art. 2013. Il terzo possessore dell'immobile ipotecato,

che non adempie alle formalità stabilite nella sezione X di questo capo per rendere libera la sua proprietà, è tenuto a rilasciare l'immobile senza alcuna riserva, qualora non preferisca di pagare i crediti iscritti ed i loro accessori a norma dell'articolo 2010.

Art. 2014. Se il terzo possessore non rilascia l'immobile né paga i crediti qualunque creditore munito di efficacia ipoteca può far vendere l'immobile. La vicenda però non avrà luogo, se non sono trascorsi trenta giorni dopo il precetto fatto al debitore di pagare, e dopo che tale precetto fu notificato al terzo possessore coll'intimazione di pagare o rilasciare l'immobile.

Art. 2015. Il terzo possessore, che ha fatto trascrivere il suo contratto d'acquisto e che non fu parte del giudizio in cui venne pronunciato la condanna del debitore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso ad opporre le eccezioni che non fossero state opposte dal debitore, purché non siano meramente personali al medesimo. Può anche, in tutti i casi, opporre le eccezioni che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna. Le eccezioni suddette non sospendono però il corso dei termini stabiliti per la purgazione.

Art. 2016. Il rilascio dell'immobile soggetto ad ipoteca può eseguirsi da qualunque terzo possessore, il quale non sia obbligato personalmente per il debito, ed abbia la capacità di alienare o sia debitamente autorizzato a farlo. Questo rilascio non pregiudica alle ipoteche costituite dal terzo possessore e debitamente iscritte.

Art. 2017. Le servitù, le ipoteche e gli altri diritti reali, che spettavano al terzo possessore sopra l'immobile, rivivono dopo il rilascio da lui fatto o dopo la vendita all'incanto contro di lui seguita, come gli spettavano prima del suo acquisto.

Art. 2018. Finché non sia seguita la vendita all'incanto, il terzo possessore può recuperare l'immobile da lui rilasciato, pagando i crediti a norma dell'articolo 2013 oltre le spese.

Art. 2019. Il rilascio dell'immobile si eseguisce con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente per la subastazione, la quale ne spedisce certificato. Sull'istanza di qualunque degli interessati il tribunale nominerà un amministratore dell'immobile rilasciato, e contro di esso si faranno o proseguiranno gli atti di vendita secondo le forme stabilite per le espropriazioni. Il terzo possessore è custode dell'immobile rilasciato, finché questo non sia consegnato all'amministratore.

Art. 2020. Il terzo possessore è tenuto a risarcire i danni cagionati all'immobile per sua grave colpa in pregiudizio dei creditori iscritti, e non può contro essi invocare alcun diritto di ritenzione per causa di miglioramenti. Egli ha però diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da esso fatti dopo la trascrizione del suo titolo, sino a concorrenza della minor somma che risulterà tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio o della vendita all'incanto.

Art. 2021. I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore, che dal giorno in cui fu a lui intimato il precetto trascritto di fare il pagamento o il rilascio; e

se la proposta istanza fosse stata abbandonata per lo spazio di un anno, sono dovuti soltanto dal giorno in cui sarà trascritta la rinnovata intimazione. Nel caso di purgazione per parte del terzo possessore i frutti sono pure dovuti dal giorno della trascrizione del precetto, o in mancanza dal giorno della notificazione fatta in conformità degli articoli 2043 e 2044.

Art. 2022. Il terzo possessore che ha pagato il credito iscritti, rilasciato l'immobile o sofferta la sproporzione, ha ragione d'indennità verso il suo autore. Ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli stessi crediti, ma contro quelli solamente che sono a lui posteriori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto, e può far eseguire la relativa annotazione in conformità dell'articolo 1994.

Art. 2023. Se il terzo possessore è debitore in dipendenza del suo acquisto di una somma attualmente esigibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i precedenti proprietari, ciascun di essi può obbligarlo al pagamento, purché il titolo di acquisto sia stato trascritto. Se il debito del terzo possessore non fosse attualmente esigibile, o fosse minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi possono egualmente, purché di comune accordo, richiedere che venga loro pagato sino alla rispettiva concorrenza ciò che egli deve nei modi e termini della sua obbligazione. Nell'uno e nell'altro caso non si può evitare il pagamento coll'offrire il rilascio dell'immobile; ma eseguito il pagamento, l'immobile s'intende liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella spettante al venditore, e il terzo possessore ha diritto di ottenere la cancellazione delle relative iscrizioni.

Sezione VII

Della riduzione delle ipoteche

Art. 2024. La riduzione delle ipoteche si opera col restringerla ad una parte soltanto dei beni indicati nell'iscrizione, o col ridurre a quantità minore la somma per cui l'iscrizione fu presa.

Art. 2025. Non è ammessa la domanda di riduzione delle ipoteche né riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se l'una o l'altra sia stata determinata per convenzione o per sentenza.

Art. 2026. Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 1969, e le ipoteche giudiziali devono ridursi sopra domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore eccedente la cautela da somministrarsi, o se la somma determinata dal creditore nella iscrizione eccede di un quinto quella che è dal giudice dichiarata dovuta.

Art. 2027. Il valore dei beni è riputato eccedente, quando supera di un terzo l'importare dei crediti iscritti, accresciuti degli accessori a norma dell'articolo 2010.

Art. 2028. Le spese necessarie per la riduzione sono sempre a carico del richiedente. Se però la riduzione ha luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, le spese sono a suo carico. Quelle del giudizio sopra contestazioni che venissero fatte, sono a carico del

soccombente ovvero compensate secondo le circostanze.

Sezione VIII

Dell'estinzione delle ipoteche

Art. 2029. Le ipoteche si estinguono:

- 1° Coll'estinguersi dell'obbligazione;
- 2° Colla distruzione dell'immobile gravato, salvi i diritti risultanti dall'articolo 1951;
- 3° Colla rinunzia del creditore;
- 4° Col pagamento dell'intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione;
- 5° Collo spirare del termine a cui furono limite;
- 6° Col verificarsi delle condizioni risolutive che vi fu apposta.

Art. 2030. Le ipoteche si estinguono parimente colla prescrizione, la quale riguardo ai beni posseduti dal debitore si compie con la prescrizione del credito, e riguardo ai beni posseduti dai terzi si compie anche col decorso di trent'anni, secondo le regole stabilite nel titolo.

Art. 2031. Le ipoteche rinascono col credito, se il pagamento vien dichiarato nullo.

Art. 2032. L'ipoteca ogni qual volta rinasce prende solamente grado dalla nuova iscrizione, se in precedente non è stata conservata.

Sezione IX

Della cancellazione delle iscrizioni

Art. 2033. La cancellazione consentita dalle parti interessate sarà eseguita dal conservatore in seguito alla presentazione dell'atto portante il consenso del creditore. Per quest'atto devono osservarsi le disposizioni degli articoli 1978, 1939 e 1990.

Art. 2034. Quegli che non ha la capacità per liberare il debitore, non può consentire alla cancellazione, se non coll'assistenza delle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

Art. 2035. Il padre, il tutore ed ogni altro amministratore, ancorché autorizzati ad esigere e liberare il debitore, non possono consentire alla cancellazione dell'iscrizione relativa al credito, se questo non viene soddisfatto.

Art. 2036. La cancellazione sarà anche seguita dal conservatore, quando viene ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato. Essa verrà ordinata quando l'ipoteca non sussiste o l'iscrizione è nulla.

Art. 2037. Se fu convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego od altra, la cancellazione non sarà eseguita, se non si fa constare al conservatore che le condizioni si sono adempite.

Art. 2038. Nel caso di cancellazione totale o parziale, quegli che le richiede, deve rimettere all'ufficio del conservatore l'atto che vi fa luogo. La cancellazione di un'iscrizione o la rettificazione di essa si eseguirà in margine dell'iscrizione medesima, coll'indicazione del titolo con cui

è stata consentita od ordinata, e della data in cui si eseguisce, e porterà la sottoscrizione del conservatore.

Art. 2039. Ricusando il conservatore di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, la parte richiedente può richiamarsene al tribunale civile, il quale provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e sentito pure d'ufficio il conservatore nelle sue osservazioni scritte. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso il richiamo in appello ed in cassazione, in conformità delle leggi generali, osservate le anzidette forme di procedimento. Il tribunale può ordinare che siano chiamate le persone che si presumono interessate; in questo caso, o quando la domanda di cancellazione è proposta direttamente in contraddittorio degli interessati, si osservano le norme del procedimento sommario, sentito il pubblico ministero.

Sezione X

Del modo di liberare gl'immobili dalle ipoteche

Art. 2040. Ogni acquirente, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Art. 2041. Tale facoltà gli spetta anche dopo la notificazione del precetto coll'intimazione menzionata nell'articolo 2014, purché nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo che non fosse stato trascritto, e nel termine di giorni quaranta dopo la notificazione del precetto proceda in conformità degli articoli 2043 e 2014.

Art. 2042. L'acquirente non può essere ammesso ad istituire il giudizio di purgazione, se prima non ha fatto iscrivere in favore della massa del creditore del venditore l'ipoteca legale per garanzia del pagamento del prezzo della vendita, o del valore dichiarato a norma del numero 3 dell'articolo seguente.

Art. 2043. L'acquirente farà notificare per mezzo d'uscieri ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, ed al precedente proprietario:

- 1° La data e natura del suo titolo;
- 2° La qualità e situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, come risultano dallo stesso titolo;
- 3° Il prezzo stipulato o il valore che dichiarerà, se si tratta di fondi avuti a titolo lucrativo o il cui prezzo non fu determinato;
- 4° La data della trascrizione;
- 5° La data e il numero d'ordine dell'iscrizione menzionata nell'articolo precedente;
- 6° Uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari anteriormente alla trascrizione.

Nella prima colonna sarà indicata la data delle iscrizioni; nella seconda il nome e cognome dei creditori; nella terza l'importare dei creditori iscritti.

Art. 2044. Nell'atto della notificazione il terzo possessore deve eleggere domicilio nel comune ove siede il tribunale competente per la sub stazione, e offrire di pagare il prezzo od il valore dichiarato. Un estratto sommario di questa notificazione sarà inserito nel giornale degli annunci giudiziari.

Art. 2045. Entro il termine di giorni quaranta dalla detta notificazione ed inserzione qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di far vendere i beni all'incanto, purché adempia alle seguenti condizioni:

1° Che la richiesta sia per mezzo di usciere notificata al nuovo proprietario nel domicilio da lui eletto come sopra ed al proprietario precedente;

2° Che contenga l'obbligazione del richiedente di aumentare o far aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato;

3° Che l'originale e le copie di tale richiesta siano sottoscritti dal richiedente, o dal suo procuratore munito di mandato speciale;

4° Che il richiedente offra cauzione per una somma eguale al quinto dell'intero prezzo aumentato come sopra;

5° Che la notificazione contenga citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire dinanzi al tribunale, perché venga pronunziato sull'ammissibilità della cauzione e sulla richiesta dell'incanto.

L'ommissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

Art. 2046. Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo voluti dal precedente articolo il valore dell'immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo proprietario. Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venire soddisfatti col detto prezzo. Riguardo alle altre ipoteche l'immobile ne è liberato a misura del pagamento dei creditori utilmente collocati o mediante deposito nei modi indicati dal codice di procedura civile.

Art. 2047. I termini fissati nei precedenti articoli non possono mai essere prorogati.

Art. 2048. Essendovi richiesta di vendita all'incanto, si osservano per gli atti preparatori e per la vendita le forme stabilite dalle leggi di procedura civile.

Art. 2049. Il compratore all'incanto, oltre al pagamento del prezzo dell'acquisito e di ogni relativa spesa, è obbligato a rimborsare l'antecedente acquirente delle spese del suo contratto, della trascrizione, dell'iscrizione voluta dall'articolo 2042, dei certificati del conservatore, della notificazione e della inserzione. Sono parimente a carico dello stesso compratore le spese fatte per ottenere l'incanto.

Art. 2050. Se il terzo possessore si rende egli stesso compratore all'incanto, non è tenuto a far trascrivere la sentenza della vendita. La liberazione dalle ipoteche a favore dei compratori all'incanto ha luogo in conformità dell'articolo 2016.

Art. 2051. La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto, non può impedire la subastazione, quantunque egli pagasse l'importare dell'offerta aumentata, eccetto che alla desistenza espressamente annuissero tutti gli altri creditori iscritti.

Art. 2052. L'acquirente che è divenuto compratore all'incanto, ha regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gli interessi di tale eccedenza dal giorno di ciascun pagamento.

Art. 2053. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario

comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, o non tutti gravati delle stesse iscrizioni, situati nella stessa o in diverse giurisdizioni di tribunali civili, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati nella stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, ragguagliato sul prezzo totale espresso nel titolo. Il creditore maggior offerente non può in verun caso essere costretto ad estendere la sua offerta né ai mobili, né ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario contro il suo autore pel risarcimento del danno che venisse a soffrire per la separazione degli oggetti compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

TITOLO XXIV DELLA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO DA QUELLO DELL'EREDE

Art. 2054. Il diritto alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, di cui è cenno nell'articolo 1032, spetta anche a quei creditori o legatari che hanno già un'altra garanzia sui beni del defunto.

Art. 2055. La separazione ha per oggetto il soddisfacimento col patrimonio del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno domandata, preferibilmente ai creditori dell'erede.

Art. 2056. I creditori e i legatari che avessero fatta novazione (1267 ss.) accettando l'erede per debitore, non hanno diritto alla separazione.

Art. 2057. Il diritto alla separazione non può esercitarsi che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno dell'aperta successione.

Art. 2058. L'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari che intendono valersi del diritto di separazione, dall'osservare quanto è stabilito in questo titolo.

Art. 2059. Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita col farne la domanda giudiziale.

Art. 2060. Lo stesso diritto riguardo agli immobili si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno degli immobili stessi presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati. L'iscrizione si eseguisce nei modi determinati dall'articolo 1987, aggiungendovi il nome del defunto e quello dell'erede se è conosciuto, e la dichiarazione che viene presa a titolo di separazione dei patrimoni. Per tale iscrizione non è necessaria l'esibizione del titolo.

Art. 2061. Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

Art. 2062. Le ipoteche iscritte sugli immobili dell'eredità a favore di creditori dell'erede, e le alienazioni anche trascritte degli immobili stessi non pregiudicano in alcun mo-

do ai diritti dei creditori del defunto e dei legatari che ottennero la separazione nell'anzidetto termine di tre mesi.

Art. 2063. La separazione dei patrimoni non giova che a coloro che l'hanno domandata, e non altera fra di essi riguardo ai beni del defunto l'originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi e i loro diritti di pozzorità.

Art. 2064. L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, o dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto fosse sospeso da condizione o a termine, o fosse contestato.

Art. 2065. Tutte le disposizioni relative alle ipoteche (1964 ss.) sono applicabili al vincolo derivante dalla separazione dei patrimoni regolarmente iscritto sopra gli immobili dell'eredità.

TITOLO XXV DELLA PUBBLICITÀ DEI REGISTRI E DELLA RESPONSABILITÀ DEI CONSERVATORI

Art. 2066. I conservatori delle ipoteche devono a chiunque ne faccia richiesta, dare copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni o il certificato che non ve ne è alcuna. Devono altresì permettere l'ispezione dei loro registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni od annotazioni. I conservatori devono parimente dare copia dei documenti che sono depositati presso di loro in originale, o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della giurisdizione del tribunale, da cui essi dipendono.

Art. 2067. I conservatori sono responsabili per i danni risultanti:

1° Dall'ommissione nei loro registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

2° Dall'ommissione nei loro certificati di una o più trascrizioni, iscrizioni od annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo ch  l'ommissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possano venir loro imputate;

3° Dalle cancellazioni indebitamente operate.

Art. 2068. Nel caso di qualunque diversità fra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche, si star  ai risultati dei registri, ferma la responsabilit  del conservatore per ogni danno che fosse derivato dalle inesattezze delle dette copie o dei detti certificati.

Art. 2069. I conservatori non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarit  nelle note, recusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le trascrizioni, iscrizioni od annotazioni richieste, n  di spedire le copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni. Essi possono per  recusare di ricevere le note ed i titoli se

non sono in carattere intelligibile, e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dagli articoli 1935, 1978, 1989 e 1990.

Art. 2070. I conservatori non possono ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore determinate dal regolamento, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

Art. 2071. I conservatori sono obbligati a tenere un registro generale ossia d'ordine, in cui giornalmente annoteranno al momento della consegna ogni titolo che viene loro rimesso per la trascrizione, iscrizione od annotazione. Questo registro diviso in altrettante caselle esprimerà il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore e quella per cui la richiesta vien fatta, i titoli presentati colle note, l'oggetto, vale a dire se per trascrizione, iscrizione o annotazione, e le persone rimpetto alle quali devono farsi. Appena seguita la consegna di un titolo o atto o di una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa: la ricevuta conterrà l'indicazione del numero d'ordine.

Art. 2072. Oltre al registro generale, devono tenersi dal conservatore registri particolari:

- 1° Per le trascrizioni;
- 2° Per le iscrizioni soggette a rinnovazione;
- 3° Per le iscrizioni non soggette a rinnovazione;
- 4° Per le annotazioni.

Gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.

Art. 2073. Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni saranno vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli ed il giorno in cui sono stati vidimati. Questi registri saranno scritti di seguito senza lasciare spazi in bianco, né interlinee e senza aggiunte: le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio colla sua firma e coll'indicazione del numero delle parole cancellate. Tali registri saranno al fine di ciascun giorno chiusi e firmati dal conservatore. In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

Art. 2074. I registri sopra accennati non possono mai esser levati dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, quando ne fosse riconosciuta la necessità, e mediante le cautele che verranno determinate dalla stessa corte.

Art. 2075. I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni di questo titolo, ed alle altre disposizioni delle leggi che li riguardano, sotto pena di una multa estendibile a lire due mila.

TITOLO XXVI

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA DEGLI IMMOBILI, DELLA GRADUA- ZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEL PREZZO FRA I CREDITORI

Capo I

Della spropriazione forzata

Art. 2076. Il creditore per conseguire il pagamento di ciò che gli è dovuto, può far subastare l'immobile che si trova in proprietà del suo debitore, e quando sia ipotecato a garanzia del suo credito, può anche farlo subastare dopo che è passato in proprietà altrui.

Art. 2077. La subastazione non può esser fatta, per la parte indivisa di un immobile ad istanza di chi non è creditore di tutti i comproprietari, prima della divisione.

Art. 2078. Il creditore per procedere all'esecuzione sopra gli immobili non è tenuto ad escutere prima i beni mobili del suo debitore.

Art. 2079. Gli atti di esecuzione sopra i beni dotali debbono farsi in contraddittorio del marito e della moglie.

Art. 2080. Il creditore, senza il consenso del debitore, non può far subastare gli immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati pel suo credito sono insufficienti.

Art. 2081. Non può procedersi all'esecuzione sopra gli immobili, che in forza di titolo esecutivo per un debito certo e liquido. La vendita all'incanto non può aver luogo, se il debito, di qualunque natura esso sia, non è stato prima determinato in una somma di danaro.

Art. 2082. Il cessionario di un credito non può istare per l'esecuzione, se non dopo di aver notificato la cessione al debitore.

Art. 2083. La spropriazione, benché fatta per una somma maggiore del credito, è valida, salvo il diritto al rimborso dell'eccedente.

Art. 2084. Ad ogni domanda per espropriazione di immobili deve precedere il precetto di pagare fatto a richiesta del creditore nei modi stabiliti dalle leggi di procedura civile. Il precetto deve contenere l'indicazione dei beni sui quali si vuole agire in espropriazione colle indicazioni volute dall'articolo 1979.

Art. 2085. Il precetto sarà trascritto in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni da subastarsi. Dalla data della trascrizione i frutti dei beni indicati nel precetto sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il debitore non può alienare i beni medesimi né i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccetto che sull'istanza di uno o più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario. Il tribunale può autorizzare il sequestratario ad affittare i beni per quel tempo e a quelle condizioni che saranno da esso stabilite, sentiti il debitore, se fu nominato un altro seque-

stratario, e in ogni caso i creditori istanti. Se l'istanza di spropriaione è stata abbandonata per lo spazio di un anno, cessano gli effetti accennati nel primo capoverso di questo articolo.

Art. 2086. Sono altresì distribuiti unitamente al prezzo degli immobili, i frutti e gli interessi dovuti dal terzo possessore in conformità dell'articolo 2021.

Art. 2087. Il creditore avente ipoteca su vari immobili, dopo che gli venne fatta la notificazione accennata nell'articolo 2043 se si tratta del giudizio di purgazione, e dopo la notificazione del bando venale in caso di spropriaione forzata, non può sotto pena dei danni rinunciare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili, né astenersi volontariamente dal proporre la sua istanza nel giudizio di graduazione all'intento di favorire un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto.

Art. 2088. Se un creditore non avente ipoteca domanda la subastazione di beni non compresi in una sola coltivazione, il cui valore è evidentemente superiore a quello necessario pel soddisfacimento del suo credito e dei crediti ipotecari iscritti sui medesimi beni, il tribunale sull'istanza del debitore può limitare la subastazione a quelli che riconosce sufficienti.

Art. 2089. Seguita la vendita all'incanto, il cancelliere del tribunale è tenuto entro dieci giorni di far scrivere a spese del compratore l'ipoteca legale risultante dal detto atto sopra i beni venduti, a favore della massa dei creditori e del creditore, sotto pena di una multa estendibile a lire mille e del risarcimento dei danni.

Capo II

Della graduazione della distribuzione del prezzo fra i creditori

Art. 2090. Coll'apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, ed i crediti con mora diventano esigibili; ove però tali crediti non producano interessi, la somma collocata sarà depositata nella cassa dei depositi giudiziali, e gli interessi saranno pagati a chi di ragione. Per le rendite o prestazioni vitalizie verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni, eccetto che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo. Questa somma è reversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio.

Art. 2091. La collocazione dei crediti eventuali e condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione di restituire all'occorrenza le somme esatte.

Art. 2092. Allorché dopo la collocazione dei crediti privilegiati e degli ipotecari sopravanza una parte di prezzo, questa sarà distribuita per contributo, salva la preferenza stabilita dall'articolo 1963, fra gli altri creditori comparsi, e in mancanza pagata al debitore. Trattandosi però di un terzo possessore spropiato, il sopravanzo sarà a lui pagato, e gli verrà imputato nelle ragioni di regresso verso il suo autore.

TITOLO XXVII

DELL'ARRESTO PERSONALE (1) (2)

(1) *Legge 6 dicembre 1877, n. 4166.*

1. – L'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale contro nazionali e stranieri è abolito, salvo le eccezioni seguenti.

2. – L'arresto personale è mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni. Nelle contravvenzioni sarà facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.

3. – L'arresto personale potrà essere pronunziato anche dai giudici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale.

4. – Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2 e 3 saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104, del codice civile; ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi sei in quelle nascenti da delitto; e in quelle nascenti da semplice contravvenzione non potrà essere minore di giorni tre, né maggiore di tre mesi.

5. – In tutti i casi non eccettuati dalla presente legge, le sentenze di condanna all'arresto personale in materia civile o commerciale non saranno più eseguite sulla persona; ogni esecuzione incominciata sarà abbandonata, e la libertà sarà immediatamente renduta ai debitori imprigionati. Le contestazioni, che sorgessero, andranno decise dal tribunale civile del domicilio dei debitori o del luogo ove si trovino arrestati.

6. – Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. Essa diverrà esecutoria in tutto il Regno dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

(2) Istituto non previsto dal codice del 1942.

Art. 2093. L'arresto personale non può essere ordinato che sull'istanza della parte interessata, nei casi e nelle forme determinate dalla legge. Ogni stipulazione in contrario è nulla.

Art. 2094. L'arresto personale sarà ordinato:

1° Contro il debitore per l'adempimento di obbligazioni che derivano da violenza, da dolo o da spoglio, ancorché il fatto non costituisca un reato;

2° Contro colui che ha volontariamente contravvenuto ad inibizioni giudiziali, per l'adempimento delle obbligazioni assunte col fatto della trasgressione;

3° Contro colui che nell'esercizio di pubbliche funzioni, o per giudiziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, danari od altri oggetti, per il diniego dell'ordinata esibizione, consegna e restituzione dei medesimi.

Art. 2095. L'arresto personale può anche essere ordinato dall'autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso, contro i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti per danaro ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili, ancorché non sia vi dolo.

Art. 2096. È vietato l'arresto per una somma principale minore di lire 500.

Art. 2097. È pure vietato l'arresto:

1° Contro i minori e le donne, salvo le disposizioni del codice di commercio;

2° Contro coloro che hanno compiuto l'età di anni sessantacinque;

3° Contro gli eredi del debitore.

Art. 2098. L'arresto personale non si può pronunziare contro il debitore a profitto:

1° Del coniuge,

2° Degli ascendenti e dei discendenti, dei fratelli e delle sorelle, degli affini nello stesso grado, degli zii e nipoti.

Art. 2099. L'arresto personale non può mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito. La moglie ne è esente quando il marito si è obbligato in solido con essa.

Art. 2100. L'arresto personale non può essere ordinato per l'esecuzione delle sentenze pronunziate dagli arbitri, salvo le disposizioni del codice di commercio.

Art. 2101. L'arresto personale deve essere ordinato con la stessa sentenza che pronunzia la condanna.

Art. 2102. La durata dell'arresto non può essere minore di tre mesi né maggiore di due anni. L'autorità giudiziaria, nel fissarne la durata, deve tener conto delle circostanze del fatto e del valore dell'obbligazione.

Art. 2103. Il debitore che ha subito l'arresto personale, non può più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rilascio, salvo che per tali debiti sia vi luogo ad un arresto più lungo di quello che ha già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare la durata del nuovo arresto.

Art. 2104. Il debitore può liberarsi dall'arresto personale pagando un quarto della somma dovuta con gli accessori, e dando pel resto una cautela che sia riconosciuta sufficiente, se prima dell'arresto, dall'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza; se dopo l'arresto, dal tribunale civile nella cui giurisdizione trovassi arrestato. L'autorità giudiziaria accorderà al debitore la sospensione dell'arresto per quel termine che ravviserà necessario al pagamento del residuo debito. Decorso il detto termine, è in facoltà del creditore non soddisfatto di far procedere all'arresto del debitore per la compiuta esecuzione della condanna, e rimangono ferme le cautele dategli per la sospensione dell'arresto.

TITOLO XXVIII DELLA PRESCRIZIONE

Capo I Disposizioni generali

Art. 2105. La prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un'obbligazione.

Art. 2106. Per acquistare mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo.

Art. 2107. Non si può rinunciare alla prescrizione se non quando essa è compiuta.

Art. 2108. Chi non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione.

Art. 2109. Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione non opposta.

Art. 2110. La prescrizione si può opporre anche in appello, se chi aveva diritto di opporla, non vi ha rinunciato.

Art. 2111. La rinunzia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Art. 2112. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o proprietario vi rinunzi.

Art. 2113. La prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio.

Art. 2114. Lo Stato pei suoi beni patrimoniali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prescrizione e possono opporla come i privati.

Capo II Delle cause che impediscono o sospendono la prescrizione

Art. 2115. Non possono prescrivere a proprio favore quelli che possiedono in nome altrui e i loro successori a titolo universale. Sono possessori in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono precariamente la cosa.

Art. 2116. Le persone indicate nel precedente articolo possono tuttavia prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova mutato o per causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni da loro fatte contro il diritto del proprietario.

Art. 2117. Possono prescrivere quelli ai quali i conduttori, depositari ed altri possessori a titolo precario hanno ceduto la cosa a titolo di proprietà.

Art. 2118. Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che nessuno può cangiare riguardo a sé medesimo la causa ed il principio del suo possesso. Ciascuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che si può colla prescrizione conseguire la liberazione dall'obbligazione.

Art. 2119. Niuna prescrizione corre:

Fra coniugi;

Fra la persona a cui spetta la patria podestà e quella che vi è sottoposta;

Fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivamente ed approvato il conto;

Fra il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il curatore;

Fra l'erede e l'eredità accettata col beneficio dell'inventario;

Fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazione è commessa.

Art. 2120. Le prescrizioni non corrono:

Contro i minori non emancipati e gli interdetti per infer-

mità di mente, né contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorché non assenti dal regno;

Riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione non sia si verificata;

Riguardo alle azioni in garanzia sino a che non abbia avuto luogo la evizione;

Riguardo al fondo dotale proprio della moglie, ed al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio;

Riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio è sospeso da un termine, fino a che il termine non sia scaduto.

Art. 2121. Nella prescrizione di trent'anni non hanno luogo le cause d'impedimento enunciate nel precedente articolo riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile.

Art. 2122. La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non giova agli altri.

Capo III

Delle cause per cui si interrompe la prescrizione

Art. 2123. La prescrizione può essere interrotta naturalmente o civilmente.

Art. 2124. È interrotta naturalmente, quando il possessore viene privato per più d'un anno del godimento della cosa.

Art. 2125. È interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente, di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca in mora d'adempiere l'obbligazione. La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, sempreché la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore o dalla non seguita conciliazione.

Art. 2126. Per interrompere la prescrizione può la domanda giudiziale venir proposta contro il terzo all'oggetto di far dichiarare la sussistenza del diritto, ancorché questo sia sospeso da termine o da condizione.

Art. 2127. L'iscrizione e la sua rinnovazione non interrompono la prescrizione dell'ipoteca.

Art. 2128. Si ha come non interrotta la prescrizione:

Se la citazione o intimazione è nulla per incompetenza dell'ufficiale che l'ha eseguita, o per effetto di forma;

Se l'attore recede dalla domanda;

Se la domanda è perentoria;

Se la domanda è rigettata.

Art. 2129. La prescrizione è pure interrotta civilmente, quando il debitore o il possessore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciata.

Art. 2130. Gli atti enunciati nell'articolo 2125 intimati ad uno dei debitori in solido o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi interrompono la prescrizione contro gli altri ed anche contro i loro eredi. Gli atti stessi intimati ad

uno degli eredi del debitore in solido, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompono la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quantunque il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile. Tali atti o ricognizioni non interrompono la prescrizione riguardo agli altri condebitori in solido, che per la parte di debito a carico dello stesso erede. Per interrompere totalmente la prescrizione riguardo ai condebitori in solido si richiede l'intimazione degli atti summentovati a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

Art. 2131. Qualunque atto che interrompe la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri creditori.

Art. 2132. L'intimazione di un atto d'interruzione al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione anche contro il fideiussore.

Capo IV

Del tempo necessario a prescrivere

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 2133. La prescrizione si computa a giorni interi e non ad ore. Nelle prescrizioni che si compiono a mesi, si computa sempre il mese di trenta giorni.

Art. 2134. La prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine.

Sezione II

Delle prescrizioni di trenta e di dieci anni

Art. 2135. Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.

Art. 2136. Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare per più di trent'anni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo vent'otto anni dalla data dell'ultimo documento.

Art. 2137. Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

Sezione III

Delle prescrizioni più brevi

Art. 2138. Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e le vivande che somministrano.

Art. 2139. Si prescrivono col decorso di un anno le azioni:

Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti, per le lezioni che danno a giorni o a mesi;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano e delle commissioni che eseguono;

Dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio;

Di coloro che tengono convitto o case di educazione e d'istruzione d'ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed apprendenti;

Dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di lavoro.

Art. 2140. Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni:

Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed altri stipendiati a tempo più lungo di un mese;

Dei medici, chirurghi e speciali, per le loro visite, operazioni e medicinali;

Degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari. I tre anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla revocazione del mandato: riguardo agli affari non terminati, essi possono domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni;

Dei notai pel pagamento delle spese e degli onorari. I tre anni si computano dalla data dei loro atti. Degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragionieri pel pagamento dei loro onorari. I tre anni si computano dal compimento dei lavori.

Art. 2141. La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque sia vi stata continuazione di somministrazioni, di servizi e di lavori. Non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.

Art. 2142. Nondimeno quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le

oppongono, per accertare se realmente ha avuto luogo la estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, per accertare se abbiano notizia che il debito non sia estinto.

Art. 2143. I cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e gli altri patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate. Gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti sono parimenti liberati dal renderne conto. Ma anche alle persone designate in questo articolo può deferirsi il giuramento all'oggetto di far loro dichiarare, se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti e le carte.

Art. 2144. Si prescrivono col decorso di cinque anni:

Le annualità delle rendite perpetue e vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentari;

Le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici;

Gli interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termine periodici più brevi.

Art. 2145. Le prescrizioni enunciate in questa sezione corrono eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

Art. 2146. L'azione del proprietario o possessore della cosa mobile, per riavere la cosa derubata o smarrita in conformità degli articoli 708 e 709, si prescrive nel termine di due anni.

Art. 2147. Per tutte le prescrizioni minori dei trenta anni, non menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano.

Disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile del regno d'Italia

Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606, contenente
le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile del Regno d'Italia

Art. 1. Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dell'articolo 13 del nuovo codice civile. Alla moglie ed ai figli minori dello straniero che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del nuovo codice. Alla moglie ed ai figli minori di colui che ha acquistato la cittadinanza in paese estero prima dell'attuazione del nuovo codice, sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 11 dello stesso codice, salva la disposizione dell'articolo 12 del codice medesimo.

Art. 2. Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno all'attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice.

Art. 3. Fino alla promulgazione di un codice penale per tutte le provincie del regno, le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici, della potestà patria [c.c. 316] e maritale, e la interdizione legale del condannato. L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato interdetto legalmente è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal nuovo codice per gli interdetti giudizialmente. Le disposizioni riguardanti i beni degli interdetti giudizialmente sono applicabili ai beni del condannato interdetto legalmente; a questo non può essere assegnato che un tenue sussidio a titolo di alimenti. L'amnistia, l'indulto o la grazia che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, eccetto che la commutazione abbia luogo in altra pena alla quale sia congiunta per legge l'interdizione medesima.

Art. 4. La condizione di coloro, che per effetto di condanne penali pronunziate prima dell'attuazione del nuovo codice sono incorsi nella perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili, continua ad essere regolata dalle leggi anteriori; ma le incapacità civili non più ammesse dall'articolo precedente cessano di diritto dal giorno dell'attuazione del detto codice.

Art. 5. Gli eredi presunti che avessero ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, o quelli che avessero diritto di esservi associati o preferiti secondo le leggi anteriori, hanno gli stessi diritti che loro

comporterebbero se l'assenza fosse stata dichiarata dopo l'attuazione del nuovo codice. Essi non hanno però i diritti attribuiti dallo stesso codice sui frutti dei beni dell'assente, se non dal giorno dell'attuazione del medesimo. Il curatore od amministratore nominato giusta le leggi anteriori ai beni di un assente continuerà nel suo ufficio, senza pregiudizio però dei diritti concessi dal nuovo codice agli eredi presunti che potranno essere dai medesimi esercitati, purché siano decorsi i termini all'uopo stabiliti dal codice medesimo. I legatari, i donatori e tutti coloro che hanno sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono parimente a norma del detto codice essere ammessi all'esercizio temporaneo di tali diritti.

Art. 6. Le cause di opposizione al matrimonio, di nullità del medesimo, o di separazione dei coniugi, che fossero pendenti davanti le autorità ecclesiastiche al giorno dell'attuazione del nuovo codice, saranno portate per cura della parte più diligente davanti il tribunale civile del luogo in cui si agita il giudizio. Se la causa già si agitasse in secondo od ulteriore grado, o vi fosse una sentenza non ancora passata in giudicato, la causa sarà proseguita e la sentenza potrà essere impugnata davanti la corte di appello del luogo in cui fu promosso il giudizio.

Art. 7. Le disposizioni degli articoli 189, 190 e della prima parte dell'articolo 193 del nuovo codice non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione; sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori.

Art. 8. I procedimenti di adozione, già iniziati al giorno dell'attuazione del nuovo codice, saranno continuati davanti la corte d'appello secondo le norme stabilite nel codice medesimo.

Art. 9. I figli di famiglia che al giorno dell'attuazione del nuovo codice avessero compiuto gli anni ventuno, od avessero contratto matrimonio, sono sciolti dalla patria potestà. Quelli che detto giorno non hanno compiuto gli anni ventuno, o non trovarsi nello stato di legale o volontaria emancipazione, sono soggetti alla patria potestà o alla tutela della giusta le disposizioni dello stesso codice.

Art. 10. L'usufrutto legale già spettante ai genitori sui beni dei loro figli, che non siano legalmente o volontariamente emancipati, è conservato e spetta ai medesimi a norma del nuovo codice. Ove l'usufrutto competesse ai genitori anche dopo la maggior età o l'emancipazione dei figli è loro conservato pel tempo che rimane a decorrere secondo le leggi anteriori; quando però tale tempo eccedesse il termine di un anno dall'attuazione del detto codice, l'usufrutto cesserà allo scadere dello stesso anno. L'usufrutto legale spettante agli atti antecedenti secondo le leggi anteriori ces-

sa con l'attuazione del nuovo codice, e spetta ai genitori, se ve ne sono, a norma delle disposizioni in esse contenute.

Art. 11. Se giusta le leggi anteriori l'usufrutto è cessato per l'età di anni diciotto del figlio, senza che questo sia legalmente o volontariamente emancipato, i genitori lo riacquistano coll'attuazione del nuovo codice per il tempo e secondo le regole stabilite nel medesimo. Se per le leggi anteriori non competesse ai genitori l'usufrutto loro attribuito dal nuovo codice sui beni dei figli, essi lo acquistano dal giorno dell'attuazione dello stesso codice anche sui beni già pervenuti ai medesimi.

Art. 12. Coloro che a norma delle leggi anteriori avessero assunto una tutela, continuano ad esercitarla. Nei casi in cui il nuovo codice attribuisce ad un ascendente o al coniuge la tutela, se questa è esercitata da un'altra persona, o quando più siano i tutori secondo le dette leggi, il consiglio di famiglia da radunarsi giusta l'articolo 14 del presente decreto delibererà chi debba preferirsi nella tutela salvo richiamo al tribunale civile.

Art. 13. I protutori nominati secondo le leggi anteriori continuano nell'esercizio delle loro funzioni. Il tutore surrogato ed il tutore onorario sono considerati come protutori. Ove più siano i tutori onorari, si provvederà a norma del capoverso dell'articolo precedente. Quando secondo le leggi anteriori non vi fosse l'ufficio di protutore, il consiglio di famiglia nominerà un protutore.

Art. 14. Anche per le tutele già aperte al giorno dell'attuazione del nuovo codice è costituito un consiglio di famiglia permanente giusta le disposizioni del medesimo. Sono obbligati a chiedere la convocazione di tale consiglio, entro tre mesi dall'attuazione dello stesso codice, i tutori, i protutori o le altre persone indicate nell'articolo 250 del codice medesimo, sotto le pene in esso stabilite. La convocazione può anche ordinarsi d'ufficio dal pretore, o sull'istanza del pubblico ministero o del sindaco del comune.

Art. 15. Le cauzioni date dai tutori e le ipoteche competenti sui loro beni secondo le leggi anteriori continuano a sussistere, salvo ciò che è stabilito negli articoli 37, 38, 39, 40 e 41, finché l'anzidetto consiglio di famiglia non abbia provveduto giusta le disposizioni dell'articolo 292 del nuovo codice e non sianesi eseguiti i dati provvedimenti. Il consiglio di famiglia delibererà in proposito nella sua prima adunanza. Lo stesso ha luogo nel caso in cui il tutore non avesse dato cauzione o questa non fosse obbligatoria secondo le leggi anteriori.

Art. 16. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osserveranno anche nelle tutele dei minori indicati negli articoli 261 e 262 del nuovo codice, in quanto possono avere applicazione.

Art. 17. I minori che al giorno dell'attuazione del nuovo codice siano emancipati od abilitati, od abbiano contratto matrimonio, saranno soggetti alle disposizioni da esso stabilite per gli emancipati.

Art. 18. Le interdizioni, le inabilitazioni e qualsiasi depurazione di tutore, curatore o consulente giudiziario, pronunziate dalle autorità giudiziarie secondo le leggi anteriori,

continuano ad avere il loro effetto finché non siano altrimenti provvedute dall'autorità giudiziaria, sull'istanza di qualunque interessato o del pubblico ministero, a norma delle disposizioni stabilite del nuovo codice. Riguardo però alla capacità di disporre per testamento si osserveranno le disposizioni dello stesso codice.

Art. 19. I consigli di famiglia e di tutela, i tutori, i protutori, i curatori e gli altri amministratori accennati nei precedenti articoli, devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice nell'esercizio delle funzioni loro affidate dal giorno della sua attuazione. Ogni tutore o curatore deve entro sei mesi dalla detta attuazione far iscrivere la tutela o cura nei registri indicati nell'articolo 343 dello stesso codice, sempreché la iscrizione non sia già fatta a norma delle leggi anteriori, e salvo ciò che è stabilito nel capoverso dell'articolo 344 del codice medesimo.

Art. 20. Le piazze di spaziale e di farmacista, per le quali non sono ancora stabilite le norme di liquidazione giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge sarda 3 maggio 1957, n. 2185, continuano come beni ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito riguardo ai privilegi e alle ipoteche inerenti alle dette piazze dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del presente decreto.

Art. 21. Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, le quali al giorno dell'attuazione del nuovo codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate.

Art. 22. Le disposizioni del nuovo codice contenute nel titolo *delle successioni* sono anche applicabili alle femmine già dotate o maritate ed ai loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinunzie che abbiano fatte nell'atto dotale od altrimenti in conformità delle leggi anteriori, tanto se queste escludano le femmine dalla successione, quanto se le ammettano coi maschi. Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori. Le stesse disposizioni sono anche applicabili alle successioni tra ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o clausola contraria espressa nell'atto o decreto di legittimazione.

Art. 23. I testamenti per atto privato o stragiudiziale fatti a norma delle leggi anteriori, prima dell'attuazione del nuovo codice, non produrranno alcun effetto se non sono scritti, datati e sottoscritti di mano, del testatore, ove la successione si apra dopo decorsi due mesi dalla detta attuazione.

Art. 24. I fedecommissi, i maggioraschi e le altre sostituzioni fedecommissarie ordinati secondo le leggi anteriori sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo codice. La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore nel giorno 1° gennaio 1866, e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati. Nei maggioraschi e fedecommissi dotati in tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà della metà riservata al primo chiamato, se questo non esiste al 1° gennaio 1866, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato.

Art. 25. All'adempimento degli obblighi dei pesi inerenti al fedecomesso o maggiorasco sono tenuti i possessori anzidetti, e dopo la loro morte per una metà i loro eredi e per l'altra metà i primi chiamati; compreso lo Stato nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. A garanzia degli accennati obblighi spetta un'ipoteca sui beni immobili del fedecomesso o maggiorasco, da iscriversi entro sei mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo codice ove: l'ipoteca non sia iscritta nei sei mesi, non ha effetto o non prende grado che dall'iscrizione. La medesima può anche essere iscritta sulle rendite del debito pubblico che costituiscano in tutto od in parte la dote del fedecomesso o maggiorasco.

Art. 26. Le disposizioni del nuovo codice relative al beneficio d'inventario sono anche applicabili alle successioni aperte prima dell'attuazione del medesimo, quando l'erede secondo le leggi anteriori sia ancora in diritto di accettare con detto beneficio. Nondimeno gli atti già cominciati sotto le leggi anteriori si devono compiere secondo le medesime. I giudizi di ventilazione in corso, sempreché non sia ancora pronunziato il decreto di aggiudicazione della eredità, cessano di diritto coll'attuazione del nuovo codice.

Art. 27. Tutte le donazioni divenute perfette prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse. Se la quale legittima fissata dal nuovo codice è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso codice.

Art. 28. Le donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del nuovo codice sono soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite. Le persone indicate nell'art. 22 del presente decreto devono anche conferire ciò che hanno ricevuto in occasione delle loro rinunzie.

Art. 29. Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censi, albergamento od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime. Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolverà però giusta le norme di successione si legittima come testamentaria stabilite nel nuovo codice, senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute negli atti d'enfiteusi.

Art. 30. È fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiari costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la rendita giusta le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1564 e 1784 del nuovo codice, non ostante qualunque patto in contrario, o salvo le originarie convenzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfiteuti o debitori. Ove si tratti di enfiteusi temporanee, il capitale da pagarsi per l'affrancazione può ricevere un aumento che in caso di contestazione è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa una perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivare al direttario. Se il titolo di concessione riservasse al direttore la piena proprietà o la rendita delle piante, l'utilista deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma corrispondente al valore delle piante o alla loro rendita capitalizzata nella ragione legale. L'utilità deve altresì pagare al direttario la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue, e tre quarti di laudemio

nelle temporanee: il laudemio è fissato secondo i titoli di concessione, e in mancanza di patto speciale, secondo le leggi sotto le quali le concessioni furono fatte.

Art. 31. Per determinare il capitale e la quota di laudemio da pagarsi per l'affrancazione secondo l'articolo precedente, sono riputate perpetue:

1° Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo;

2° Le concessioni delle quali non sia espressa la durata;

3° Le concessioni, a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4° Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

5° Le concessioni che dovessero ancora durare per cento o più anni dall'attuazione del nuovo codice.

La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti il contrario dal titolo costitutivo.

Art. 32. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili da leggi anteriori al presente decreto. Nulla però è innovato alle norme stabilite dalle dette leggi per l'affrancazione delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda:

1° I modi di pagamento più favorevoli agli utilisti;

2° I criteri stabiliti per determinare se un'enfiteusi sia perpetua o temporanea.

La facoltà di consolidare l'utile col diretto dominio, spettante al direttario giusta le precedenti leggi di affrancazione, non può più esercitarsi dopo l'attuazione del nuovo codice, se la domanda non fu proposta prima secondo le stesse leggi.

Art. 33. Gli articoli 1932 e 1942 del nuovo codice non sono applicabili agli atti che hanno acquistato data certa, ed alle sentenze pronunziate prima dell'attuazione dello stesso codice. Gli effetti di tali atti e sentenze sono regolati dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito nei due articoli seguenti. Ove le leggi anteriori stabilissero per l'efficacia della traslazione riguardo ai terzi una formalità diversa dalla trascrizione, e tale formalità non fosse eseguita al giorno dell'attuazione del nuovo codice, si deve al detto effetto fa seguire la trascrizione a norma del codice medesimo.

Art. 34. Se giusta le leggi anteriori la revocazione, rescissione o risoluzione dell'atto producesse effetto soltanto riguardo ai terzi che avessero acquistato diritti sull'immobile dopo la domanda giudiziale, indipendentemente dalla trascrizione di essa, questa deve a tale effetto trascriversi entro un mese da giorno in cui viene proposta. Ove la domanda fosse stata proposta prima dell'attuazione del nuovo codice, ma non fosse ancora pronunziata la sentenza che dichiara la revocazione, rescissione o risoluzione, basta al detto effetto che sia trascritta la sentenza entro un mese dal giorno in cui sarà passata in giudicato.

Art. 35. Il venditore, il cui privilegio o la cui ipoteca fosse estinta al giorno dell'attuazione del nuovo codice, può conservare, riguardo ai terzi, l'azione di risoluzione che gli competesse secondo le leggi anteriori, facendo iscrivere tale azione entro sei mesi dall'attuazione del codice medesimo.

Art. 36. I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni competenti, giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni stabilite in appresso.

Art. 37. I privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi ancorché non iscritti, o per la cui iscrizione competesse ancora giusta le stesse leggi un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo codice, devono essere iscritti entro il detto anno per conservare il loro grado. Quando il termine utile per l'iscrizione non decorresse giusta le leggi anteriori nei rapporti del terzo acquirente e dei suoi aventi causa, se non dal giorno della trascrizione del titolo di acquisto, della voltura o di altra simile formalità nei pubblici registri, il privilegio e l'ipoteca devono iscriversi entro un mese dall'attuazione del nuovo codice per conservare i loro effetti secondo le leggi anteriori. Le prenotazioni concesse sotto le leggi anteriori, e non iscritte prima dell'attuazione del nuovo codice, non hanno effetto se non sono iscritte nei dieci giorni dalla detta attuazione.

Art. 38. I privilegi e le ipoteche sì generali come speciali e le prenotazioni competenti giusta le leggi anteriori, e non iscritti al giorno dell'attuazione del nuovo codice, si devono iscrivere nelle forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso codice. I privilegi e le ipoteche che secondo le dette leggi furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado. Se al giorno dell'attuazione del nuovo codice gli immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni, che non siano iscritti contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritti anche contro questi ultimi, giusta l'articolo 2006 dello stesso codice, entro, un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado. Questa disposizione non si applica alle provincie toscane.

Art. 39. I privilegi e le ipoteche indicati nell'articolo 37, come pure i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni indicate nei due capoversi dell'articolo 38, che non sia iscritte nelle forme e nei termini in essi stabiliti, non hanno effetto e non prendono grado che dall'iscrizione fatta giusta il nuovo codice. Se l'ipoteca colpisce beni futuri giusta le leggi, essa non ha effetto e non prende grado sui beni che vengono acquistati dal debitore dopo decorsi i detti termini, se non a misura che è iscritta sui beni medesimi.

Art. 40. Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, indicati nei due capoversi dell'articolo 38, saranno eseguite senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata. Le disposizioni del nuovo codice, relativamente alle persone cui incombe l'obbligo d'eseguire le iscrizioni, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri e i notai, anche per le nuove iscrizioni anzidette.

Art. 41. Le rinnovazioni delle iscrizioni, prese prima dell'attuazione del nuovo codice, devono farsi nelle forme stabilite in esso, e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso codice. Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il

termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione: ove però, fatta tale computazione, il termine fosse già scaduto, o fosse per scadere prima dell'attuazione o entro l'anno dall'attuazione del nuovo codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno. Quelle fra le anzidette iscrizioni che secondo le leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione, ma vi siano soggette secondo il nuovo codice, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del medesimo. Le rinnovazioni che occorressero in appresso, si devono eseguire nel termine fissato dallo stesso codice.

Art. 42. I privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori possono essere ridotti nei casi e per le cause espresse nel nuovo codice. La riduzione e la cancellazione dei privilegi e delle ipoteche è sempre fatta nelle forme stabilite dallo stesso codice.

Art. 43. Il diritto o beneficio di separazione dei beni del defunto da quelli dell'eredità, competente a norma delle leggi anteriori, potrà esercitarsi anche dopo l'attuazione del nuovo codice, adempiendo alle formalità da esse volute, sempreché non sia decorso il termine stabilito dalle dette leggi per esercitarlo. Quando secondo le stesse leggi non fosse stabilito o non si trovasse alcun termine, o questo eccedesse tre mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo codice, le accennate formalità dovranno adempiersi nei tre mesi dal detto giorno.

Art. 44. Gli atti fatti giusta le leggi anteriori nei giudizi di purgazione o di espropriazione forzata, che saranno pendenti al giorno dell'attuazione del nuovo codice, sono regolati dalle stesse leggi, sia per gli effetti che possono produrre, sia per termini che si trovassero in corso al giorno anzidetto.

Art. 45. Quando secondo le leggi anteriori non fosse necessaria la trascrizione del titolo o l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori nelle purgazioni, e del precetto di pagare o dell'atto di pignoramento nelle espropriazioni, si deve trascrivere il titolo, il precetto o l'atto di pignoramento degli immobili, od iscrivere l'ipoteca legale nei tre mesi dall'attuazione del nuovo codice. Ove però sia stata pronunziata una sentenza che secondo le dette leggi debba essere trascritta, si trascriverà la sentenza medesima.

Art. 46. L'arresto personale accordato in materia civile, prima dell'attuazione del nuovo codice, non può aver luogo se non nei casi, nei quali è permesso dal codice stesso. Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefici del nuovo codice. Il minor termine da questo fissato per la durata si computa in ogni caso dal giorno del seguito arresto.

Art. 47. Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori. Nondimeno le prescrizioni comminate prima della detta attuazione e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo codice, si compiono col decorso tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo.

Art. 48. Nelle materie che formano soggetto del nuovo

codice, cessano di aver forza dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il codice stesso espressamen-

te non si riferisca. Continuano ad aver forza le disposizioni vigenti nelle diverse provincie del regno, riguardanti i modi di conservare gli atti sì pubblici come.